



COMUNE DI VAZZOLA
Provincia di Treviso


P.A.T.

Elaborato

Scala

Norme Tecniche di Attuazione

Integrate in recepimento delle Conclusioni della Conferenza dei Servizi del 01.03.2019 e 05.03.2019: del Parere n.164 del 08.11.2019 della Commissione Regionale VAS - Vinca; del Parere del Consorzio di Bonifica Piave del 31.03.2017 prot. 3648 e del 09.06.2017 prot. 9680 e adeguate al parere C.T.P.U. arg. n. 06 del 09.04.2019



Sindaco

Avv. Piera Cescon

5° Servizio

Area assetto ed uso del territorio

Responsabile del Servizio
geom. Pierluigi Visentin

Gruppo di lavoro multidisciplinare

Urbanistica - partecipazione -

coordinamento - Q.C.
prof. arch. Marcello Mamoli
arch. Giancarlo Ghinello
ing. Elena De Toni
arch. Valentina Volpin

Sistema agricolo

dott. agr. Giuliano Bertoni

Difesa del suolo -

compatibilità geologica
dott. geol. Jacopo De Rossi

Compatibilità idraulica

ing Giuseppe Baldo

Sistema ambientale -

paesaggio rurale -
relazione ambientale -
vas - vinca
prof. arch. Marcello Mamoli
dott. Stefano Salviati

Aprile 2019

PAT VAZZOLA - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

1. Oggetto	3
2. Livelli di pianificazione	3
3. Finalità della pianificazione intercomunale del P.A.T.I.	4
4. Obiettivi generali	4
5. Contenuti del P.A.T.	6
6. Elaborati costitutivi	7
7. Raccordo con gli atti di pianificazione regionale (P.T.R.C. vigente e Varianti adottate) e provinciale (P.T.C.P.) ed intercomunale (P.A.T.I.) termini per l'adeguamento del P.A.T. Salvaguardia del PAT e degli strumenti pianificatori del PRC	8
8. Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T	9
9. Varianti ed aggiornamenti al P.A.T..	10
10. Strumenti e procedure per l'attuazione e la gestione del P.A.T.	11
11. Trasformazione sostenibile del territorio – monitoraggio della pianificazione	11

TITOLO II

NORME DI TUTELA, INVARIANTI, FRAGILITÀE LIMITI ALLA TRASFORMABILITÀ

VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

12. Vincolo monumentale	15
13. Vincolo Paesaggistico - Dlgs. n. 42/2004	16
14. Vincolo paesaggistico. Corsi d'acqua	18
15. Zone di interesse archeologico	19
16. Vincolo paesaggistico. Zone boscate e vincolo per alberi monumentali	23
17. Vincolo sismico	23
18. Biodiversità Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale	24
19. Pianificazione di livello superiore	25
20. Il Piano di Area del Medio Corso del Piave	26
21. Programma Eurocomunitario Interreg IV – Progetto Drava – Piave	27
22. Aree fluviali	28
23. Strade antiche e Agro-centuriato	28
24. Centri storici	29
25. Discariche e gestione dei rifiuti	30
26. Cave, attività di lavorazione inerti e movimenti terra	31
27. Depuratori	34
28. Gasdotti	34
29. Elettrodotti	35
30. Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	36
31. Cimiteri	37
32. Allevamenti zootecnici	37
33. Pozzi di prelievo idropotabile, risorgive	39
34. Strade	42
35. Ferrovie ed intermodalità	43
36. Idrografia - Fasce di rispetto idraulico	44
37. Limite dei Centri abitati	48

INVARIANTI

38. Invarianti di natura paesaggistica	50
39. Invarianti di natura ambientale	52
40. Invarianti di natura storico-monumentale	58
41. Invarianti dell'ambiente rurale	61

FRAGILITÀ

42. Compatibilità geologica: idoneità agli assetti territoriali ed insediativi in essere e in previsione	66
43. Compatibilità geologica: Zone omogenee in prospettiva sismica	70
44. Aree di dissesto idrogeologico	74
45. La risorsa acqua: vulnerabilità intrinseca degli acquiferi	79
46. Zone di tutela dei corpi idrici ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/2004	81
47. Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e fauna	83

TITOLO III

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEL P.A.T.I.

TRASFORMABILITÀ

48. Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O. pertinenti al P.A.T.I. e dimensionamenti	88
49. Prescrizioni e vincoli per le aree ed attività produttive commerciali	106
50. Sistema ambientale e paesaggio	109
51. Aree di urbanizzazione consolidata e programmata	110
52. Ambiti dei Nuclei ad edificazione diffusa in territorio rurale	112
53. Limiti fisici della nuova edificazione	114
54. Dal P.A.T.I. tematico al P.A.T di Vazzola. Linee preferenziali di sviluppo	115
55. Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza	116
56. Infrastrutture di maggior rilevanza	118
57. Ambiti territoriali di interesse culturale cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela riqualificazione e valorizzazione	122
58. Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete ed altre simili.	123
59. Edifici e complessi di valore monumentale	126
60. Pertinenze scoperte da tutelare	130
61. Contesti figurativi dei complessi monumentali e visuali di pubblico interesse	132
62. Centri storici	136
63. Insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali, manufatti rurali da salvaguardare e valorizzare	140
64. Rete ecologica locale	142
65. Rete ecologica: Area Nucleo (<i>Core Area</i>)	145
66. Rete ecologica: Aree cuscinetto di connessione naturalistica (<i>Buffer Zones</i>) e Fasce Tampone	148
67. Rete ecologica: Corridoi ecologici principali	149
68. Rete ecologica: Corridoi ecologici secondari	152
69. Rete ecologica: Isole di naturalità (<i>Stepping stones</i>)	153
70. Barriere infrastrutturali e naturali	154
71. Insediamenti, A.T.O. e servizi	156
72. Mitigazioni e Compensazioni	159
73. Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS	161
74. Regime per il Territorio Agricolo e Limite quantitativo massimo della Zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola	164

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGETTAZIONE

75. Dimensionamento insediativo e dei servizi	170
76. Criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell'esistente, condizioni preferenziali di sviluppo insediativo ed infrastrutturale, e per l'edilizia ecosostenibile	175
77. Criteri per l'applicazione della procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive	176
78. Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate	178
79. Criteri per l'individuazione delle aree di emergenza per la Protezione Civile	179
80. Promozione di iniziative volte al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili	179
81. Compatibilità ambientale degli interventi edilizi	181
82. Mitigazioni, Compensazioni ed accorgimenti da adottare in fase attuativa	182

TITOLO V

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

83 Efficacia del P.A.T., criteri e limiti entro i quali il P.I. può modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una Variante dello stesso	186
84 Regime transitorio dal P.R.G. vigente al Primo P.I. in seguito all'adozione del P.A.T.	187
85 Contenuti del P.I. e delle sue Varianti	187
86 Procedimento di formazione, efficacia e Varianti del Piano degli Interventi	190
87 Piani Urbanistici Attuativi (PUA)	191
88 Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano Urbanistico Attuativo	192
89 Comparto Urbanistico e Schede particolareggiate	194

TITOLO VI

NORME SPECIFICHE SUI PROCEDIMENTI

Forme di concertazione e partecipazione nella pianificazione

90. Accordi tra soggetti pubblici e privati	196
91 Accordi di Programma	198
92 Norme particolari su procedimenti. Intese	200
93 Perequazione urbanistica	200
94 Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica	201
95 Credito edilizio. Indirizzi e criteri per l'applicazione	205
96 Compensazione urbanistica. Indirizzi e criteri per l'applicazione	207
97 Espropriazione e procedure alternative.	208
98 Aree non pianificate.	209
99 Regime giuridico delle opere oggetto di Sanatoria edilizia (Condonò Edilizio)	209

|

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

1 Oggetto

- 1.1. Il presente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Vazzola in provincia di Treviso è formato secondo le disposizioni della normativa vigente, in particolare della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.
Esso è un Piano completo nel quale tutte le tematiche strategiche inerenti il territorio comunale sono organicamente sviluppate insieme ai sensi del vigente ordinamento
- 1.2. Il presente PAT, recepisce approfondisce ed integra tutte le indagini conoscitive, le previsioni e le disposizioni stabilite in precedenza dal P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese Sud Orientale, che riguarda i Comuni di Mareno di Piave, S. Lucia di Piave e Vazzola, approvato e vigente, con la finalità di svilupparlo e attuarlo per quanto previsto dall'Accordo di Programma e di co-pianificazione sottoscritto dai Comuni precedenti con la Regione del Veneto e la Provincia di Treviso ai sensi degli artt. 3; 5; 15 e 16 LR 11/2004 e quanto specificato nel Documento Preliminare.
Il P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese sud orientale, che il presente P.A.T. di Vazzola recepisce, ha carattere tematico e riguarda i seguenti oggetti di pianificazione congiunta delle Amministrazioni aderenti:
1.2.1 - il sistema ambientale;
1.2.2 - la difesa del suolo;
1.2.3 - il settore turistico - ricettivo ;
1.2.4 - il settore produttivo;
1.2.5 - la viabilità;
1.2.6 - i centri storici.
- 1.3. Il P.A.T. di Vazzola sviluppa con il dettaglio della scala comunale propria del PRC, tutti i temi già definiti dal PATI alla scala intercomunale citati al comma 1.2 precedente, e li affronta contestualmente ed organicamente assieme ai temi determinanti per la completezza dello Strumento quali:
1.3.1 - residenza;
1.3.2 - dimensionamento e verifica degli standard;
1.3.1 - territorio agricolo.

2 Livelli di pianificazione

- 2.1 Il P.A.T. riconosce che il governo del territorio nell'ordinamento regionale vigente si attua attraverso la pianificazione urbanistica e territoriale della Regione, della Provincia, del Raggruppamento intercomunale del P.A.T.I. e quella del Comune, e che i diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza. In particolare ciascun Piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.
- 2.2 I Piani di livello sovra-comunale stabiliscono i modi e i tempi di adeguamento dei Piani di livello comunale, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento.
- 2.3 Ogni Piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il Piano di livello inferiore può modificare il Piano di livello sovra-ordinato senza che sia necessario procedere ad una Variante dello stesso.

- 2.4 La pianificazione sovra-ordinata al PAT di Vazzola si articola come segue:
- a) Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
 - b) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
 - c) Piano di Area Medio Corso del Piave (P.A.M.C.P.) ora riassorbita nella Variante paesaggistica al PTRC 2013 *in itinere* .
- La pianificazione sotto-ordinata di competenza comunale si identifica:
- nel vigente PATI tematico dell'Agro Coneglianese;
 - nel Piano Regolatore Comunale (P.R.C.), che nell'ordinamento regionale vigente comprende:
- e) le disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);
 - f) le disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).

3 Finalità della pianificazione intercomunale del P.A.T.I.

- 3.1 Il presente Piano di Assetto del Territorio è lo strumento di pianificazione che delinea, in merito tutti i tematismi assunti e sviluppati, le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio del Comune di Vazzola, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze espresse dalla comunità locali.
- 3.2 In coerenza con quanto stabilito dall'art. 13, c.1, lett. g), L.R. n. 11/2004, il P.A.T. detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti della pianificazione regionale (PTRC vigente e sue Varianti adottate *in itinere*) e provinciale, in speciale modo del P.T.C.P. di Treviso vigente, adeguandosi alle direttive e prescrizioni fissate dal medesimo e sottoponendo a specifica analisi e valutazione ogni elemento rilevato dalla cartografia di P.T.C.P. e dal P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese Sudorientale entro il territorio comunale di pertinenza, precisandone e ridefinendone, le aree interessate in relazione agli indirizzi ed obiettivi previsti dal Documento Preliminare.

4 Obiettivi generali

- 4.1 Il P.A.T., nel rispetto degli obiettivi indicati nel Documento Preliminare approvato con deliberazione del Comune, e degli artt. 12 e 13 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., definisce l'assetto di lungo periodo del territorio comunale con particolare riferimento ai seguenti temi:
- sistema ambientale
 - difesa del suolo;
 - settore turistico- ricettivo;
 - settore produttivo;
 - viabilità;
 - centri storici.
 - residenza;
 - dimensionamento e verifica degli standard;
 - territorio agricolo e paesaggio agrario di interesse storico-culturale;
- 4.2 Rispetto ai temi elencati al comma precedente, gli obiettivi generali del P.A.T. sono i seguenti.
- a) **Sistema ambientale** . Il Piano intende :
- provvedere, attraverso il coordinamento con le politiche e le scelte di livello provinciale e del P.A.T.I. vigente, alla tutela delle Risorse naturalistiche e ambientali e all'integrità del paesaggio naturale, quali componenti fondamentali della risorsa territorio;
 - individuare gli *ambiti o unità di paesaggio agrario di interesse storico-culturale*

(art. 32 P.T.R.C.) e gli elementi significativi del paesaggio di interesse storico (artt. 25, 26, 27, 29 30 e 31, P.T.R.C.);

-- recepire e integrare nel proprio Quadro Conoscitivo gli *elementi significativi del paesaggio di interesse storico* eseguendo la ricognizione e valorizzazione delle risorse ambientali e storico-architettoniche del territorio comunale, anche al fine di individuare una rete integrata di collegamenti e percorsi tematici per il tempo libero e di carattere territoriale di valorizzazione (archeologia industriale, ritrovamenti archeologici, architetture di pregio, rogge e filari alberati), favorendo gli interventi di sviluppo fortemente connessi con il territorio;

b) Difesa del suolo . Il PAT intende provvedere a livello territoriale alla prevenzione e difesa dai rischi e dalle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali, delle opere infrastrutturali esistenti ed individuando la disciplina per la loro salvaguardia;

c) Settore turistico - ricettivo Il Piano punta a valutare, in maniera coordinata con gli strumenti regionali, provinciali e il programma *Drava-Piave* nel quadro di Interreg IV, al quale il Comune di Vazzola intende eventualmente aderire, la consistenza e l'assetto delle attività esistenti, promuovendo l'evoluzione delle attività turistiche in essere, il ripristino o rilocalizzazione di quelle dismesse, e l'insediamento di nuove, collegate alle specificità culturali, ricreative ed eno-gastronomiche del territorio;

d) Settore produttivo. Il PAT è impegnato a valutare, nel rispetto di quanto specificatamente dettato dal P.T.C.P., e dal P.A.T.I. in vigore, la consistenza e l'assetto dei settori secondario e terziario in relazione alle rispettive criticità, definendo le opportunità di nuovi sviluppi, in coerenza con i principi di contenimento del consumo di suolo agricolo, di rilancio dell'imprenditorialità e dell'occupazione locale, di riutilizzo anche con ri-funzionalizzazione delle aree produttive esistenti, di sostenibilità di detto nuovo sviluppo attraverso un coordinamento con le politiche e le scelte di livello provinciale o superiore; individuare inoltre i principali servizi alle imprese a scala territoriale, ovvero attrattori per le parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale provvedendo all'individuazione delle strategie di trasformazione e qualificazione funzionale, urbanistica ed edilizia, dei poli esistenti o in progetto;

e) Sistema delle infrastrutture. Il PAT si propone di considerare di concerto con la Provincia e la Società Autostrade la localizzazione definitiva del casello autostradale della A27 di S. Lucia di Piave, nonché l'inserimento organico del nuovo collegamento viario nel quadro di riorganizzazione gerarchico e funzionale indicato dal PATI per la mobilità periferica e interna al territorio dell'Agro Coneglianese sudorientale e della Sinistra Piave.

Il PAT di conseguenza recepisce la nuova gerarchia viabilistica principale del P.A.T.I. e ne deriva con coerenza il sottosistema infrastrutturale locale di competenza. In Armonia con il P.A.T.I., a livello comunale il Piano provvede infine alla definizione della viabilità ciclabile e dei percorsi ippici nel territorio di pertinenza

f) Classificazione dei Centri storici . Il PAT intende definire, coerentemente con il P.T.C.P. e con il P.A.T.I., la *classificazione dei Centri storici* a partire dall'Atlante regionale redatto ai sensi della L.R. 40/80, ma anche punta a riconsiderare i centri stessi in relazione all'entità, al ruolo storico, alle caratteristiche strutturali ed insediative, per inserirli in tutte le politiche di conservazione, tutela e valorizzazione pertinenti della alla pianificazione comunale strategica ed operativa.

5 Contenuti del P.A.T.

- 5.1 Il Piano di Assetto del Territorio di Vazzola, redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili ed in particolare:
- a) verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del Quadro Conoscitivo territoriale sovra-comunale;
 - b) disciplina, recependo dal PATI dell'Agro Coneglianese Sudorientale la specifica normativa di tutela a scala territoriale, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore, e provvede a tutti i necessari sviluppi dettagliati alla scala comunale;
 - c) recepisce per quanto di competenza gli ambiti territoriali comunali stabiliti dalla pianificazione sovra-ordinata cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi speciali di miglioramento della qualità urbana e territoriale e provvede a tutti i necessari sviluppi dettagliati alla scala comunale;
 - d) recepisce i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, e definisce le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche, e provvede a tutti i necessari sviluppi dettagliati alla scala comunale;
 - e) individua gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse sovracomunale e comunale e provvede a tutti i necessari sviluppi dettagliati alla scala comunale;
 - f) detta una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del P.T.C.P. e del PATI dell'Agro Coneglianese in cui è incluso;
 - g) sviluppa una specifica disciplina con riferimento ai Centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in coerenza con il P.A.T.I. ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 40, 41 e 43 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e provvede a tutti i necessari sviluppi dettagliati alla scala comunale;
 - h) individua le infrastrutture di maggiore rilevanza territoriale in coerenza con il P.A.T.I. e considera lo stato delle attrezzature di maggiore rilevanza delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate e stabilisce, secondo le vigenti normative, se e dove vi siano o meno prospettive di trasformazione, incremento o di cambio di destinazione per questo tipo di insediamenti;
 - i) stabilisce i limiti fisici per lo sviluppo degli insediamenti in coerenza con il P.A.T.I. onde evitare la saldatura tra insediamenti contermini e l'interruzione della continuità dello spazio rurale e dei corridoi ecologici;
 - j) recepisce dal P.A.T.I. -in attuazione del P.T.C.P. – ed eventualmente precisa ed integra, o rinvia la P.I. i disposti generali ed i criteri per la pianificazione di competenza comunale per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria;
 - k) recepisce dal P.A.T.I. i contesti territoriali ed i disposti speciali come la Ricognizione delle Aree Produttive da allegare al P.A.T., destinati alla realizzazione di Programmi complessi riguardanti il recupero e la riqualificazione delle aree produttive, la riqualificazione dei corridoi ecologici delle aree SIC-ZPS, la valorizzazione di tutti gli elementi di interesse monumentale e culturale, in particolare i centri storici;
 - l) indica alla pianificazione attuativa del P.I. i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.
- 5.2 Su cartografia aggiornata sono tracciati, in base alla strumentazione vigente e a scale di rappresentazione che ne consentano univoche lettura ed interpretazione:
- il perimetro dei Centri storici ;
 - il perimetro esterno ed il perimetro interno degli ambiti di periferia dei centri e dei nuclei abitati.

- 5.3 Ai fini delle presenti Norme di Attuazione e tenuto conto dell'ordinamento vigente, sono denominati:
- "Centro storico" l'ambito compreso nel perimetro interno dell'insediamento consolidato, individuabile in ragione dei suoi specifici caratteri culturali, indipendentemente dalle sue eventuali funzioni come area urbana centrale;
 - "insediamento consolidato" l'ambito compreso tra il perimetro interno delle frange urbane ed il perimetro del centro;
 - "frangia urbana" l'ambito compreso tra i perimetri esterno ed interno degli ambiti di periferia.
- 5.4 Il perimetro del Centro storico si estende se del caso a comprendere anche i tessuti urbanistici architettonici ed ambientali di antica origine (reti viarie, corsi d'acqua, complessi ed edifici di significato documentario o percettivo, giardini e parchi, piazze e simili) anche se attorno ad essi, ovvero lungo i medesimi, in anni precedenti alla cartografia del NCEU o più recentemente ancora, siano state realizzate trasformazioni sulle trame storiche di precedente impianto, ancorché l'insieme così configurato appaia discontinuo.
- 5.5 Conseguentemente, per il presente P.A.T. il perimetro dei Centri storici esistenti può essere articolato eventualmente anche per *insulae* comprendendo una pluralità di siti storicamente caratterizzati, ma comunque tali da configurare, nell'insieme, le tracce di un unitario sistema insediativo storico.
- Coerentemente con il P.A.T.I, il presente PAT stabilisce le modalità per cui dette *insulae* possano o debbano essere oggetto di previsioni della strumentazione strategica e/o attuativa intese e recuperare o sviluppare connessioni, aggregazioni o comunque a perseguire un maggiore senso di unitarietà e di centralità coerente con le finalità della pianificazione sovra-ordinata e di quella specifica del P.A.T.

6 Elaborati costitutivi

- 6.1 Il P.A.T. , ai sensi dell'art.13, c.3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., è costituito dai seguenti elaborati:

Gruppo B – Progetto

b00 Carta delle strategie di Piano	
b01 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	1:10.000
b02 Carta delle Invarianti	1:10.000
b03 Carta delle Fragilità	1:10.000
b04 Carta delle Trasformabilità	1:10.000
b05 Carta della Coerenza P.A.T./P.R.G. vigente	1:10.000
b06 Norme Tecniche di Attuazione	
b07 Relazione di Progetto	

Gruppo C – Quadro Conoscitivo

c.01.01 Zonizzazione P.R.G. vigente	1:10.000
c.01.02 Relazione Archeologica	
c.02.01 Carta litologica	1:10.000
c.02.02 Carta geomorfologica	1:10.000
c.02.03 Carta idrogeologica	1:10.000
c.02.04 Carta Compatibilità Geologica	1:10.000
c.02.05 Relazione Geologica e Idrogeologica	
c.03.01 Azioni strategiche di qualificazione della centralità degli insediamenti.	
1:5.000	
c.04.01 Carta uso del suolo	1:10.000

c.04.02 Carta copertura del suolo agricolo	
c.04.03 Carta della superficie agricola utilizzata	1:10.000
c.04.04 Carta delle caratteristiche dei suoli	1:10.000
c.04.05 Carta delle aree agro-ambientalmente fragili	1:10.000
c.04.06 Dati Territoriali	
c.04.07 Atlante socio-economico e strutturale del settore agricolo comunale	
c.04.08 Relazione Agronomica	
c.04.09 Relazione della Ricognizione delle Aree Produttive	

ELABORATI V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)

Rapporto Ambientale Definitivo

Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale - Stato dell'Ambiente e Sostenibilità del PAT.

ELABORATI V.C.I. (Valutazione di Compatibilità Idraulica)

Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Carta della pericolosità idraulica 1:10.000

ELABORATI V.Inc.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale)

Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale

BANCHE DATI

Relazione QC Banche dati

Banca dati alfanumerica e vettoriale di cui all'art. 13, comma 3, lettera d), della L.R. 11/2004, masterizzata su supporto DVD;

7 Raccordo con gli atti di pianificazione regionale (P.T.R.C. vigente e Varianti adottate) e provinciale (P.T.C.P.) ed intercomunale (P.A.T.I.) termini per l'adeguamento del P.A.T. Salvaguardia del PAT e degli strumenti pianificatori del PRC

- 7.1 Le disposizioni regionali del P.T.R.C. vigente e sue Varianti adottate, quelle provinciali del P.T.C.P. e quelle sovra-comunali del P.A.T.I., costituiscono riferimento per la formazione del presente P.A.T. di Vazzola, unitamente alla normativa euro-unitaria, statale e regionale di settore.
- 7.2 Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica il P.A.T., ai sensi dell'art. 23, c.11, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., può contenere eventuali proposte di modificazione al P.T.C.P. ed al P.A.T.I. purché esse non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale / intercomunale. Diversamente la modifica è approvata dal Consiglio provinciale ed è trasmessa alla Giunta regionale che, entro sessanta giorni, deve esprimere l'eventuale motivato dissenso in mancanza del quale la Variante si intende approvata.
- 7.3 Nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del P.T.R.C., e del P.T.C.P. e del P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese Sudorientale, e/o relative Varianti, nel territorio del presente P.A.T. la pianificazione sovra-ordinata gode delle misure di salvaguardia di cui all'art. 29 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., che si applicano a pari titolo anche al presente P.A.T. ed a tutti gli altri strumenti pianificatori del PRC di Vazzola. .
- 7.4 Agli effetti di quanto disposto dall'art.3, c.2, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., entro 12 mesi dall'approvazione del P.A.T.I. l'Amministrazione comunale, dovrà documentare di avere attivato il procedimento di revisione dello Strumento urbanistico in adeguamento alla pianificazione sovra-ordinata vigente secondo le procedure previste dalla legge.

- 7.5 Dall'approvazione del P.T.R.C., del P.T.C.P. e del P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese sudorientale si conferma che gli strumenti urbanistici – comprese le Varianti agli strumenti urbanistici vigenti adottate ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 48, L.R. n. 11/2004 – la cui adozione sia stata deliberata dopo l'adozione del P.T.C.P. e del P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese Sudorientale, sono approvati in conformità alle direttive e prescrizioni del Piano provinciale e del Piano tematico intercomunale e comunque, alternativamente:
- 1- restituiti per la rielaborazione in adeguamento al P.T.C.P. e al P.A.T.I. qualora la necessità di adeguamento allo stesso incida sull'attuabilità dello strumento comunale o sugli obiettivi fondamentali;
 - 2- approvati dalla Provincia con modifiche d'Ufficio secondo le disposizioni di legge e comunque tenendo conto delle previsioni del PATI;
 - 3- approvati in conformità al P.T.C.P. e al P.A.T.I. secondo le modalità della concertazione, qualora adottati ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004.

8 Natura ed efficacia dei contenuti del P.A.T.

- 8.1 La normativa del P.A.T. si articola in:
- 8.1.1 obiettivi:
che costituiscono il quadro di riferimento sostanziale per la pianificazione comunale, attuativa o settoriale, per assicurare la coerenza con la programmazione regionale, provinciale e quella tematica sovra-comunale;
- 8.1.2. indirizzi:
ossia eventuali disposizioni che orientano i diversi strumenti di attuazione del P.A.T. (P.I., P.U.A., etc.) al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi;
- 8.1.3 direttive:
sono disposizioni del P.A.T. da osservare nell'attività di pianificazione operativa del P.I.;
- 8.1.4 prescrizioni e vincoli:
sono disposizioni alle quali il P.I. del Comune e gli altri Strumenti Urbanistici Attuativi o settoriali devono conformarsi e dare attuazione. Con le conformi determinazioni di competenza del Comune, esse incidono direttamente sul regime giuridico dei beni, regolandone gli usi e le trasformazioni ammissibili attinenti il governo del territorio.
- 8.2 La disciplina del P.A.T. è definita dall'insieme delle prescrizioni di testo e grafiche contenute negli elaborati che lo compongono. Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo. In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela nei confronti degli obiettivi di sostenibilità del P.A.T. evidenziati nella V.A.S. e, in ogni caso, quelle disciplinanti i Vincoli, le Invarianti e le limitazioni della trasformabilità.
- 8.3 Il P.A.T., redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili assumendo efficacia a tempo indeterminato su tutto il territorio comunale di competenza.
- 8.4 La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al P.A.T. va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna tavola; ad ogni categoria d'intervento e/o indicazione riportata in legenda corrispondono uno o più articoli delle presenti Norme. Altre informazioni, che servono a completare il senso logico delle indicazioni di progetto, sono fornite con ciascuna tavola.
- 8.5 Nell'eventuale contrasto tra elaborati grafici a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati alla scala di maggiore dettaglio.
- 8.6 L'adozione del P.A.T., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti Norme, e/o dalle Tavole di Progetto o dal Programma di Monitoraggio ambientale del Piano, comporta l'applicazione delle misure di

salvaguardia previste dall'art.29 della L.R. n.11/2004 e s.m.i..

8.7 Il P.A.T., essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.

8.8 Il P.R.G. 1985 e successive Varianti approvate, vigente nel Comune mantiene la sua efficacia fino all'approvazione del presente P.A.T. Successivamente esso acquista il valore e l'efficacia del Primo P.I. per le sole parti compatibili con il presente P.A.T., ai sensi dell'art. 48, comma.5, della L.R. n.11/2004 e s.m.i..

Per quanto stabilito dal medesimo art.48 della L.R. n.11/2004 e s.m.i. e fino all'approvazione del presente Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Comune non può adottare Varianti allo Strumento urbanistico generale vigente, salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali:

a) alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'articolo1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

b) all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, nonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della Legge regionale 27 giugno 1985, n.61 e successive modificazioni;

c) a dare attuazione all'articolo 5 della Legge regionale 9 marzo 2007, n.4 "Iniziativa ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile" nonché quelle necessarie per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici.

Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50 LR 61/85, possono essere adottate le Varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica.

8.9 Fino all'approvazione del presente P.A.T., ai sensi dell'art. 48, c.1 ter, della L.R. n.11/2004 e s.m.i., sono consentite, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 50, c.9, della L.R. n. 61/1985 e s.m.i. e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo art.50, le Varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'adeguamento al P.T.R.C., al P.T.C.P., al P.A.T.I. aventi ad oggetto i singoli temi di cui all'art. 16, c.1, della L.R. n.11/2004 e s.m.i., riferiti agli ambiti e previsioni di cui al c.2, lett. a) e b) del medesimo art.16, limitatamente a temi di interesse pubblico o di pubblica utilità, nonché ai Piani di Area e ai Piani Ambientali di cui all'art.9 della L.R. n.40/1984.

9 Varianti ed aggiornamenti al P.A.T.

9.1 Non costituiscono varianti al P.A.T.:

a) limitate variazioni dei limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti, puntualmente ed adeguatamente giustificate, conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche con particolare riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, purché non contrastino con le finalità e i criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal P.A.T. nel rispetto della S.A.U. massima trasformabile nel Comune ai sensi del vigente ordinamento, dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati del Rapporto Ambientale;

b) limitate variazioni del perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata puntualmente ed adeguatamente giustificate, che si configurino quali modifiche meramente operative volte ad assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:

-- non vengano alterati i criteri informativi ed i contenuti sostanziali del P.A.T.I. e del

PAT ;

-- non sia compromesso il principio di sostenibilità, rispetto alle azioni di Piano, di cui al Rapporto Ambientale e alla V.Inc.A. di corredo.

- 9.2 Le variazioni non costituenti Variante al PAT si devono inserire preventivamente agli interventi nel quadro del P.I., oppure inserire nel P.I. in adeguamento dello Strumento di coordinamento operativo, contestualmente alla Autorizzazione agli interventi interessati, nelle forme previste dall'ordinamento.
- 9.3 E' sempre ammesso il coerente recepimento dei contenuti della pianificazione sovra-ordinata, con i tempi e le modalità di adeguamento, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento, stabiliti dallo strumento sovra-ordinato, ai sensi dell'articolo 3, c. 2, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

10 Strumenti e procedure per l'attuazione e la gestione del P.A.T.

- 10.1 Il P.A.T., come previsto dall'art.5 della L.R. n.11/2004 e s.m.i., si conforma al metodo del confronto e della concertazione con gli altri Enti pubblici territoriali e con le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti. Il Piano prevede la partecipazione delle associazioni economiche e sociali, portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate nel Documento Preliminare.
- 10.2 Per la formazione del P.A.T. è stata attivata una procedura di pianificazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.
- 10.3 Con il Documento Preliminare e si è provveduto alla definizione degli obiettivi del presente PAT e delle modalità di formazione del Quadro Conoscitivo e di redazione degli elaborati costituenti il Piano.
- 10.4 Il Quadro Conoscitivo (Q.C.), previsto dall'art.10 della L.R. 11/2004 e redatto secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R.V. n.3178 del 8.10.2004, così come modificati con D.G.R.V. n.3811 del 09.12.2009, è il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla lettura ed interpretazione del territorio, sia in termini morfologici sia in termini socio-economici, e costituisce parte integrante del P.A.T.
Le analisi territoriali costituenti il "*Quadro conoscitivo del P.A.T.*" andranno costantemente e sistematicamente aggiornate nell'ambito dell'attività dell'Ufficio di Piano comunale e coordinate periodicamente con quelle dei Comuni procedenti al P.A.T.I dell'Agro Coneglianese per i temi di comune interesse, e ciò in modo congruente anche con il Q.C. del P.T.C.P..

11 Trasformazione sostenibile del territorio – Monitoraggio della pianificazione

- 11.1 Il P.A.T. promuove uno sviluppo sostenibile e durevole nei modi previsti dalla Commissione Mondiale sull'Ambiente nel *Rapporto Brundtland* (1987) e nelle successive *Agenda 21* e Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo (1992).
- 11.2 Ai fini di uno sviluppo equilibrato e sostenibile, il P.A.T. analizza lo stato degli insediamenti e delle opere di pubblico interesse esistenti, sia per eliminare eventuali criticità rispetto alle esigenze attuali, sia per garantirne l'adeguamento in rapporto alle previsioni di ulteriori trasformazioni territoriali.
- 11.3 Il presente P.A.T. riconosce che il P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese Sudorientale detta indirizzi affinché sia prevista anche la mappatura e l'aggiornamento delle infrastrutture di interesse generale presenti nel sottosuolo e siano fissati criteri metodologici uniformi per la posa in opera di ulteriori infrastrutture (fognature, metanodotti, oleodotti, elettrodotti) in modo da creare le minori interferenze possibili con

gli ambiti di interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo, viabilistico e con gli insediamenti in essere ed in previsione.

11.4 Il presente PAT riconosce che in merito alla prevenzione e difesa dall'inquinamento, per quanto di competenza dei Comuni, il P.A.T.I. tematico dell'Agro Coneglianese Sudorientale, in armonia con quanto fissato dal P.T.C.P., oltre alle azioni già previste da indicazioni o norme di livello superiore, aggiunge le seguenti, distinte per temi alle quali intende attenersi, sostenendone l'attuazione:

a) misure per la riduzione delle emissioni in aria

- forestazione/ sistemazione di cave dismesse;
- costituzione di fasce tampone boscate (FTP) lungo i corsi d'acqua; rimboschimento lungo tratti stradali esistenti e di nuova costruzione; rispetto, completamento ed integrazione dei corridoi ecologici;
- creazione di zone tampone attorno alle aree industriali e agli eventuali allevamenti localizzati in prossimità di centri abitati;
- riorganizzazione delle aree industriali su principi ecologici, (basati sulla realizzazione di impianti di trattamento delle emissioni centralizzati, gestiti a livello consortile, di dimensioni sovra-aziendali e impostati su tecnologie avanzate (BAT));
- instradamento dei maggiori flussi di traffico pesante e di attraversamento ai margini del territorio comunale,
- riduzione del traffico con provvedimenti polizia stradale intesi ad escludere il traffico di attraversamento e pesante dai centri abitati;

b) misure per la riduzione del rumore

1- nel caso di rumori di tipo industriale:

- riorganizzazione aziendale attuata con eliminazione delle lavorazioni particolarmente rumorose e razionalizzazione delle lavorazioni;

2- nel settore dei trasporti su strada:

- regolamentazione della circolazione, regolando l'accesso in certe zone ai veicoli pesanti;
- adeguamento delle superfici stradali (manti stradali a bassa rumorosità, ecc.);

3- in generale:

- realizzazione di barriere arboree di adeguata profondità e/o eventuali barriere fono-assorbenti;
- strade realizzate con barriere arboree sui lati;
- creazione di zone cuscinetto alle aree industriali;
- valutazione ambientale, anche per l'aspetto connesso al rumore, per la verifica della compatibilità della destinazione d'uso delle aree da urbanizzare;
- obbligo per il Comune di anteporre sempre alla nuova pianificazione urbanistica operativa (P.I.) la realizzazione della Zonizzazione Acustica, ossia della suddivisione del territorio in base alla sua destinazione d'uso e al censimento e caratterizzazione delle sorgenti acustiche presenti, tenendo conto che, in via indiretta, detta zonizzazione può portare a eventuali modifiche della Pianificazione comunale, laddove si ritenga l'unica soluzione possibile per garantire il risanamento dei casi di criticità acustica;
- il rispetto di quest'ultima indicazione, estesa anche ad altri strumenti di gestione ambientale, costituisce il presupposto per garantire una migliore politica di sviluppo sostenibile del territorio;

c) misure per la riduzione delle emissioni elettromagnetiche

- assunzione di regole chiare in fase di programmazione e pianificazione di tali infrastrutture, ai fini di ridurre l'impatto ambientale sul territorio e l'esposizione della popolazione presente nelle vicinanze di tali opere, secondo le linee guida fornite dal P.T.C.P. (v. allegato "V");

d) misure per la riduzione dell'inquinamento luminoso

-- limitazione della brillantezza: in ottemperanza alla L.R. n. 22/1997, con l'emanazione del Piano Regionale per la Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.) la nuova pianificazione urbanistica di ciascun Comune nel territorio del PATI dovrà conformare le proprie scelte operative anche sulla base del Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica, inteso come strumento integrativo al P.I.;

-- il Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica, da redigere secondo i criteri fissati dal P.R.P.I.L. e nel rispetto delle norme tecniche, dovrà programmare la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna perseguendo i seguenti obiettivi:

- sicurezza del traffico veicolare delle persone;
- riduzione dell'inquinamento luminoso; risparmio energetico ed ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione;
- miglioramento delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;

-- il Piano Comunale dovrà indicare anche le modalità ed i termini per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti alle norme antinquinamento.

- 11.5 I benefici determinati dalle azioni di cui al comma precedente sono evidenziati all'interno del Rapporto Ambientale (R.A.) significando che, qualora attuate, miglioreranno le condizioni ambientali e porteranno a conseguire risultati in linea con lo sviluppo sostenibile.
- 11.6 Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, il Comune di Vazzola, contestualmente al presente P.A.T. , provvede a valutare gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle scelte contenute nei Piani stessi, sulla base della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di cui alla Direttiva Comunitaria n. 2001/42/CE e della relativa normativa di recepimento.
- Inoltre provvede a valutare gli effetti degli impatti sugli habitat naturali localizzati nei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) o eventuali Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva Comunitaria n. 79/409/CE (conservazione degli uccelli selvatici) e n. 92/43/CE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), nonché del D.P.R. n. 357/1997 e del D.M. 03.04.2000.
- 11.7 Per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità competente cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità, nonché l'elaborazione del Parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambiente), l'art. 14 della L.R. n. 4/2008 provvede a identificarla nella Commissione Regionale VAS già nominata con D.G.R.V. n.3262/2006. In merito all'aggiornamento delle procedure amministrative vale quanto dettato dalla D.G.R.V. n. 791 del 31.03.2009.
- 11.8 Il PAT riconosce e fa propri indirizzi e direttive che il P.A.T.I. fissa per i P.R.C. dei Comuni, che sono volti ad assicurare che le trasformazioni territoriali incidenti su porzioni di territorio che comprendano insieme di immobili di consistenza significativa, siano di regola subordinate a misure di tutela, salvaguardia o alla congruente formazione di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), o equivalenti strumenti di convenzionamento
- In questo modo il P.A.T. intende garantire che a livello di pianificazione di competenza comunale- ove occorrono- siano assicurate nei PUA le condizioni per:
- a) la perequazione urbanistica fra le aree e gli immobili inclusi nel medesimo ambito;
 - b) l'eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di interesse generale;
 - c) la possibilità di miglioramento della qualità insediativa e/o la mitigazione e compensazione degli impatti connessi agli insediamenti e alle infrastrutture esistenti e/o in previsione.

- 11.9 In coerenza con quanto già determinato dal P.A.T.I., il presente P.A.T. stabilisce per il proprio ambito strategico e per il P.I. del Comune, direttive volte ad assicurare che la graduale attuazione delle previsioni urbanistiche di sviluppo e trasformazione previste dal presente Piano sia ammessa valutandone la priorità in base ai seguenti criteri:
- a)** salvaguardia e valorizzazione di preesistenze culturali e naturalistiche significative;
 - b)** integrazione degli interventi nel più ampio ambito insediativo, culturale e naturalistico;
 - c)** tutela delle componenti della Rete ecologica eventualmente prevista nel sito o nel più ampio ambito di riferimento;
 - d)** minore impatto dal punto di vista infrastrutturale e ambientale;
 - e)** riqualificazione e recupero di aree degradate e/o da riconvertire.
- 11.10 Per garantire nel tempo l'adeguatezza del Quadro Conoscitivo e la sostenibilità dello sviluppo programmato dal P.A.T. e, all'occorrenza, adottare le opportune misure di riequilibrio, è previsto un Programma di Monitoraggio periodico locale, coordinato anche a livello intercomunale, a cadenza triennale, dello stato di attuazione del P.R.C e del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità della VAS correlata.

TITOLO II

NORME DI TUTELA, INVARIANTI, FRAGILITA' E LIMITI ALLA TRASFORMABILITA'

VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

12 Vincolo Monumentale

*Rif. elaborati grafici Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Tav. 4 – Carta della Trasformabilità (valori e tutele culturali e naturali)*

- 12.1 Elenco dei beni vincolati nel Comune di Vazzola:
- a- Palazzo Tiepolo, Polacco**, ora sede municipale;
 - b- Chiesa Parrocchiale** del capoluogo
 - c- Chiesa e campanile di S. Martino vescovo** a Visnà
 - d- Complesso di Borgo Malanotte con la Villa Malanotte, Corti Concini, Zacchi, Rossi de Rubeis;**
 - e- Colonna dorica** antistante al complesso.
- 12.1 Sono sottoposti a tutela di legge, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., i beni culturali aventi interesse architettonico, artistico e storico di cui all'art.10 del Decreto e notificati ai sensi dell'art. 15 dello stesso, così come agli atti presso i competenti Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Ai sopra richiamati monumenti architettonici notificati si aggiungono quelli oggetto di vincolo di tutela implicito *ope legis* riguardante gli edifici e cose mobili ed immobili di pubblico interesse appartenenti allo Stato, alla Regione ed altri enti pubblici territoriali, enti pubblici e privati senza fine di lucro ed enti ecclesiastici riconosciuti presenti da oltre settant'anni.

DIRETTIVE

- 12.2 Il P.A.T. ed il P.I. recepiscono ed aggiornano se del caso il censimento e l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo, ne promuovono la catalogazione e individuano i rispettivi ambiti di protezione e fruizione.
- 12.3 Sulla base di quanto disposto in materia dal Titolo II del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dagli strumenti urbanistici di livello superiore, il P.A.T. e/o il P.I. di Vazzola dettano specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati, delle aree circostanti di pertinenza e dei loro Contesti figurativi individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.
- 12.4 Il P.A.T. procede all'individuazione degli insediamenti e/o delle opere incongrue e degli elementi di degrado principali mentre il P.I. integra operativamente detta individuazione e ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le eventuali modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.
- 12.5 Il P.R.C del Comune di Vazzola tiene conto dell'art.36 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. per cui la demolizione delle opere incongrue e l'eliminazione degli elementi di degrado determina un credito edilizio o adeguate forme di compensazione.
- 12.6 Il P.A.T. ed il P.I. dettano norme affinché l'assetto dei luoghi in prossimità di ville ed annessi edificati ed inedificati organicamente collegati o altri insediamenti monumentali, e in genere in prossimità di edifici di particolare rilevanza storico-artistica, sia conservato nella sua conformazione originaria (individuata attraverso una ricognizione delle pertinenze storiche) ovvero ricostituito dove possibile e comunque sottoposto ad

interventi di riqualificazione, al fine di inibire o eliminare trasformazioni che comportino l'alterazione della percezione e/o la limitazione del pubblico godimento del quadro storico- ambientale e del contesto figurativo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 12.7 Il P.A.T. ed il P.I., a proposito degli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., intendono garantire, se possibile, la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, o delle sue trasformazioni culturalmente significative, con particolare riferimento all'assetto tipologico, strutturale, ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni, sia degli interni, dei coperti, degli intonaci, degli infissi e dei portoni e delle pertinenze.
- 12.8 Il P.A.T. e il P.I. del Comune intendono assicurare che gli interventi di recupero e riuso dei manufatti siano subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti ed al mantenimento e/o ripristino dei segni di testimonianza storico-documentale e degli assetti paesaggistici caratterizzanti il sito.
- 12.9 Fino all'approvazione del P.I. in attuazione del presente PAT, tutte le attività devono essere conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, e sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, restauro, risanamento igienico e consolidamento statico, nei limiti assentiti dalla competente Soprintendenza, nonché quanto specificamente stabilito dagli Strumenti urbanistici vigenti nel Comune, limitatamente alle previsioni non in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti.

13 Vincolo Paesaggistico Dlgs. n. 42/2004-

Rif. elaborati grafici:Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 13.1 Sono immobili e aree soggette alle disposizioni della Parte Terza – Titolo I – del D. Lgs. n.42/2004 e s.m.i. per il loro notevole interesse pubblico:
- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte Seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
 - d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
- La Tav. 1 – *Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale* - evidenzia, a titolo ricognitivo, le aree sottoposte a vincolo espresso con Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 e 157 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
- 13.2 Il P.A.T. ed il P.I. recepiscono integralmente la disciplina per cui tutti gli interventi sulle aree interessate dai beni di cui al presente articolo sono soggetti all'Autorizzazione di cui all'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., mentre non sono soggetti ad Autorizzazione gli interventi di cui all'art. 149 dello stesso Decreto Legislativo.

DIRETTIVE

- 13.3 In attuazione del P.A.T.I, in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici, il P.A.T. di Vazzola in coerenza e sulla base del quadro conoscitivo più aggiornato disponibile, individua tutti gli ambiti di elevato pregio paesaggistico e quelli compromessi o degradati da riqualificare. Detti ambiti possono essere eventualmente oggetto di Piani Attuativi già previsti dal PRG vigente e aggiornati/integrati/rivisti in sede di P.I., ovvero previsti ex novo dal P.I. stesso.

- 13.4 In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il PAT, coerentemente con il P.A.T.I. sovraordinato, assegna a ciascun ambito i corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica; in attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio. Costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:
- a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi; dei parchi e dei giardini di pertinenza;
 - b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole di rilevante interesse ambientale e/o paesaggistico;
 - c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.
- 13.5 In attuazione degli obiettivi della pianificazione sovra-ordinata, il P.I. individua ed entra nel dettaglio di opere incongrue, elementi di degrado, e/o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica già individuate dal P.A.T., ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme.
- 13.6 Il P.A.T. , coerentemente con il P.A.T.I., evidenzia al presente comma che:
- a) la demolizione delle opere incongrue;
 - b) l'eliminazione degli elementi di degrado,
 - c) la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- in quanto finalizzate a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. determinano un credito edilizio.
- 13.7 Il P.I., coerentemente con i livelli di pianificazione superiore, integra ogni volta che sia opportuno l'elenco dei Grandi Alberi presenti nel territorio comunale e stabilisce apposite misure per la tutela e la conservazione, il ripristino e la valorizzazione degli assetti vegetazionali, arboreo-arbustivi presenti e dei sistemi ecologici in essi localizzati, vietando tutti gli interventi che possano comprometterne l'integrità; in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua, il P.I. provvede in particolare a stabilire regole per non compromettere l'apparato radicale dei Grandi Alberi. Analoghe prescrizioni riguardano le potature e la prevenzione delle malattie delle piante.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 13.8 Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T.I. e precisati dal presente P.A.T. e dal P.I., per adeguarsi alle previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'art. 135 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14.03.1996 (*Atto di indirizzo e coordinamento relativo alla sub-delega ai Comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali* - BUR n. 75 del 20.08.1996).
- 13.9 Nel territorio del PAT per gli interventi in zona agricola, trova applicazione il Titolo V della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. per regolare la transizione al PAT comunale, salvo diversa disposizione del presente Strumento urbanistico strategico.
- 13.10 Gli obiettivi di tutela e di qualità paesaggistica contenuti nel P.A.T.I., nelle more di approvazione di conformi precisazioni e specificazioni del presente P.A.T. o del P.I. conseguente, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente

contenute nello Strumento Urbanistico Generale vigente, e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali inerenti.

- 13.11 Dalla data di adozione del PAT le prescrizioni di natura paesaggistica in esso contenute costituiscono norma di salvaguardia immediatamente applicabile in attesa dell'approvazione dello Strumento urbanistico strategico.
- 13.12 Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni di tutela e qualità paesaggistica del P.A.T.I. vigente, nelle more di conformi precisazioni e specificazioni da parte del presente P.A.T. o del suo P.I., sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti e nelle disposizioni di pianificazione urbanistica ed edilizia e devono essere obbligatoriamente applicate nell'ambito dei procedimenti di approvazione di P.U.A., di rilascio dei titoli abilitativi (P.d.C.) e delle D.I.A. o SCIA.

14 Vincolo Paesaggistico - Corsi d'acqua

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 14.1 Sono di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni del Titolo I, Capo II, art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., i fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di metri 150 ciascuna; evidenziati nella Tav. 1. Sono interessati tutti i principali corsi d'acqua del territorio del P.A.T ed in particolare, il Monticano e tutti i corsi naturali minori paralleli ed in esso affluenti sia di destra che di sinistra e le loro confluenze e/o derivazioni.
- 14.2 Le disposizioni di cui al comma precedente 14.1 non si applicano alle aree ed ai beni specificatamente richiamati dall'Art.142, ai rispettivi commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
- 14.3 Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
- 14.4 Il rilascio dei Permessi di Costruire / Denunce di Inizio Attività per gli interventi di trasformazione di edifici, spazi aperti compresi all'interno delle aree di interesse paesaggistico, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo e ristrutturazione interna senza variazioni di volume e di involucro che non alterino lo stato dei luoghi, delle pertinenze e l'aspetto esteriore degli edifici, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione paesaggistica da parte del Comune ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. del vigente ordinamento, facendo sempre salvi altri eventuali vincoli di tutela compresenti.
- 14.5 Coerentemente con il P.A.T.I., il P.A.T. promuove la valorizzazione delle opere idrauliche, in esercizio o dismesse, di interesse storico-ambientale come la roggia Piavesella ed i rii confluenti o derivati, per il loro valore intrinseco e per il ruolo di supporto svolto nell'ecosistema naturale. A tal fine, compatibilmente con le esigenze di regolare il deflusso delle acque, il PAT favorisce il mantenimento delle opere idrauliche di derivazione, il restauro delle opere di difesa, pozzi e fontane di interesse storico, il ripristino di attraversamenti, mulini ed altri manufatti di interesse storico, comunque compatibili con le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali.

DIRETTIVE

- 14.6 Lungo i corsi ed attorno agli specchi d'acqua naturali il presente PAT, coerentemente con il P.A.T.I. ed il P.T.C.P., dispone la formazione di fasce di protezione riparia la cui

profondità minima dal piede dell'argine o dalla riva non deve di norma essere inferiore a quanto specificato cartograficamente, salve oggettive puntuali impossibilità. Il PAT determina la profondità delle fasce in relazione alle specificità locali ed al loro uso non edificatorio, localizzandole prevalentemente nelle aree di buona capacità protettiva delle acque superficiali individuate nella Tav. 2.5 del P.T.C.P..

- 14.7 Quando nell'ambito delle fasce di protezione riparia risultino compresi edifici, manufatti o sedi viarie già in essere, la normativa del P.A.T. e quella del P.I. ,nelle fasce di rispetto previste, tiene conto di tali presenze edificate e della necessità di consentirne - se del caso- il restauro, il risanamento, la ristrutturazione e l'adeguamento, ovvero la eventuale motivata demolizione, con ricostruzione all'esterno delle fasce.
- 14.8 La realizzazione e la manutenzione delle fasce di protezione riparia può essere incentivata anche con agevolazioni finanziarie, in particolare nelle aree in cui è presente un rischio maggiore di esondazione/ ristagno, o di trascinamento di inquinanti nei corsi d'acqua, ovvero vi sia l'opportunità di eliminare insediamenti impropri per ripristinare l'ambiente naturale in aree SIC, ZPS o comunque in ambito golenale. In particolare il PAT, in sede di P.I. intende favorire, mediante attribuzione di crediti edilizi, od altre opportune forme di compensazione o accordo previste dall'ordinamento, l'arretramento o l'allontanamento dei fabbricati esistenti all'interno delle fasce di protezione riparia.
- 14.9 Il P.I. provvede al censimento delle opere idrauliche di interesse storico-ambientale o sopra descritte ancora in essere e a stabilire nei dettagli la disciplina che li riguarda.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 14.10 Nelle more della classificazione e disciplina, da parte del P.I. con i connessi Piano delle Acque e Regolamento di Polizia Idraulica, sulle opere idrauliche di interesse storico-ambientale o archeo-industriale, anche quelle eventualmente non individuate dal presente P.A.T., sono possibili i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza variazioni di volume e di sagoma; sono comunque fatti salvi gli interventi di difesa idraulica da parte dell'autorità competente.

15 Zone di interesse archeologico

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 15.1 Il presente PAT recepisce il vincolo di tutela che riguarda le zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e quelle per le quali conservano efficacia a tutti gli effetti i provvedimenti di riconoscimento delle medesime emessi ai sensi della L. 431/1985. Esse sono annoverabili tra quelle pubblicate nelle "Zone Archeologiche del Veneto", volume edito nel 1987 dalla Regione Veneto e dalla Soprintendenza Archeologica del Veneto, elenco aggiornato con i vincoli archeologici decretati fino al 2005.
- 15.2 Coerentemente con P.T.C.P., che riporta l'Intesa con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, il P.A.T. di Vazzola conferma i siti di interesse archeologico vincolati *ex lege*, individuati e perimetrati, nonché le aree a "rischio archeologico" nelle quali è da sottoporre a verifica la possibilità di rinvenimenti archeologici. A questi provvedimenti, recepiti dal P.A.T.I., si adeguano coerentemente il presente P.A.T. ed il P.I. anche sulla base dello Studio Archeologico 2015 di approfondimento specialistico costituente Allegato al P.A.T.
- 15.3 Con riferimento alle aree a "rischio archeologico" di cui al precedente comma 15.2, il P.T.C.P. , il P.A.T.I. ed il P.A.T. individuano :

a) i centri storici a rischio archeologico, il cui significato storico documentale e culturale risulta particolarmente importante per la rilevanza e la consistenza delle risorse archeologiche presente di età pre-romana, romana, e medievale, fortificazioni antiche, difese acquee ed impianti urbanistici di varia età storica;

b) i siti a “rischio archeologico” con eventuale ambito di tutela;

c) gli agri centuriati ovvero i tracciati visibili o latenti di strade, di centuriazione romana, le bonifiche benedettine costituenti “aree di interesse archeologico” che necessitano di ulteriori accertamenti in tutto il territorio di Vazzola in particolare alle quote di attenzione indicate dallo Studio Archeologico 2015 allegato al P.A.T.

Il P.A.T.I integra dette aree con le *mutere* di Tezze in Comune di Vazzola che il presente P.A.T. conferma.

- 15.4 Per le aree di cui al precedente comma 15.3, il P.T.C.P. detta transitoriamente apposite prescrizioni di tutela, che rimangono efficaci sino all’adeguamento della pianificazione subordinata al P.T.C.P. compresi il presente P.A.T., che le recepisce ed ora precisa.
- 15.5 Ai fini di tutela dei beni di cui ai commi precedenti, il P.T.C.P. detta la normativa seguente, di indirizzo e direttiva, recepita dal P.A.T.I. e che il presente P.A.T. a sua volta recepisce per quanto di competenza del Comune. Ciò al fine di precisare nel dettaglio, d’intesa con la Soprintendenza competente, la specifica disciplina di tutela, uniformata alla normativa di indirizzo di cui al Piano provinciale e graduata motivatamente sulla base dello Studio specialistico di approfondimento effettuato in sede di redazione del P.A.T. di cui costituisce Allegato ed eventualmente sviluppati nel P.I. come strumento urbanistico comunale specifico per gli scopi operativi
- 15.6 Il P.T.C.P. individua nella Tav.1.1 i vincoli archeologici, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, art.136, ex lege n. 431/1985, decretati fino al 2006 e messi a disposizione dalla competente Soprintendenza. Tali vincoli, ove presenti, sono recepiti dal P.A.T.I. ed oggi dal presente PAT.
- 15.7 Il presente PAT tramite le direttive di seguito riportate, individua le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio, all’osservazione e alla pubblica fruizione dei beni vincolati, conformemente a quanto stabilito dal P.T.R.C. e dal P.A.T.I. ed in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 42/2004.
- 15.8 Per ciascuna delle aree a “rischio archeologico”, individuate nella Tav. 2.4 del P.T.C.P., il Comune, ai sensi delle presenti Norme, è interessato ad accertare e dettagliare la reale sussistenza del rischio archeologico in collaborazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e predisporre, mediante il P.A.T., specifiche norme di tutela volte a garantire la salvaguardia dei segni presenti sul territorio. Lo stesso vale per le “aree di interesse archeologico” in tema di centuriazione.

DIRETTIVE

- 15.9 La Tav.1 del P.A.T.I. “*Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale*” non dispone di sufficienti elementi per definire e cartografare in dettaglio le aree di “interesse archeologico” ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
- 15.10 La pianificazione di competenza comunale sia con il P.A.T. e lo Studio Archeologico 2015 di approfondimento specialistico costituente Allegato, sia con il P.I. per eventuali sviluppi dettagliati e operativi, riprendendo -se del caso- l’individuazione operata dal P.T.C.P. e dal PATI dei siti di interesse archeologico sinora noti, contribuisce a precisarla e se necessario, a modificarla ed integrarla sulla base di ricerche sistematiche e parametri di valutazione. Essa provvede a verificare nel territorio comunale, presenza, significato ed estensioni delle preesistenze archeologiche di interesse culturale, con particolare attenzione ai nessi ed alle corrispondenze rilevabili tra organizzazione

preistorica/storica del territorio e configurazione attuale.

- 15.11 In merito al comma 15.10 precedente, la ricerca operata dalla pianificazione di competenza comunale deve trarre origine dalla constatazione che sono due i fattori strategici di soglia preistorica/storica che hanno conferito la conformazione strutturale attuale al territorio di Piano:
- a) il sistema viario e dei guadi;
 - b) l'organizzazione del territorio agricolo e dei capisaldi per la sua difesa.
- 15.12 Il P.T.C.P. fissa prescrizioni in merito ai criteri per l'omogenea valorizzazione del carattere documentario dell'ordinamento territoriale attuale come testimonianza delle sue matrici archeologiche, a necessaria premessa della normazione degli interventi ammissibili in corrispondenza di esse. Va considerato che, nel proprio assieme, le preesistenze archeologiche, oltre ad essere dotate di caratteri fortemente diversificati, devono essere distinte tra reperti materiali ed assetti percepibili; ordinamento dei suoli e degli aggregati insediativi, riferito a matrici archeologiche non percepibili con evidenza. Tali prescrizioni recepite dal P.A.T.I. sono identicamente recepite dal presente P.A.T. con gli eventuali adeguamenti derivanti dallo Studio Archeologico 2015 di approfondimento specialistico costituente Allegato al Piano stesso.
- 15.13 Nella formazione della pianificazione comunale di qualunque livello (P.A.T. o P.I.) e poi in premessa ad ogni proposta di programmi e di progetti di intervento nei siti archeologici, l'attenzione normativa alla tutela delle risorse archeologiche di interesse documentario:
- a) si estenderà all'intero loro compendio insediativo ed alle tracce impresse su assi viari, tessuti edilizi, emergenze significative;
 - b) la periodizzazione storica sarà da riferire all'intensità ed ai caratteri significativi della trasformazione territorio ed alla specificità delle vicende storiche del sito;
 - c) l'analisi condotta con simili criteri condurrà ad una classificazione dei siti archeologici locali, da assumere come riferimento attendibile e significativo per la conservazione.
- 15.14 Il P.A.T. con le presenti norme stabilisce che :
- a) gli interventi di qualunque genere devono essere sempre e in tutto rispettosi degli impianti archeologici tipologici e dei loro segni caratterizzanti, emergenti o comunque attendibilmente documentati;
 - b) deve realizzarsi il recupero, per quanto possibile, della compatibilità tra preesistenze archeologiche e presenze insediative susseguenti e recenti o assetti colturali praticati;
 - c) deve attuarsi il recupero naturalistico/paesistico, per quanto possibile ed attendibile, in particolare dei caratteri minuti (acqua, siepi, aree arborate, filari, muretti, fossi, alberi isolati, vegetazione di fossato e così via) dei siti;
 - d) deve essere previsto con attenzione e misura l'inserimento dei punti di fruizione turistica (percorsi, stazioni, punti di vista, ecc.);
 - e) deve prevedersi ed attuarsi in modo programmato la graduale de-localizzazione delle presenze edilizie improprie, salvo una dimostrata trasformazione sostenibile per la eventuale fruizione, cioè compatibile con la valenza culturale e documentale.
- Queste direttive del P.A.T. se necessario od opportuno saranno più specificatamente sviluppate nel P.I.
- 15.15 Con riferimento ai Centri storici, ai siti “a rischio archeologico” ed alle “aree di interesse archeologico” individuati, il presente P.A.T. e successivamente il P.I., per attuare una apposita disciplina finalizzata ad assicurare per gli interventi di trasformazione di usi, funzioni, attività attuati in prossimità dei beni, stabilisce :
- a) l'obbligo della redazione di piani e programmi attuativi unitari contestualmente estesi ad ogni area caratterizzata da “rischio archeologico” o “interesse archeologico” ed ai relativi intorni;

- b) la prioritaria destinazione ad usi, funzioni ed attività di fruizione sostenibili, da connettere mediante percorsi e stazioni, e complessivamente nei modi previsti dal piano territoriale turistico;
- c) la tutela degli stati positivi delle preesistenze, la riqualificazione degli stati negativi, attribuzioni di nuovi significati culturali ai reperti ed alle presenze culturalmente non valorizzate, con graduale de-localizzazione delle costruzioni edilizie improprie.

- 15.16 Se del caso in sede di P.I. il Comune individua in dettaglio le opere incongrue e gli elementi di degrado, disciplinando altresì il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio oppure, in alternativa, le forme di compensazione previste dall'ordinamento, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti Norme.
- 15.17 Con il presente comma a livello di Direttive si conferma che ai sensi dell'art. 36, comma 3, della L.R. n.11/2004 e s.m.i., la demolizione delle opere incongrue, l'eliminazione degli elementi di degrado, o la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale, finalizzati a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio, determinano un credito edilizio oppure, in alternativa, le forme di compensazione previste dall'ordinamento.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 15.18 Ai fini di tutela dei siti “a rischio archeologico” o di “aree di interesse archeologico” individuate nella Tav. 2.4 del P.T.C.P. - e confermate dal P.A.T.I. e dal presente P.A.T. - in prossimità dei quali la probabilità di rinvenimenti archeologici è da verificare alla luce dei dati informativi acquisiti ed aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, in adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle discipline della pianificazione sovra-ordinata:
- a) ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole, deve essere sempre preventivamente comunicato alla medesima Soprintendenza;
- b) la necessità della comunicazione è valutata dall'Autorità competente in considerazione dell'entità dell'intervento e della vicinanza al sito “a rischio archeologico” o di “aree di interesse archeologico” delineate dal P.A.T.
- 15.19 Ai sensi del presente P.A.T. le “aree di interesse archeologico” sottoposte a tutela e valorizzazione, in sede di P.I. verranno distinte in:
- a) zone sottoposte a tutela archeologica con Decreto di vincolo, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- b) zone di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con Decreto di vincolo, ma con alta probabilità di ritrovamenti archeologici;
- c) zone di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con Decreto di vincolo, ma con media probabilità di ritrovamenti archeologici.
- 15.20 Gli interventi previsti nell'ambito delle zone di cui al punto a) del comma 15.19 precedente, sono subordinati ad Autorizzazione dell'organo statale competente a norma del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
- 15.21 Gli interventi previsti nell'ambito delle zone di cui ai punti b) e c) del comma 15.19, sono subordinati al deposito preventivo del progetto edilizio presso la Soprintendenza Archeologica del Veneto. Detti interventi sono inoltre soggetti alla comunicazione preventiva della Denuncia di inizio lavori, alla D.I.A., alla domanda di Permesso di Costruire; da presentarsi in Comune, e deve essere allegata la prova dell'avvenuto deposito preventivo del progetto e della Denuncia di inizio lavori presso la Soprintendenza Archeologica del Veneto.

- 15.22 Gli interventi previsti nelle zone di cui ai precedenti punti b) e c) del comma 15.19 non sono subordinati agli adempimenti previsti dal precedente comma, qualora gli scavi non superino mai la profondità di cm. 50 dal piano di campagna
- 15.23 In applicazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in sede di Progetto preliminare di opere sottoposte ad appalti pubblici è obbligatoria la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi degli articoli 95 e 96 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

16 Vincolo Paesaggistico - Zone boscate e vincolo per alberi monumentali

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 16.1 La Tav. 1 del P.A.T.I “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” individua le aree soggette a Vincolo a Destinazione Forestale di cui all'art 15 della L.R. n. 52/1978.
- 16.2 Coerentemente con il P.A.T.I anche il presente PAT recepisce, nel merito, quanto stabilito dalla normativa di riferimento, vietando qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta Regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, nonché qualsiasi costruzione edilizia nei boschi, salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

DIRETTIVE

- 16.3 Il presente PAT stabilisce che in sede di P.I. e con riferimento all'eventuale Piano di Gestione delle aree SIC nel sito interessato del Monticano, anche attraverso rilievi sul campo, si procederà alla verifica della reale consistenza delle aree boscate sia a scopo a scopo naturalistico, sia produttivo, in concomitanza con le Autorità regionali competenti, ed in osservanza della definizione di bosco, di cui all'art. 14 della L.R. n. 52/1978. In ogni caso la disciplina stabilita per le aree SIC e ZPS dall'eventuale Piano di Gestione prevale su ogni altra eventualmente concorrente.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 16.4 Nelle more di classificazione e disciplina dettagliata sulle Zone Boscate da parte di P.I. ed eventuale Piano di Gestione, sulle aree a destinazione forestale previste dal presente P.A.T., sono possibili i soli interventi di manutenzione previo conforme parere da parte dell'Autorità competente, fatto salvo quanto stabilito dalla specifica normativa di riferimento.
- 16.5 Il P.A.T. recepisce ed attua il vincolo istituito nel 2015 dalla Regione in attuazione dell'art.7 L. 14.01.2013 n.10 e D.M. 23.10.2014 “Istruzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e criteri distintivi del loro censimento”. Detto vincolo deriva dalla D.G.R n.849-2012 “Approvazione dell'Elenco regionale degli alberi monumentali” e si applica agli esemplari indicati in Tav. 1 corrispondenti al sito di elenco TV 172.

17 Vincolo sismico

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 17.1 Il PAT riconosce che il P.T.C.P. ha effettuato uno studio per approfondire le conoscenze sulle caratteristiche sismiche del primo sottosuolo del territorio trevigiano, in particolare quello di pianura; i risultati sono riportati in Tav. 5.1, ove è possibile rilevare i livelli di rischio sismico valutato secondo le ultime indicazioni ministeriali, mentre l'allegato “BB” riporta la relazione tecnica relativa alla sismicità del territorio.

DIRETTIVE

- 17.2 In coerenza con il P.A.T.I. anche il presente P.A.T. conferma ed approfondisce lo studio di valenza generale di cui al precedente comma 17.1, non potendo le indagini di legge previste per le singole opere di ingegneria civile essere in nessun caso sostituite da tale studio.
- 17.3 Relativamente agli edifici presenti sul territorio e costruiti secondo regole tecniche che non prevedono accorgimenti antisismici, qualora prescritti dalle norme vigenti, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo di prevedere la verifica di tutti gli edifici pubblici e di provvedere all'adeguamento dei propri, ingiungendo agli altri Enti di provvedere all'adeguamento dei propri e delle proprie infrastrutture.
- 17.4 Il territorio del PAT è classificato in **zona sismica 3**, per effetto del D.P.C.M. n.3274 /2003 e della D.C.R.V. n. 67/2003.
- 17.5 I riferimenti di carattere tecnico vanno assunti nel rispetto della D.P.C.M. 3519 del 28.04.2006, All. *Ib*, espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi e dei contenuti del D.M. 14 2008 *"Norme Tecniche per le Costruzioni"* e/o. del D.M. 17.01.2018 Aggiornamento delle *"Norme tecniche per le costruzioni"* ed alle eventuali s.m.i
- 17.6 In ottemperanza al P.A.T.I. si dispone con le presenti norme del P.A.T. che, fermo quanto stabilito dalla normativa regionale di settore, ogni istanza di rilascio di titolo edilizio per interventi di nuova costruzione e/o ristrutturazione sia dotata di specifica perizia asseverata da tecnico competente che accerti la compatibilità del progetto con la normativa di prevenzione sismica vigente, secondo criteri analoghi a quelli previsti dalla legge per gli edifici pubblici. Eventuali varianti esigono una completa ed aggiornata verifica d'insieme. In caso di PUA va effettuata una sola perizia, valida per tutti gli interventi interessati. Il Comune può effettuare perizie geosismiche idonee estese agli insediamenti esistenti ed alle aree di completamento, ai quali i singoli progetti di intervento possono fare puntuale e circostanziato riferimento.
- 17.7 Sono fatti salvi tutti gli aggiornamenti normativi in materia di prevenzione sismica, ancorché non espressamente richiamati nel presente articolo, che si intendono automaticamente recepiti sin dal momento della loro entrata in vigore.

18 Biodiversità, Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 18.1 Sono Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) le aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa euro-comunitaria e statale di cui alle Direttive 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/Ce nonché al D.P.R. 8 Settembre 1997 n. 357, al D.M. 3 Aprile 2000, ed alle D.G.R.V. n. 448 del 21.02.2003, n. 2673 del 06.08.2004 e n. 3173 del 10.10.2006 e s.m.i.
- 18.2 Il presente P.A.T. recependo la pianificazione sovraordinata, per quanto di competenza stabilisce norme di tutela e valorizzazione del S.I.C. IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano".
- 18.3 In coerenza con il P.A.T.I. il presente P.A.T. riconosce l'eventuale futuro Piano di Gestione, definito dalla D.G.R.V. 4.10.2002, n.2803 – Attuazione Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 – *Guida metodologica per la valutazione di incidenza – Procedure e modalità operative*, come strumento idoneo a definire in dettaglio e in collegamento organico al P.I. gli interventi ammissibili ed i comportamenti da tenersi da parte di soggetti pubblici e privati in relazione alle caratteristiche delle singole aree SIC e ZPZ, come stabilito dalle *"Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000"* elaborate dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

DIRETTIVE

- 18.4 Il Presente P.A.T. intende attenersi al medesimo principio armonizzando le proprie previsioni al Piano di Gestione rinviando al P.I. le disposizioni e le notazioni cartografiche inerenti e, nell'eventualità che il Piano di Gestione acquisti efficacia successivamente alla propria approvazione
Il P.I., se già adottato o vigente, in coordinamento con il Regolamento di Polizia idraulica, dovrà essere adeguato entro il termine di anni uno dalla entrata in vigore del Piano di Gestione, applicandosi nelle more le norme di salvaguardia a tutela dell'ambiente.
- 18.5 Il Comune - nella formazione del P.I. - dovrà pertanto provvedere a:
a) confermare ed eventualmente integrare e normare gli interventi di miglioramento della qualità ambientale stabiliti per le aree SIC e ZPS ed eventualmente precisati nel Piano di Gestione finalizzati a conseguire obiettivi di tutela e valorizzazione;
b) confermare o integrare/adequare l'individuazione delle opere incongrue e degli elementi di degrado operata dal P.A.T e/o dal Piano di Gestione, prescrivendone la demolizione e/o conformazione, disciplinandone il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del relativo credito edilizio -o in alternativa- di una compensazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali fissati dalle presenti norme.
- 18.6 Tale disciplina dovrà prevedere in particolare che ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni derivanti dall'applicazione del principio di precauzione, secondo il quale *“nel caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”*;

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 18.7 Piani, progetti, interventi derivanti dall'attuazione di un qualsiasi articolo delle NTA del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale P.A.T.I. dei Comuni di Marno di Piave, Santa Lucia di Piave e Vazzola (TV), PATI dell'Agro Coneglianese Sudorientale, dovranno prevedere sempre la verifica e il rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..

19 Pianificazione di livello superiore

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 19.1 Il territorio del PAT di Vazzola fa parte dell'Agro Coneglianese Sudorientale, area fatta oggetto del P.A.T.I. omonimo, in quanto si caratterizza per una diversificazione ambientale e paesaggistica che passa dall'Alta pianura pedemontana alla Fascia delle risorgive, offrendo così le condizioni per l'affermarsi di una rilevante biodiversità vegetazionale e faunistica. La preservazione e salvaguardia degli habitat, unita al controllo e gestione del prelievo delle specie, rappresentano le strategie focali per il mantenimento della biodiversità nel territorio di piano.
- 19.2 Anche per il PAT di Vazzola la salvaguardia delle aree di rilevante valore ecologico e il ripristino degli ambienti costituiscono azioni per mantenere la biodiversità, che devono anche confrontarsi con diversi gradi di frammentazione ambientale del territorio.
Un adeguato riconoscimento delle diverse qualità di porzioni specifiche del territorio provinciale consente di sostenere e conservare la biodiversità sia in sito, che a livello di ecosistema.

- 19.3 Il territorio del PAT, come inquadrato dal P.A.T.I. in recepimento del Piano di Area del Medio Corso del Piave, e come considerato nelle Linee Guida con criteri e regole per gli interventi di valorizzazione del territorio rivierasco del Piave, elaborato dalla Provincia di Treviso nel contesto del programma Interreg IV Italia - Austria, costituisce in sé un'entità coerente e riconoscibile. Al suo interno però si differenzia e si articola, così da essere oggetto di specifiche azioni di Piano a livello comunale.

20 Il Piano di Area del Medio Corso del Piave

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale Piano di Area del Medio Corso del PIAVE

- 20.1 Il Comune di Vazzola risulta compreso nell'ambito del Piano di Area del Medio Corso del Piave, come confermato dal P.A.T.I. e successivamente riassorbito nella Variante 2013 al PTRC a valenza paesaggistica *in itinere*. Ora il PAT per quanto di competenza, traduce e specifica localmente le prescrizioni pertinenti di valenza sovra-comunale.
- 20.2 In particolare il PAT riconosce, riprende e sviluppa per quanto di competenza nei propri elaborati i "sistemi" di cui all'art. 3 del PAMCP - *Contenuti e natura del Piano di Area*:
Sistema delle fragilità;
Sistema del paesaggio delle emergenze naturalistiche;
Il Piave tra colline e pianura.
- 20.3 Con specifico riferimento al *Sistema delle Fragilità* del PAMCP, il PATI:
a) recepisce aggiorna, integra e sviluppa dettagliatamente nei propri elaborati gli *Ambiti ed elementi di interesse idrogeologico* - di cui all'art. 4 delle NTA del PAMCP - adeguandovi le proprie direttive, prescrizioni e vincoli, con particolare riferimento alle *Aree ed elementi del sistema idrico*: oggetto dell'art. 5 delle stesse NTA che riguardano specificatamente:
-- *Corsi d'acqua naturali come il Monticano ed i suoi affluenti;*
-- *Linea settentrionale delle risorgive;*
-- *Fascia settentrionale dei fontanili;*
-- *Punti di risorgiva;*
-- *Sorgente.*
b) recepisce e precisa nei propri elaborati quanto stabilito dalla cartografia ed all'Art. 6 delle NTA del PAMCP a proposito delle aree oggetto di cavazione;
c) recepisce e conferma quanto disposto per gli *Ambiti a rischio di inquinamento di cui* all'art.7 della NTA dello stesso PAMCP con particolare riguardo sia al *corridoio interessato da inquinamento acustico*, sia al *corridoio interessato da inquinamento elettromagnetico*.
- 20.4 Per quanto riguarda le *Emergenze naturalistiche* di cui all'art. 9 delle NTA del PAMCP, il presente PAT aggiunge anche altre presenze soggette a tutela di Grandi Alberi su indicazione del Comune, che integrano quelle recepite dal PAMCP.
- 20.5 Con riferimento al *Piave tra le Colline e la Pianura* rappresentato nella TAV 3, coerentemente con il PATI, il PAT di Vazzola riconosce la piena congruenza di questo ambito del PAMCP con il proprio territorio e, per quanto di competenza, fa proprie le Politiche Territoriali ivi previste per le seguenti reti:
1) Rete della Mobilità (art. 12 NTA);
a) *Sistema di relazione territoriale* adeguamento della viabilità sovracomunale di corredo; riferita alla prevista nuova Porta autostradale a S. Lucia di Piave,
b) *Sistema per la fruizione del territorio*, con previsione di:
- *Percorso di immersione rurale* attraverso il recupero della viabilità rurale e comunale a basso tenore di traffico;
2) Rete del Sapere (art. 13 NTA) confermando l'interesse per il Cimitero militare inglese
3) Rete dell'ospitalità (art. 14 NTA) che il PATI recepisce per quanto concerne:
a) *luoghi per la ricettività*: "Parco dei sapori", "Maison dei Sapori", "percorsi eno-

storici” opportunamente adattati alla attendibili potenzialità locali del Comune di Vazzola

b) *spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio*, con riferimento ai siti non previsti dal PAMCP ma ad esso attinenti e qualificanti, come Borgo Malanotte .

4) **Rete del Produrre**

con riferimento diffuso alle cantine ed alle aziende agricole di eccellenza di Vazzola.

DIRETTIVE

- 20.6 Il P.A.T.I. costituisce lo strumento di tramite tra la pianificazione di Area di competenza regionale e le sue evoluzioni e per quanto recepito dal PTCP, ed il presente P.A.T. per le tematiche di sua competenza intende soddisfare a quanto previsto in rapporto alla Pianificazione sovraordinata.

PRESCRIZIONI

- 20.7 Nelle more di approvazione del P.A.T. valgono le norme di salvaguardia a tutela della Pianificazione sovraordinata adottata ed *in itinere*, unitamente a quelle del Piano comunale

21 Programma Eurocomunitario Interreg IV – Progetto Drava - Piave

Rif. elaborati grafici: Provincia di Treviso, Linee guida: criteri e regole per gli interventi di valorizzazione del territorio rivierasco del Piave e lo sviluppo del percorso ecoturistico.

DIRETTIVE

- 21.1 Il fiume Piave è incluso nel programma euro-comunitario transfrontaliero Interreg IV a-Italia – Austria, “*Drava-Piave*” le cui finalità sono in larga misura congruenti con quelle sviluppate in sede locale dal PATI dell’Agro Coneglianese Sudorientale di cui Vazzola fa parte.
- 21.2 L’area del progetto euro-comunitario che comprende i Comuni di S. Lucia di Piave e di Mareno di Piave, può essere riveduta ed estesa motivatamente.
Il P.A.T.I. assume che le previsioni relative all’intera area intercomunale siano compatibili e congruenti con le previsioni del progetto *Drava-Piave* e che esse possano essere integrate, coprendo ampi spazi dove gli interventi transfrontalieri non sono presenti e che pure necessitano di continuità.
- 21.3 Il PAT di Vazzola, coerentemente con il PATI, sulla base della documentazione disponibile al momento della sua redazione, mediante i propri strumenti progettuali e normativi, intende dare una specificazione ed interpretazione integrativa a livello locale delle linee guida indicate dalla Provincia di Treviso per l’attuazione del progetto euro-comunitario transfrontaliero *Drava-Piave fiumi ed architettura*, nel quadro di Interreg IV- Italia –Austria.
In questo modo il PAT intende dimostrare che il Comune di Vazzola sotto ogni profilo ha tutte le caratteristiche per essere incluso nell’ambito del progetto transfrontaliero *Drava-Piave* e di avere molti ed importanti arricchimenti da conferire a questo progetto, oggi e in futuro.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 21.4 Il presente P.A.T. si integra e si armonizza in tutto il territorio comunale di propria competenza alle previsioni del P.A.T.I. per la condivisione del progetto transfrontaliero *Drava-Piave*, con programmi, piani e progetti di livello locale che il Comune renderà, a seconda dei casi, pertinenti con quelli del progetto euro-comunitario attraverso Accordi o

altre forme di adesione, oppure coerenti con le contestuali iniziative del progetto *Drava-Piave*, in modo da creare sinergie positive e sussidiarietà a livello territoriale

22 Aree fluviali

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 22.1 Lungo il fiume Monticano è evidenziata una zona di rispetto della profondità di 150 mt. dal limite demaniale, totalmente inedificabile, nella quale si applicano le discipline di tutela del vigente ordinamento in materia di idraulica stabilite dal PAI, e, se del caso, le misure di tutela ambientale, con specifico riferimento alle aree SIC o se del caso ZPS secondo l'eventuale Piano di Gestione e comunque sempre secondo i dettati del DM 17.10.2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)*", e secondo le risultanze della VINCA annessa come parte integrante al P.A.T.I. e quella annessa come parte integrante al P.A.T.
Spetta al Comune farsi parte attiva nei confronti della Provincia, della Regione e di qualsiasi altra Autorità o Ente competente, per fare tempestivamente attuare queste prescrizioni.
- 22.2 Le aree perimetrare e le attività esistenti alla data di adozione del P.R.G.1985 e successive Varianti approvate e vigenti saranno mantenute allo stato di fatto, con sospensione di ogni attività edilizia nuova, salvo interventi, edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'Art. 3, c. 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; secondo le disposizioni del P.I.
- 22.3 Nella zona di protezione delle risorse idropotabili, ai sensi del DPR 24.05.88, n.236, dovrà essere contenuta ogni espansione insediativa limitando la classificazione di zona al riconoscimento dello stato di fatto chiaramente compatibile con le finalità del P.A.T.
- 22.4 Fino alla approvazione del P.A.T. rimangono le classificazioni di zona a riconoscimento degli insediamenti esistenti, che se del caso potranno essere adattate motivatamente in sede di P.I..
- 22.5 Il riconoscimento dell'edificato con classificazione di zona produttiva rimane subordinato al progressivo miglioramento delle considerazioni di tutela delle risorse idropotabili e più in generale delle condizioni ambientali.

23 Strade antiche e Agro-centuriato

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 23.1 Il P.T.C.P. riporta siti a "rischio archeologico" soggetti a vincolo e ambiti di interesse archeologico, finora noti: questi ultimi individuano aree in cui risulta, sulla base della esperienza della Soprintendenza ai Beni archeologici, la possibilità di rinvenimenti di beni archeologici pertinenti all'Agro-centuriato e agli antichi tracciati visibili o latenti di vie romane e/o strade medievali.
- 23.2 Il P.A.T.I riprende questa individuazione evidenziando nel territorio di competenza quanto rilevante sul tema, integrandolo con quanto localmente riguarda l'antico guado della Lovadina e la viabilità romana e/o medievale connessa e riconoscibile. Il P.A.T.I. riconosce anche l'importanza dei documenti materiali di interesse archeologico e culturale dislocati lungo l'asse Drava-Piave compresi nel progetto Interreg IV-a, Italia - Austria, per quanto inerente la provincia di Treviso.
- 23.3. Il presente P.A.T. , coerentemente con il P.A.T.I., per quanto di competenza, stabilisce che per l'ambito di "interesse archeologico" del territorio di Vazzola occorre precisare sia con lo Studio Archeologico 2015 di approfondimento specialistico costituente Allegato al Piano, sia con il P.I. per gli eventuali sviluppi dettagliati e operativi, le modalità di accertamento cautelativo relativamente alla presenza, significato ed estensione delle

eventuali testimonianze archeologiche e dei reperti di interesse culturale, con particolare attenzione ai nessi ed alle corrispondenze rilevabili tra organizzazione storica del territorio e configurazione attuale.

DIRETTIVE

- 23.4 Nel territorio dell'Agro Coneglianese Sudorientale, ed in particolare nel territorio del Comune di Vazzola oggetto del presente P.A.T. la ricerca archeologica finalizzata all'adeguamento al P.T.C.P. ed al P.A.T.I da parte della pianificazione subordinata di competenza del Comune, ove possibile, punta ad integrare le conoscenze scientifiche disponibili, con documentazione sistematica e metodi approvati dalla competente Soprintendenza o da istituti scientifici riconosciuti.
- 23.5 Nella formazione dei Piani di competenza del Comune e poi in premessa ad ogni proposta di programmi e di progetti di intervento nelle aree di interesse archeologico, l'attenzione normativa alla tutela delle risorse archeologiche di interesse documentario si estenderà al loro compendio insediativo.
- 23.6 In tema di Strade antiche ed Agro centuriato il PAT con le presenti norme stabilisce che
- a) gli interventi di qualunque genere devono essere sempre in tutto rispettosi degli impianti archeologici tipologici e dei loro segni caratterizzanti, emergenti o comunque attendibilmente documentati;
 - b) deve realizzarsi il recupero, per quanto possibile, della compatibilità tra preesistenze archeologiche e, presenze insediative susseguenti e recenti o assetti culturali praticati,
 - c) deve attuarsi il recupero naturalistico/paesistico, per quanto possibile ed attendibile, in particolare dei caratteri minuti (acqua, siepi, aree arborate, filari, muretti, fossi, alberi isolati, vegetazione di fossato e così via) dei siti;
 - d) deve essere previsto con attenzione e misura l'inserimento eventuale di punti di fruizione turistica (percorsi, stazioni, punti di vista, ecc.);
 - e) deve prevedersi ed attuarsi in modo programmato la graduale de-localizzazione delle presenze edilizie improprie, salvo una dimostrata trasformazione sostenibile per la eventuale fruizione sostenibile.
- In armonia con lo Studio Archeologico 2015 di approfondimento specialistico costituente Allegato al Piano queste direttive del P.A.T., saranno più specificatamente sviluppate nel P.I. sentita la competente Soprintendenza archeologica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 23.7 Criteri per l'omogenea valorizzazione del carattere documentario dell'ordinamento territoriale attuale come testimonianza delle sue matrici archeologiche, a necessaria premessa della normazione degli interventi ammissibili in corrispondenza di esse, sono disposti con efficacia prescrittiva dal P.T.C.P. e fatti propri dal presente P.A.T. con le integrazioni utilmente deducibili dallo Studio Archeologico 2015 di approfondimento specialistico costituente Allegato al Piano.

24 Centri storici

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 24.1 Il P.A.T. di Vazzola, sviluppando quanto precedentemente stabilito in sede di P.A.T.I. tematico riconosce nei centri antichi, nella loro localizzazione ed articolazione, la risorsa principale per il mantenimento del valore dell'identità culturale degli insediamenti e delle comunità locali e per l'incremento della fruizione turistica, culturale e ambientale, del territorio comunale.
- 24.2 Sono individuati nel Comune di Vazzola i Centri storici di cui all'art. 3 della L.R. n. 80/1980, così come recepiti dall'art. 24 delle N.T.A. del P.T.R.C., secondo quanto riportato nell'Atlante dei Centri Storici - Censimento, Catalogazione ed Individuazione dei

Centri Storici del Veneto, a cura della Regione Veneto - Segreteria Regionale per il Territorio e successive modifiche introdotte dal P.R.G.

DIRETTIVE

24.3 Le direttive sono le stesse fissate dal successivo art. 62.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

24.4 Prescrizioni e vincoli sono gli stessi fissati dal successivo art. 62.

25 Discariche e gestione dei rifiuti

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

25.1 La pianificazione e l'individuazione delle strategie di gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) sono una competenza che la L.R. n. 3/2000 attribuisce specificatamente alle Province, le quali si devono dotare di un apposito Piano provinciale i cui principi sono ispirati ad una corretta gestione dei rifiuti, riferendosi ai criteri riportati nel D. Lgs. n.152/2006, ossia riduzione della quantità di rifiuti prodotti, aumento del recupero come materia utilmente riutilizzabile nei vari cicli produttivi, oppure come energia ottenibile dalla loro combustione.

25.2 Il Piano della Provincia di Treviso, approvato dalla Regione del Veneto (DGR n.62 - 22.11.2004), individua le principali linee di azione con le quali perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei R.S.U.

DIRETTIVE

25.3 Nell'ambito del P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese la gestione dei rifiuti prevede la riduzione della produzione di RSU e la progressiva dismissione di discariche in essere mediante:

a) l'incentivazione del recupero dei residui e degli scarti nei processi produttivi industriali degli insediamenti presenti nel territorio interessato, da adeguare o riconvertire, finalizzato alla produzione di Materie Prime Secondarie o di materiali reimpiegabili in altri processi produttivi o usi ecologicamente sostenibili;

b) il riutilizzo di biomasse derivanti dalla produzione agricola o dagli allevamenti presenti sul territorio a fini energetici e di compostaggio a servizio degli insediamenti agricoli.

25.4 Per la vicinanza con le Zone SIC del Monticano la presenza di termo-valorizzatori è in contrasto con gli obiettivi del PAT.

I materiali non recuperabili o riutilizzabili prodotti nei Comuni del PATI e destinati alla termo-valorizzazione andranno conferiti eventualmente in impianti idoneamente ubicati in ambito provinciale e regionale

Le Valutazioni di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) inerenti eventuali impianti stabiliti in Comuni limitrofi devono esprimersi in merito alla prossimità delle Zone SIC e ZPS del Piave e del Monticano presenti all'interno del territorio di Vazzola, o che pur essendo esterne, estendono nel territorio del Comune ambiti significativi ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi del vigente ordinamento.

25.5 Tenuto conto delle localizzazioni delle discariche, sia attive che dismesse, il presente P.A.T., in attuazione del P.A.T.I. stabilisce norme affinché:

a) sia possibile eliminare o almeno ridurre al massimo le situazioni di inquinamento;

b) venga effettuato un costante monitoraggio sulle discariche sia esaurite che in via di esaurimento, eventualmente anche non individuate dal P.A.T., con tutti gli strumenti necessari a tutela degli acquiferi e dei suoli permeabili posti a monte della fascia delle risorgive, quanto nei suoli ricchi di acquiferi superficiali compresi nella fascia delle risorgive stesse;

c) venga promossa l'incentivazione alla certificazione EMAS delle aziende;

- d) venga esclusa ogni forma di accumulo o smaltimento non autorizzato dei rifiuti nei suoli, nelle acque o nell'aria, internamente alle pertinenze private delle aree produttive, siano queste in essere, in fase di completamento o in previsione.
- e) ogni nuova discarica risulta in contrasto con gli obiettivi del PAT nel territorio di Vazzola, tanto a carico dei suoli permeabili posti a monte della Fascia delle risorgive, quanto nei suoli ricchi di acquiferi superficiali compresi nella Fascia delle risorgive stesse.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 25.6 Per l'eventuale gestione di rifiuti speciali, il Comune di Vazzola prevede, in sede di P.I., la realizzazione nelle aree produttive di siti ecologicamente attrezzati, promuovendo la realizzazione di impianti consortili per il trattamento delle emissioni (liquide e aeriformi) e la costruzione, all'interno delle aree produttive, di punti locali per la raccolta di rifiuti, con l'obiettivo di pervenire ad una raccolta di rifiuto omogeneo, incentivando così anche la possibilità di un recupero e riutilizzo.
- 25.7 E' obbligatorio da parte del Comune, effettuare, anche per il tramite degli organi regionali e provinciali preposti, il monitoraggio periodico della qualità idrochimica dell'acqua di falda prelevata nei piezometri di monitoraggio delle discariche presenti, sia autorizzate che abusive, attive o dismesse. Nel caso in cui tali controlli vengano eseguiti da soggetti terzi rispetto al Comune, l'Amministrazione avrà cura di raccogliere e controllare i risultati analitici, di trasmetterli regolarmente ai competenti uffici della Provincia, dell'ASL e dell'ARPAV e tenere un proprio archivio degli stessi dati, collegato al Piano di Monitoraggio disposto dalla VAS.
- 25.8 Devono essere conservati e mantenuti operativi i piezometri di controllo eseguiti per il monitoraggio delle eventuali discariche e quelli per il monitoraggio della qualità degli acquiferi.

26 Cave, attività di lavorazione inerti e movimenti terra

- 26.1 Il territorio del presente P.A.T., come gran parte del territorio del "megafan" della Sinistra Piave, è interessato da diffuse aree che riportano i segni o gli esiti nascosti di attività di manomissione della stratificazione alluvionale naturale consolidata dei suoli, specialmente per "migliorie agrarie", anche autorizzate, il cui esito si traduce sempre in asportazione di inerti e/ o loro sostituzione con altri materiali di incerta provenienza. . Coerentemente con il P.A.T.I. il presente P.A.T. considera che tali presenze/ attività, costituiscono diffuse alterazioni dello stato naturale dei suoli e dei luoghi, solo in parte ripristinate o ricomposte, con evidente degrado paesaggistico-ambientale ed alterazione del territorio agricolo integro dell' Agro Coneglianese che a Vazzola è particolarmente vocato alla colture viticole di eccellenza e per questo soggetto a tutela.
- 26.2 Le finalità di tutela ambientale, agronomica e di riqualificazione paesaggistica stabilite dal P.A.T.I. e confermate dal presente P.A.T. comportano come obiettivi prioritari del PATI e dei PRC dei singoli Comuni:
- a) la definitiva inversione delle tendenze che hanno visto l'attività di asporto inerti comunque denominato, motivato ed autorizzato attuarsi nella pianura alluvionale in misura largamente eccedente i fabbisogni locali, senza valutazione di impatto sull'ambiente e dell'irreversibile danno ambientale relativo al materiale inerte prelevato;
 - b) l'affermazione dei valori di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale propri del territorio in oggetto;
 - c) la ricomposizione, ovvero la mitigazione e compensazione ambientale delle aree già interessate da prelievi/sostituzioni di inerti naturali comunque denominati attualmente presenti, cessati o di prevista cessazione, secondo le previsioni del P.A.T.I. e fatte comunque salve le procedure di legge.

Infatti nel territorio del P.A.T.I. quello di Vazzola si connota per la presenza di particolari formazioni con carattere di singolarità naturali quali:

1) il “megafan” pedemontano a monte della Fascia delle risorgive;

2) la Fascia delle risorgive soggette a tutela, come la pianura alluvionale a monte da cui dipende la ricarica degli acquiferi e la loro integrità quantitativa e qualitativa..

DIRETTIVE

- 26.3 Il P.A.T. di Vazzola, in coerenza con il P.T.C.P. e con il P.A.T.I.: aggiorna in sede di P.I. il censimento delle cave eventualmente in essere autorizzate e non, di quelle cessate o dismesse ed adibite a lavorazione inerti o ad altre attività, ovvero in abbandono senza ricomposizione e ne riporta l'ambito, la quantità di inerti lavorati e stoccati, e le previsioni dei limiti all'edificazione previsti dall'art. 104 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128. Nel caso di cave che risultassero del tutto o in parte prive di autorizzazione il Comune ne dà immediata comunicazione e documentazione alle Autorità competenti e il PRC di Vazzola recepisce ed attua i provvedimenti conseguenti per quanto di competenza nei modi e nei tempi stabiliti per eliminare/mitigare/ compensare e eventuali danni ambientali.
- 26.4 Nell'ambito delle cave o ex cave, il P.I. censisce -se del caso- gli impianti fissi e mobili di trasformazione dei materiali scavati e verifica lo stato di consistenza del sito e lo stato di attuazione del Piano di Recupero ambientale della cava, come previsti nell'Atto che autorizza la coltivazione, ovvero da altro provvedimento idoneo, in attuazione del vigente ordinamento in materia.
- 26.5 Il P.I. di Vazzola opererà affinché
- a) per ciascuna cava o ex cava presente sul territorio comunale sia valutata la compatibilità ambientale, se del caso anche mediante apposita Relazione che definisca e quantifichi le opere di mitigazione e compensazione necessarie e come debbano attuarsi ai sensi del vigente ordinamento in materia ambientale;
- b) in tema di “recupero ambientale” inteso comprensivamente, ove non si potesse procedere al “ripristino ambientale” sono ammessi interventi di recupero parziale o totale, che prevedono la riqualificazione dell'ambito interessato dall'attività di cava. In linea generale la cava esaurita o cessata, una volta recuperata, potrà essere utilizzata prevalentemente per fini ambientali o di pubblico interesse, quali:
- accumulo di risorse idriche;
 - forestazione;
 - siti di biodiversità;
 - attività sportive, ricreative e simili pubbliche o convenzionate di uso pubblico.
- 26.6 Nelle more di emanazione delle specifiche tecniche di cui all'Art. 46, comma 1, lett. a) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., con il quale la Giunta Regionale disciplina la definizione dell'indice di riequilibrio ecologico, in attuazione dei disposti del P.A.T.I., nel territorio del P.A.T. di Vazzola si opera secondo quanto stabilito dal P.T.C.P., sulla base dei risultati della Relazione di Compatibilità Idraulica e della Relazione idrogeologica effettuate dall'Amministrazione ed allegate al PAT. Pertanto previo concerto con l'Amministrazione Provinciale e con gli altri Enti competenti, le cave esaurite, in eventuale variante al Progetto di ricomposizione ambientale approvato e conseguente estinzione della coltivazione, o comunque dismesse possono essere utilizzate, in caso di necessità, come:
- a) bacino di laminazione per eventi piovosi di particolare intensità (salvaguardia da rischio idraulico);
- b) bacino per la raccolta di acque da utilizzare in agricoltura in periodi siccitosi;
- c) creazione di ambiente naturalistico umido e quindi di maggiore valenza ai fini della biodiversità;
- d) sistema di raccolta di acque di scorrimento per farle confluire in falda rimpinguandola lentamente;

e) bacino o area con valenza di *Stepping stone* o di elemento di continuità nei corridoi ecologici, secondo le indicazioni del P.T.C.P. e del P.A.T.I.

- 26.7 In ogni caso il P.I. di Vazzola prevede strumenti di monitoraggio idonei a garantire la verifica e l'analisi dell'attuazione delle misure di recupero e incentiva la destinazione del sito recuperato ad attività, usi, funzioni di interesse generale. In questo senso per le aree già oggetto di prelievo esistenti, il P.I. dove ve ne sia documentata necessità può consentire anche opere ed impianti di interesse pubblico, nonché opere ed impianti di carattere sportivo, ricreativo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 26.8 A tutela dell'integrità del suolo dell'Agro Coneglianese, per le ragioni esposte al comma 26.2, nel territorio del P.A.T.I. l'attività di cava o quella di prelievo di inerti o manomissione degli strati di suolo nel loro stato naturale, comunque denominata, autorizzata o praticata, è in contrasto con gli obiettivi di salvaguardia dei sedimenti naturali e di mantenimento dell'assetto idrogeologico e freatico del territorio interessato.
- 26.9 Spetta al Comune farsi parte attiva nei confronti di qualsiasi Autorità o Ente competente, per fare tempestivamente valere le finalità di tutela dell'integrità dei suoli dell'Agro Coneglianese sud-orientale tutelati dal PATI ed e per attivare nei rispettivi PRC i provvedimenti preventivi, attuativi o di ripristino, necessari
- 26.10 L'eventuale prelievo di suolo agricolo ghiaioso/sabbioso/argilloso/misto, o di sostituzione con altro tipo di suolo, pur inserito in programmi autorizzati di bonifica agraria e/o di miglioramento fondiario, riconducibile all'ambito dell'Unità Geomorfologica e dell'Unità di Paesaggio delimitate dal vigente PTCP nell'Agro Coneglianese Sudorientale, con le precisazioni di cui al successivo comma 26.11, costituisce in sé attività contraria alle finalità di tutela ambientale e di salvaguardia dell'integrità del suolo del P.A.T.I. e del territorio del P.A.T. di Vazzola.
- 26.11 Con riferimento all'Unità Geomorfologica e all'Unità di Paesaggio delimitate dal vigente PTCP nell'Agro Coneglianese sudorientale, il Comune di Vazzola in sede di PAT delimita prioritariamente, ai sensi del vigente ordinamento regionale, il "Territorio Agricolo Integro" e determina di conseguenza anche in sede di P.I. tutte le discipline intese a tutelare l'integrità dei suoli naturali, come formati morfologicamente e pedologicamente dalle sedimentazioni del bacino del Piave e del Monticano, specialmente quelli dai quali dipendono le colture di eccellenza tipiche dell'Agro Coneglianese sudorientale e di Vazzola in particolare nei settori vitivinicolo, ortofrutticolo, etc. e le connesse filiere di trasformazione dei prodotti agroalimentari con marchio d'origine.
- L'introduzione nel Territorio Agricolo Integro di colture diverse da quelle più qualificate, specie se connesse ad azioni di modificazione dello stato dei suoli naturali o ad opere accessorie di irrigazione e/o drenaggio o simili di tipo permanente, si deve considerare esclusivamente in base al principio di precauzione ambientale vigente in ordinamento, introducendo se del caso speciali motivati provvedimenti dove vi sia l'interesse diffuso e di pubblica rilevanza a tutelare la produzione agricola ed agro-industriale più qualificata.
- Il PAT include nel Territorio Agricolo Integro anche porzioni di territorio agricolo che con opportuni interventi possono ripristinare l'assetto proprio del "territorio agricolo integro" stesso estendendone la superficie, e in sede di PI il Comune promuove opportuni interventi di riqualificazione e l'adeguamento normativo, sia transitorio che definitivo, finalizzato all'attuazione del ripristino

Nel territorio dell'Agro Coneglianese di Vazzola, in coerenza con il PATI, sono considerati compatibili con le finalità di tutela ambientale e di salvaguardia

dell'integrità del suolo e del sottosuolo del PAT, i movimenti terra e di inerti strettamente necessari alla costruzione di strade o di insediamenti che risultino conformi alle previsioni nel P.A.T.I. e della pianificazione di competenza comunale e ovvero che servano al potenziamento o riassetto di quelli esistenti.

In generale i movimenti terra sono regolati dalla normativa regionale sui Miglioramenti fondiari di cui al Decreto Dirigente - Direzione Agroambiente 18.04.2013, integrato e modificato dai Decreti n.143 del 04.12.2013 e n.142 05.09 2017.

- 26.12 Il Piano organico di riqualificazione ambientale delle eventuali cave cessate o dismesse, indipendentemente dalla sua conformità alla norma UNI 10975 (marzo 2002), deve essere inserito nel quadro del P.I del Comune e dovrà prevedere tutte le opere, le fasi e gli oneri di intervento e di gestione nelle forme di un Piano Attuativo di recupero.
- 26.13 Alle aree pertinenti a cave attive o dismesse e all'edificazione in prossimità delle medesime si applicano le fasce di rispetto previste dall'art. 104 del DPR. 09.04.1959 n. 128 e/o dall'Art. 9 delle Norme del Piano Regionale per le Attività di cava vigente, ove preveda una larghezza maggiore.
- 26.14 Sempre che ciò non costituisca motivo di rischio o di pericolo in contrasto con i requisiti per l'agibilità o l'abitabilità degli immobili, sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto delle cave attive o dismesse, sono ammessi esclusivamente interventi conservativi e l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro previo Nulla Osta obbligatorio dell'U.L.S.S. e dell'Autorità delegata alle funzioni di polizia di cave e torbiere, ovvero dell'Amministrazione Comunale in tutti gli altri casi di prelievi / riporti di suolo.

27 Depuratori

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 27.1 Sono interessati dalla disciplina del presente articolo gli ambiti di sedime e le pertinenze degli impianti di depurazione ed annessi e relative zone di rispetto soggetti a specifica normativa igienico - ambientale di competenza dei Comuni.

DIRETTIVE

- 27.2 Il P.I. di Vazzola provvede ad aggiornare la delimitazione degli ambiti degli impianti di depurazione e le relative zone di rispetto e prevenzione di eventuali sversamenti
- 27.3 Il P.I. individua gli eventuali immobili da sottoporre a vincolo igienico-sanitario preordinato all'esproprio e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria tramite compensazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali e dalle presenti Norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 27.4 Salvo che la normativa urbanistico-edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nelle pertinenze dei depuratori e nelle connesse zone di rispetto si applicano le disposizioni relative di cui al T.U. delle leggi sanitarie, R.D. n. 1265/1934, art 338 e s.m.i..

28 Gasdotti

Rif. elaborati grafici:Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 28.1 Nella Tav. 1 “*Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale*” sono individuati i tracciati dei gasdotti presenti.

- 28.2 Il P.A.T. di Vazzola, di concerto con gli Enti gestori delle condotte ed in relazione alla evoluzione delle loro caratteristiche tecniche definisce localmente le fasce di rispetto, come da specifica normativa vigente.

DIRETTIVE

- 28.3 Il P.I. del Comune definisce eventuali limitate modifiche delle fasce di rispetto previo accordo tra Ente gestore ed i proprietari dei fondi nei quali ricadono le condotte nel rispetto della specifica normativa vigente .

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 28.4 Viene richiamato quanto disposto dal D.M. 24.11.1984 e s.m.i..nel rispetto della specifica normativa vigente .

29 Elettrodotti

Rif. elaborati grafici:Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 29.1 La Tav. A.1 – “*Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*” individua le linee degli elettrodotti in quanto generatori di campi elettromagnetici.
- 29.2 Rispetto alla cartografia del P.A.T.I., e a quella coerente del presente P.A.T. in caso di discordanza in merito all’esatto tracciato dell’elettrodotto farà fede il rilievo topografico; eventuali modifiche cartografiche conseguenti non costituiscono Variante allo Strumento.

DIRETTIVE

- 29.3 In sede di stesura del P.I., in attuazione dei disposti del PATI, verrà definita di concerto con gli Enti erogatori la profondità delle fasce di rispetto dagli elettrodotti, calcolate nel rispetto della metodologia di cui al D. Min. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008, che potranno variare in rapporto all’ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento, alla certificazione dell’esatta estensione del vincolo in rapporto alle caratteristiche del singolo elettrodotto da parte dell’A.R.P.A.V. o di tecnico specializzato ed abilitato, nonché per effetto di eventuali modifiche legislative in relazione a quanto espresso dalla D.G.R.V. n.1526/2000, dalla Legge Quadro n. 36/2001 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
- 29.4 Il P.I. di Vazzola considera l’inquinamento elettromagnetico come elemento detrattore al momento di definire gli ambiti prioritari per le nuove edificazioni e provvede a stabilire le prescrizioni dettagliate per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dagli elettrodotti, anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali dell’energia.
- 29.5 Ai sensi dell’art. 36, comma. 3, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., l’eventuale demolizione di fabbricati regolarmente costruiti e ricadenti all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti, determina un credito edilizio o in alternativa forme di compensazione ai sensi del vigente ordinamento.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 29.6 Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione statale in materia, nell’ambito delle fasce di rispetto dell’elettrodotto, non sono consentite nuove destinazioni residenziali, scolastiche, aree gioco per l’infanzia ed, in ogni caso, destinazioni comportanti la permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere.

- 29.7 La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alle disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
- 29.8 Per la salvaguardia e sviluppo della rete ecologica, in coerenza con le normative dei Piani di livello superiore, i nuovi progetti di elettrodotti con tensione superiore a 100 kV devono evitare interferenze all'interno delle *Core area* delle zone classificate SIC sul Monticano e corsi collegati. Quando l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e sia dimostrato che non esistono ragionevoli soluzioni alternative possibili, deve essere previsto l'eventuale interrimento e con esso devono essere attuate idonee misure mitigative e compensative per le restanti componenti della rete ecologica. Devono sempre prevedersi misure per il contenimento del rischio di elettrocuzione e collisione dell'avifauna per tutte le condotte aeree.

30 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 30.1 Il P.A.T.I., in relazione al combinato disposto Art. 3, c.1, lett. d), punto 1) e Art. 8, c. 1, lett. e) della L. n. 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'art. 13, c. 1, lett. q) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D. Lgs. n. 259/2003 "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" e s.m.i.
Il PAT recepisce detta disciplina e la sviluppa dettagliatamente in sede di P.I:

DIRETTIVE

- 30.2 Gli obiettivi di localizzazione, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, sono nell'ordine di importanza i seguenti volti ad escludere:
- a) l'installazione degli impianti su case di cura e di riposo, scuole e asili nido ed in corrispondenza delle aree sensibili in precedenza elencate;
 - b) l'installazione degli impianti su aree caratterizzate da particolare densità abitativa;
 - c) l'installazione degli impianti in presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso in essere o in previsione;
 - d) l'installazione degli impianti in presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale risultante dalla pianificazione in essere e *in itinere* in regime di salvaguardia o da norme di tutela in ordinamento.
 - e) impianti che per tipologia, aggregazione e/o disaggregazione, non conformità a standard urbanistici ed edilizi, prescrizioni ed incentivazioni, non consentano un positivo inserimento ambientale,
 - f) impianti che non rispondano ai migliori criteri di funzionalità delle reti e dei servizi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 30.3 Il Comune di Vazzola, eventualmente con i Comuni partecipanti al P.A.T.I., o singolarmente promuove un Piano delle installazioni di valenza intercomunale o comunale sentita l'A.R.P.A.V., nel quale sono riportati gli impianti da installare e gli impianti esistenti e quelli eventualmente da modificare.
- 30.4 Il P.I. del Comune di Vazzola provvede a definire e localizzare le opere ed i servizi pubblici e di interesse pubblico relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al D. Lgs. n. 259/2003 e s.m.i., secondo i criteri precedenti, anche mediante la formazione del Piano di cui al precedente comma 28.3
- 30.5 Fatto salvo il rispetto della legislazione vigente in materia di distanze e fasce di rispetto degli elettrodotti e per la localizzazione di impianti per le trasmissioni in radiofrequenza, il P.I. comunale dovrà incentivare la rilocalizzazione delle antenne e delle installazioni esistenti che contrastano con essa, fruendo se del caso di credito

edilizio, o in alternativa forme di compensazione ai sensi del vigente ordinamento.
Il PI considera le emissioni da trasmissione in radiofrequenza come elemento detrattore al momento di definire gli ambiti prioritari per le nuove edificazioni.

31 Cimiteri

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 31.1 Sono interessati dalla disciplina del presente articolo gli ambiti di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative zone di rispetto soggetti a specifica normativa igienico - ambientale di competenza del Comune.

DIRETTIVE

- 31.2 Il P.I. del Comune provvede ad aggiornare la delimitazione degli ambiti degli impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative zone di rispetto.
- 31.3 Il P.I. individua gli eventuali immobili da sottoporre a vincolo cimiteriale preordinato all'esproprio e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di compensazione ed eventuale recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali e dalle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 31.4 Salvo che la normativa urbanistico-edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti negli ambiti cimiteriali e delle zone di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative l'edificabilità di cui al T.U. delle Leggi sanitarie, R.D. n. 1265/1934, art 338 e s.m.i..

32 Allevamenti zootecnici

Rif. elaborati grafici:Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 32.1 Il P.A.T. del Comune individua gli allevamenti zootecnici esistenti e li riporta nella Tav. 1 – “*Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*”.
- 32.2 Il Comune in sede di P.A.T. individua le strategie ed in sede di P.I. impone dettagliatamente il rispetto delle distanze minime reciproche fissate dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici intensivi, nell'attivazione o ampliamento degli stessi e di allevamenti agricolo-produttivi che risultano superare il carico zootecnico stabilito, nella realizzazione di nuovi insediamenti. La norma vale anche in riferimento ad insediamenti eventualmente ricadenti in Comuni confinanti.

DIRETTIVE

- 32.3 Il P.I. provvede definitivamente al censimento degli allevamenti intensivi, utilizzando tutte le fonti informative riconosciute dall'ordinamento regionale. Potrà venire utilizzata anche la raccolta di dati direttamente dall'azienda zootecnica.
Per l'individuazione degli allevamenti rientranti in Classe 1 andrà fatta un'analisi puntuale con i dati relativi alla comunicazione di cui alla D.G.R. n. 2439 del 07.08.2007 (Direttiva Nitrati) inerenti le superfici aziendali e i terreni a disposizione per lo spargimento. In questa prospettiva viene fatta un'analisi *ad hoc* motivata dalla vulnerabilità particolare dell'Agro Coneglianese e di Vazzola e si terrà conto vincolante delle risultanze della V.A.S. di competenza del P.A.T.
- 32.4 Il P.I. per gli ambiti relativi agli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiorna o specifica in dettaglio, qualora ritenuto opportuno, il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento, secondo quanto dettato dalla normativa vigente e nel rispetto dei criteri informativi

del P.A.T.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 32.5 Il P.I. di Vazzola provvede inoltre ad individuare:
- a) gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria;
 - b) gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, qualora ricorrano le condizioni di legge.
- 32.6 Il P.I. individua gli allevamenti esistenti che determinano situazioni di incompatibilità con il contesto ambientale e con gli insediamenti residenziali limitrofi esistenti, in particolare dove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.
- 32.7 Il P.I. indica gli strumenti attuativi e le pertinenti modalità di trasformazione urbanistica del territorio in caso di dismissione di allevamenti esistenti in condizione di incompatibilità
- 32.8 E' prioritario il recupero dei fabbricati ritenuti idonei con finalità d'uso rurale e/o residenziale, e/o turistico, e/o per aree produttive speciali di cui alla art. 48.20 e disciplinate all'art. 48.31 lett. C, pto. g) delle presenti NTA, nella misura ritenuta strettamente necessaria in sede di P.A.T. e confermata in sede di P.I. con la formazione di un P.U.A. di recupero ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., proposto dagli aventi titolo.
- 32.9 Per gli allevamenti esistenti il P.I. del Comune predispone norme che incentivano l'adozione di tecniche e tecnologie innovative per la razionalizzazione della raccolta e del trattamento delle deiezioni animali degli allevamenti zootecnici prima del loro utilizzo agronomico con produzione di ammendanti o compost e di energia.
- 32.10 Il P.I. inoltre prevede, a favore del recupero degli edifici di interesse culturale o ambientale degli allevamenti da dismettere, interventi per l'incentivazione di progetti collettivi per la valorizzazione di peculiarità produttive, storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio da cui traggono origine, come previste dal Piano di Area del Medio Corso del Piave, ora riassorbito dalla Variante al PTRC *in itinere*, ovvero dal progetto *Drava-Piave* inquadrato nel Programma Interreg IV-a.
- 32.11 Coerentemente con il PATI, nelle aree soggette alla Direttiva Nitrati europea, con il P.I. il Comune, d'intesa con gli Enti e Consorzi preposti, prevede l'estensione della rete di irrigazione dei suoli agricoli in corso di esecuzione da parte del Consorzio di Bonifica competente, in modo che tutto il territorio venga ad essere irrigato con sistemi a pioggia anziché a scorrimento, prevedendo altresì opere prive di rischio per la ricarica della falda e per mantenere la qualità del paesaggio.
- 32.12 Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del primo P.I. del Comune, si applicano agli allevamenti intensivi le norme del vigente P.R.G. per la parte non in contrasto con le disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i. – Atti di Indirizzo compresi – e con le norme igienico-sanitarie, di prevenzione e di precauzione ambientale vigenti e/o adottate afferenti a specifici piani di settore, così definiti ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 152/2006.
- A questo proposito valgono le disposizioni:
- a) del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.G.R.V. n. 107 del 05.11.2009; b) della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

b) del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 relativo ai “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti*”, di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.

32.13 A corredo dei progetti edilizi riguardanti gli allevamenti zootecnici intensivi e non, dovranno essere allegati, oltre a quanto richiesto dalla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., Atti di indirizzo compresi:

a) un elaborato tecnico-agronomico sulle modalità di gestione delle deiezioni animali nel centro aziendale durante la loro eventuale distribuzione agronomica;

b) un elaborato agronomico-urbanistico che definisca le motivazioni della localizzazione prescelta per le strutture,

c) l'elaborato tecnico-agronomico di cui al pto. a) precedente deve riportare il calcolo del peso vivo a fine ciclo dell'allevamento, il numero di capi previsto, il tipo di conduzione;

d) un elaborato grafico con individuazione della consistenza e l'ubicazione delle formazioni arboree ed arbustive necessarie all' inserimento ambientale e paesaggistico dell'allevamento;

e) una completa documentazione fotografica del sito.

32.14 Gli allevamenti zootecnici intensivi per il presente PAT sono da intendersi come elementi generatori di vincolo dinamico. L'aggiornamento della loro situazione dovrà essere costantemente monitorato dagli Uffici comunali competenti, anche d'intesa con gli altri Enti pubblici preposti, con i soggetti interessati e/o con le associazioni di categoria. Come previsto dalla vigente normativa regionale, qualora le modifiche derivanti dall'aggiornamento possano influenzare le fasce di rispetto dell'allevamento stesso, così come definite in sede di stesura del P.I., la loro assunzione non costituirà Variante urbanistica al P.I. medesimo.

Analoghe indicazioni valgono anche per allevamenti zootecnici che in sede di stesura del P.A.T. siano stati considerati come strutture agricolo-produttive, qualora -a seguito di modifiche- possa venir meno il nesso funzionale tra l'allevamento e l'azienda agricola, facendoli in tal modo rientrare nella categoria degli allevamenti zootecnici intensivi.

33 **Pozzi di prelievo idropotabile, risorgive**

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

33.1 La presente norma riguarda le risorse idropotabili disciplinate dalla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa del 23.10.2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e del D. Lgs. n. 152/1999 recante "*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. n. 258/2000, nonché nella disciplina del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.G.R.V. n. 107 del 05.11.2009, così come aggiornato e integrato e delle fasce di rispetto e degli impianti di depurazione.

33.2 Le risorgive costituiscono da sempre uno dei caratteri ambientali più tipici dell'Agro Coneglianese Sudorientale oggetto del PATI ed in modo particolare del Comune di Vazzola. Esse sono, ad un tempo, condizione per la formazione di biotopi di grande rilevanza naturalistica, e risorse idriche importanti.

33.3 La quantità e le qualità delle acque di falda e di risorgiva dipendono, a monte, dalla percolazione delle acque nel sottosuolo delle pendici montane e della pianura alluvionale pedemontana, la quale risulta particolarmente vulnerabile da parte degli inquinanti di origine agricola, urbana ed industriale.

A valle - dove le falde in corrispondenza della Fascia delle risorgive si portano in prossimità della superficie ed emergono - dalla loro quota, quantità, pressione e qualità,

dipendono l'alimentazione dei corsi d'acqua naturali, la disponibilità della risorsa idrica, la dimensione, consistenza e l'importanza ai fini della biodiversità delle formazioni naturali spontanee tipiche delle zone umide e ripariali, e qualificanti per il territorio. Di conseguenza nel territorio di Vazzola la tutela degli acquiferi è azione di rilevante interesse pubblico ed ambientale, complessa e di ampia estensione territoriale.

DIRETTIVE

- 33.4 In adempimento ai disposti del P.A.T.I, a Vazzola il P.A.T. ed il P.I. completano ed aggiornano periodicamente il censimento delle risorse idropotabili, con le relative fasce di rispetto, comprese le risorgive, e ciò anche con riferimento agli eventi eccezionali di risalita delle falde avvenute in parte del territorio comunale del 2014 come rilevato e cartografato dal presente P.A.T. Inoltre verificano la compatibilità degli insediamenti esistenti e previsti con la presenza delle sorgenti captate che devono essere preliminarmente rilevate e schedate (presenti ed attive, estinte, manomesse, etc.) e valutate in relazione alle diffuse manomissioni delle polle di risorgiva avvenute in anni precedenti. In tema di risorgive a Vazzola la pianificazione di competenza comunale:
- a) fa proprie le linee-guida di progettazione naturalistico-ambientale del P.A.T.I. destinate sia alla riqualificazione dei siti particolarmente significativi e/o minacciati, sia alla miglior gestione di altri attualmente non degradati indicate dal presente P.A.T.;
 - b) stabilisce in sede di P.I. e di Regolamento di Polizia idraulica con un organico Piano di riqualificazione ambientale, una apposita disciplina per la tutela degli acquiferi entro la Fascia delle risorgive, finalizzata sia alla salvaguardia di quelle esistenti allo stato naturale, sia al recupero di quelle manomesse (intubate, tombinate o ristrette entro fossati, etc.) ancora attive o ripristinabili nella portata e nella qualità, o riattivabili, ed in generale al governo complessivo dei livelli della pressione e dei prelievi, in questa cruciale fase del ciclo dell'acqua, ai sensi del vigente ordinamento.
- 33.5 Al fine di garantire efficacia alle azioni di tutela e valorizzazione delle risorgive, la pianificazione comunale, per quanto di competenza e in Accordo con gli altri Enti competenti, fissa tutte le misure necessarie affinché gli interventi vengano attuati in un'ottica di riqualificazione generale della Fascia e delle singole polle. A tale scopo l'individuazione e la progettazione delle reti ecologiche di dimensione comunale e riferite all'ambito intercomunale del P.A.T.I. costituiscono gli elementi su cui fondare ed indirizzare le successive azioni di recupero.
- 33.6 Il P.A.T. ed il P.I. di Vazzola sviluppano gli itinerari naturalistici e didattici stabiliti nel P.T.C.P., nel Piano di Area del Medio Corso del Piave, nel P.A.T.I. e quelli particolari connessi di iniziativa comunale attraverso la Fascia delle risorgive più caratteristici del territorio, in sinergia con le iniziative di tutela naturalistico ed ambientale connesse al SIC del Monticano ed agli ambiti di tutela delle acque.
- 33.7 Se del caso, nel P.I. il Comune individua gli edifici e/o manufatti soggetti a riassetto e/o demolizione finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela di cui al presente articolo e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti Norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 33.8 Per le risorse idropotabili si applicano le norme di tutela e salvaguardia previste dalle vigenti normative in materia. Il Comune si fa parte attiva presso gli Enti competenti per attivare ogni utile iniziativa o azione per quanto esuli dalla sua competenza.
- 33.9 Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile e risorgive naturali individuate, tutelate, recuperate o da recuperare/ riqualificare, inserite o meno nel Piano organico di riqualificazione di cui al precedente comma 33.4. ma recepite nel P.I. , determinano vincoli non derogabili alla trasformazione ed utilizzo nei confronti dei

terreni collocati in prossimità dei pozzi e sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, animale ed agricolo.

- 33.10 In riferimento al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il P.A.T.I. e così pure il P.R.C. del Comune di Vazzola, recepisce le disposizioni dell'Autorità d'ambito che individua nello specifico i pozzi di prelievo per uso idropotabile, e stabilisce una fascia di rispetto individuata da un raggio minimo di metri 200 con centro sul pozzo idropotabile, eventualmente ampliabile secondo necessità nelle aree dove gli acquiferi risultassero più vulnerabili.
- Il Regolamento di Polizia Rurale ed il Regolamento di Polizia Idraulica, coordinati con il P.I. disciplinano le seguenti attività:
- a)** dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi organici;
 - b)** accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c)** spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
 - d)** dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e)** formazione o espansione di aree ad uso cimiteriale;
 - f)** alterazione di qualunque tipo dei sedimenti alluvionali naturali, ed ogni forma di interferenza - potenziale o reale - con i naturali processi di percolazione e circolazione sotterranea delle acque;
 - g)** apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione controllata ed autorizzata dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica tutelata;
 - h)** gestione di rifiuti;
 - i)** stoccaggio di prodotti, ovvero di sostanze pericolose, chimiche, biologiche o radioattive;
 - j)** centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - k)** pozzi perdenti ad uso civile, produttivo o agricolo;
 - l)** pascolo e stabulazione bestiame;
 - m)** lo scarico nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee delle acque di raffreddamento o comunque usate per lavorazioni industriali.
- 33.11 E' prevista una fascia di rispetto di 150 m, nell'area adiacente alle risorgive censite a livello comunale, da intendersi computati a partire dal ciglio superiore delle ripe: fascia eventualmente adattabile motivatamente in sede di P.I., nelle aree dove le risorgive risultassero più o meno vulnerabili. Nella fascia di rispetto è vietato qualsiasi intervento che pregiudichi lo stato ottimale delle risorgive e quindi le componenti che concorrono a formare l'I.F.R. (Indice di Funzionalità della Risorgiva).
- Dimensioni speciali verranno eventualmente assegnate in apposita Scheda particolareggiata inquadrata nel P.I. per le risorgive naturali identificate, tutelate o recuperate o da recuperare/ riqualificare. nel quadro del Piano di riqualificazione ambientale, o altro strumento attuativo equivalente. come il Piano delle Acque ed il Regolamento di Polizia Idraulica.
- 33.12 Sono consentiti e favoriti in prossimità alle risorgive idonei interventi finalizzati alla valorizzazione degli ecosistemi e della vegetazione, dei biotopi esistenti o in corso di formazione, nonché l'accessibilità per scopi di monitoraggio, scientifici e didattici.
- 33.13 I progetti, tra i quali il presente P.A.T. indica in modo esplicito quelli inquadrati nel Programma eurocomunitario *LIFE* e quelli ad essi assimilabili per finalità e modo di intervento senza per questo escluderne altri analoghi, dovranno essere sottoposti a parere di conformità da parte del Comune in concerto con l'ARPAV, con l'Ente Gestore

delle aree SIC-ZPS di Vazzola e dintorni, con i Consorzi di Bonifica (o AATO) per la rete irrigua, in merito a tipologie e materiali impiegati. L'accessibilità alle risorgive non dovrà comunque incrementare la pressione antropica sull'ecosistema. Quanto sopra esposto vale, ovviamente, per tutte le risorgive che ricadono all'interno del territorio di Piano così come individuate nel tema delle Invarianti di natura paesaggistica di tipo puntuale. Qualora risorgive attive o ripristinabili non siano state oggetto del censimento, una volta individuate, sono da considerarsi comunque assoggettate alla medesima norma di mantenimento funzionale e di tutela ambientale, precisata nel P.I. e dal suo Regolamento di Polizia idraulica

34 Strade

Rif. elaborati grafici:Tav. 4 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 34.1 La Tav. 1 “*Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*” evidenzia in apposito riquadro le infrastrutture del sistema della viabilità di interesse sovra-comunale e comunale esistenti indicando le aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità autostradale, statale, regionale e provinciale costituenti il quadro infrastrutturale di riferimento funzionale per il territorio di Vazzola.
E' inoltre indicata la viabilità di interesse comunale. A tutela di tutte le strade valgono le relative fasce di rispetto ai sensi della vigente normativa ovvero per le misure maggiori eventualmente fissate dalla pianificazione.
- 34.2 Il P.I. del Comune completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche eventuali opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.
- 34.3 Solo in conformità al P.I. e salvo altre prevalenti norme di tutela culturale, paesaggistica, ambientale ed urbanistico-edilizia, nelle fasce di rispetto stradali, oltre alle opere stradali e quelle di mitigazione, potranno essere realizzati interventi di arredo stradale e segnaletica, canalizzazioni, opere di urbanizzazione, parcheggi e strutture a servizio della viabilità, ed interventi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001, o di ampliamento di edifici esistenti, ove consentiti dal P.I., che in ogni caso non dovranno comportare l'avanzamento dell'edificio verso la strada. In ogni caso per opere di rango sovra-comunale sarà necessario acquisire il benessere dell'Ente proprietario della strada.
- 34.4 Il P.I. del Comune, se del caso, provvede a favorire la ri-localizzazione degli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradale mediante credito edilizio, o in alternativa mediante compensazione ed eventuale di recupero di adeguata capacità edificatoria ai sensi del vigente ordinamento.
- 34.5 A norma dell'art. 36 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio.
- 34.6 Nelle more di approvazione del primo P.I. successivo all'approvazione del P.A.T sono fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'Art. 48, c.7ter, lett. e) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. Il P.I. di competenza comunale individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di compensazione ed eventuale recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti Norme.
- 34.7 In prossimità dei centri abitati il P.I. del Comune prescrive - ove utile ed opportuno- per le nuove strade extraurbane principali, ed ogni altra infrastruttura assimilabile, la dotazione di barriere verdi di inserimento ambientale formata da idonee composizioni

arboree ed arbustive, eventualmente accompagnata da argini e/ o altri tipi di sistemazioni del suolo circostante l'infrastruttura, idonee ad ottenere il rispetto dei limiti di intensità sonora al di là di esse e a facilitare l'inserimento nel contesto paesaggistico ambientale. In generale le fasce verdi di inserimento ambientale sono costituite da specie arboree ed arbustive tipiche della pianura pedemontana ed associate in cenosi di facile gestione manutentiva.

Solo in casi eccezionali è ammesso l'impiego di barriere artificiali fonoassorbenti di tipo omologato ed in questo caso, ogni volta che sia possibile, esse saranno integrate da una sistemazione vegetale complementare, formata da alberi o arbusti schermanti, piante rampicanti o ricadenti.

Gli interventi di protezione acustica saranno concertati con la Provincia o altro Ente proprietario ed assoggettati a valutazione da parte della CTPA.

- 34.8 Tra le opere di mitigazione ambientale per le nuove infrastrutture stradali vanno inclusi ed approvati congiuntamente al progetto viabilistico, anche i sotto-passi ecologici costruiti e mantenuti a regola d'arte da parte dell'Ente proprietario, in parte di tipo umido ed in parte di tipo arido, collegati opportunamente ai vari ambienti circostanti, atti a favorire l'attraversamento della strada da parte della fauna avente relazioni con le aree finitime o prossime di tipo SIC, ZPS e di tutela ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 34.9 Salvo i casi previsti dai commi 3; 4; 5; 6; 7; 8 del presente articolo, nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico, tutela della fauna e delle acque e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti.

35 Ferrovie ed intermodalità.

Rif. elaborati grafici: Tav. 1- Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

DIRETTIVE

- 35.1 Per quanto di interesse funzionale inerente la mobilità passeggeri riferita al proprio territorio, il Comune di Vazzola, riconosce che la presenza delle ferrovie è perimetrale all'Agro Coneglianese, né sono previste nuove linee in progetto nel territorio del PAT. Tuttavia, a conferma di quanto già stabilito nel P.A.T.I., il PAT di Vazzola considera la presenza della linea Mestre-Tarvisio a nord- ovest con stazioni passeggeri a Conegliano e Susegana, più una nuova fermata a S. Lucia di Piave di previsione del P.A.T.I, e della linea Treviso-Oderzo a sud-est, con stazione ad Oderzo, come utili risorse che consentono di fare partecipe del sistema SFMR l'area dell'Agro Coneglianese, con opportune coincidenze in interscambio del trasporto pubblico locale su gomma, con parcheggi locali di scambio modale e adeguata accessibilità ciclabile e pedonale protetta di corredo.
- Il Piano dei Trasporti, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale e dei consorzi cui dovesse partecipare ed i Piani locali connessi, svilupperanno questo indirizzo, favorendo la formazione di fermate attrezzate SFMR e del servizio di trasporto pubblico nei capolinea, nei centri abitati, nei centri scolastici e nelle aree di maggiore attrazione per lavoro, servizi, turismo e tempo libero.
- 35.2 Per quanto di interesse funzionale inerente la mobilità merci riferita al proprio territorio il Comune di Vazzola, riconosce che la diramazione merci, il parco e la ribalta ferroviaria presenti nell'area produttiva Electrolux-Rex di S. Lucia di Piave, hanno interesse sovracomunale esteso anche a Vazzola e vengono considerate basilari risorse infrastrutturali per il rilancio produttivo dell'insediamento in cui si trovano e identicamente dell'intero distretto produttivo circostante, che comprende le aree industriali, artigianali ed agroindustriali di Vazzola.
- 35.3 Il PAT ed il P.I. del Comune sostengono e recepiscono i programmi relativi alla

realizzazione di stazioni, fermate ed altre infrastrutture strategiche ed accessorie del trasporto pubblico locale su gomma destinate ad integrare il sistema SFMR per quanto interessa il territorio del Comune di Vazzola e le connessioni con gli altri Comuni del P.A.T.I., della provincia di Treviso e del Nordest.

36 Idrografia - Fasce di Rispetto idraulico

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 36.1 Nel territorio dell'Agro Coneglianese l'acqua è una delle maggiori ricchezze naturali presenti, anche se con modalità assai diversificate a seconda dei siti. La rete idrografica, costituita da fiumi, torrenti e da corsi d'acqua minori, molti dei quali di risorgiva, che attraversano il territorio, costituisce un'importante risorsa e genera i paesaggi dei lungo- fiume, delle distese di pianura, delle aree di rilevante interesse naturalistico. Le differenziate modalità di presenza dell'acqua in superficie e in sottterraneo nel territorio del PATI, giustificano le differenze del paesaggio agrario che connotano l'Agro Coneglianese, partendo dalla pedemontana per arrivare alla Fascia delle risorgive. Questa fascia costituisce uno dei principali caratteri identitari e qualificanti del territorio del Comune di Vazzola.
- 36.2 La disponibilità naturale o artificiale di acqua per uso alimentare, agricolo o produttivo rappresenta da sempre un fattore importante per la crescita economica del territorio di Vazzola garantendo sia le quantità complessivamente necessarie alla vita delle popolazioni locali e per i processi produttivi, sia la sua distribuzione grazie alla rete irrigua da tempo presente in tutto il territorio a favore delle coltivazioni specializzate.
- 36.3 Nelle campagne la rete di distribuzione, specialmente nelle parti a cielo aperto, favorisce il mantenimento di una relativa biodiversità e oramai costituisce in sé una ricchezza ambientale complementare a quelle naturali che merita tutela e valorizzazione.
- 36.4 Le analisi del P.T.C.P. evidenziano in generale un impoverimento della risorsa acqua sia per le acque superficiali che sotterranee. Le derivazioni e l'uso idroelettrico del corso del Piave, indispensabili per le funzioni produttive e per la disponibilità di energia, rendono sempre meno sostenibile il sistema acqua del Bacino del Piave dal quale dipende - a Vazzola - la storica Roggia Piavesella. Gli altri usi concorrenti, potabile, ludico, naturalistico, ne vengono sensibilmente condizionati.
- 36.5 E' dunque essenziale a livello di ciascun Bacino, tanto del Monticano quanto del Piave, contemperare le esigenze concorrenti, mantenendo nell'alveo del Piave, stagione per stagione:
- a) le quantità di acqua necessarie a garantire il "minimo vitale" per flora e fauna tipiche degli ambienti fluviali;
 - b) le quantità di acqua necessaria ai prelievi per l'agricoltura, facendo in modo da attuare forme di risparmio idrico conseguenti all'impiego di irrigazioni a pioggia o a goccia, o altre tecnologie opportune, ferma restando l'importanza idrica ed ambientale della storica Roggia Piavesella per tutto il territorio dell'Agro Coneglianese e per Vazzola;
 - c) le quantità d'acqua necessarie a fungere da volano per gli approvvigionamenti o da vasche di laminazione in occasione di eventi meteorici eccezionali.
- 36.6 Coerentemente con il P.T.C.P. e con il P.A.T.I. e con la Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata, in merito alla tutela delle acque superficiali, il PAT di Vazzola -alla luce delle propria VCI- prescrive la seguente serie di azioni periodiche da parte del P.I. e dei connessi Piano delle Acque e Regolamento di Polizia idraulica, con il concorso operativo degli Enti preposti:
- a) censimento degli scarichi industriali e civili;
 - b) censimento dei corsi d'acqua ricettori e indagine sulla qualità delle acque;
 - c) collaborazione con le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per la definizione degli impianti di depurazione necessari;
 - d) compatibilità ambientale tra scarichi industriali e impianti di trattamento;
 - e) ampliamento delle reti fognarie;

f) incentivazione per la realizzazione di fasce tampone boscate con funzione di filtro sulle sponde dei fiumi;

g) osservanza delle condizioni di deflusso minimo vitale nella rete idrografica.

La periodicità di detti rilevamenti corrisponde a quella del Piano di monitoraggio stabilito dalla VAS del presente PAT in coerenza con quella del PATI e da quella di ciascuno Strumento comunale pertinente.

- 36.7 In merito alla prevenzione e alla difesa dall'inquinamento le azioni più rilevanti da attuarsi in sede di pianificazione di competenza del Comune sono le seguenti:
- a)** tutte le aree di nuova urbanizzazione e quelle in corso di completamento o recupero urbanistico dovranno essere collegate ad un impianto di depurazione secondo l'ordinamento vigente e quanto dettagliatamente stabilito in sede di P.I.;
 - b)** le fognature saranno sempre di tipo separato (acque bianche e nere, acque stradali da disoliare e decantare, eventuali acque reflue industriali);
 - c)** le aree produttive esistenti o in fase di completamento, adeguamento o conversione dovranno essere collegate ad un idoneo impianto di depurazione e ciò dovrà avvenire prima che siano realizzati gli interventi sui fabbricati produttivi;
 - d)** i corsi d'acqua, specialmente in area a bassa permeabilità del terreno, dovranno essere protetti da Fasce Tampone Boscate (FTB) con funzione di filtro e localizzate sulle sponde in tutto il territorio significativamente interessato;
 - e)** dovranno essere limitati dal Regolamento di Polizia Rurale -e all'occorrenza vietati - gli usi di concimi e gli sversamenti di liquami in tutte le aree a monte della Fascia delle risorgive, trattandosi di aree ad alta permeabilità sovrastanti gli acquiferi;
 - f)** si dovranno pertanto prevedere impianti di conferimento e trattamento, da localizzare in più parti sul territorio, a regolare distanza dagli abitati, atti a ricevere eventuali liquami zootecnici locali eventualmente finalizzati alla produzione di energia da biomassa per usi agricoli o civili;
 - g)** convertire i sistemi di irrigazione da scorrimento, con acque di derivazione, a pioggia o a goccia.
- Per quanto concerne la disponibilità di acqua si dovrà:
- h)** limitare l'uso delle acque di irrigazione in seguito ai nuovi metodi irrigui a pioggia o a goccia, invece che per scorrimento;
 - i)** nel rispetto delle singolarità geomorfologiche del *megafan* e della morfologia dei corpi idrici naturali, formare ed utilizzare riserve delle acque piovane creando bacini di stoccaggio opportunamente ubicati e conformati negli ambiti dei corpi idrici esistenti, per gli usi agricoli e per sostenere le formazioni spontanee floro/faunistiche o vasche di raccolta per industrie e abitazioni.

DIRETTIVE

- 36.8 Il presente articolo tratta delle zone di tutela dei fiumi, canali, polle di risorgiva e invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico, nonché relative fasce di rispetto.
- 36.9 Valgono le disposizioni per le zone di tutela e le fasce di rispetto di cui all'art. 41, lett. g), della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e quelle del P.I. con il suo Regolamento di Polizia idraulica, se del caso.
- 36.10 Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il P.A.T. di Vazzola dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale con relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:
- a)** conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i principali profili naturali del terreno, le formazioni alberate ed arbustive ovvero le siepi esterne all'alveo ed agli argini con eventuale ripristino dei tratti mancanti e recupero degli accessi fluviali;
 - b)** realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli

impianti, ecc., nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel pieno rispetto dei prevalenti caratteri ambientali e paesaggistici del territorio;

c) vale quanto previsto dai Regolamenti di Polizia Idraulica vigenti, quali il R.D. 368/1904 per le opere di bonifica ed il R.D. n. 523/1904 per le opere idrauliche;

d) relativamente alla gestione del territorio in connessione con le esigenze idrauliche, qualsiasi ipotesi di utilizzo dei corsi d'acqua e delle aree ad essi adiacenti, in particolar modo a scopo ludico o ecologico, deve essere sempre compatibile con un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi;

e) la vegetazione di tipo arboreo potrà essere mantenuta, diradata o eliminata dall'Autorità di Bacino nell'esercizio delle sue competenze esclusive, tenendo conto delle esigenze di sicurezza idraulica del corso d'acqua interessato. Il Comune di Vazzola potrà eventualmente partecipare a questa attività manutentiva in base ad Accordi o Concessioni stipulati ai sensi del vigente ordinamento.

- 36.11 Il P.I. del Comune recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli del P.A.T. di cui al presente articolo, nonché adegua le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico approvato dall'Autorità di Bacino competente e del proprio Piano delle Acque
- 36.12 I P.I. del Comune disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui ai commi precedenti.
- 36.13 Ai sensi del combinato disposto dell'Art.36 e dell'Art.41 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la demolizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado all'interno del fasce di rispetto determina un credito edilizio o in alternativa una compensazione, con esclusione di quelle realizzate in assenza o in difformità dei titoli abilitativi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 36.14 Come indicato dalla cartografia di Piano, la rete idrografica dei fiumi, torrenti e canali, è soggetta a tutela per una fascia di profondità non inferiore a m 100 dal ciglio stabile della riva o dall'unghia esterna dell'argine principale, oppure a partire dal limite dell'area demaniale qualora risulti più ampia, fatte salve le aree urbanizzate e quelle contigue che il P.I. potrà meglio definire e relativamente alle quali potrà motivatamente fissare distanze maggiori tenuto conto del rischio idraulico specifico dei singoli siti.
- 36.15 In conformità all'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ed al Regolamento di Polizia idraulica coordinato col P.I:
- a)** va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi per la manutenzione, una fascia di almeno m 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua, fatto salvo quanto specificatamente previsto dai Consorzi di Bonifica o da altre Autorità idrauliche competenti e dal Piano delle Acque;
- b)** sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di non meno di m 10,00 su entrambi i lati del corso d'acqua, a partire dal piede dell'unghia arginale o del ciglio del corso d'acqua, con tolleranza di valori inferiori a tale limite solo per gli edifici esistenti da conservare, previa deroga autorizzata dalla Autorità idraulica competente.
- 36.16 In conformità all'art.133 del R.D.8.05.1904, n.368, per gli scoli ed altri corsi d'acqua minori, ed al Regolamento di Polizia idraulica coordinato col P.I:
- a)** va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno m. 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua, fatto salvo quanto specificatamente previsti dai Consorzi di Bonifica competenti;
- b)** sono previste fasce di rispetto idrauliche inedificabili di non meno di m. 10,00 su entrambi i lati del corso d'acqua, a partire dal piede dell'unghia arginale o del ciglio del corso d'acqua, con tolleranza di valori inferiori a tale limite solo per gli edifici

esistenti da conservare, previa deroga autorizzata dal Consorzio di bonifica o dalla Autorità idraulica competente.

- 36.17 All'interno delle aree urbanizzate e dei Nuclei di Edificazione diffusa individuati dal P.A.T.I. e dal presente P.A.T., il Comune applica i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, tenuto esplicitamente conto degli studi di Valutazione di Compatibilità Idraulica che accompagnano ciascuno strumento strategico o operativo.
- 36.18 All'esterno delle aree urbanizzate ed all'interno delle fasce di rispetto previste dall'art. 41, c.1, lett. g), della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni.
All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo, il P.A.T. e il P.I. del Comune ammettono esclusivamente:
a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'Art. 3, c. 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
b) adeguamenti igienici e chiusura di scale esterne;
c) gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n. 3178 del 08.10.2004 e successiva D.G.R.V. n. 3811 del 09.12.2009, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
d) ogni altro intervento strettamente necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;
e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela. È d'obbligo sempre il Nulla osta dell'Ente competente in materia.
- 36.19 Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, lett. a), b), c), d) ed e) potranno essere autorizzati:
a) a condizione che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte o i fronti di rispetto;
b) previo ottenimento del Nulla osta dell'Autorità preposta alla tutela di Polizia idraulica e/o dal rischio idraulico, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
- 36.20 In coerenza con il P.A.T.I. ai fini della tutela ambientale del territorio il presente P.A.T. stabilisce che la disciplina dell'uso in agricoltura di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi è regolamentata dallo specifico *"Piano Agricolo Ambientale e per la difesa fitopatologica"* previsto dagli articoli 3 e 14 della L.R. 8 gennaio 1991, n.1. e successivi aggiornamenti regionali tradotti nel Regolamento di Polizia Rurale del Comune. Detta disciplina viene coordinata in sede di P.I. di concerto con le Autorità sovraordinate competenti.
- 36.21 In coerenza con il P.A.T.I. ai fini della tutela ambientale del territorio del P.A.T. le distanze di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche e le distanze di accumulo temporaneo degli stessi dai corsi d'acqua e dalle risorgive sono regolamentate dalla D.G.R.V. n. 2495/2006 e s.m.i. e successivi aggiornamenti regionali tradotti nel Regolamento di Polizia Rurale del Comune.
- 36.22 Valgono in ogni caso le azioni di tutela ambientale e di uso razionale del territorio previste nel documento interregionale *"Interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la valorizzazione della Valle Padano-Veneta"* approvato dal Consiglio Regionale in data 26 marzo 1991.

37 Limite dei Centri abitati

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

- 37.1 Per “centro abitato” ai fini della regolamentazione della circolazione stradale si intende un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine; per “insieme di edifici” si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari e pedonali sulla strada.
- 37.2 Il P.I. del Comune in relazione ai vincoli conformativi sulla proprietà che gli competono provvede alla ricognizione ed alla eventuale revisione della Deliberazione comunale di individuazione dei limiti di centro abitato e se del caso provvede anche al suo aggiornamento. In via transitoria il P.A.T. assume il limite dell’insediamento “consolidato” come limite dei centri abitati, salvo più precise determinazioni deliberate dal Comune.

DIRETTIVE

- 37.3 Nel P.I. del Comune, ai sensi della Circ. Min. LL.PP. 29.12.1997 n. 6709/1997, la delimitazione del centro abitato riflette ed aggiorna opportunamente la situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non quella teorica di previsione negli Strumenti, tenendo presente che il numero di almeno 25 fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall’art. 3, c.1 , punto 8, del Codice della Strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di “raggruppamento continuo”.

Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati. I fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico con esclusione, quindi, di terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 37.4 In attuazione del P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola provvede alla definitiva delimitazione ai sensi della vigente Legge Urbanistica Regionale degli A.T.O., finalizzati alla delimitazione dei centri abitati degli ambiti produttivi e delle aree di rispettiva espansione in previsione. Gli ATO individuati dal presente P.A.T. si riferiscono:
- a)** ai temi del P.A.T.I. che ne hanno motivato la formazione da parte delle Amministrazioni aderenti, per lo sviluppo di strategie sovra-comunali comuni,
 - b)** ai temi ulteriori, organicamente integrati, di completamento del quadro territoriale di Vazzola.
- 37.5 Coerentemente con la propria impostazione generale, che è allineata con quella tematica del P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola stabilisce alla Tav. 4 e all’art 53 delle presenti Norme limiti all’edificazione o all’espansione dei centri abitati e degli altri insediamenti, a tutela di siti di interesse ambientale e/o paesaggistico, o corridoi ecologici primari o secondari, ovvero per rendere possibili politiche di conservazione, riassetto o valorizzazione conformi alle finalità fissate nel Documento Preliminare approvato.

Il Comune, nella pianificazione di sua competenza e nel P.I. dovrà rispettare e fare rispettare detti limiti all’edificazione o all’espansione dei centri abitati e degli altri insediamenti, come vincoli.

In sede di P.A.T. e/o di P.I. di competenza del Comune di Vazzola, detti limiti saranno suscettibili solo di minuti assestamenti per attuare la congruenza catastale confinaria o demaniale, ovvero per adeguarsi a situazioni in atto non registrate dalla cartografia

del P.A.T.I. al quale gli strumenti comunali intendono essere coerenti, senza che ciò debba comportare la fattispecie di una Variante al P.A.T.I.

INVARIANTI

38 Invarianti di natura paesaggistica

Rif. elaborati grafici: Tav. 2 – Carta dell Invarianti

- 38.1 La Tav. n.2 “*Carta delle Invarianti*” individua caratteri ed identificativi di tipo areale, lineare e puntuale, che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei suoi caratteri fondamentali.
- 38.2 Le Invarianti riguardano elementi del paesaggio naturale quali: ambiti per l’istituzione di parchi, ambiti naturalistici come SIC e ZPS, fiumi torrenti ed altri corpi idrici di rilevanza pubblica, zone di risorgiva, grandi alberi, ambiti di importanza paesaggistica, contesti figurativi, itinerari paesaggistici, coni di visuale, ecc. di interesse sovra-comunale e comunale
- 38.3 Le Invarianti paesaggistiche individuate dal P.A.T.I. che vengono confermate e precisate dal presente P.A.T. spesso coincidono con le Invarianti di natura ambientale in quanto rivestono valore sia ambientale, sia paesaggistico.
- 38.4 Si identificano come espressioni naturali di singolare bellezza gli alberi monumentali e i parchi e giardini storici di pregio già individuati nel sistema paesaggistico dai Piani di livello superiore, oltre a quelli di interesse locale individuati dal P.A.T.

DIRETTIVE

- 38.5 Il P.A.T. ed il P.I. di Vazzola recepiscono la delimitazione delle aree pertinenti alle Invarianti di natura paesaggistico-ambientale individuate dal P.A.T.I. e precisano in dettaglio i perimetri degli ambiti interessati, oltre a stabilire quelli di interesse locale.
- 38.6 Il P.A.T. ed il P.I. di Vazzola ove utile e necessario definiscono le norme di tutela di dettaglio e nel rispetto della normativa vigente, promuovono azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione degli elementi del paesaggio.
- 38.7 Il P.A.T. ed il P.I. di Vazzola specificano ove utile e necessario la disciplina di tutela paesaggistica nel rispetto degli indirizzi fissati per le singole aree individuate dal P.A.T.I. in particolare per:
- l’area SIC IT3240029 *Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano* in coerenza con l’eventuale Piano di Gestione pertinente;
 - l’area del *megafan* pedemontano identificata come Unità Geomorfologica e Unità di Paesaggio nella pianificazione sovraordinata vigente;
 - la Fascia delle risorgive soggetta a tutela
- 38.8 Il Comune di Vazzola di concerto con gli altri Comuni precedenti del P.A.T.I. e con gli Enti interessati (Provincia, Regione, Consorzio di Bonifica, etc.), in fase di stesura del P.I. provvede alla tutela ed alla valorizzazione delle espressioni naturali di singolare bellezza e delle relazioni fisico-ambientali e storico-architettoniche con il territorio dell’Agro Coneglianese circostante con progetti di interesse sovra-comunale attraverso:
- l’identificazione con corrispondenza catastale dei perimetri dei parchi e giardini classificati come Invarianti;
 - l’identificazione e la pubblicizzazione di percorsi destinati al pubblico per visite libere oppure guidate, da effettuarsi anche in accordo con i proprietari;
 - la catalogazione analitica del patrimonio floristico presente, con schedature specialistiche sullo stato e la consistenza dei singoli individui o gruppi e periodico aggiornamento. Gli interventi manutentivi ordinari e straordinari e gli eventuali riassetti per ragioni fitosanitarie saranno giustificati e autorizzati nei casi previsti a partire da questa catalogazione.

- 38.9 Con riferimento alle aree agricole e forestali il P.A.T. ed il P.I. del Comune conservano e valorizzano il patrimonio storico-culturale del territorio agricolo, in generale ed in particolare dove presenta caratteri di dominante integrità - assicurando:
- a) interventi finalizzati alla conservazione degli assetti caratteristici del paesaggio tradizionale nei suoi elementi essenziali (morfologia, stratificazione naturale del suolo, pedologia e sistema idrico, assetto fondiario, sistemazioni idrauliche, agrarie, coltivazioni, vegetazione) compatibilmente con le esigenze del sistema agricolo produttivo; la eventualità di ripristini completi o parziali va considerata primariamente in caso di interventi di rinnovamento degli assetti culturali o di contributi euro-comunitari che siano rispettosi delle previsioni di Piano ;
 - b) tutela delle visuali di pubblico interesse e riduzione dell'inquinamento visivo del paesaggio determinato dalla presenza di qualsiasi elemento detrattore ed in particolare di infrastrutture, elettrodotti, antenne, pubblicità o altro, per i quali dovranno essere previsti, per le nuove opere e per le esistenti, in particolare per quelle localizzate in ambiti di rilevante valenza, diversa localizzazione se possibile o almeno adeguate misure di mitigazione;
 - c) rinaturalizzazione del territorio forestale o boscato mediante interventi atti a garantire la manutenzione del territorio, l'accesso e la fruibilità in termini ambientali e socio-culturali.

In particolare per la migliore qualificazione del paesaggio dell'Agro Coneglianese nel territorio comunale di Vazzola dovranno essere attivati ed incentivati, anche utilizzando le adeguate misure previste dal Piano di Sviluppo Regionale PSR:

- a) le componenti della Rete Ecologica;
- b) l'agricoltura biologica, specialmente nelle aree soggette a Direttiva nitrati e la viticoltura d'eccellenza sensibile alle questioni ambientali ed alle esigenze ed ai vantaggi della biodiversità;
- c) la tutela di habitat seminaturali e delle biodiversità;
- d) i prati stabili, i pascoli e i prati-pascolo;
- e) la tutela della risorsa idrica;
- f) l'imboschimento di terreni agricoli marginali e/o aree interstiziali al fine di incrementare l'assorbimento di CO₂ ed eventualmente produrre biomassa ai fini della produzione di energia alternativa;
- g) l'introduzione di Fasce Tampone Boscate (FTB) con funzione di filtro lungo i corsi d'acqua con incentivazioni nei territori i cui terreni presentano una minore permeabilità;
- h) la salvaguardia degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo, nonché le qualità percettive e di spazialità in essere, vietando in particolare la distruzione ed il danneggiamento delle siepi senza adeguata preventiva compensazione; non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi, delle vigne, delle spalliere e dei filari;
- i) la dotazione per tutti i nuovi impianti di idoneo sistema di gestione e controllo delle acque meteoriche di dilavamento al fine di garantire la stabilità idrogeologica ed il divieto degli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici e idrologici presenti;
- j) l'ampliamento degli allevamenti esistenti solo in adiacenza agli attuali, se ammissibile e sostenibile, prescrivendo comunque adeguate misure di mitigazione e di compensazione paesaggistica ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 38.10 Il PAT di Vazzola recepisce e precisa le zone classificate dal P.A.T.I. come Invarianti di natura paesaggistica, all'interno delle quali sono vietati attività e interventi che possano comportare il deterioramento delle caratteristiche fondamentali e di naturalità e biodiversità del paesaggio oggetto di protezione.

- 38.11 Gli interventi ammessi, nel rispetto della disciplina di zona o dell'ATO, sono soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica con la procedura prevista dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

39 Invarianti di natura ambientale

Rif. elaborati grafici: Tav. 2 – Carta delle Invarianti

- 39.1 La Tavola n. 2 “*Carta delle Invarianti*” del PAT, coerentemente con il PATI, individua le risorse naturali di tipo areale, lineare o puntuale, specifiche di un luogo o territorio, ove la tutela e la salvaguardia dei valori ambientali risulta indispensabile all'attuazione di uno sviluppo sostenibile.
- 39.2 Le Invarianti di natura ambientale individuate dal PATI - e riconfermate e precisate ove utile ed opportuno dal PAT di Vazzola – con anche integrazioni di interesse locale- in gran parte coincidono con quelle di natura paesaggistica in quanto svolgono un duplice ruolo. Sono state individuate e cartografate le seguenti principali Invarianti ambientali.

A- Invarianti di tipo areale:

- 1) l'ambito del *megafan* pedemontano identificato come Unità Geomorfologica e Unità di Paesaggio nella pianificazione sovraordinata vigente;
- 2) la Fascia delle risorgive e le risorgive stesse in superficie e gli acquiferi che le alimentano in sottosuolo; i pozzi artesiani; i pozzi freatici, etc.
- 3) le Isole di elevata naturalità spontaneamente formate.
- 4) il “Territorio Agricolo Integro” (TAD);

B- Le invarianti di tipo lineare definite cartograficamente comprensive, per i corsi d'acqua, delle fasce di pertinenza per le varie forme di tutela ambientale (Aree nucleo, Corridoi ecologici, Aree di connessione naturalistica, ecc.) sono:

- 1) il corso del torrente Monticano;
- 2) i corsi paralleli dei fossati naturali ed artificiali del bacino Monticano - Livenza;
- 3) la storica roggia Piavesella;
- 4) i Corridoi ecologici esistenti e formati e quelli anche solo accennati in traccia;
- 5) siepi e filari campestri;
- 6) macchie e superfici boscate;
- 7) le alberate stradali esistenti che il P.A.T. integra a quelle di progetto per la riqualificazione dei Centri storici e delle aree centrali secondo gli schemi di riferimento degli ATO comprendenti i Centri Storici e i loro ambiti di contesto.
- 8) le alberate di pregio presenti nei parchi pubblici, nelle aree scolastiche e nei parchi o giardini privati, presso i cimiteri e le formazioni lineari come identificate dal PRG 1985 e successive Varianti approvate e confermate dal PAT, che verranno a loro volta aggiornate ed integrate in sede di P.I con opportuna Schedatura di tutela.

C - Le Invarianti di tipo puntuale costituenti Singolarità Ambientale sono individuate dal PATI e riconfermate ed integrate con altre singolarità di interesse prettamente locale, dal presente P.A.T. con apposite notazioni. Queste singolarità sono assoggettate dal P.A.T. stesso e dal P.I. più dettagliatamente, alle misure di tutela necessarie alla loro conservazione con finalità culturali ed ambientali

Sono singolarità ambientali individuate in Comune di Vazzola dal P.A.T.I. e confermate dal PAT:

- 1 - Il “*Celtis Australis*” in località Tezze presso la “mutera” maggiore;
- 2 - “*Mutera*” maggiore in località Tezze;
- 3 - “*Quercus Robur*” in località Tezze;
- 4 - Gruppo di “*Sophora Japonica*” corrispondente al sito di elenco TV 172 in base al D.G.R. n. 849-2012 “*Approvazione dell'Elenco regionale degli alberi monumentali*” sito su “mutera” minore in Borgo Tonini a Tezze;

5 - “Bellussera” e “Bellussera” alberata

Sono Singolarità ambientali confermate dal PAT:

- 6-** i grandi alberi individuati dal PRG 1985, che il PAT conferma;
- 7-** le alberate stradali esistenti, che il PAT integra a quelle del “*Progetto per la riqualificazione dei centri storici e delle aree centrali*” secondo gli schemi di riferimento degli ATO comprendenti i Centri Storici e i loro ambiti di contesto
- 8-** gli alberi e i gruppi arborei/arbustivi di pregio presenti nei parchi pubblici, nelle aree scolastiche, nella Casa di riposo, nei centri sportivi e nei parchi o giardini privati, come identificate dal vigente PRG e conformate dal PAT che verranno a loro volta aggiornate ed integrate in sede di PI con opportuna Schedatura di tutela.
- 9-** Complesso di prato, viottolo e muro di Borgo Malta;
- 10** il Cimitero Militare Inglese;
- 11** l’Ippodromo “Palio di Tezze”;
- 12** Villa Biscaro ora Zanchetta con parco e *brolo*;
- 13** il parco pubblico ex Rossi di Vazzola;
- 14** l’alberata dei tigli di Vazzola;
- 15** il parco e palazzo Mozzetti;
- 16** le sequenze di gruppi arborei, parchi e giardini a Vazzola e a Tezze.

DIRETTIVE

- 39.3 Coerentemente con il PATI, per quanto di competenza nel rispetto della normativa vigente, con il P.A.T. ed i P.I. il Comune specifica azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione delle risorse naturalistico-ambientali.
- In particolare vengono adeguate le modalità di accesso e d’uso del sito SIC IT3240029 del Monticano -presente nell’area di Piano- alle Valutazioni d’Incidenza risultanti dalla VINCA allegata al presente P.A.T. ed il PI. provvederà a precisarle e a recepire misure stabilite dall’eventuale Piano di Gestione.
- Inoltre il P.I. provvederà conformemente ad adeguare gli assetti fisici ed i regimi normativi inerenti le Zone agricole per le parti interessate, oltre che dalle Aree nucleo, anche dai connessi Corridoi ecologici e dalle Aree di connessione naturalistica, concorrenti alla formazione della Rete ecologica dell’Agro Coneglianese e di quella di interesse locale.
- Le presenti direttive si attuano con le prescrizioni che compaiono nel seguito di questo stesso articolo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 39.4 In questi ambiti ogni intervento dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività diretta o per le *Stepping stones* esistenti, prevedere la concreta realizzazione dei nuovi interventi di rinaturazione o di riconnessione a rete nonché prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione se e dove necessarie.
- 39.5 Le azioni dovranno comprendere:
- a)** la tutela e valorizzazione delle formazioni vegetali esistenti, un programmatico aumento della biodiversità - se utile ed opportuno- e una contemporanea valorizzazione della fauna e della fauna autoctone;
 - b)** la realizzazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico-culturali per il tempo libero, valorizzando le emergenze naturalistiche ed architettoniche collegate;
 - c)** la creazione di aree deputate all’attività sportiva e per usi ricreativi, compatibili comunque con le caratteristiche di naturalità presenti e pertanto progettate con tecniche di sostenibilità ambientale.

In conformità a quanto stabilito all’art.6, comma 1 lettera d) del DPR 380/2001 e s.m.i., fatte salve eventuali più specifiche prescrizioni del P.A.T. e del P.I. di Vazzola, e

comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e nel DM. Ambiente TTM 17.10.2007 "*Criteria minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione speciale (ZPS)*", nelle aree pertinenti e classificate come Invarianti di natura ambientale ai sensi del presente articolo, sono ammessi solo gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, come i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari utili al mantenimento delle Invarianti stesse.

Il "Territorio Agricolo Integro" TAI è individuato dal P.A.T. come una delle più importanti Invarianti di Vazzola ed il Piano considera che la presenza diffusa e continua delle espressioni spontanee o pros-naturali della Rete ecologica nel mosaico culturale sia parte integrante e non scindibile dell'invarianza ambientale e paesaggistica oggetto di tutela.

Dove utile ed opportuno al fine di garantire la stabilità idrogeologica, in attuazione dei disposti del P.A.T.I., viene istituito dal P.A.T. e precisato dal P.I. di Vazzola il divieto degli scavi e le movimentazioni di terreno in grado di compromettere gli equilibri idrogeologici e idrologici presenti, ed è sempre vietata la denudazione estesa e continuata del suolo sottostante il cotico agricolo.

- 39.6 **Aree nucleo (Core Area).** Il P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese individua nel territorio di Vazzola l'ambito SIC IT3240029 del Monticano e dei rii collegati in recepimento dei rispettivi provvedimenti istitutivi e delle disposizioni della pianificazione sovra-ordinata regionale e provinciale competente, ambiti che il presente P.A.T. di Vazzola conferma. Detto ambito costituisce l'Area nucleo (*Core area*) entro la quale si concentrano le maggiori valenze e qualità dell'ambiente naturale spontaneo soggetto a tutela, specialmente quelle legate alla presenza dell'acqua. Altri siti aventi pure carattere di Area nucleo sono individuati dal P.A.T.I. e confermati dal P.A.T. in corrispondenza di formazioni boscate e riparali rilevanti in sé e per la continuità e connettività della Rete ecologica nel territorio di Piano. Le Aree nucleo individuate hanno carattere lineare e continuo in quanto pertinenti a corsi d'acqua e costituiscono l'ossatura principale della Rete ecologica che dalla fascia pedemontana dirige verso la Bassa pianura e la costa adriatica.
- 39.7 **Isole ad elevata naturalità (Stepping Stones).** Le Isole ad elevata naturalità individuate e definite dal PATI, recepite e confermate dal presente PAT, sono formazioni naturalistiche spontanee a carattere puntuale che con la loro specifica dislocazione partecipano alla formazione ed alla funzionalità della rete ecologica principale ogni volta che possono fungere da punti di appoggio intermedi (*stepping stones*) per le dinamiche spontanee di flora e fauna, sia stanziale che di passo, e in genere hanno carattere particolare quando si incentrano su invasi idrici, parchi e formazioni boscate isolate. Esse sono da considerarsi Invarianti anche se sviluppatasi dopo l'adozione del P.A.T.
- 39.8 **Corridoi ecologici.** Intorno alle Aree nucleo a sviluppo lineare, in coerenza con il P.A.T.I., il P.A.T. individua i Corridoi ecologici, che costituiscono la fascia di accompagnamento delle Aree nucleo stesse: fascia entro la quale l'ambiente naturale spontaneo circostante, anche diversificandosi e adattandosi in forme variamente antropizzate, partecipa al sostentamento, alla vitalità dell'Area nucleo ed alla sua essenziale protezione da fattori di disturbo esterni. I Corridoi ecologici individuati hanno particolare rilevanza per l'ecologia del paesaggio del territorio di Vazzola grazie alla loro continuità ed alla configurazione a rete, la cui distribuzione sul territorio ed il cui grado di diffusione costituiscono caratteri invarianti di grande importanza per gli equilibri territoriali. I Corridoi ecologici sono distinti tra principali, rilevanti per tutto il territorio dei Piani

intercomunale e comunale o ampie porzioni di essi, e secondari, rilevanti localmente, ma comunque necessari al sostentamento della vitalità ambientale ed alla articolazione della rete ecologica ed alla sua capillarizzazione.

Intorno alle Aree nucleo a carattere puntuale, la Pianificazione comunale di Vazzola individua taluni ambiti ad esse periferici che hanno le stesse caratteristiche e funzioni delle Aree di connessione naturalistica e che seguono le medesime discipline.

39.9 **Aree di connessione naturalistica. (Buffer Zone)** Esternamente ed in adiacenza ai Corridoi ecologici si distendono le Aree di connessione naturalistica, individuate dal P.A.T.I., recepite, confermate ed integrate localmente dal presente P.A.T. dove utile ed opportuno, nel cui ambito si riscontrano solo alcuni degli aspetti naturali o antropici di rilievo, tali da sostenere parzialmente e/o indirettamente la vitalità delle Aree nucleo e dei Corridoi ecologici. Tuttavia anche queste fasce concorrono alla protezione da ingerenze dirette esterne sull'ambiente spontaneo ed al sostentamento della Rete ecologica. Anche esternamente alle Isole di elevata naturalità, in adiacenza alla prima fascia di protezione, il P.A.T. ed il P.I. individuano talune fasce di connessione naturalistica soggette al medesimo regime.

39.10 **Regime per le Aree nucleo e per le Isole ad elevata naturalità**

Il regime per le Aree nucleo e per le Isole ad elevata naturalità è stabilito nei seguenti punti.

1) Le Aree nucleo e le Isole ad elevata naturalità sono destinate allo sviluppo spontaneo della flora autoctona e della fauna stanziale e di passo, sottoposto al controllo ed alla regimazione stabiliti dal Piano di Gestione ZPS in area SIC del Monticano, dove previsti, ovvero da Disposizioni di gestione analoghe, o stabilite per quanto di competenza comunale dal P.A.T. e dettagliatamente precisate nel quadro operativo del P.I.

Le Aree Nucleo individuate dal P.A.T.I. e confermate ed aggiornate dal P.A.T. di Vazzola, sono intese anche come ambiti preferenziali per l'attuazione di progetti e azioni del Programma eurocomunitario *LIFE*, eventualmente con il concorso dei restanti ambiti della Rete Natura presenti nel territorio.

2) Nelle Aree nucleo e nelle Isole ad elevata naturalità l'uso agricolo, l'aratura o la formazione di piantagioni specializzate, ad eccezione del prato, possono essere ammessi solo se lo consente esplicitamente il Piano di Gestione ove redatto ed coordinato col P.I. e/o dal Regolamento di Polizia Rurale, con le necessarie prescrizioni ed aggiornamenti del caso.

Non sono ammessi nuovi allevamenti. E' vietato alterare gli equilibri floro-faunistici esistenti o, se del caso, quelli previsti come obiettivo dal Piano di Gestione, il quale regola nell'area di pertinenza, la raccolta di vegetali, la pesca e l'esercizio venatorio, ovvero da altri disposti aventi le stesse finalità di conservazione del Regolamento di Polizia Rurale.

3) E' vietato l'impiego di diserbanti, fitofarmaci, concimi ed altre sostanze improprie alla naturalità del sito ed agli equilibri ecologici in atto o, se del caso, oggetto del Piano di Gestione ove redatto e coordinato col P.I. e/o dal Regolamento di Polizia Rurale, sia nelle Aree nucleo, sia nelle Isole ad elevata naturalità, ed egualmente nelle aree adiacenti dalle quali possa in qualunque modo prodursi veicolazione di dette sostanze.

4) Nelle Aree nucleo e nelle Isole ad elevata naturalità da parte di chi ne ha competenza: pubblica, mista o privata, deve essere sempre assicurato ai corpi d'acqua il "minimo vitale", coerentemente con i valori stabiliti nel Piano di Gestione ove redatto e/o dal Piano delle Acque coordinati col P.I. e recepiti dal Regolamento di Polizia Idraulica, o in assenza, dalle disposizioni dell'Autorità competente, eventualmente su richiesta del Comune.

5) Gli interventi di manutenzione preventiva e/o di ripristino degli alvei, delle rive o delle arginature dei corpi d'acqua devono essere effettuati da chi ne ha la competenza con la regolarità e la tempestività del caso e saranno improntati a criteri di aderenza al carattere eminentemente naturale dei siti. Pertanto le tecniche di ingegneria naturalistica e di rinaturazione sono da privilegiare rispetto ad altre ogni volta che ciò sia possibile e conveniente per l'integrità e la conservazione dell'area. L'eliminazione di barriere

invalicabili alla fauna e la formazione di opportuni dispositivi per consentire la risalita della corrente fluviale, l'accesso all'acqua, la gestione dell'acqua stessa, sono da attuarsi coerentemente al Piano di Gestione, ovvero su iniziativa dell'Autorità competente e/o del Comune con il Piano delle Acque e con il Regolamento di Polizia idraulica coordinati col P.I, nelle forme previste dall'ordinamento.

- 6) E' vietata la realizzazione di nuove costruzioni ed infrastrutture, eccettuati solo i manufatti indispensabili alla gestione idraulica e naturalistica dei siti ed alla viabilità prevista dalla Pianificazione sovraordinata o comunale, purché realizzati con le soluzioni tecniche più rispettose del carattere naturalistico dell'Area nucleo o Isola ad elevata naturalità.
- 7) In particolare per gli edifici esistenti compresi nelle Aree nucleo e nelle Isole ad elevata naturalità, salvo i casi in cui il Piano di Gestione ove redatto e coordinato col P.I., o il Regolamento di Polizia Rurale o l'Autorità di Bacino ne prevedano l'eliminazione, possono essere mantenuti ed assoggettati a soli interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento igienico, impiantistico, strutturale, di restauro, o di ristrutturazione edilizia nei limiti di cui all'Art. 3, c. 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ripresi dal P.I.

In sede di P.I. con speciale Scheda particolareggiata si potranno stabilire soluzioni di recupero e miglioramento diversamente impostate. La destinazione d'uso deve essere compatibile con la naturalità propria dell'Area nucleo o Isola ad elevata naturalità. e conforme alle previsioni del Piano di Gestione ove redatto e coordinato col P.I, o , in assenza, a quanto determinato dal Comune in sede di P.I. e/o di Regolamento di Polizia Rurale e/ o di Regolamento di Polizia idraulica.

39.11 **Regime per i Corridoi ecologici.**

I Corridoi ecologici sono soggetti alla disciplina dei seguenti punti.

- 1) I Corridoi ecologici e le aree ad essi assimilate sono destinati creare una completa fascia protettiva e di complemento naturalistico associata alle Aree nucleo e alle Isole ad elevata naturalità. Pertanto essi conservano le formazioni spontanee arboree ed arbustive costituenti macchie, siepi, boschetti ed altre forme di habitat per cenosi vegetali e faunistiche, che si alternano a spazi coltivati ed a sistemazioni agrarie di tipo stabile.
- 2) I Corridoi ecologici sono ambiti d'elezione per l'attuazione delle politiche euro-comunitarie di rinaturazione volontaria di aree precedentemente coltivate, tipo *set-aside* ad incremento ed implementazione delle biomasse spontanee presenti e/o per la formazione di Fasce Tampone Boscate (FTB) per il trattenimento dei composti dell'azoto e per lo sviluppo di vegetazione ripariale, di siepi interpoderali, per l'attuazione di progetti e azioni del Programma eurocomunitario *LIFE*, a complemento di altri interventi in ambito della Rete Natura del territorio.
- 3) Nei Corridoi ecologici è vietato l'impiego di diserbanti, fitofarmaci, concimi ed altre sostanze improprie rispetto al contesto soggetto a tutela ambientale ed agli equilibri ecologici in sito e si attuano di norma idonei provvedimenti tampone, stabili o temporanei, per prevenire la veicolazione di dette sostanze nell'Area nucleo e nella Rete Ecologica

L'eventuale impiego di prodotti come fitofarmaci e concimi classificati "biologici" ai sensi della vigente normativa di settore e certificati come rispettosi dell'ambiente, è ammesso, nei soli spazi coltivati e nelle sistemazioni agrarie di tipo stabile inclusi nei Corridoi ecologici, facendo sempre salve le formazioni spontanee intercluse, le fasce tampone o quelle ripariali.

I tipi, le quantità e le modalità di impiego, eventualmente differenziati tra Corridoi principali e Corridoi secondari, saranno dettagliatamente precisati dal Regolamento di Polizia Rurale coordinato col P.I., di cui all'Art. 74.11, Pto. 2, lett. f.

- 4) Nei Corridoi ecologici è vietata la realizzazione di nuove costruzioni e di nuove infrastrutture eccettuati solo i manufatti indispensabili alla gestione idraulica e naturalistica dei siti ed alle infrastrutture per viabilità, impianti e servizi a rete,

opportunamente inseriti a livello ambientale praticando soluzioni rispettose dell'area nucleo e dello stesso corridoio.

- 5) Per gli edifici esistenti compresi nei Corridoi ecologici, salvo i casi in cui il Piano di Gestione ove redatto e coordinato col P.I. ,o l'Autorità di Bacino ne prevedano la eliminazione, possono essere mantenuti ed assoggettati a soli interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento igienico ed impiantistico, o di restauro conservativo o di ristrutturazione edilizia nei limiti di cui all'Art. 3, c. 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ripresi dal P.I. In edifici o complessi isolati non soggetti ad altri vincoli monumentali od ambientali l'ampliamento eventuale verrà definito in sede di P.I. con Scheda particolareggiata. Ove necessario il P.I. a garanzia della continuità dei Corridoi ecologici secondari stabilisce quali terreni debbano eventualmente restare inedificati e dove le edificatorie corrispondenti dovrebbero eventualmente potersi potenzialità esprimere in sito, nelle adiacenze oppure altrove in regime di compensazione o credito edificatorio
- 6) I Corridoi ecologici secondari sono destinati ad assicurare alla Rete ecologica generale un adeguato grado di diffusione e di connettività naturalistica sul territorio. Essi devono avere garantita la continuità ovunque, ma soprattutto dove essi interpongono spazi del tutto o molto poco edificati tra insediamenti che diversamente tenderebbero a saldarsi, chiudendo il corridoio e confondendo insediamenti che il P.A.T.I. stabilisce debbano restare distinti e che il P.A.T. di Vazzola ulteriormente specifica, integra e definisce direttamente e tramite il PI.
Il regime edificatorio dei Corridoi ecologici secondari è lo stesso di quelli principali.
Il Regolamento di Polizia Rurale sviluppa nel quadro del P.I. le presenti norme.

39.12 ***Regime per i Nuclei ad Edificazione diffusa.***

Nelle aree agricole il P.A.T.I. vigente individua Nuclei ad Edificazione diffusa entro i quali, a tutela dell'integrità del territorio agricolo incluso negli ambiti di importanza naturalistica ed ambientale, si applica un regime di tutela specifico.

Il P.A.T. di Vazzola ad integrazione e complemento di quanto già stabilito dal P.A.T.I, estende tale regime anche a tutte le forme di edificazione diffusa presenti nel Territorio Agricolo Integro, tutelato per motivi agronomici e culturali. Il regime pertanto sarà unico, come segue.

Tutti gli edifici esistenti compresi nei Nuclei ad Edificazione diffusa, possono essere assoggettati a interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di adeguamento igienico ed impiantistico, di restauro conservativo e di ristrutturazione nei limiti di cui all'Art. 3, c. 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ripresi dal P.I.

In tutti gli edifici o complessi isolati non soggetti ad altri vincoli monumentali od ambientali, è ammesso l'ampliamento in aderenza e/o sopraelevazione con riordino costruttivo e funzionale fino al massimo consentito dall'art.74.16 delle presenti NTA, anche in associazione ad altre categorie di intervento ammesse.

La destinazione d'uso deve essere conforme alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente, cioè agricola, ovvero residenziale o mista agricolo- residenziale nelle misure conformative stabilite dal P.I. comunale con apposite Schede particolareggiate riferite ad ogni singolo nucleo individuato dal PAT e sviluppato dal P.I.

In sede di P.I. mediante la specifica schedatura dei Nuclei, si stabiliscono le modalità d'intervento sul patrimonio esistente, le eventuali nuove capacità edificatorie, le dotazioni di servizi necessari che devono essere attuati nei singoli Nuclei, quali terreni debbano restare inedificati e dove quindi le potenzialità edificatorie corrispondenti e quelle connesse ad altri impedimenti nella zona agricola circostante dovrebbero eventualmente potersi esprimere, nelle adiacenze oppure altrove in regime di compensazione o credito edificatorio

In sede di P.I. si individuano definitivamente anche gli insediamenti o le destinazioni non agricole né residenziali, da considerarsi in sito improprio e si stabiliscono con Schede particolareggiate le conseguenti misure da assumersi in vista di un adeguamento e/o di una conversione, oppure del trasferimento.

39.13 **Regime per le Singolarità ambientali**

Il P.A.T.I. individua ed il presente P.A.T. conferma con apposita grafia e identificazione le Singolarità ambientali che oltre all'ambito locale di Vazzola interessano anche il contesto territoriale dell'Agro Coneglianese. Queste singolarità andranno recepite come tali nel P.I. del Comune ed assoggettate alle misure conformative di tutela necessarie alla loro conservazione con finalità culturali ed ambientali.

In sede P.I. ogni Singolarità ambientale sarà fatta oggetto di apposita Scheda particolareggiata, descrittiva dello stato di conservazione dell'oggetto singolare e prescrittiva per le destinazioni d'uso ammesse e per la sistemazione dell'area di pertinenza, eventualmente anche nel contesto di altri interventi di Piano o di progetto ovvero nel quadro di altre singolarità correlate, dove si riscontrassero significative connessioni di insieme o di sistema. Saranno altresì stabilite le distanze e le altezze di rispetto da parte di manufatti, fabbricati ed altra vegetazione che ricadano nel fondo stesso o in quelli limitrofi.

40 Invarianti di natura storico-monumentale

Rif. elaborati grafici: Tav. 2 – Carta delle Invarianti

- 40.1 Il P.A.T.I. individua ed il P.A.T. di Vazzola recepisce e conferma come Invarianti gli elementi areali, puntuali e lineari, di seguito elencati, espressione della formazione degli insediamenti nella loro evoluzione temporale, che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento del patrimonio storico-monumentale ed architettonico, compresa la rete degli itinerari di interesse storico-testimoniale e paesaggistico, prescrivendone la tutela, il recupero e la valorizzazione. Trattasi in particolare di:

1. Immobili ed aree sottoposti a tutela ai sensi D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

- a) Palazzo Tiepolo, Polacco, Piazza V. Emanuele III, ora Municipio a Vazzola;
- b) Villa Malanotte, Corti Concini, Zacchi, ora Rossi de Rubeis, congiuntamente al complesso storico di Borgo Malanotte;
- c) l'antistante Colonna dorica in Via della Colonna

2. Centri storici individuati dall'Atlante Regionale della L.R. 80/1980;

- a) Vazzola capoluogo e Cao di Sotto, da considerarsi come ambito unitario;
- b) Visnà;
- c) Borgo Bellussi
- d) B.go Malanotte,
- e) B.go Tezze,
- f) B.go Malta
- g) B.go Zanetti

3 Ville venete individuate nella pubblicazione dell'IRVV e tutelate dalla Regione ed eventualmente anche sottoposte ad altre forme di tutela

- a) Villa Genoa-Righetti, capoluogo;
- b) Villa Ghedin, capoluogo;
- c) Villa Ghetto-Berna, capoluogo;
- d) Villa Bonotto, Tezze

4- Pertinenze di villa da mantenere

- a) Villa Genoa-Righetti, capoluogo;
- b) Villa Ghedin, capoluogo;
- c) Villa Bonotto a Tezze
- e) Villa Malanotte ora Rossi de Rubeis in Borgo Malanotte

5. Luoghi della Grande Guerra - Strade della Grande Guerra come itinerario storico.

6- Sistema dei molini tra Vazzola e Visnà di interesse archeo-industriale ed ambientale di interesse locale.

- a) Molino Saccon;
- b) Molino Vadelini 1;
- c) Molino Vadelini 2
- d) Molino di Sopra;
- e) Molino di Mezzo;
- f) Molino di Sotto
- g) Molino Tonello (ex Tiepolo)

- 40.2 Ai sensi dell'Art. 40 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. per i beni di cui al presente articolo il P.A.T.I. determina ed il P.A.T. di Vazzola recepisce e conferma le seguenti categorie cui far corrispondere appropriate tutele e interventi di recupero e valorizzazione:
- a) immobili sottoposti a tutela monumentale;
 - b) ville venete di cui al Catalogo ed Atlante Regionale e tutelate dalla Regione ed eventualmente anche sottoposte ad altre forme di tutela
 - c) immobili non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) di interesse storico, architettonico e culturale di rilevanza sovra-comunale e comunale;
 - d) i relativi contesti figurativi.

DIRETTIVE

- 40.3 Il P.I., in attuazione del P.A.T.I e del P.A.T. di Vazzola, per i beni e gli ambiti di cui al presente articolo, stabilisce le eventuali destinazioni d'uso incongrue e comunque incompatibili, conferma quelle idonee, ovvero privilegia destinazioni d'uso che possano meglio favorire il mantenimento delle peculiarità storiche, architettoniche ed ambientali, quali ad es.: utilizzi turistico-ricettivi, funzioni di tipo culturale, per il tempo libero, di rappresentanza ed in ogni caso tutte le destinazioni compatibili con i valori storico testimoniali presenti.
- 40.4 Il P.A.T ed in particolare il P.I. in coerenza con i contenuti del presente articolo, hanno la facoltà di individuare ulteriori immobili, di specifico interesse locale, ritenuti meritevoli di tutela e/o valorizzazione con la definizione delle destinazioni compatibili e delle modalità di intervento.
- 40.5 Il P.I. attribuisce a ciascun manufatto con Scheda particolareggiata la caratteristica di riferimento tra quelle determinate dal presente articolo, nonché le specifiche modalità per gli interventi edilizi consentiti ai sensi dell'Art. 40, c. 3, lett. a) e b), della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. con le necessarie motivazioni ed opportuni approfondimenti illustrativi e/o discorsivi.
- 40.6 Per i Contesti figurativi individuati quali Invarianti territoriali ai sensi del presente articolo, il P.I. con Scheda particolareggiata stabilisce i dettagli della perimetrazione, la disciplina del contesto, eventuali esemplificazioni schematiche di riassetto paesaggistico e di inserimento ambientale e di conseguenza, se del caso, può introdurre crediti edilizi o compensazioni riguardo all'eliminazione di eventuali elementi detrattori del paesaggio individuato dal Contesto figurativo, attuare forme di perequazione per le eventuali aree edificabili comprese dai Contesti figurativi e - per le zone agricole - individua altresì ambiti di edificazione esterni ai Contesti figurativi stessi.
- 40.7 Recependo le indicazioni del P.A.T.I. il P.A.T. di Vazzola stabilisce che per i Centri storici e per gli edifici di valore documentale di interesse territoriale o comunale, viene demandata al P.I. la definizione urbanisticamente esecutiva degli specifici indirizzi e prescrizioni nel rispetto delle norme generali vigenti:

a) con Strumenti Urbanistici Attuativi per gli insediamenti complessi e per le Aree di degrado a suo tempo definite dal PRG 1985 e riconfermate/aggiornate dal PAT e ancora più precisamente dello stesso P.I.

b) con Schede particolareggiate per gli edifici e complessi monumentali, per le Ville venete e gli altri immobili di interesse storico, monumentale, testimoniale anche minore, compresi tutti quelli che il PRG 1985 classifica secondo “gradi di tutela”, in qualsiasi ZTO siano incluse.

Con l’esplicito obiettivo di superare la meccanicità e l’ovvietà mostrate diffusamente dalla tutela architettonica affidata a schematiche categorie di intervento, senza specifico approfondimento critico e diretta relazione alle singolarità delle architetture, in sede di P.I., con rinnovate Schedature particolareggiate per edificio o per interi complessi edificati, il Comune provvede alla ricognizione critica dei gradi di protezione in precedenza assegnati e li attualizza all’effettivo stato degli immobili ed alle specifiche potenzialità di riqualificazione e recupero. La Scheda sarà perciò basata su una espressa valutazione organica delle risorse materiali culturali e della possibili strategie di intervento architettonico su questi beni di interesse culturale e documentale. La Scheda sarà altresì rispondente ai requisiti di cui al PTCP di Treviso – Relazione - Allegato “M”

- 40.8 Il P.A.T. perimetra i Centri storici, i Nuclei di Edificazione diffusa, ed altri siti rilevanti sotto il profilo dell’invarianza, che riporta in cartografia, mentre il P.I. precisa e specifica, se del caso con Schede particolareggiate, la presenza di elementi significativi caratterizzanti il territorio considerati tra le Invarianti quali:
- a) forme insediative tipiche: aggregate, sparse, isolate, ecc.;
 - b) recinzioni tipiche esistenti, broli e parchi;
 - c) ulteriori elementi lineari o puntuali tipici caratterizzanti quali murature, capitelli votivi, “*mutere*” ecc.;
 - d) caratteri morfologici rilevanti (tessuto urbano degli insediamenti, mosaico degli appezzamenti dei terreni agricoli, ecc.);
 - e) sistemazioni caratteristiche degli insediamenti urbani (pavimentazioni di vie e piazze, sistemazioni a verde, corpi d’acqua, insegne, ecc.)
 - f) caratteri costruttivi tipici (tipi edilizi, posizionamento ed orientamento prevalente dei corpi di fabbrica, presenza o meno di corti, cortine e di porticati, tipo ed orientamento dei tetti, materiali del manto di copertura, disposizione prevalente delle finestre, ecc.);
 - g) siepi e filari esistenti di impianto antico o caratterizzanti del paesaggio agrario;
 - h) colture pregiate o sistemazioni agrarie caratteristiche;
 - i) corsi d’acqua in ambiente rurale (con specificazione della permanenza di caratteristiche di naturalità);
 - j) detrattori visivi come edifici, manufatti, cartelloni, accumuli di materiali, ecc. da eliminare o mitigare con schermature o altre idonee soluzioni.
- 40.9 Il Comune in sede di P.A.T. definisce al meglio i tracciati degli itinerari culturali indicati dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I., predisponendo col P.I. una disciplina di salvaguardia dei manufatti e delle attrezzature degli itinerari esistenti e, dove necessario, prevedendone di nuovi. In particolare potranno essere adottate misure finalizzate a:
- a) mitigare e/o sostituire gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi;
 - b) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere per le finalità di studio specialistico e per la conoscenza divulgativa degli stessi;
 - c) definire gli ambiti in cui, anche all’esterno degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in fregio agli itinerari è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i con visuali di interesse pubblico rivolti alle emergenze paesaggistiche.
- 40.10 L’Amministrazione Comunale in fase di formazione del P.I. promuove, in concerto con quelle precedenti del P.A.T.I. e le altre limitrofe interessate e con l’Amministrazione provinciale, la realizzazione e la manutenzione dei percorsi previsti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 40.11 Gli itinerari ciclo/pedonali in previsione devono preferibilmente essere di tipo protetto e cioè realizzati in sede autonoma, ovvero in promiscuo con la viabilità rurale o urbana se in regime di traffico autoveicolare limitato.
Essi sono dotati di idonea segnaletica e munite di opere di sicurezza per l'utenza ciclopedonale e di opere di mitigazione ambientale, da realizzarsi da parte degli Enti proponenti e/o realizzatori delle infrastrutture stesse.
- 40.12 Nelle zone soggette ad indagine di archeologia preventiva individuate dal P.T.C.P., confermate dal PATI e dal presente P.A.T., tutti i progetti di intervento che comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, devono essere subordinati da una "verifica preventiva dell'interesse archeologico", redatta secondo quanto previsto all'art.95 c.1 del D. Lgs. n. 163/2006.
Ogni progetto, corredato dalla predetta verifica, dovrà conseguire il preventivo Nulla Osta della competente Soprintendenza Archeologica ed il titolo abilitativo comunale all'intervento dovrà contenere tutte le prescrizioni atte ad assicurare la tutela del patrimonio archeologico secondo le indicazioni della Soprintendenza medesima.
In sede di P.A.T e/o P.I. detta "verifica preventiva dell'interesse archeologico" può essere assolta dal Comune con un unico Studio specialistico generale per tutte le aree interessate, salvo successivi approfondimenti e tradotti in Schede particolari se opportuno e utile.
- 40.13 In tali ambiti si prescrive che le nuove costruzioni siano concepite in armonia con le tipologie esistenti di valore storico-testimoniale e/o tradizionali ed il P.I. stabilisce le necessarie specifiche di dettaglio, se del caso anche con Schede Particolareggiate.

41 Invarianti dell'ambiente rurale

Rif. elaborati grafici Tav. 2 – Carta delle Invarianti

- 41.1 Lo spazio dell'ambiente rurale comprende le parti di territorio del P.A.T.I. poste oltre il limite delle aree urbanizzate ed urbanizzabili, ed è destinato all'esercizio dell'attività agricola e zootecnica, alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche, alle attività ricreative, sociali, turistiche, culturali ed agli insediamenti residenziali in territorio agricolo.
Le prescrizioni del presente articolo non si applicano nelle aree riconosciute come urbane della Tav. 4.
- 41.2 Ai fini della tutela del patrimonio agroforestale e dell'agricoltura specializzata, all'interno dell'ambiente rurale:
a) il P.A.T.I. stabilisce dove occorre porre limiti all'edificazione, di rilevanza sovra-comunale, necessari a tutelare le invarianti inerenti l'ambiente rurale e forestale del territorio dell'Agro Coneglianese.
b) di conseguenza il P.A.T. di Vazzola stabilisce all'interno del territorio comunale: i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, ai sensi dell'art. 43, c. 1, lett. c) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., ed una apposita normativa uniformata alle direttive del P.T.C.P. in merito alle: "zone agricole integre" ed alle "zone agricole di particolare pregio".
c) il P.I. del Comune individua quindi all'interno del territorio comunale gli ambiti in cui salvo particolari e specificate condizioni non è consentita la nuova edificazione, ai sensi dell'art. 43, c. 2, lett. b) della L.R. n.11/2004 e s.m.i., con riferimento ai limiti di cui alla lett. a) dello stesso dispositivo.
- 41.3 In attuazione del P.A.T.I. e del P.T.C.P. il P.A.T. di Vazzola individua nel proprio territorio le zone agricole a carattere integro, cioè non commiste in tutto o in parte a presenze insediative urbane o improprie, e dove l'organizzazione produttiva presenta con chiarezza impianti poderali tipici, intensivi o estensivi, grazie anche alla presenza di segni

ordinatori (siepi, canali, alberate) nel territorio. Queste aree sono contrassegnate come “Territorio Agricolo Integro” TAI ed hanno una particolare disciplina.

- 41.4 In queste aree il P.A.T. stabilisce, ed attua con il P.I., un regime di tutela delle Invarianti agricole produttive in cui non è ammesso è limitato l'incremento delle consistenze edilizie a carattere residenziale o produttivo esistenti e dove è prevista la conservazione dei segni ordinatori strutturali delle sistemazioni agrarie caratteristiche del territorio.
- 41.5 Il P.A.T. con apposite indagini individua, valorizza e tutela le aree agricole di pregio, caratterizzate dall'integrità del territorio rurale, dalla presenza di produzioni tipiche, in contesti di particolare rilievo ambientale (comprese le componenti della Rete ecologica già individuate dal P.T.C.P.), sia economico-produttivo, e stabilisce discipline di piano volte a mantenerne la presenza e ad incentivare il loro sviluppo.
- 41.6 Per “Invariante dell'ambiente rurale” si intende altresì un ambito territoriale caratterizzato da specifici aspetti vocazionali o strutturali che lo distinguono per la produzione vitivinicola che nel caso di Vazzola riguarda le eccellenze tutelate del Raboso e del Prosecco, o altre ortofrutticole speciali la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali al mantenimento dei valori essenziali dell'integrità agronomica territoriale.
- 41.7 Recependo il P.A.T.I, il P.A.T. stabilisce che in tali ambiti di “Territorio Agricolo Integro” non sono ammessi interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela sotto il profilo dell'eccellenza agronomica. Sono comunque consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole, da determinarsi con specifica normativa conformativa in sede di P.I.
- 41.8 Con riferimento al P.A.T.I, il PAT di Vazzola recepisce e riconosce i principali ambiti del territorio agricolo caratterizzati in prevalenza da produzioni tipiche, oltre che da altre produzioni minori le quali, tuttavia, beneficiano delle caratteristiche tipiche dei terreni e dei luoghi.
In tali aree il PAT riconosce una dimensione ambientale e/o paesaggistica che per importanza e peso deve considerarsi equipollente a quella agricolo-produttiva riconosciuta dal Piano di Area del Medio corso del Piave.
La tutela quindi avrà doppia valenza e dovrà equilibrare le esigenze concorrenti.
In particolare rientrano in tali aree gli ambiti di produzioni di qualità e tipicità riconosciuta (DOC-DOP-IGP, etc.), nonché di qualità e tipicità non riconosciuta, ma legata a marchi volontari, i quali a loro volta assumono in sede di P.A.T.I. e di pianificazione del PAT di Vazzola carattere di Invariante territoriale soggetta a tutela, che la pianificazione comunale dovrà opportunamente articolare anche in sede di Regolamento di Polizia Rurale e di P.I.
- 41.9 Sono considerati Invarianti dell'ambiente rurale gli ambiti a bosco e le formazioni spontanee lungo il Monticano ed i suoi corsi tributari minori, i boschetti individuati nelle aree della pianura alluvionale, le siepi campestri di valenza naturalistica e/o paesaggistica presenti nelle aree rurali, le colture specializzate a seminativo ed a vigneto e gli ambiti collegati all'attività enologica e alla vendita di prodotti tipici e/o all'attività agrituristica.
- 41.10 Sono considerati in particolare Invarianti e caratteri identitari del territorio agricolo dell'Agro Coneglianese Sudorientale i vigneti sistemati a *bellussera* e a *bellussera alberata*, per la cui conservazione e valorizzazione enologica e culturale il Comune in sede di pianificazione locale, potrà prevedere *una tantum* incentivi finalizzati ed agevolazioni complementari, come stabilito in sede di Regolamento di Polizia Rurale e di P.I.

DIRETTIVE

- 41.11 Fuori dei perimetri dei Centri storici, i Nuclei di Edificazione diffusa, il P.A.T. individua nel territorio rurale altri siti rilevanti sotto il profilo dell'invarianza, che

riporta in cartografia, mentre il P.I. precisa e specifica, se del caso con Schede particolareggiate, la presenza di elementi significativi caratterizzanti il territorio considerati tra le Invarianti quali:

- a) forme insediative tipiche: aggregate, sparse, isolate, ecc.;
- b) recinzioni tipiche esistenti, broli e parchi;
- c) caratteri costruttivi tipici (posizionamento ed orientamento prevalente dei corpi di fabbrica, presenza o meno di corti, cortine e di porticati, tipo ed orientamento dei tetti, materiali del manto di copertura, disposizione prevalente delle finestre, ecc.);
- d) elementi antropici lineari o puntuali tipici caratterizzanti, come le “cavalchine” o loro tracce, capitelli, “mutere”, molini e loro sequenze, opere di regimazione idraulica ecc.;
- e) caratteri areali agro-morfologici rilevanti (mosaico degli appezzamenti dei terreni agricoli, presenza di *bellussere*, ecc.);
- f), alberi monumentali, particolari o in posizione eccezionale, ecc.)
- g) siepi e filari esistenti di impianto antico o caratterizzanti del paesaggio agrario;
- h) colture pregiate o sistemazioni agrarie caratteristiche;
- i) polle di risorgiva integre o da recuperare, corsi d’acqua in ambiente rurale (con specificazione della permanenza di caratteristiche di naturalità);
- l) Rete ecologica nelle sue articolazioni

In relazione alle Invarianti, vanno considerati contestualmente in attuazione del P.A.T. e dal PI anche i detrattori ambientali e/o visivi come edifici, manufatti, cartelloni, accumuli di materiali, ecc. da eliminare o mitigare con schermature o altre idonee soluzioni.

41.12 Coerentemente con gli indirizzi e le direttive del P.A.T.I. il PAT di Vazzola nelle zone agricole di particolare pregio, individuate come “Territorio Agricolo Integro”, compatibilmente con la sua tutela incentiva interventi finalizzati alla valorizzazione agrituristica legata alle produzioni locali tipiche.

Il P.I. in considerazione delle manifestazioni di interesse da parte delle aziende agricole presenti, disciplina le forme ammesse di intervento, anche in relazione al tipo ed al pregio architettonico delle strutture interessate ed al loro inserimento paesaggistico ambientale.

41.13 Il P.I. provvede anche a completare l’individuazione, la tutela e la valorizzazione dei caratteri agronomici di eccellenza da considerare come invarianti agricolo-produttive e le disciplina con il Regolamento di Polizia Rurale.

41.14 Il P.I. in attuazione del P.A.T. precisa la specifica disciplina di tutela nel rispetto degli indirizzi per le singole aree individuate:

- a) salvaguarda l’assetto agrario e le relative sistemazioni funzionali alla produzione agricola, in particolare quelle che costituiscono testimonianza di sistemi di conduzione tradizionali, ovvero modalità di conduzione innovatrici con finalità ambientali;
- b) prevede la conservazione, il ripristino e l’eventuale diffusione dei prati stabili in sostituzione delle colture arative ancora presenti quali elemento di pregio paesaggistico, di caratterizzazione del territorio e di interesse naturalistico per la diversità floristica e per le zoo-cenosi ospitate;
- c) promuove lo sviluppo e l’integrità delle aziende agricole e dell’attività agricola;
- d) promuove il trasferimento delle attività incompatibili con l’ambiente, ad es. le attività produttive in zona impropria o comunque fonte di potenziale inquinamento, ecc.;

41.15 Per sostenere e mantenere i vigneti sistemati a *bellussera* e *bellussera alberata* costituenti caratteri tipici del settore enologico della Sinistra Piave, il Comune di Vazzola, in recepimento della previsione del P.A.T.I, il P.A.T. prevede *una tantum* nel P.I. i provvedimenti premiali che seguono.

- a) Incentivi edificatori fino al 10% calcolato sul massimo normalmente consentito in area agricola rispettivamente per la quota inerente gli annessi rustici e per la quota abitativa, in aggiunta al limite edificabile ammesso, incentivi eventualmente costituenti credito edilizio e spendibili in area urbana o edificabile, a favore delle

aziende agricole locali che, previo Accordo con il Comune, si impegnino:

----a mantenere per almeno 20 anni impianti di *bellussera* e/o *bellussera alberata* in essere al momento di adozione del P.A.T.;

----e/o a piantarne di nuovi all'atto dall'Accordo e a mantenerli per almeno altri 20 anni fino a coprire almeno un quinto o più della superficie aziendale complessiva e comunque non meno di un quarto della superficie aziendale a vigneto, con minimo pari ad un ettaro;

Detti incentivi non possono essere edificati nell'ambito dei contesti figurativi dei complessi monumentali e nemmeno nel territorio agricolo nel caso in cui i massimi ammissibili siano già raggiunti dall'azienda; in questi casi gli incentivi edificatori possono essere utilizzati solamente nei Nuclei rurali e nelle aree urbane che lo consentono (residenza per la quota parte abitativa, ed aree produttive "ampliabili" per la quota parte rustica) sotto forma di crediti edilizi ai sensi del vigente ordinamento regionale nei limiti consentiti nella zona di concreta applicazione.

b) Agevolazioni normative e per la partecipazione a programmi pubblici di finanziamento, alle aziende che abbiano al momento di adozione del P.A.T. impianti di vigneto a *bellussera* o *bellussera alberata* di almeno un ettaro complessivamente e si impegnino a mantenerli o rinnovarli per almeno 20 anni, per consentire la formazione o l'adeguamento nel contesto immobiliare delle aziende produttrici di uno spazio aperto al pubblico per la vendita e degustazione eno-gastronomica dei vini o altri prodotti tipici del territorio agricolo locale. Detti benefici sono subordinati ad Accordo con il Comune e/o alla partecipazione ad iniziative della Regione (ad es. in esito al Piano di Area Medio Corso del Piave o al progetto di qualificazione enologica "Venezia" o simili) o misure eurocomunitarie (ad. es. Progetto Interreg Drava-Piave) o altre assimilabili di tipo privato, consortile o cooperativo.

- 41.16 La modifica dell'ambiente rurale, in termini di dimensioni, non costituisce Variante al P.A.T.I, e del P.A.T. anche in ambito del "Territorio Agricolo Integro", fatti salvi i limiti S.A.T. di trasformabilità del suolo agricolo stabiliti dal P.A.T. e dal P.I. per quanto di competenza comunale nell'ordinamento regionale vigente.

Il cambio delle colture tipiche e caratterizzanti il "Territorio Agricolo Integro", resta soggetto a specifiche determinazioni del Comune in sede di P.I., che deve stabilire se si tratti di positiva evoluzione razionale e condivisa delle eccellenze enologiche e/o ortofrutticole qualificanti del territorio, ovvero di variazione significativa dei caratteri agronomici, e se questa sia tale da comportare una contestuale e motivata Variante al P.A.T.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 41.17 Nelle aree classificate come "Territorio Agricolo Integro" con la sola eccezione delle aziende agricole ai sensi dell'art. 44 comma 1 e 2 della LR 11/2004, non è ammessa la costruzione di nuovi edifici fuori dai "Nuclei ad edificazione diffusa", ma solo il recupero con eventuale ampliamento di quelli presenti, anche se dismessi o non più funzionali alla conduzione del fondo. Valgono in particolare i disposti dell'Art. 74 seguente delle presenti NTA.

Per gli usi agricoli l'ampliamento ammesso è quello che rientra nei limiti stabiliti per l'edificazione in territorio agricolo dal P.I. con riferimento alla parte abitativa, alla parte rustica e per l'eventuale uso agrituristico separatamente.

Il regime di cambio di destinazione d'uso è dettagliatamente stabilito in sede di P.I.

Il PI stabilisce anche con -Schede particolareggiate- l'entità e le modalità di recupero di edifici rurali esistenti nel caso vengano integrati ad attività agro-industriali di imprese già presenti anche - solo parzialmente in termini spaziali e/o produttivi - sul territorio comunale.

In queste aree di Territorio Agricolo Integro è vietata la realizzazione di discariche o di depositi di materiali di risulta anche agricoli o connessi all'attività agricola.

Ai fini di tutela del Territorio Agricolo Integro quanto stabilito all'Art. 26.10 e 26.11 delle presenti NTA ed in attuazione del vigente PATI, deve essere armonizzato con la normativa in materia di gestione delle "terre e rocce da scavo" di cui alla DGR

11.02.2013 n.179 ed Allegato A alla medesima, per le quali sono ammessi localmente solo depositi temporanei finalizzati al ripristino in sito, così come autorizzato preventivamente.

E' favorita ed incentivata prioritariamente la demolizione dei manufatti impropri o in contrasto con le finalità di Piano esistenti, previo riconoscimento di credito edilizio.

- 41.18 Per le aree agricole ordinarie /periurbane, che rimangono esterne al "Territorio Agricolo Integro" ed ai centri urbani, ai soli fini della edificabilità, valgono le prescrizioni di cui. all'art.74 seguente.
- 41.19 Ogni intervento in questi ambiti dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di miglioramento ambientale, compensazione e/o mitigazione.
- 41.20 Tutti gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo dovranno essere opportunamente valutati in relazione all'assetto naturale del suolo agricolo produttivo e al mantenimento dell'integrità e funzionalità del mosaico aziendale. Il P.I. definisce le norme di tutela di dettaglio nel rispetto della normativa vigente, e promuove in specifico azioni e progetti di salvaguardia, tutela, ripristino e valorizzazione degli elementi del paesaggio.
- 41.21 Gli itinerari ciclo/pedonali in previsione devono preferibilmente utilizzare la viabilità rurale o ordinaria, se in regime di traffico autoveicolare limitato. Gli itinerari stessi e il loro utilizzo deve essere conformi al Regolamento di Polizia Rurale di cui all'art. 74.11 lett. f) delle presenti NTA, anche in tema di Invarianti dell'ambiente rurale.
- 41.22 Nelle zone rurali soggette ad indagine di archeologia preventiva individuate dal P.T.C.P., confermate dal PATI e dal presente P.A.T., tutti i progetti di intervento che comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, devono essere subordinati da una "verifica preventiva dell'interesse archeologico", redatta secondo quanto previsto all'art. 95 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006.
- Ogni progetto, corredato dalla predetta verifica, dovrà conseguire il preventivo Nulla Osta della competente Soprintendenza Archeologica ed il titolo abilitativo comunale all'intervento dovrà contenere tutte le prescrizioni atte ad assicurare la tutela del patrimonio archeologico secondo le indicazioni della Soprintendenza medesima.
- In sede di P.A.T e/o P.I. detta "verifica preventiva dell'interesse archeologico" può essere assolta dal Comune con un unico Studio specialistico generale per tutte le aree interessate, salvo successivi approfondimenti e tradotti in Schede particolareggiate se opportuno e utile.
- In tali ambiti si prescrive che le nuove costruzioni, dove ammesse, siano in armonia con le tipologie esistenti di valore storico-testimoniale ed il P.I. stabilisce le necessarie specifiche di dettaglio, se del caso anche con Schede Particolareggiate

FRAGILITA'

42 Compatibilità geologica: idoneità agli assetti territoriali ed insediativi in essere e in previsione.

Rif. elaborati grafici: Tav. 3 – Carta delle Fragilità

- 42.1 In recepimento della corrispondente Tav. 3 del P.A.T.I. e di quanto espressamente indicato nella “*Relazione Geologica ed idrogeologica*” e nella “*Valutazione di compatibilità Idraulica*” di corredo al presente Piano, la Tavola 3 del P.A.T. Vazzola “*Carta delle Fragilità*” definisce, ai fini di integrità del sottosuolo e del suolo sotto il profilo ambientale e per la difesa del suolo, delle acque, dell’aria e dell’ambiente in generale, l’attitudine o meno di un’area del territorio di Piano e ad essere conservata o trasformata. Essa viene dedotta dalla cartografia redatta per il Quadro Conoscitivo del P.A.T., che aggiorna ed integra quella del Piano intercomunale identificando le aree che, per le loro caratteristiche litologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, e per la loro ubicazione in relazione al contesto insediativo, possono risultare critiche, problematiche o ovvero idonee per gli insediamenti e/o gli assetti del territorio in essere e per quelli in previsione.
- 42.2 Il P.A.T. di Vazzola, in tutto il territorio di competenza, coerentemente con i livelli di pianificazione di grado superiore, in particolare quella provinciale e del Medio Corso del Piave ora riassorbita nella Variante al PTRC 2013 *in itinere*, è tenuto a:
- a) ridurre, in conformità con le indicazioni della pianificazione di Bacino, il rischio connesso con la pericolosità geo-morfologica e idraulica eventualmente rilevata od oggetto di prevenzione;
 - b) fare in modo che nessuna delle trasformazioni in previsione contribuisca, direttamente o indirettamente, ad aggravare le condizioni di pericolosità geologica, idraulica o idrogeologica del territorio;
 - c) mantenere le originarie qualità naturali dei suoli evitandone manomissioni e sostituzioni, ed in particolare ad applicare la disciplina in materia di “*Terre e rocce da scavo*” in ordinamento con particolare riguardo alla D.G.R. 11.02.2013 n.179 ed Allegato A alla medesima.
- 42.3 La Tav. n. 3 “*Carta delle Fragilità*” del P.A.T.I. suddivide il territorio in aree contraddistinte da differente compatibilità geologica e penalità ai fini edificatori, che il P.A.T. di Vazzola debitamente approfondisce e dettaglia, specialmente per quanto riguarda i più recenti fenomeni diffusi inerenti la disponibilità e la qualità degli acquiferi, le risorgive e la loro eccezionale risalita, e le immediate implicazioni inerenti la geotecnica e la sicurezza delle costruzioni per un verso, e la compatibilità idraulica degli insediamenti per un altro.
- 42.4 Sulla base delle analisi, la classificazione della compatibilità geologica del P.A.T.I. aggiornata ed integrata del PAT di Vazzola è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento a:
- a) possibili effetti d’inquinamento delle acque sotterranee;
 - b) compressibilità dei terreni;
 - c) erodibilità delle sponde fluviali;
 - d) esondabilità dei corsi d’acqua;
 - e) sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche;
 - f) salvaguardia delle singolarità geologiche e geo-morfologiche;
 - g) protezione delle fonti di energia e delle opere irrigue;
 - h) protezione delle risorse naturali;
 - i) caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione delle costruzioni.
 - h) fenomeni eccezionali di risalita in superficie delle falde sotterranee;
 - i) mantenimento delle originarie qualità naturali dei suoli in caso di scavi e rinterrati
- 42.5 Sulla base degli studi effettuati ed aggiornati e della classificazione proposta dal P.A.T.I. il P.A.T. individua tre gradi di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all’attività edificatoria che seguono.

1) AREE IDONEE: aree non esposte al rischio geologico-idraulico. In tali aree il P.I. renderà obbligatoria l'indagine geotecnica per verificare la possibile presenza di terreni con qualità mediocri o scadenti e l'opportunità eventuale di posare le fondazioni su strati più favorevoli ad una profondità ottimale.

2) AREE IDONEE A CONDIZIONE: aree mediamente esposte al rischio geologico-idraulico. In tali aree il PI renderà obbligatorio lo Studio geotecnico e considererà se del caso l'edificabilità possibile e prescriverà indagini geologiche e geotecniche secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Norme tecniche D.M.11/3/1988. D.M. 14/01/2008 Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni), finalizzate a definire le modalità di realizzazione delle opere per garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti. In tali aree l'edificabilità è limitata in rapporto con le risultanze dell'indagine che hanno suddiviso il territorio nelle seguenti sottoclassi di terreno.

A - Idoneo a condizione: aree caratterizzate da riporti

Si tratta di aree di ex cave o aree manomesse assimilabili. Tale ambito costituisce a tutti gli effetti un'area degradata e corrisponde all'interesse pubblico provvedere al ripristino della medesima nei modi e nelle forme consentite dalla legge.

Le zone individuate sono riservate principalmente all'agricoltura; sono consentite anche opere ed impianti di interesse pubblico ed eventualmente opere ed impianti di carattere sportivo, ricreativo e/o di recupero e valorizzazione ambientale; il P.I., se del caso, aggiorna il censimento delle cave attive e non attive e ne recepisce il perimetro;

B - Idoneo a condizione: aree a possibile penalità geotecnica e aree a difficoltà di deflusso o ristagno idrico

Si tratta di aree penalizzate dalla presenza nei primi metri di terreno di livelli litologici con caratteristiche geotecniche mediocri o scadenti o esito di manomissioni con variazioni sia in senso laterale che in profondità; tali aree devono essere monitorate con particolare attenzione nel P.I. mediante indagine di dettaglio di tipo geotecnica e microsismica.

Per quanto riguarda le aree con difficoltà di deflusso delle acque superficiali il P.I. valuterà puntualmente, sulla base di analisi geologico – idrauliche e/o su indicazioni del Consorzio di Bonifica e dell'Autorità di Bacino la possibile soluzione o l'applicazione delle penalità geotecniche corrispondenti.

C - Idoneo a condizione: aree a vulnerabilità idrogeologica alta

Per tutte le sottoclassi sopra indicate, le istanze per l'approvazione di P.U.A., dei Permessi di Costruire o altri titoli abilitanti alla realizzazione di opere edilizie, dovranno:

a) dimostrare che non ci sono alternative più convenienti e rispondenti al principio di cautela ambientale per realizzare le finalità degli interventi;

b) contenere una esauriente Relazione geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione dei terreni ai fini delle penalità edificatorie, dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza.

Lo sviluppo dell'analisi deve essere conforme a quanto previsto dalle Norme Tecniche emanate con il D.M.11/3/1988, e proporzionata al grado di penalità attribuito al terreno ed alle caratteristiche dell'opera in progetto.

3) AREE NON IDONEE: aree molto esposte al rischio geologico – idraulico. In questi ambiti la nuova edificabilità è preclusa per l'elevata penalizzazione a causa del rischio esondazione, ristagno o per la presenza nel sottosuolo di terreni con caratteristiche geotecniche pessime. In particolare in tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi:

a) gli interventi sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non in loco o che comportino significative variazioni di sedime;

b) gli interventi di ampliamento di edifici per abitazione esistenti, compresi quelli previsti all'art. 44, comma 4, lett. a) della L.R. 11/04 e s.m.i., purché in aderenza al fabbricato esistente e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme e/o dal P.I.

In ogni caso gli strumenti di competenza comunale dovranno stabilire che i progetti per

tali interventi dovranno sempre essere accompagnati e resi compatibili con Relazioni geognostiche specifiche, verifiche di stabilità ed eventuali interventi preventivi di stabilizzazione e mitigazione del rischio. Una volta approvato il P.A.T., il Comune nell'ambito del P.I. procede alla formulazione di indirizzi per i controlli geotecnici e microsismici di base cui la Commissione Edilizia comunale possa riferirsi nella valutazione dei rischi connessi con le autorizzazioni per nuove concessioni edilizie.

DIRETTIVE

- 42.6 Nel Comune di Vazzola il P.I., sulla base di apposita ed accurata analisi, individua le aree di fragilità ambientale autonomamente riscontrate nel territorio comunale, precisando ed integrando così gli ambiti di fragilità già indicati dal P.T.C.P., dal Piano di Area del Medio Corso del Piave, ora riassorbito dalla Variante al P.T.R.C. *in itinere*, e dal P.A.T.I.
- 42.7 Con riferimento alle aree di fragilità ambientale individuate e recepite ai sensi del precedente comma 42.6, il P.A.T. e più dettagliatamente il P.I. distinguono e disciplinano in modo differenziato, uniformandosi alle direttive di P.T.C.P. e del P.A.T.I., le seguenti aree:
- a) zone umide;
 - b) Fascia delle risorgive, risorgive e pozzi;
 - c) singolarità geologiche come il *megafan*;
 - d) orli di scarpata di erosione o di terrazzo fluviale, aree soggette a instabilità;
 - e) aree di degrado ambientale indotto da attività umane (es. discariche, cave, siti inquinati);
 - f) aree di degrado funzionale (elettrodotti, impianti di radio e telecomunicazione e simili);
 - g) altre aree di degrado o critiche presenti sul territorio e rilevate dalla strumentazione urbanistica comunale sulla base dei propri approfondimenti, come ad es. quelle interessate dalla risalita eccezionale delle falde sotterranee o la microsismicità oggetto di studio *ad hoc*.
- 42.8 Il P.I. come strumento operativo di competenza comunale provvede a precisare, sulla base di specifiche analisi, le aree indicate dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I., come soggette ad erosione o instabilità o criticità, prevedendo altresì apposita normativa di prevenzione e misure cautelative finalizzate a:
- a) garantire preventivamente la sicurezza di persone e cose;
 - b) evitare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio;
 - c) assicurare la stabilità dei suoli e non favorirne il dissesto;
 - d) incentivare la difesa ed il consolidamento del suolo.
- Fino alla formazione della Prima variante al P.I. nel Comune di Vazzola ogni trasformazione ambientale da realizzarsi entro le aree di cui al presente articolo deve essere motivata in relazione alle esigenze di tutela espresse a questo proposito.
- 42.9 Il P.I. effettua un'approfondita ricognizione delle aree di degrado o criticità ambientale rilevate dal P.T.C.P., dal PATI e dal P.A.T. nell'ambito del territorio comunale, precisandone gli ambiti ed eventualmente individuando le aree ulteriori, non direttamente rilevate dalla pianificazione sovraordinata occupate da siti inquinati – o potenzialmente tali – le discariche cessate ed in attività, i resti di attività di escavazione abbandonati e simili. .
- 42.10 Il P.I. come strumento operativo comunale classifica e norma conformativamente il potenziale di rischio di ciascuna delle aree di degrado o criticità ambientale, in particolare in relazione, alle destinazioni d'uso degli ambiti interessati, individuando altresì a quali siti possono essere ricondotti con priorità ad interventi di trasformabilità o ricomposizione di interesse generale, al fine di realizzare in tempi ridotti le necessarie bonifiche.
- 42.11 Il P.A.T. di Vazzola riconosce che il P.T.C.P. ed il P.A.T.I. individuano alla scala di interesse provinciale, sovra-comunale e comunale i fatti di particolare evidenza geologica, come: il megafan dell'Agro Coneglianese sud-occidentale, i pozzi e le risorgive incluse nella caratteristica fascia ricca di acquiferi, e ne recepisce integralmente la disciplina. Il P.A.T. ed il P.I. effettuano una approfondita ricognizione dei loro ambiti al fine di localizzarli con precisione ed eventualmente di integrare quelli non direttamente rilevati

dal P.T.C.P., e dal P.A.T.I., distinguendo quelli già interessati da urbanizzazioni e/o situazioni di degrado, indicandone il livello di importanza e disponendone misure cautelative ed apposita normativa di tutela.

- 42.12 Con riferimento ai precitati fatti di particolare evidenza geologica come il *megafan* dell'Agro coneglianese sud-occidentale, essi vengono assoggettati dalla PAT di Vazzola al rispetto di specifiche misure di conservazione della loro integrità e consistenza.
- 42.13 Sulla base dei risultati della Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I. aggiornamento 2016) allegata al presente P.A.T. che integra e aggiorna quella del P.A.T.I., le zone umide, nonché parti di zona agricola pre-definite dal P.I., potranno se necessario essere utilizzate per la raccolta di acque piovane, nonché di acque fluenti derivate, purché preventivamente sottoposte ad un adeguato trattamento primario, se ritenuto necessario.
- 42.14 Sulla base dei risultati della citata Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) allegata al presente P.A.T., di concerto con l'Amministrazione provinciale e con gli Enti gestori, il P.I. stabilisce se per le aree pertinenti a cave esaurite o comunque dismesse o siti di prelievo di materiali, in base al progetto di ricomposizione ambientale approvato o in variante - possono essere utilizzate, in caso di necessità, come bacini di laminazione a valere anche come serbatoi di raccolta d'acqua da utilizzare per le attività agricole. In questa ipotesi il P.I. ne stabilisce le modalità, coerentemente alla VCI, se del caso aggiornata ed integrata, fatto in ogni caso salvo l'obbligo del loro recupero ambientale ed evitandone la destinazione ad altri usi, funzioni o attività incompatibili.
- 42.15 In ogni caso, il Comune con il P.I. prevede strumenti di monitoraggio idonei a garantire la verifica e l'analisi dell'attuazione delle misure di recupero ed incentiva la destinazione del sito recuperato ad attività, usi o funzioni di interesse generale.
- 42.16 Il P.I. del Comune, tenuto conto delle previsioni del P.A.T.I., del P.A.T. ed in relazione alla classificazione microsismica locale di cui al successivo art.43, provvede a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori in conformità alle normative vigenti.
- 42.17 Il P.I. potrà precisare e/o modificare, a seguito di motivate indagini di dettaglio, l'individuazione e la classificazione delle aree contraddistinte da differente compatibilità geologica, microsismica e conseguenti penalità ai fini edificatori, così come individuate a livello comunale in sede di P.A.T.
In questa eventualità i nuovi elementi conoscitivi del territorio, acquisiti con le indagini di dettaglio, modificheranno e implementeranno il Q.C. del presente PAT comunale e del P.A.T.I e la stessa Tav. 3 verrà debitamente aggiornata, se del caso, in Variante a quella vigente. In ogni caso, prevarrà sempre la previsione dello strumento pianificatorio a scala più dettagliata, opportunamente aggiornato/ integrato ai sensi dell'ordinamento vigente. I dati relativi all'individuazione delle eventuali aree di influenza degli elementi considerati, e l'acquisizione di nuovi elementi di fragilità e/o criticità, dovranno essere trasmessi, in formato *shape file*, all'Amministrazione Provinciale che provvederà ad inserirlo nella propria banca dati.
- 42.18 Sulla base delle analisi, e ai sensi del D.M. 11/03/1988, L. n. 64/1974, C.R. n.9/2000, DM14/01/2008 *Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni*, la classificazione delle penalità ai fini edificatori del P.A.T. è fondata su indici relativi di qualità dei terreni, con riferimento alle eventuali problematiche riferite ai possibili effetti di inquinamento o di risalita delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche e microsismiche nei confronti delle opere di fondazione, alla erodibilità di sponde fluviali, alla esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, paleontologiche o mineralogiche, alla protezione delle fonti di energia e delle risorse naturali.
- 42.19 Si richiamano, quali parti integranti delle presenti Norme, le precisazioni contenute nella

Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) del presente Piano che analizza le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni di assetto territoriale del P.A.T. di Vazzola, nonché individua, se necessarie, le eventuali idonee misure compensative per ridurre il rischio e attenuare le condizioni di pericolo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 42.20 Il P.A.T. stabilisce, con eventuali precisazioni di dettaglio del P.I., che le istanze per l'approvazione dei P.U.A. delle Varianti a quelli vigenti e delle Schede urbanistiche particolareggiate, ricadenti nelle aree sopra individuate, dovranno contenere, in funzione delle criticità, della tipologia di rischio, dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito, uno "Studio d'insieme di compatibilità geologico-ambientale", comprendente:
- a) cartografia geologico-tecnica e microsismica a scala da 1:2.000 a 1:5.000;
 - b) indagini geo-meccaniche, geotecniche, microsismiche, idrogeologiche - con particolare riguardo agli acquiferi ed alle risorgive - e relative prescrizioni particolareggiate per l'edificazione nelle diverse aree di previsto intervento;
 - c) indicazione di eventuali opere di prevenzione e di salvaguardia e complementari in modo da consentire di conseguenza la procedura degli interventi edilizi diretti, in tutti i casi conformi.
- 42.21 Il PAT stabilisce, con le necessarie ed opportune precisazioni di dettaglio del P.I., che in sede di rilascio e/o esame dei titoli abilitanti alla realizzazione di opere edilizie ovvero di opere di scavo di qualunque genere, gli interventi non inseriti in PUA, loro Varianti o Schede urbanistiche particolareggiate, redatti ai sensi del presente articolo ovvero in attesa delle determinazioni di cui al successivo art. 43 sulla sismicità, detti interventi dovranno essere subordinati ad uno studio completo di fattibilità, improntato al principio di cautela, comprendente cartografia geologico-tecnica e microsismica a scala adeguata all'opera da realizzare (da 1:2.000 a 1:5.000), indagini geo-meccaniche, geotecniche e idrogeologiche sufficientemente estese in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito e del contesto significativo.
- 42.22 Con riferimento ai precedenti commi 42.20 e 42.21, tutti gli interventi e/o le azioni, anche temporanee, rientranti nella disciplina delle "Terre e rocce da scavo" in ordinamento con particolare riguardo alla D.G.R. 11.02.2013 n.179 ed Allegato "A" alla medesima, sono ammissibili solo a condizione:
- a) non risulti mai compromessa la condizione di idoneità risultante dalla Tav. 3 del PAT;
 - b) non vengano prodotte alterazioni delle qualità dei suoli naturali negli ambiti interessati.
- 42.23 Nelle "Aree idonee a condizione caratterizzate da falda superficiale in condizione di piena assoluta" come cartograficamente individuate negli elaborati grafici del PAT, **sono vietati la realizzazione di locali interrati, anche solo parzialmente, per qualsiasi destinazione, il tombinamento delle risorgive e l'interramento delle teste dei fontanili**, fatti salvi motivi indifferibili di incolumità e sicurezza pubblica
- Le prescrizioni di cui al presente articolo sono valide anche e soprattutto in caso di manifestazione di nuovi elementi di criticità sismica, idrogeologica, freatica o per inquinamento o del suolo.

Art. 43 **Compatibilità geologica: Zone omogenee in prospettiva sismica**

Rif. elaborati grafici: Tav. 2 – Carta delle Invarianti

- 43.1 Il territorio del PAT. appartiene alla **Classe 3** per effetto del D.P.C.M. n. 3274/2003 e della D.C.R.V. n. 67/2003.

DIRETTIVE

43.2 La normativa regionale (D.G.R.V. 3308 del 04.11.2008 integrata dalla DGRV 1664 del 21 ottobre 2016) sostiene la opportunità di eseguire lo studio di compatibilità sismica che fornisca una valutazione della pericolosità sismica di base e locale attraverso procedure univoche ed omogenee di micro-zonazione.

In considerazione della configurazione propria del *megafan* e della variabilità delle caratteristiche dei suoli nell'Agro Coneglianese oggetto del P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola, anche in relazione ai recenti eventi inerenti gli acquiferi e le risorgive riportati nella Relazione Geologica e nella V.C.I. del P.A.T., stabilisce che in sede di P.I. venga conformativamente sviluppato lo Studio dettagliato di micro-zonazione sismica già stabilito dal P.A.T.I. sul comportamento dei suoli all'azione sismica nelle aree degli insediamenti esistenti o in previsione e in corrispondenza delle opere d'arte delle opere infrastrutturali di previsione.

Il P.I. di Vazzola stabilirà zona per zona le cautele e le prescrizioni progettuali e strutturali di prevenzione sismica da adottarsi. Detto studio, se adeguatamente specificato ai sensi dell'ordinamento in materia, può essere considerato utile ai fini delle determinazioni sulla sismicità previste al precedente art. 42, commi 20, 21 e 22.

Microzonazione Sismica. Con riferimento allo Studio di Microzonazione Sismica svolto dal Comune di Vazzola in applicazione della normativa regionale vigente nel territorio comunale tutti gli interventi che prevedano nuove costruzioni, modifiche strutturali, ampliamenti, ristrutturazioni e opere infrastrutturali dovranno essere progettati adottando i criteri antisismici di cui al D.M. 17.01.2018 Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" ed alle eventuali s.m.i relative agli argomenti specifici.

In considerazione della situazione sismica e geologica del Comune di Vazzola, contraddistinto da condizioni litostratigrafiche talora predisponenti l'amplificazione e dal rischio potenziale di sismi di magnitudo medio-elevata, si è ritenuto di definire il grado di approfondimento delle indagini sismiche, da effettuare in sede di progetto, facendo riferimento alla classificazione degli edifici prevista dalle N.T.C. ed alla normativa regionale inerente gli edifici e opere di interesse strategico ai fini di protezione civile e rilevanti per l'uso.

La Microzonazione riportata in cartografia, basata sui Fattori di amplificazione elaborati con abachi e metodi semplificati, deve essere utilizzata come approccio preliminare per stimare la possibile amplificazione sismica e per programmare la tipologia di indagini da effettuare. La scelta della metodologia e della quantità di indagini, dovrà essere commisurata all'importanza dell'opera e, in ogni caso, dovrà essere adeguatamente motivata. Sulla base delle considerazioni esposte in precedenza, vista anche la classificazione sismica del Comune di Vazzola, si stabiliscono diversi gradi di approfondimento dello studio sismico.

Classi d'uso Il D.M. 17.01.2018, al paragrafo 2.4.2 "Classi d'uso", in presenza di azioni sismiche e con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, suddivide le costruzioni in quattro classi d'uso definite in base alla frequentazione, alla funzione, alle attività e all'utilizzo. Su tutto il territorio comunale dovranno essere effettuate le indagini e gli studi indicati di seguito.

- **Classe I:** Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. Per queste costruzioni, in funzione dell'ubicazione e della tipologia, potranno essere utilizzati i dati e le informazioni sismiche contenuti nello, Studio di Microzonazione Sismica comunale oppure eseguite indagini come illustrato per gli edifici in Classe II.

- **Classe II:** Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali.

Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Per queste costruzioni si prevede l'esame dei dati e delle informazioni sismiche contenuti nel nello Studio di Microzonazione Sismica e, quindi, l'applicazione di metodi semplificati per valutare l'amplificazione sismica locale. Per l'applicazione dei metodi semplificati si riporta quanto indicato dal D.M. 17.01.2018.

- **Classe III:** Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

- **Classe IV:** Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

Per le **costruzioni ricadenti nelle classi III e IV** si prevede l'esecuzione di un'analisi della Risposta Sismica Locale (RSL) come indicato al paragrafo 7.11.3.1 del DM 17.01.2018 "Risposta sismica locale: "...*(Omissis)*...Alla scala della singola opera o del singolo sistema geotecnico, l'analisi della risposta sismica locale consente quindi di definire le modifiche che il segnale sismico di ingresso subisce, a causa dei suddetti fattori locali. Le analisi di risposta sismica locale richiedono un'adeguata conoscenza delle proprietà geotecniche dei terreni, da determinare mediante specifiche indagini e prove".

- Per l'analisi di RSL dovranno essere acquisiti i parametri necessari alla ricostruzione del modello geotecnico e sismostratigrafico del sottosuolo, con particolare attenzione alla ricostruzione della profondità e della morfologia del substrato rigido o di un deposito ad esso assimilabile. L'analisi di RSL, condotta utilizzando codici di calcolo monodimensionali, bidimensionali o tridimensionali, in funzione dell'assetto strutturale del sottosuolo.

Sempre nel caso di classi di edifici III e IV va richiamata la necessità di eseguire specifiche indagini sperimentali, tra le quale si suggeriscono:

- esecuzione di sondaggi geognostici per la definizione della successione sismostratigrafica e delle diverse "unità" geotecniche.

- prove sismiche in foro (cross hole, down hole, cono sismico) finalizzate alla conoscenza della velocità delle onde di taglio fino ad una idonea profondità, in funzione dell'opera in progetto e, comunque, se possibile, fino a raggiungere il "bedrock sismico".

- Prelievo di campioni di terreno e successive analisi di laboratorio per valutare la dipendenza della rigidezza e dello smorzamento dal livello deformativo, e per la determinazione, in dipendenza del legame costitutivo adottato per i terreni, dei parametri di ingresso necessari alle analisi. Le prove di laboratorio possono consistere in prove cicliche di taglio torsionale o di taglio semplice, prove di colonna risonante, prove triassiali cicliche ecc.

La relazione illustrativa delle indagini dovrà contenere i grafici relativi alle misure effettuate ed alla loro interpretazione.

Le analisi di Risposta Sismica Locale si dovranno applicare anche agli edifici e opere elencati nella DGRV n. 3645 del 28 novembre 2003, Allegati A e B e nel Decreto del capo della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 (edifici e opere di interesse strategico ai fini di protezione civile e rilevanti per l'uso).

Riguardo alla Risposta Sismica Locale da utilizzare in specifiche situazioni, le modalità di applicazione descritte in precedenza, dovranno essere valutate ed eventualmente modificate in relazione al progetto previsto ed alle conoscenze geologico - geofisiche disponibili.

Zone suscettibili di instabilità per liquefazione. Gli studi di Microzonazione Sismica eseguiti nel territorio comunale hanno portato a riconoscere zone in cui, può potenzialmente instaurarsi il fenomeno della liquefazione dei terreni in caso di sisma.

Alla luce di queste informazioni e considerando la variabilità laterale e verticale dei terreni che compongono il sottosuolo, si ritiene di stabilire che, in fase progettuale per qualsiasi tipo di intervento che ricada all'interno delle "Zone suscettibili di instabilità per liquefazione", dovranno essere effettuate le specifiche indagini e verifiche, finalizzate a calcolare il coefficiente di sicurezza nei confronti della liquefazione in condizioni sismiche e valutati i cedimenti permanenti post-sismici, come indicato nel DM 17.01.2018, a proposito della stabilità nei confronti della liquefazione.

In particolare, il **paragrafo 7.11.3.4.3** recita: *"Quando nessuna delle condizioni del § 7.11.3.4.2 risulti soddisfatta e il terreno di fondazione comprenda strati estesi o lenti spesse di sabbia sciolte sotto falda, occorre valutare il coefficiente di sicurezza alla liquefazione alle profondità in cui sono presenti i terreni potenzialmente liquefacibili. Salvo utilizzare procedure di analisi avanzate, la verifica può essere effettuata con metodologie di tipo storico-empirico in cui il coefficiente di sicurezza viene definito dal rapporto tra la resistenza disponibile alla liquefazione e la sollecitazione indotta dal terremoto di progetto. La resistenza alla liquefazione può essere valutata sulla base dei risultati di prove in sito o di prove cicliche di laboratorio. La sollecitazione indotta dall'azione sismica è stimata attraverso la conoscenza dell'accelerazione massima attesa alla profondità di interesse. L'adeguatezza del margine di sicurezza nei confronti della liquefazione deve essere valutata e motivata dal progettista."*

Secondo le N.T.C., la verifica a liquefazione va fatta sempre.

Nell'eventualità che le verifiche eseguite con metodi semplificati portino a determinare un rischio di liquefazione elevato, le analisi dovranno essere condotte con procedure di Livello 3. In ogni caso, la relazione illustrativa delle indagini dovrà contenere i grafici relativi alle misure effettuate ed alla loro interpretazione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 43.3 In coerenza con le risultanze dello Studio dettagliato del comportamento dei suoli all'azione sismica prescritto dal P.A.T.I., dal P.A.T. e dal P.I. di Vazzola, la valutazione relativa alla progettazione sismica prevista dal D.M. 14 gennaio 2008 va riferita a ciascuna pratica edilizia o urbanistica e considerata attentamente - anche attraverso cartografie sinottiche - rispetto al contesto urbanistico-edilizio in essere e in previsione. In particolare vale quanto ai punti seguenti.

a- Obbligo ai criteri antisismici. . Con riferimento allo Studio di Microzonazione Sismica svolto dal Comune di Vazzola nel territorio comunale l'obbligo di progettazione ed esecuzione da parte di tecnici competenti in materia secondo i criteri anti sismici stabilita dal D.M. 17.01.2018 Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" ed alle eventuali s.m.i relative agli argomenti specifici, riguarda tutti gli interventi che prevedano nuove costruzioni, modifiche strutturali, ampliamenti, ristrutturazioni e opere infrastrutturali.

b- Risposta Sismica Locale Per le costruzioni ricadenti nelle **classi III e IV** deve essere eseguita un'analisi della Risposta Sismica Locale (RSL) come al paragrafo 7.11.3.1 del DM 17.01.2018 “*Risposta sismica locale*” alla scala della singola opera o del singolo sistema geotecnico.

c- Zone suscettibili di instabilità per liquefazione. In fase progettuale per qualsiasi tipo di intervento che ricada all'interno delle “Zone suscettibili di instabilità per liquefazione”, dovranno essere effettuate le specifiche indagini e verifiche, finalizzate a calcolare il coefficiente di sicurezza nei confronti della liquefazione in condizioni sismiche e valutati i cedimenti permanenti post-sismici, come indicato nel DM 17.01.2018, a proposito della stabilità nei confronti della liquefazione. in particolare il paragrafo 7.11.3.4.3.

Nelle zone classificate come “suscettibili” la verifica a liquefazione va fatta sempre

44 Aree di dissesto idrogeologico

Rif. elaborati grafici: Tav. 3 – Carta delle Fragilità

- 44.1 Si considerano in dissesto le aree che presentano caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee per nuovi insediamenti. In queste aree il paesaggio è profondamente modificato nelle sue forme per azioni idrauliche, antropiche e si sono determinate condizioni di evoluzione anche rapida dell'assetto territoriale. Le aree di dissesto idrogeologico individuate dal P.A.T.I. e precisate nell'ambito del presente P.A.T., sono principalmente quelle conseguenti ad attività erosiva lungo i corsi d'acqua, aree soggette ad alluvioni o ristagni periodici, a fenomeni di elevato sfruttamento antropico del territorio, aree di degradazione delle coperture di vegetazione naturale.
- 44.2 Il territorio del P.A.T. di Vazzola in oggetto è attraversato dal Monticano ed è interessato dalla presenza di una fitta rete di corsi naturali e artificiali, molti dei quali destinati ad una funzione mista, irrigua da una parte, di drenaggio dei terreni dall'altra. Molti canali della rete idrografica minore fungono, inoltre, da corpo idrico recipiente di reti fognarie di tipo misto, che vi collettano portate significative raccolte dalle aree urbanizzate, la cui estensione in questi anni si è andata incrementando oltre ogni ragionevole previsione. Si tratta, quindi, nel suo insieme di un sistema idrografico particolarmente complesso, con numerose interferenze tra il corso dei fiumi principali, la rete dei cosiddetti canali minori e le reti artificiali intubate realizzate a servizio delle parti di territorio maggiormente urbanizzate, cosa che comporta non pochi problemi per gli aspetti della sicurezza idraulica. Sulla base di queste premesse sono stati definiti i criteri che si sono seguiti da parte del P.T.C.P., del P.A.T.I. e del presente P.A.T.
- 44.3 A seguito delle diffuse trasformazioni territoriali, il Monticano è diventato il collettore di importanti afflussi, derivanti per buona parte dalle reti di fognatura realizzate a servizio di molti centri abitati dell'Alta e della Media pianura. Queste portate aggiuntive sono di frequente la causa degli allagamenti storici e/o individuati con il calcolo, che hanno portato alle delimitazioni delle aree classificate come pericolose dal punto di vista idraulico nella Tavola 2.1 di P.T.C.P. e del P.A.T.I., confermate dalla VCI del P.A.T.
- 44.4 Il principale provvedimento raccomandabile per la mitigazione della pericolosità idraulica è quello di scolare le piene degli affluenti mediante trattenuta temporanea dei colmi di piena entro invasi appositamente predisposti. Nello specifico si può supporre di utilizzare alveo e bacini del Monticano e degli altri corsi paralleli naturali artificiali presenti sul territorio.
- 44.5 Nel territorio di Vazzola non si identificano in sede PAT aree o ambiti strategicamente

idonei alla mitigazione della pericolosità idraulica pertinenti ai corridoi acquei dell'allegato "E" del P.T.C.P.

- 44.6 Il P.A.T. di Vazzola e la sua V.C.I. di corredo considerano la rete idrografica minore come un sistema vitale per il territorio, da rispettare. In merito ai criteri per la gestione ambientale ai fini della mitigazione del pericolo di allagamento, il P.T.C.P. ed il P.A.T.I. hanno introdotto vincoli riguardanti i seguenti punti, così come ripresi ed approfonditi, con indicazioni di merito, nelle scelte strategiche definite dalla VCI allegata al presente PAT:
- a) mantenimento, per quanto possibile, dei volumi di invaso disponibili sul territorio;
 - b) neutralizzazione in loco di eventuali incrementi di portata dovuti ad interventi di urbanizzazione;
 - c) limitazione delle aree destinate a nuova urbanizzazione;
 - d) mantenimento e/o incremento del potere disperdente del suolo;
 - e) limitazione degli interventi di urbanizzazione nelle aree idraulicamente pericolose;
 - f) realizzazione di reti fognarie separate, limitando al minimo le dimensioni delle reti di fognatura bianca;
 - g) evitare di concentrare i punti di scarico nella rete idrografica;
 - h) evitare interferenze tra il sistema delle strutture viarie e la rete idrografica minore.
- 44.7 Il presente P.A.T con la sua V.C.I. di corredo - a conferma ed affinamento delle previsioni del P.A.T.I. - evidenzia le aree esondabili o soggette a ristagno d'acqua, ovvero soggette ad allagamento per insufficienza del sistema fognario rilevate attraverso indagini effettuate a partire dal P.T.C.P. e del P.A.T.I. (apparato conoscitivo), da informazioni provenienti dai Consorzi di Bonifica, dalla Protezione Civile e fornite dal Comune. Data comunque la difficoltà oggettiva di prevedere l'impatto di opere idrauliche sul medio-lungo periodo, ogni intervento sulla rete minore deve essere preceduto da accurate indagini idraulico-geologiche.
- 44.8 Il P.A.T. di Vazzola è accompagnato da uno Studio idraulico dettagliato delle aree interessate dagli interventi eventuali che comportano modifiche del regime idraulico locale, contenente:
- a) una specifica Valutazione della Compatibilità Idraulica, che evidenzia le conseguenze locali e generali sul sistema idrografico principale recipiente degli incrementi proposti e dimostra la coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità, tenuto conto di eventuali ulteriori apporti derivanti da interventi analoghi previsti od attuati nell'ambito dello stesso sistema idrografico;
 - b) l'individuazione e la progettazione di idonee misure compensative, qualora le conseguenze idrauliche degli interventi di urbanizzazione risultino incompatibili con il corretto funzionamento idraulico locale e generale della rete idrografica di scolo.

DIRETTIVE

- 44.9 La Valutazione di Compatibilità Idraulica redatta contestualmente al presente P.A.T. conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale,
- a) risponde alle prescrizioni per tutti gli Strumenti urbanistici comunali;
 - b) è estesa a tutto il territorio comunale di competenza.
- Detti caratteri fungono da riferimento anche nelle eventuali future Varianti, e le risultanze della V.C.I. sono vincolanti per il P.I. e per tutte le opere in esso previste e per il Regolamento di Polizia idraulica.
- In particolare nelle "Aree a dissesto idrogeologico", così come cartograficamente individuate negli elaborati grafici del PAT. oltre a quanto specificatamente previsto dal presente articolo 44 delle NTA, qualsiasi trasformazione territoriale dovrà sempre essere corredata da una Valutazione di Compatibilità Idraulica che garantisca un efficace sistema di smaltimento delle acque e l'invarianza idraulica della trasformazione proposta.
- 44.10 Interventi dichiarati incompatibili dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica del PTCP del PATI o del PAT, ancorché previsti dagli strumenti citati, non possono comunque

essere realizzati fin quando le aree d'intervento non siano rese pienamente compatibili.

- 44.11 Nelle parti di territorio per le quali non sono disponibili elementi conoscitivi (storici o derivanti da studi specifici) sufficienti per valutare gli aspetti della sicurezza idraulica, si applicano le seguenti disposizioni cautelative:
- a) in assenza di specifici progetti, valutazioni o studi approvati dai competenti organi statali o regionali, ovvero in assenza di specifiche previsioni urbanistiche locali, sono considerate pericolose le aree che siano state soggette ad allagamento almeno una volta durante gli ultimi cento anni;
 - b) il primo P.I. in attuazione del P.A.T., definisce le nuove previsioni urbanistiche sulla base di uno specifico Studio idraulico che valuti per esse il grado di pericolosità di allagamento; lo Studio deve essere approvato dalla Regione secondo le procedure da questa definite e deve tener conto delle indicazioni e dei criteri dati dalla normativa vigente per le aree già classificate e soggette a pericolosità idraulica, dovendo comunque salvaguardare le aree di pertinenza dei corsi d'acqua;
 - c) sulla base dello Studio di cui al punto precedente, di studi specifici o delle indicazioni e dei criteri contenuti nel P.T.C.P., nel P.A.T.I. e nel P.A.T., il P.I. di Vazzola definisce le perimetrazioni e classificazioni di pericolosità o rischio idraulico derivanti disponendo apposita e diversificata normativa con il Regolamento di Polizia idraulica
- 44.12 Con riferimento alle Risorgive, salva l'applicazione della normativa e del Piano speciale di riqualificazione inerente, il P.I. di Vazzola con il Regolamento di Polizia idraulica in coerenza con il Piano delle Acque impone le norme necessarie per la salvaguarda dell'assetto idrogeologico e l'equilibrio ecologico dell'ambito di riferimento e delle falde acquifere interessate. Qualora la sorgente sia captata per uso idropotabile, dovrà essere verificata la compatibilità degli insediamenti esistenti e di progetto rispetto alla localizzazione della sorgente. Dovrà essere sempre vietata la realizzazione di opere fuori terra ed interrato nell'ambito di tutela della risorgiva. Per le risorgive attive, asciutte e/o non rilevate e le bassure individuate, il P.I. dovrà attivare tutte le misure atte a mantenere una situazione di equilibrio idrogeologico evitando:
- a) il depauperamento della falda e l'abbassamento del livello per eccesso di emungimenti o per attingimento forzato;
 - b) la perdita o la eliminazione ulteriore di polle attive con riferimento a quelle cartografate dalle Regione;
 - c) la risalita delle falde sopra quota normale per eccesso di carico o di pressione, a causa del restringimento o occlusione delle vie naturali di affioramento e deflusso;
 - d) l'artificializzazione della risorgiva, con tombini, intubamenti, manomissione della testata naturale delle polle, ed ogni uso improprio;
 - e) la formazione incontrollata di nuovi pozzi o bacini
- 44.13 In particolare, per le risorse indicate al comma precedente 44.12, il P.I. di Vazzola con il Regolamento di Polizia idraulica, in attuazione del P.A.T. dispone con il Piano delle Acque ed il contestuale Piano di tutela recupero e valorizzazione ambientale esteso a tutta la Fascia delle risorgive del Comune la difesa del suolo, attraverso interventi:
- a) di recupero e riqualificazione delle risorgive manomesse o occluse;
 - b) di contestuale progettazione ambientale/paesaggistica di inserimento e protezione;
 - c) di miglioramento ed ampliamento della Rete ecologica;
 - d) di incentivazione di tecniche e colture agricole a impatto ridotto;
 - e) didattico/divulgativi e di promozione turistica.
- Questi interventi sono da considerarsi per tipo e contenuti tra quelli inquadrati nel Programma eurocomunitario *LIFE* ed altri assimilabili sostenuti con finalità analoghe da Enti pubblici e/o privati
- 44.14 Con riferimento alle aree del Comune comprese nella fascia a monte di ricarica delle

risorgive, il P.I. di Vazzola provvede a subordinare l'agibilità/abitabilità dei nuovi insediamenti all'obbligo di allacciamento alla rete fognaria qualora esistente ed operativa; detto strumento dovrà altresì localizzare e catalogare gli insediamenti civili, zootecnici e produttivi non collegati alla rete fognaria ed all'acquedotto e predisporre apposite misure finalizzate all'eliminazione preventiva delle fonti di inquinamento delle falde.

- 44.15 Relativamente alle aree soggette ad allagamento per insufficienza del sistema fognario il P.I. del Comune di Vazzola stabilisce le azioni finalizzate alla ristrutturazione del sistema fognario medesimo ed alla realizzazione di volumi di vaso idonei a garantire il regolare deflusso dell'acqua.
- 44.16 In Comune di Vazzola il P.I., sulla base di nuove analisi geologico-idrauliche puntuali, o su ulteriori indicazioni del Consorzio di Bonifica e dell'Autorità di Bacino, potrà eventualmente ridefinire i limiti delle aree esondabili e/o con periodico ristagno idrico rappresentati nella Tav. 3 del P.A.T. ed analizzate dalla V.C.I., giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico-tecnica allegata al P.I. medesimo. In questo contesto è ammesso che il P.I. di concerto con l'Autorità di bacino ridefinisca eventualmente le aree dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I.
- 44.17 Con il Piano delle Acque ed il correlato Regolamento di Polizia idraulica coordinati nel P.I., il Comune valuta la possibilità di individuare, con idonea destinazione urbanistica, appositi invasi, sia locali, sia diffusi -da scegliersi tra quelli naturali e le canalizzazioni esistenti pubblici e/o privati - per il drenaggio, la raccolta e lo scarico controllato delle piogge più intense, o per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua a rischio di esondazione correlati all'esistente nelle aree indicate dalla Carta delle Fragilità del PAT e dalla VCI. Con il Piano delle Acque coordinato con il con il Regolamento di Polizia idraulica, il P.I. stabilirà anche gli interventi necessari per il riassetto del territorio da realizzarsi contestualmente a piani aziendali agricolo-produttivi da effettuarsi in zona a rischio idrogeologico, fatta salva la competenza delle autorità idrauliche interessate.
- 44.18 Il P.I. potrà modificare con normative più mirate e sulla base dei dati più aggiornati, il quadro di Norme, Prescrizioni ed Indicazioni di cui all'Allegato A della Valutazione di Compatibilità Idraulica del P.A.T.I e quella a corredo del P.A.T., ma senza modificare le finalità del quadro in quanto destinato a dare risposta alle scelte strategiche di mitigazione idraulica definite dalla stessa Valutazione di Compatibilità.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 44.19 Fatta salva l'applicazione dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), per tutte le aree riconosciute come pericolose ai sensi dell'art. 57 (pericolosità idraulica e idrogeologica) delle N.T. del P.T.C.P., gli interventi ammissibili non devono pregiudicare la definitiva sistemazione, né la realizzazione di ogni successivo intervento previsto dalla pianificazione di bacino; ai fini di tutela dell'assetto idrogeologico.
Il presente P.A.T. recepisce le direttive di cui agli articoli 57 e 59 del P.T.C.P. e le norme disposte dall'Autorità di Bacino della pianura tra Piave e Livenza e dell'Autorità Interregionale del Fiume Lemene per le aree classificate come P1 a Vazzola dal P.A.I. adottato per il bacino di appartenenza.
- 44.20 Nelle aree di cui al comma precedente 44.19, sono ammessi in conformità con il Piano delle Acque interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica, la tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di Bacino
In dette aree, salvi gli interventi pianificati necessari per la mitigazione del rischio, non è generalmente consentito, salva eccezione ammessa in presenza di interventi di compensazione che garantiscano l'assetto idraulico preesistente:
- a)** effettuare scavi od abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini dei corsi d'acqua;
 - b)** realizzare tombinature dei corsi d'acqua superficiali;

- c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito ai piedi degli argini;
- d) impiantare colture in grado di favorire l'indebolimento degli argini.

44.21 L'assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni sarà conforme a quanto imposto dalla V.C.I. accessoria al P.A.T. di Vazzola e dal Piano delle Acque e connesso Regolamento di Polizia idraulica coordinato nel P.I come ai punti seguenti. come ai punti seguenti.

A - Le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non aumentare i coefficienti di deflusso e i coefficienti idrometrici. Pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbricati.

B - Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori a quelli stimabili nella situazione ante-intervento; a questo fine, si metteranno in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione; queste saranno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di Compatibilità Idraulica pertinente.

C- Dovrà essere compatibile con le risultanze degli eventi di innalzamento delle falde registrate nel 2014 in Comune di Vazzola nelle aree indicate dalla Relazione Geologica e dalla VCI del PAT e cartografate alla Tav. 3 "*Carta delle Fragilità*".

44.22 Come da e dal Piano delle Acque devono essere sempre salvaguardate le vie di deflusso dell'acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno; in particolare va assicurata:

- a) la salvaguardia dei caratteri dimensionali e morfologici che garantiscono la funzionalità Idraulica dei corpi idrici;
- b) la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti di qualsiasi natura e consistenza;
- c) scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;
- d) ponticelli, tombamenti o tombotti interrati devono garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
- e) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazione idraulica adeguate.

44.23 Nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi in scavalco o di spostamento sono stabiliti dal Piano delle Acque e dal Regolamento di Polizia idraulica. In casi di motivata necessità, il tombamento dovrà rispettare la capacità di flusso esistente, se sufficiente, e il rispetto del volume in essere, conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata.

44.24 Il Piano delle Acque indica ed il Regolamento di Polizia Idraulica stabilisce se e dove la continuità idraulica dei fossati mediante tombamenti avvenga in condizioni di deflusso a superficie libera, eventualmente aumentando la quota del piano campagna o di progetto in corrispondenza dell'opera di attraversamento. Nel caso questo non sia possibile, dovrà essere comunque garantita la connessione mediante tubazioni sifonate aventi alle estremità pozzetti e griglie per impedire l'ingresso di persone, animali o di oggetti flottanti. Questi sifoni (e comunque in generale tutti gli attraversamenti), nel caso siano posizionati su alvei non demaniali, dovranno essere periodicamente ispezionati e ripuliti dai proprietari.

- 44.25 Negli interventi di nuova edificazione il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato ad una quota superiore al piano di campagna medio circostante, ad un livello da precisarsi dal Piano delle Acque con un'analisi della situazione morfologica circostante.
- 44.26 Nelle aree del Comune di Vazzola risultate critiche in seguito agli eventi di risalita delle falde del 2014, come individuate e cartografate dal PAT, è vietata la realizzazione di locali agibili interrati per qualsiasi destinazione. Il piano di imposta dei fabbricati dovrà essere fissato in conformità al Piano delle Acque ed al Regolamento di Polizia idraulica coordinati col P.I. ad una quota superiore al piano piezometrico massimo registrato, con opportuno franco per la integrità e l'efficienza delle opere di fondazione e ad evitare interferenze con il naturale andamento della falda.

45 La risorsa acqua: vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

Rif. elaborati grafici: Tav. 3 – Carta delle Fragilità

- 45.1 Le risorgive sono ad un tempo siti di grande rilevanza naturalistica e risorse idriche importanti, tali da rivestire alto valore ambientale per la particolarità dei microambienti che vi si associano. Infatti esse ospitano, in un'area relativamente ristretta, elementi vegetazionali e faunistici di notevole importanza, ma anche risultano ambienti estremamente fragili e minacciati. La notevole bellezza di questi geotopi-biotopi diventa, in aggiunta all'importanza scientifica, un elemento decisivo per il mantenimento della biodiversità, soprattutto se si considera la generale povertà ambientale ed ecotonale dei territori di pianura.
- 45.2 La Fascia delle risorgive si attesta dove la falda freatica affiora naturalmente e dove interventi anche antropici hanno interessato le teste di risorgiva che drenano e raccolgono le acque di falda che successivamente si riversano nei corsi d'acqua.
- 45.3 Potenziali siti di grande interesse naturalistico, in quanto serbatoi di biodiversità in contesti territoriali caratterizzati da intensa antropizzazione, le risorgive hanno subito – a partire da tempi relativamente recenti – vari fenomeni di degrado conseguenti ad azioni dirette (escavazioni, scarichi, canalizzazioni, restringimenti, intubazioni e tombinamenti, interramenti) ed indirette, connesse prevalentemente con la destinazione d'uso dei suoli di pertinenza e di ricarica.

Il loro numero risulta oggi, da analisi dettagliate del PAT molto diffusamente ridotto da esaurimenti o compromissioni, in parte anche reversibili. La loro portata è divenuta da regolare e praticamente costante ad irregolare e oscillante, tra abbassamenti di livello e portata ed innalzamenti imprevisti, anche con effetti di allagamento nelle costruzioni ed interferenza con le opere di fondazione.

Nella maggior parte dei casi le risorgive patiscono danni dall'agricoltura di tipo intensivo ed industrializzato o specializzato, cosa che ha comportato una drastica riduzione delle componenti floristiche e faunistiche originarie e l'avvento di specie non indigene con una generale banalizzazione delle cenosi e dei biotopi e notevole contrazione del loro valore naturalistico.

- 45.4 Dai risultati delle indagini effettuate dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I. confermate da quelle più aggiornate del P.A.T., emerge che le condizioni dell'ambiente circostante sono in generale penalizzanti nei confronti della qualità ecologica della risorgiva. Nella maggior parte del territorio in esame, infatti, le trasformazioni agrarie, urbane ed industriali hanno comportato un'incipiente rarefazione delle biocenosi naturali, ormai confinate all'interno e lungo le sponde dei corpi d'acqua, a loro volta ristretti, o artificializzati fino a non essere riconoscibili nei loro caratteri distintivi.

DIRETTIVE

- 45.5 Il P.A.T.I. individua due tipi di fragilità riferiti alle risorgive:
- a) fragilità implicita, connessa alla percolazione idrica nei terreni alluvionali a monte della Fascia delle risorgive, che deriva dal potenziale rischio per le falde in ricarica, connesso alla quantità di apporto idrico e al rischio di veicolazione di inquinanti di origine agricola (come ad es. i nitrati, i pesticidi ed i fitofarmaci) o sversamenti industriali attraverso i suoli; per prevenire e/o contrastare questo tipo di fragilità valgono le norme più sopra stabilite a difesa del suolo e sottosuolo.
 - b) fragilità intrinseca, connessa ai rischi di manomissione, malgoverno, perdita o danneggiamento delle polle acquifere e dei corpi d'acqua che ne scaturiscono una volta emersi in superficie entro la fascia delle risorgive.
- Per prevenire o contrastare questo tipo di fragilità valgono le norme che seguono.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 45.6 Il P.A.T.I. stabilisce, ed il P.A.T. di Vazzola conferma in generale e con le precisazioni dettagliate del P.I. con il Regolamento di Polizia idraulica, con il Piano delle Acque e con il collegato Piano di Riqualificazione delle Risorgive, che nell'area occupata da ogni risorgiva attiva (risorgenza e ripe) ed entro una fascia di tutela di 150 metri da essa, è vietato qualsiasi intervento trasformativo, a meno che non sia autorizzato e contestualmente finalizzato ad un miglioramento dello stato ottimale della risorsa, dell'indice di funzionalità o comunque alla sua manutenzione, dovendo in ogni caso essere salvaguardato il pubblico accesso alla risorgiva.
- A tal fine, entro la fascia di 150 metri dalla risorgiva, computati a partire dal ciglio superiore delle ripe, sono in ogni caso consentiti, previa regolare autorizzazione, interventi di soggetti pubblici o privati finalizzati alla valorizzazione degli ecosistemi e della vegetazione, nonché all'accessibilità ai soli scopi di monitoraggio e didattica. L'accessibilità dovrà comunque garantire il controllo e la regolazione della pressione antropica sull'ecosistema. Sono sempre dovuti e garantiti gli interventi di manutenzione delle reti idriche ed ecologiche esistenti a carico di chi ne ha titolo.
- 45.7 Salvo quanto disposto dal precedente comma 45.6, nell'area immediatamente adiacente alla risorgiva e per una fascia di m 150, computati a partire dal ciglio superiore delle ripe, fino all'adeguamento definitivo in sede di P.I., qualsiasi intervento edilizio di nuova edificazione è vietato. Ogni altro intervento ammesso, comportante ristrutturazione edilizia, consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria o di cambio d'uso anche senza opere, di fabbricati esistenti, deve attestare con specifica Relazione Tecnica la mancanza di effetti pregiudizievoli sullo stato ottimale o l'Indice di funzionalità della risorsa idrica sotto tutela.
- 45.8 Sulla base di appropriati studi avviati in sede di P.A.T. e relativa V.A.S., e precisati con il Piano delle Acque e il collegato Piano di riqualificazione delle risorgive il P.I. determina in dettaglio la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi definita sulla base delle unità di permeabilità del sottosuolo identificate dalle analisi geologiche allegate al P.A.T., secondo i seguenti criteri:
- a) composizione litologica del sottosuolo;
 - b) caratteristiche di permeabilità del sottosuolo;
 - c) composizione e spessori degli strati di alterazione e copertura superficiale;
 - d) morfologia;
 - e) potenzialità idrica dell'acquifero (possibilità di emungimento idrico).
- Questi elementi concorrono a definire per ciascuna unità il grado di vulnerabilità intrinseco degli acquiferi sotterranei.
- 45.9 Il P.I. di Vazzola, sulla base del grado di vulnerabilità intrinseco, con il Regolamento di Polizia idraulica, con il Piano delle Acque e con il collegato Piano di Riqualificazione delle Risorgive provvederà quindi a disciplinare la progettazione e la localizzazione e degli interventi edificatori sulla base della classificazione del P.A.T. e delle risultanze della V.A.S.

- 45.10 Nel periodo transitorio rispetto alla formazione del Piano delle Acque e il collegato Piano di riqualificazione delle risorgive inquadrati nel P.I., gli interventi di tipo urbanistico ed edilizio e le opere di “miglioramento fondiario” e quelle di tipo agronomico, in grado d’incidere sugli acquiferi e le risorgive oggetto di tutela di cui al presente articolo, dovranno risultare compatibili con il grado di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi a mezzo di adeguato Studio particolareggiato ed applicare, ai fini dell’autorizzazione preventiva, il principio di cautela ambientale.
- 45.11 Fatte salvi i disposti del Piano delle Acque e del collegato Piano di riqualificazione delle risorgive inquadrati nel P.I., i progetti di P.U.A. e gli interventi edilizi di cui alle lett. d), e) ed f), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001 potranno essere autorizzati e/o assentiti a condizione che rispettino le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, adottato con D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 4453. A tal fine, nella Relazione geologica allegata al progetto, dovrà essere esplicitamente preso atto del rispetto delle presenti direttive e prescrizioni, e dovranno essere di conseguenza precisate le opere incidenti sulla vulnerabilità degli acquiferi ed essere illustrate – anche progettualmente – le misure di tutela, salvaguardia e mitigazione proposte.

46 Zone di tutela dei corpi idrici. ai sensi dell’art 41 della L.R. 11/2004

Rif. elaborati grafici: Tav. 3 – Carta delle Fragilità

- 46.1 Coerentemente con il P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola, nel rispetto dell’art. 41 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., precisa e disciplina le seguenti zone di tutela dei corpi idrici:
- a) corsi d’acqua (lett. b) art. 41 della L.R. n. 11/2004);
 - b) fascia di protezione (salvo maggiore distanza stabilita dalla pianificazione) di profondità di almeno:
 - m. 100 dall’unghia esterna dell’argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati;
 - m. 100 dal limite demaniale dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali;
 - c) aree per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e della fauna (lett. j) art. 41 della L.R. n. 11/2004);
 - d) aree connesse di potenziale interesse archeologico.
- 46.2 Nell’ambito delle zone di tutela dei corpi idrici individuate dal P.A.T.I. e precisate dal P.A.T. di Vazzola, le azioni sono monitorate da parte degli Enti competenti preposti ai controlli ed agli interventi di tutela (Consorzi di Bonifica, Autorità di Bacino; A.T.O., A.R.P.A.V., U.L.S.S., ecc.).
- 46.3 La tutela dei corpi idrici di ogni tipo viene inoltre attuata, da parte del Comune, assicurando il monitoraggio previsto dalla V.A.S. del P.A.T. e richiedendo pareri agli Enti competenti secondo i casi e le modalità previste dalla normativa vigente:
- a) nel caso di nuovi interventi (infrastrutture di ogni tipo, insediamenti civili e produttivi, attività agricole, ecc.), sia quelli soggetti a V.I.A., sia quelli non obbligati ai sensi del vigente ordinamento;
 - b) attraverso il controllo dei punti di possibile contaminazione lungo l’intero corso dei fiumi, che richiedono un monitoraggio costante contro il rischio idraulico, la siccità e l’inquinamento.
- 46.4 In tutti i corpi idrici oggetto del presente P.A.T. gli Enti competenti, operando di concerto ed in regime di sussidiarietà, hanno l’obbligo di assicurare sempre il “minimo vitale”, attuando tempestivamente quanto necessario ad evitare eccessivi prelievi, mancanza di scorta idrica, oppure interventi sugli invasi privi di opportune compensazioni e mitigazioni. In particolare vanno assicurati i requisiti eventualmente stabiliti dal Piano di Gestione ZPS delle aree SIC del Monticano.

DIRETTIVE

- 46.5 Il P.I. di Vazzola mediante determinazioni stabilite dal P.I. col Piano delle Acque

provvederà a individuare più precisamente nel territorio di competenza gli ambiti oggetto del presente articolo facendo anche esclusione delle medesime aree urbanizzate e dei Nuclei ad edificazione diffusa individuati ai sensi dell' art. 36.17 delle presenti NTA.

- 46.6 In questo modo il P.I. disciplina le zone di tutela dei corpi idrici prevedendo la realizzazione di interventi di ripristino / miglioramento della qualità paesaggistica e ambientale, in conformità con gli indirizzi degli Enti preposti alla gestione e tutela degli ambiti stessi e della politica forestale comunitaria e regionale.
- 46.7 Nei casi di aree boschive, il Comune in sede di P.I., attraverso rilievi sul campo, verifica la destinazione a scopo produttivo o a scopo naturalistico del bosco, di concerto con le Autorità regionali competenti ed in osservanza della definizione di "bosco", come all'art. 14 L.R. n. 52/1978.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 46.8 Nelle zone di tutela dei corpi idrici non già edificate o comunque non già interessate da un'urbanizzazione consolidata in forza ed in attuazione di disposizioni di strumentazione urbanistica generale previgenti o vigenti al momento dell'adozione del PAT, è vietata la realizzazione di qualsiasi opera che non sia finalizzata esclusivamente al miglioramento della sicurezza idraulica e previa autorizzazione degli Enti competenti.
- In conformità con il comma 3 dell'Art.41 della LR 11/2004 le fasce di rispetto sono finalizzate alla tutela dei beni, infrastrutture e servizi e sono definite e regolate dalle specifiche disposizioni vigenti in materia.
- In conformità con il comma 2 dell' Art. 41 della LR11/2004 il Piano degli Interventi (P.I.) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g).
- Nelle zone di tutela dei corpi idrici ai sensi dell'Art. 41 della LR 11/2004 il Piano delle Acque coordinato col Regolamento di Polizia Idraulica e con il P.I., stabilirà operativamente gli interventi idraulici ed ecologici pertinenti, finalizzati al contestuale miglioramento della sicurezza idraulica e dell'assetto ambientale e paesaggistico.
- 46.9 Per i corsi d'acqua vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. valgono le norme di cui all'art. 14.
- 46.10 Nelle zone boscate di pertinenza fluviale non sono consentiti interventi di nuova costruzione. Sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dalle norme di tutela idrogeologica e forestale, previa autorizzazione delle Autorità competenti.
- 46.11 È fatto divieto di piantare organismi vegetali non originari dell'areale di pertinenza del territorio del P.A.T.I. e del Comune di Vazzola; sono ammesse motivatamente le specie alloctone acclimatate solo quando non si possano impiegare specie autoctone.
- 46.12 Le derivazioni e/o immissioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri negli ecosistemi interessati (L. n. 36/1995) e saranno conformi al Piano delle Acque ed al Regolamento di Polizia Idraulica coordinati col P.I.
- 46.13 Le aree perimetrate e le attività esistenti alla data di adozione del P.R.G.1985 e successive Varianti approvate e vigenti saranno mantenute allo stato di fatto, con sospensione di ogni attività edilizia nuova, salvo interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'Art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; secondo le disposizioni del P.I.
- Nella fascia di tutela dovrà essere contenuta ogni espansione insediativa limitando la classificazione di zona al riconoscimento dello stato di fatto chiaramente compatibile con le finalità del P.A.T.

Fino alla approvazione del P.A.T. rimangono le classificazioni di zona a riconoscimento degli insediamenti esistenti, che, se del caso potranno essere adattate motivatamente in sede di P.I., posto che il riconoscimento dell'edificato con classificazione di zona produttiva rimane subordinato al progressivo miglioramento delle considerazioni di tutela delle risorse idropotabili e più in generale delle condizioni ambientali.

Con riferimento agli Art. 36, Art. 51 ed Art. 52 delle presenti NTA, all'interno delle aree urbanizzate e dei "Nuclei ad Edificazione diffusa" individuati dal P.A.T.I. e dal presente P.A.T., il Comune applica i limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, tenuto esplicitamente conto degli studi di Valutazione di Compatibilità Idraulica che accompagnano ciascuno strumento strategico o operativo. e con le eventuali precisazioni stabilite in sede di P.I. col Piano delle Acque e con il Regolamento di Polizia idraulica

47 Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e fauna

Rif. elaborati grafici: Tav. 3 – Carta delle Fragilità

- 47.1 Confermando le previsioni del P.A.T.I. si identificano e confermano in queste aree le componenti essenziali costituenti la Rete ecologica del PAT di Vazzola, ossia:
- A) Area nucleo (Core area) del Monticano SIC IT3240029 - *Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano* assieme ai corsi minori paralleli e connesse diramazioni,**
- a1 - il torrente **Crevada**,
 - a2 - la roggia **Torsa**,
 - a3 - il fosso **Vascon**,
 - a4 - il torrente **Favero**
 - a5- la fossa **Fazzoletta**;
- B) il corso della Roggia Piavesella, compresi gli immissari**
- b1- il rio **Trattor**;
 - b2- il rio **Avio**.
- C) Corridoi ecologici principali;**
- D) Aree di connessione naturalistica (*buffer zone*).**
- E) Isole di elevata naturalità**
- 47.2 La preservazione e salvaguardia degli habitat, unita ad un controllo e gestione del prelievo delle specie, rappresentano le strategie focali per il mantenimento della biodiversità nel territorio dell'Agro Coneglianese che si caratterizza per la presenza di una notevole diversificazione di habitat in grado di ospitare un'elevata biodiversità vegetazionale, faunistica e funzionale.
- Il P.A.T. ha al suo interno estese aree che presentano vincoli di tutela ambientale, quali le aree S.I.C., le aree di importante valore ecologico individuate dalla Regione Veneto ed i parchi delle ville storiche non ancora oggetto di protezioni particolari.
- 47.3 Prioritari, quindi, risultano gli interventi di mantenimento della ricchezza attualmente presente e quelli di ripristino di quella perduta. Particolare cura deve essere posta nella progettazione degli interventi in grado di interferire con questi elementi e particolare attenzione nella realizzazione della Valutazione di Incidenza Ambientale VINCA in attuazione dell'ordinamento vigente per individuare gli impatti sia sul breve che sul lungo termine e progettare le opportune opere di mitigazione e le alternative a minor impatto.
- 47.4 In attuazione del P.A.T.I., il PAT di Vazzola, riscontrato che importanti elementi del territorio comunale sono da ritenersi di elevato valore ecologico in quanto al loro interno si trovano ecosistemi in grado di ospitare elementi floristici e faunistici di pregio - ai fini della loro salvaguardia- promuove la concertazione con i proprietari delle aree coinvolte, con lo scopo di sostenere il valore ecologico, storico e paesaggistico di questi elementi. La concertazione punta a garantirne una consapevole conservazione ed utilizzo, tenuto conto che l'esigua estensione di certe aree non è sempre in grado di rispondere agli stress ambientali, naturali ed antropici. Quindi un aumento della superficie secondo le

indicazioni di Piano o la creazione di “aree tampone”, sono fondamentali per garantire la sopravvivenza di questi elementi, con ripercussioni positive sia sull’ecologia del territorio, sia sul piano paesaggistico.

- 47.5 La salvaguardia delle aree ad alto valore ecologico e il ripristino degli ambienti perduti o alquanto ridotti in seguito all’azione antropica sul territorio, costituiscono le azioni in grado di mantenere il serbatoio di biodiversità, rispetto alle quali il P.A.T. evidenzia la necessità di operare in merito:
- a) al ripristino delle aree boscate planiziali - anche interstiziali nel mosaico colturale - con specie autoctone e gestite in modo tale da garantire la presenza di una elevata eterogeneità strutturale (alberi di diversa età, necromassa in piedi ed al suolo, presenza di ampie fasce ecotonali, continuità, ecc);
 - b) alla protezione e ampliamento delle aree umide, in particolare la protezione delle polle di risorgiva in cui si deve tendere alla realizzazione di fasce protette e all’impianto dell’agricoltura biologica;
 - c) al ripristino di siepi eterogenee al bordo degli appezzamenti agricoli e lungo le strade - con strato erbaceo, arbustivo, alberato e fosso - al fine di garantire i siti di nidificazione, foraggiamento e rifugio per numerose specie appartenenti a tutti i gruppi animali, garantendo così il recupero di alcune specie ormai in via di sparizione nel territorio provinciale;
 - d) al ripristino della biodiversità autoctona e della sua funzionalità tramite il contenimento di eventi particolari quali nuove colonizzazioni di specie alloctone: esplosioni demografiche che negli ultimi anni, in seguito a fenomeni climatici (*global warming*.) o antropici (globalizzazione nel traffico di merci e persone) sono sempre più frequenti;
 - e) al ripristino dei fossi, delle polle di risorgive naturali da cui sono alimentati, della qualità delle loro acque, del loro deflusso minimo vitale, il ripristino delle loro sponde secondo la morfologia naturale o pros-naturale più appropriata e la riduzione dell’impiego di agenti chimici (*chemicals*) in agricoltura, ai fini della salvaguardia e il recupero di ambienti e specie ittiche ormai estinte in diverse parti della provincia.
- 47.6 A tal fine la progettazione e realizzazione di Corridoi ecologici è di importanza vitale nel mantenimento e nel miglioramento delle condizioni per la salvaguardia e conservazione della biodiversità del territorio di Piano. In questo contesto di frammentazione ed impoverimento ambientale, solo porzioni estremamente ridotte del territorio risultano essere in grado di sostenere e conservare la biodiversità sia su scala specifica, sia ecosistemica ed è opportuno ed indifferibile avviare azioni sistematiche di ricostituzione e diffusione, a partire dall’esistente, di una Rete natura capillarmente articolata finalizzata ad una maggiore sostenibilità ambientale generale del territorio di Vazzola.

DIRETTIVE

- 47.7 Le caratteristiche del territorio sono individuate e riconosciute dal P.T.C.P., dal P.A.T.I. e sono precisate oggi dal PAT in funzione della scala più dettagliata di indagine, in base a determinati parametri (indicatori) significativi. Spetta eventualmente al P.I., sulla base di analisi puntuali dei caratteri costitutivi, proporre motivatamente l’adeguamento di ulteriore dettaglio dei perimetri degli A.T.O. in cui il territorio comunale di Vazzola è suddiviso dal P.A.T.
- 47.8 Il P.I. del Comune di Vazzola potrà motivatamente prevedere, se del caso, l’eventualità di monetizzare gli interventi di compensazione convertendo le opere previste a prezzo di mercato e destinando le risorse così ricavate per opere di mitigazione e compensazione ambientale già indicate dal Rapporto ambientale del P.A.T. Il P.I. dovrà altresì prevedere che gli interventi di compensazione siano garantiti da fideiussione ad onere del loro responsabile, a meno che non siano realizzati e collaudati prima dell’intervento cui sono riferiti.
- 47.9 Con riferimento all’intero territorio di competenza, il P.I. assicura, conformandone obiettivi e previsioni, la tutela della biodiversità del territorio di appartenenza ed, in particolare, delle esistenti risorse:

- a) silvicole;
- b) agricole;
- c) degli habitat naturali;
- d) naturalistiche.

47.10 Il P.I. incentiva, ove necessario e possibile, gli interventi finalizzati all'accrescimento delle risorse silvicole, curando particolarmente:

- a) le specie arboree autoctone;
- b) i boschi relitti di pianura; singoli alberi di significativo carattere culturale e/o ambientale; viali; parchi pubblici; parchi pertinenziali di insediamenti pubblici e/o privati; alberi morti che non comportino pericolo per la pubblica incolumità, presenti nelle aree boschive e/o a parco, ove possibile e necessario dal punto di vista naturalistico;
- c) l'impianto di superfici boscate (a fini ambientali e/o economici) nei terreni agricoli in conversione, ritirati in tutto od in parte dalla produzione alimentare;
- d) l'impianto di formazioni forestali a carattere permanente, per la costruzione di fasce filtro a protezione della residenza da infrastrutture ed altre fonti di pressione.

Per questi tipi di intervento sono di riferimento i programmi euro-comunitari LIFE e quelli con analoghe finalità e modalità e sostenuti da Enti qualificati pubblici e privati.

47.11 Il P.I. attua, secondo quanto previsto dal P.A.T., programmi di messa a dimora di alberi autoctoni ad alto fusto tendendo a dotare il territorio comunale di non meno di un albero per residente.

47.12 Con riferimento alla tutela del sistema faunistico stabilita dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I., il P.I. di Vazzola

- a) incentiva le recinzioni atte a permettere il passaggio dei vertebrati di piccole dimensioni presenti nel territorio comunale;
- b) propone azioni di divieto di disturbo e distruzione di esemplari di fauna di deterioramento dei loro siti di riproduzione e di riposo;
- c) verifica, sulla base del monitoraggio della fauna presente e di indicatori biologici, lo stato dell'ambiente/biodiversità e le sue tendenze evolutive e precisano con apposita analisi i confini e la classificazione delle Aree di idoneità faunistica rilevate dal P.T.C.P..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

47.13 Le opere di compensazione ambientale possono venir realizzate all'interno od all'esterno degli ambiti di intervento, purché all'interno del medesimo ambito di interesse ambientale e paesaggistico, preferibilmente all'interno delle aree destinate alla Rete ecologica. Esse sono preordinate in primo luogo alla rinaturalizzazione del territorio, particolarmente quanto alle aree boscate ed alle zone umide, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla riqualificazione dell'agro-ecosistema.

47.14 Costituiscono opere di compensazione ambientale in attuazione del P.A.T.I.:

- a) gli eventuali interventi complementari ed integrativi di forestazione;
- b) il recupero naturalistico delle aree manomesse da escavazioni o da occlusione o compromissione di risorgive;
- c) la formazione di aree filtranti lungo i corsi d'acqua, di anse con finalità naturalistiche e per biotopi, il recupero naturalistico pros-naturale di relitti agrari in area fluviale o canalizia;
- d) la formazione dei Corridoi ecologici e/o il completamento di quelli in essere ;
- e) ogni altra opera che incrementi la biodiversità ed il carattere ecologico/ ecotonale del territorio.

47.15 Sino a quando la Regione non disporrà norme ad hoc (art. 46 c. 1, lett. a), L.R. n. 11/2004 e s.m.i.) i parametri di compensazione (indice di riequilibrio ecologico), per interventi di grande dimensione/consistenza, sono determinati in sede di V.I.A. o equivalente Studio di sostenibilità ambientale, coerentemente con gli obiettivi ed i valori obiettivo fissati dalla V.A.S. in accompagnamento al P.A.T. di Vazzola .

- 47.16 Processi di forestazione estesi a consistenze significative di suolo, da intendere anche come compensazioni ambientali, sono previsti nelle aree individuate dal PAT come:
- a) Aree Nucleo, e di loro di completamento; *Stepping stones* e Fasce Tampone;
 - b) Corridoi ecologici;
 - c) aree di scavo o di risorgiva manomesse ;
 - d) aree per l'incentivazione di fasce filtro lungo i fiumi;
 - e) bordi di strade.
- 47.17 Viene recepito dal PAT quanto espressamente indicato nell'Istruttoria tecnica per la per la Valutazione di Incidenza ambientale e riportato nel Parere n.164 del 08 11.2018 della Commissione Regionale VAS -VINca, che costituendo riferimento obbligato per le presenti NTA viene di seguito trascritto.

A- Prescrizioni In particolare il Parere n.164 “*sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat delle specie di cui alla Direttive comunitarie 92/43/ Cee e 09/147/Ce, in sede di attuazione del Piano PRESCRIVE:*

- 1) *di non coinvolgere superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Austroptomobius italicus, Lucanus cervus, Cerambix cerdo, Lycaena dispar, Lampetra zanandreae, Barbus plebejus, Chironostoma soetta, Telestes souffia, Cobitis bilineata, Sabanejwia larvata, Triturus carnifex, Bombina veriegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Rana latastei, Emys orbicularis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Phalacrocorax pygmeus, Egretta garzetta, Pernis apivorus, Circus cyaneus, Falco colombarius, Falco peregrinus, Burhinus cedecnemus, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Dryocopus martius, Lanius collurio, Pipistrellus kuhilii, Eptesicus serotinus, Plecotus austriacus, Muscardinus avellanarius;*
- 2) *di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell' intensità in funzione dell' orario e della fruizione degli spazi ed altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo(con una componente spettrale UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti dei lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;*
- 3) *di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna(nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime di 50cm.x50cm., da adeguare in funzione della specie) con pendenza di almeno 1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto col suolo, unitamente a recinzioni di invito e ai dissuasori per l' accesso alla carreggiata;*
- 4) *di verificare e documentare la corretta attuazione del Piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all' Autorità regionale per la valutazione di incidenza e, qualora non si provveda a suddetta reportistica , o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato un monitoraggio degli habitat, specie e fattori di pressione e minaccia , secondo le indicazioni riportate al Par. 2.1.3 dell' Allegato A alla DGR n. 2299/2014.*

B- Raccomandazioni Il medesimo Parere n.164 del 08 11.2018 “**RACCOMANDA:**

-- la trasmissione da parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del Piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la Valutazione di incidenza contenenti lo stato di attuazione relativo agli articoli 48; 52; 53; 56; 76 e separatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64;

65; 66; 67, 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74, 75; 77, 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, 85; 86; 87, 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94, 95; 96; 97, 98; 99, delle Norme Tecniche di Attuazione, dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, geo-riferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i.;

-- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli Uffici competenti per la valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della Rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di incidenza esaminato."

C- Riconoscimento. Il citato Parere n.164 del 08/11/2018 "qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat di specie di cui alla DGR 4240/2008" RICONOSCE "la non necessità della Valutazione di incidenza numero.6 del paragrafo 2.2.dell'Allegato A alla DGR 2299/201 di piani,progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di Valutazione di incidenza,, a seguito della decisione dell' Autorità regionale per la Valutazione d' incidenza, per le aree contraddistinte dalle categorie:

"11210-Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%);

"11220-Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art.30%-50%),"

"11230- Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%),"

"11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto di tipo urbano)"

"11330 .- Ville venete";

"12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi";

"12112 - Insediamenti zootecnici";

"12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità",

"12169- Luoghi di culto(non cimiteri)"

"12170- Cimiteri non vegetati"

"12190 -Scuole"

"12230-Rete stradale secondaria con territori associati(strade regionali, provinciali, comunali e altro)"

"12260- Aree adibite a parcheggio"

"13310- Cantieri e spazi in costruzione e scavi"

"13 320-Suolo rimaneggiati ed artefatti"

"13420 - Aree in trasformazione"

"14110 - Parchi urbani"

"14310 - Aree incolte nell' urbano",

"14 140-Aree verdi private";

"14220-Aree sportive (calcio, atletica, tennis etc.)"nell revisione del 2012 della Banca dati della copertura del suolo di cui all' IDT della Regione Veneto.

- 47.18 In sede di P.I. vengono precisate dettagliatamente le trasformazioni ammesse dal PAT, le quali devono essere conformativamente integrate con i correlati interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale. Tali adempimenti saranno fatti:
- a) in osservanza delle indicazioni e /o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT;
 - b) nel rispetto dei divieti posti al fine di garantire la tutela della risorsa idrica e della salute umana;
 - c) in recepimento del parere di coerenza del Valutatore, in merito alle Osservazioni presentate al PAT, aventi carattere ambientale.

TITOLO III

PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DEL P.A.T.

TRASFORMABILITA'

48 Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei A.T.O. pertinenti al P.A.T e dimensionamenti

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità Rif. elaborati tecnici: Relazione

Ai sensi dell'Art.13 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i, il P.A.T. di Vazzola, redatto sulla base di previsioni decennali, in conformità con quanto stabilito dalla Pianificazione sovraordinata ed in particolare dal P.A.T.I dell'Agro Coneglianese Sudorientale vigente, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili e in particolare determina le previsioni di competenza per il governo del territorio, per Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) dei quali alcuni costituenti porzione reale del territorio di Piano con carattere di unitarietà spaziale. Essi sono:

A.T.O n. 1 - Residenziale, suddiviso secondo i principali aggregati insediativi:

1.1-Vazzola; 1.2-Visnà; 1.3 Borghi: Malanotte;Tezze; Malta; Zanetti,Bellussi.

A.T.O n. 2 - Monticano e corsi d'acqua minori del suo bacino;

A.T.O n. 3 - Agro Coneglianese della Piavesella.

A.T.O n. 4 -Produttivo, suddiviso secondo i principali insediamenti produttivi:

4.1 - Vazzola (Vazzola Nord); 4.2 - Roverbasso (Vazzola Est); 4.3 - Tezze

Gli A.T.O. n.1 e n.4 costituiscono porzioni del territorio di Piano aventi omogeneità tematica con dislocazione spaziale suddivisa nel territorio, gli ATO n. 2 e n. 3 costituiscono porzioni unitarie di territorio eminentemente agricolo e/o ambientale .

- 48.1 Il P.A.T., in conformità alle previsioni degli A.T.O. e ai limiti esplicitati dalla Pianificazione sovraordinata stabilisce ai sensi di legge i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili.
- 48.2 Tutti gli A.T.O del P.A.T. di Vazzola nella loro definizione rispettano le delimitazioni spaziali di livello sovracomunale stabilite dal P.A.T.I. tematico, che integrano ed adeguano secondo comprovate esigenze locali, assicurando sempre la coerenza all'impianto complessivo della pianificazione intercomunale.
Nel PAT di Vazzola la pianificazione di competenza comunale, viene sviluppata affrontando organicamente tutti i temi previsti dall'ordinamento.
- 48.3 Ai sensi dell'ordinamento regionale vigente per A.T.O. del P.A.T. s'intendono le porzioni di territorio comunale in riferimento alle quali si ritiene possano essere unitariamente considerate e risolte in termini organicamente correlati, una pluralità di questioni a scala urbana e territoriale caratterizzate da specifici assetti insediativi, urbanistici e funzionali e suscettibili di conseguenti politiche d'intervento, oggetto delle "direttive" di cui al presente articolo e delle correlate "prescrizioni".
- 48.4 Detti Ambiti Territoriali Omogenei sono individuati per specifici contesti territoriali in coerenza con i disposti del P.A.T.I dell'Agro Coneglianese Sudorientale, con il Documento Preliminare del P.A.T., con le risultanze analitiche aggiornate del suo Quadro Conoscitivo, sulla base di valutazioni di carattere tematico, geografico, storico, paesaggistico ed insediativo, previa preliminare verifica di sostenibilità finalizzata alla V.A.S. e alla V.Inc.A, condotte in parallelo, fase per fase.
- 48.5 Il P.A.T. individua i propri Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) in modo tale da far corrispondere, per quanto possibile, ad ogni ambito insediativo, paesaggistico-ambientale la totale estensione di uno o più A.T.O., o sue suddivisioni.

- 48.6 Il P.A.T.I., coerentemente con gli strumenti di pianificazione di livello superiore del vigente ordinamento regionale, definisce i criteri utili ad individuare le principali linee di sviluppo degli insediamenti, in considerazione delle specifiche peculiarità del territorio, degli elementi che emergono dall'analisi del patrimonio socio-economico e delle dinamiche territoriali.
- 48.7 Di conseguenza il P.A.T. di Vazzola, in via generale e coerentemente con il P.A.T.I., orienta le scelte progettuali del P.I., dei P.U.A., delle Schede particolareggiate, degli Accordi di Programma, delle Intese e dei Progetti Integrati inerenti, verso il recupero, il riuso, la rifunzionalizzazione di aree già edificate, il completamento edilizio, la rimarginatura e rimodellamento degli insediamenti, allo scopo di preservare gli spazi aperti incentivandone la valorizzazione dal punto di vista agricolo-produttivo, ambientale e turistico-fruttivo.

DIRETTIVE

- 48.8 In coerenza con il P.T.C.P., con il Piano di Area del Medio corso del Piave ora riassorbito dalla Variante al PTRC *in itinere*, con il P.A.T.I. e nel rispetto dei principi e delle finalità enunciate dall'art.2 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il P.A.T. di Vazzola provvede ad incentrare primariamente la pianificazione sulla tutela e limitazione del consumo del territorio agricolo e sul rispetto delle risorse paesaggistiche ed ambientali
- 48.9 Per questa finalità, ai sensi del vigente ordinamento ed in applicazione del P.A.T.I., il P.R.C. di Vazzola nelle sue articolazioni, costituite da P.A.T. e P.I. corredato dagli strumenti attuativi e settoriali:
- a)** prevede l'eventualità molto limitata di utilizzo urbano e/o edificatorio di parti già appartenenti al territorio rurale o naturale spontaneo, fatto sempre salvo il Territorio Agricolo Integro, e ciò solo quando non esistano reali alternative a favore del completamento e della riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente;
 - b)** riutilizza aree già urbanizzate che possono eventualmente modificare la loro destinazione d'uso in caso di comprovata necessità od opportunità urbanistica, economica e sociale e le inserisce nella strumentazione strategica ed attuativa;
 - c)** riqualifica e riordina il patrimonio costruito esistente, in ambito urbano e come in ambito rurale, che non risulti adeguato ai livelli che gli attuali standard di vita richiedono, con particolare riguardo a residenza, lavoro, mobilità e cultura;
 - d)** utilizza i terreni ineditati interclusi tra aree urbanizzate al fine di riorganizzare e riqualificare il territorio, in particolare quello di frangia urbana;
 - e)** completa se del caso i Nuclei ad edificazione diffusa in essere o eventualmente da completare su aree produttive dismesse o da dismettere, ove ricollocare - se urbanisticamente conveniente e con precise indicazioni di localizzazione e modalità di impiego - eventuali crediti edilizi ottenuti con la demolizione di edifici sparsi localizzati impropriamente nelle aree agricole;
 - f)** fissa un limite massimo della superficie di Zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa procedendo al calcolo della S.A.U. e relativa verifica secondo i disposti regionali vigenti;
 - g)** prevede eventuali nuove zone di espansione solo in aree contigue alla realtà insediativa esistente e ne assicura l'organica integrazione urbanistica a livello di infrastrutture e di tessuto edilizio;
 - h)** comprende all'interno del fabbisogno complessivo di nuove volumetrie residenziali stabilite dal dimensionamento, anche la volumetria di previsione attendibilmente derivante da recupero, trasformazione e completamento del tessuto edilizio esistente;
 - i)** comprende all'interno del fabbisogno complessivo di nuove superfici per aree produttive quelle risultanti dall'apposita Ricognizione costituente allegato al P.A.T. e - a fronte di valutazione sul loro stato di consistenza, di efficienza produttiva e capacità occupazionale - conteggia opportunamente, la consistenza delle aree in essere, evidenziando le potenzialità di crescita, ovvero di recupero, per trasformazione e

completamento o conversione degli insediamenti produttivi esistenti, sia “ampliabili” che “non ampliabili” indicati dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I. e di quelli ubicati in sito improprio e/o conseguenti a procedura di Sportello Unico per le Attività Produttive;

j) prevede la razionale rimarginatura degli insediamenti esistenti, utilizzando il criterio del completamento edilizio morfologicamente qualificato;

k) evita la saldatura di siti e di parti urbane storicamente distinte costituenti Centri storici e/o insediamenti diversi, impedendo la costituzione di nuovi agglomerati urbani nel territorio aperto, l'ulteriore formazione di “urbanizzazione a nastro” lungo le arterie di traffico e l'interruzione dei corridoi ecologici principali e/o secondari, a tal fine il P.A.T.I. fissa, dove necessario, limiti all'edificazione aventi valenza intercomunale;

l) prevede la rifunzionalizzazione degli insediamenti esistenti attraverso una migliore dotazione di servizi in genere o un migliore accesso ad essi;

m) prevede, in sede di P.I., il rimodellamento degli insediamenti civili e produttivi esistenti anche attraverso l'attivazione di specifici P.U.A. basati su progetti unitari a garanzia della qualità urbana ed architettonica d'insieme;

n) riqualifica il tessuto urbano esistente, nel rispetto delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale, urbanistica, architettonica ed infrastrutturale;

o) incentiva il recupero del patrimonio esistente e la saturazione delle zone di completamento, privilegiando la densificazione insediativa sulla base di principi di integrazione sociale, funzionale e morfologica; in particolare dovrà essere incentivato il recupero delle aree produttive dismesse, valutato in base alla loro localizzazione e alle condizioni contestuali per una loro conversione fisica e funzionale;

p) favorisce, quando la conversione si dimostri necessaria e opportuna, la trasformazione in residenza e/o servizi o attività speciali, ricettive, eno-gastronomiche, agrituristiche ecc., come quelle previste dal P.T.C.P., dal Piano di Area del Medio Corso del Piave, dal P.A.T.I. (che recepisce nei Comuni interessati anche il progetto *Drava-Piave* e ne consente l'eventuale estensione) o dallo stesso P.R.C. di Vazzola, avendo cura di conferire senso compiuto all'intervento da conseguirsi attraverso una razionale progressione nel tempo, per fasi operative e/o stralci funzionali;

q) organizza una maglia di percorsi pedonali/ciclabili di collegamento tra le parti edificate ed i luoghi di servizio alla popolazione, anch'essa articolata per fasi operative e stralci funzionali.

48.10 Nell'ambito della riorganizzazione/triqualificazione del territorio il P.R.C. di Vazzola, costituito organicamente dal P.A.T. e dal P.I., coerentemente con la pianificazione sovraordinata ed in applicazione del P.A.T.I. vigente, fornisce indicazioni perché venga fatto - se del caso- ricorso al credito edilizio, anche incentivato, per poter liberare parti di territorio dagli edifici localizzati in zone improprie. In particolare potranno venire così eventualmente incentivate le riduzioni in pristino, gli adeguamenti e/o le demolizioni che risultassero indispensabili per qualificare o realizzare:

a) aree di alto valore paesaggistico (coni visuali, contesti figurativi, siti di interesse storico- culturale. ecc.);

b) varchi per la continuità di Corridoi ecologici primari e secondari o per l'integrità delle “*Stepping stones*” e degli spazi ad esse complementari; varchi dei Corridoi rurali ;

c) fasce di rispetto di strade, oleodotti, elettrodotti, argini, corsi d'acqua e condotte idrauliche, ecc.;

d) fasce stradali soggette ad inquinamento acustico o atmosferico;

e) zone a rischio o di pericolosità idraulica;

f) zone umide e/o naturalistiche, comunque classificate;

g) aree di interesse archeologico o archeo-industriale.

48.11 Il P.A.T. di Vazzola individua gli spazi necessari per il giustificato soddisfacimento di nuovi bisogni abitativi, sulla base dei seguenti criteri che dovranno trovare applicazione operativa nel P.I.:

a) individuazione dei principi e delle regole localizzative, strutturali e morfologiche che sovrintendono all'assetto dei Centri storici, dei siti e degli insediamenti di pregio, da

tutelare insieme ai rispettivi contesti e /o pertinenze ;

b) individuazione delle aree urbanizzate con criticità localizzative o prive di un riconoscibile assetto qualificante del tessuto edilizio esistente;

c) conseguente definizione dei principi per la tutela, la conservazione, il completamento o l'evoluzione migliorativa dell'assetto insediativo e morfologico di interesse ambientale e urbanistico e contestuale definizione di principi per le nuove addizioni edilizie, di completamento, di ristrutturazione urbanistico-edilizia e di ampliamento, in sintonia con i caratteri urbanistici ed architettonici degli insediamenti esistenti (altezza degli edifici, tipi edilizi, allineamenti, tipi di copertura, materiali costruttivi ed elementi decorativi, ecc.);

d) inserimento negli interventi di trasformazione urbana e nei nuovi insediamenti di quote significative di aree destinate a spazi naturali, prevedendo la continuità delle stesse e individuando collegamenti con i parchi, i giardini e gli spazi pubblici esistenti, sia pubblici che privati;

e) localizzazione delle aree a standard, in particolare delle aree verdi, nel caso di nuova edificazione, di recupero e di conversione urbanistica, garantendo la realizzazione di zone di filtro con le aree limitrofe, sia urbane che rurali e naturali ove utile e necessario;

f) previsione dell'articolazione delle aree a standard (verde, aree sportive, scuole e parcheggi) in spazi adeguatamente ampi e fruibili e progettati in modo da costituire spazi riconoscibili entro un ordinato disegno urbano;

g) conferma ed eventuale integrazione delle aree individuate dal P.A.T.I., da destinare ad uso pubblico o a finalità di pubblico interesse in prossimità dei corsi d'acqua, con priorità all'area SIC del Monticano: ciò dovrà avvenire prioritariamente attraverso la riqualificazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale delle sponde fluviali (*Blueways*), creando fasce continue di spazi naturali atte a garantire il collegamento tra le diverse parti del territorio comunale e intercomunale costituente il contesto significativo di riferimento;

h) eventuale individuazione preliminare di quali ambiti debbano/ possano essere assoggettati a P.U.A. da confermarsi in sede di P.I., che ha anche facoltà di modificarle o di aggiungere o eliminare motivatamente in vista dalle 'attuazione del PAT.

48.12 In relazione ai fondamentali obiettivi di sostenibilità territoriale, a supporto delle previsioni urbanistiche di natura residenziale ed occupazionale, il P.R.C. di Vazzola per confronto con le previsioni del PRG 1985, Strumento Urbanistico Generale vigente fino alla approvazione, effettua una verifica comportante:

a) la valutazione delle tendenze demografiche e migratorie della popolazione locale e delle connesse tendenze occupazionali nei settori primario, secondario e dei servizi;

b) un censimento dell'estensione dei suoli destinati dal Piano sia alla residenza, sia alle aree produttive che risultano ammissibili secondo i criteri di elaborazione delle nuove previsioni urbanistiche sovracomunali fissate nel P.A.T.I. in recepimento della pianificazione sovra-ordinata;

c) un bilancio del consumo di suolo agricolo e di spazi naturali di interesse ambientale e paesaggistico in esito a trasformazioni urbane ed infrastrutturali negli ultimi decenni significativamente documentabili (censimenti, cartografia, aerofoto).

48.13 Sulla base dei dati dedotti dai Censimenti e delle valutazioni di cui al comma precedente 48.12, il P.R.C. di Vazzola nelle fasi pertinenti procede alle seguenti stime di previsione:

a) definisce il fabbisogno locale aggiuntivo di abitazioni, in modo da verificare in particolare se le dotazioni residenziali già esistenti, tra inutilizzate o previste dal P.R.G. ancora vigente, se coerenti e confermabili nel P.A.T., siano sufficienti a soddisfarlo;

b) analogamente, il Comune in sede di P.A.T. effettua la prescritta Ricognizione sulle Aree Produttive costituente Allegato specificamente pertinente al Piano strategico stesso, con la quale aggiorna e definisce il fabbisogno locale di aree e superfici produttive a partire dall'esistente, risultante dai dati degli studi specifici (Censimenti, Studio provinciale "QUAP," altri qualificati studi sulle prospettive di sviluppo. ecc.), tenendo in attenta considerazione: età e stato degli insediamenti industriali regolarmente presenti, occupazione, tendenze dei settori merceologici pertinenti, andamento occupazionale, ed evidenziando eventuali opportunità di ampliamento, trasferimento o conversione.

In questa stima, nell'ambito della Ricognizione costituente Allegato al P.A.T. vanno inserite anche tutte le attività produttive operanti in sito improprio e quelle che hanno fatto o fanno ricorso alla procedura speciale dello Sportello Unico.

- 48.14 In esito alla stima dei rispettivi fabbisogni di Aree produttive di cui al comma 48.13 precedente, dove le destinazioni residenziali e le destinazioni produttive già esistenti, inutilizzate, previste o programmate dal vigente P.R.G. e confermabili nella attuale pianificazione comunale risultassero necessarie, utili e/o sufficienti a soddisfare le attendibili esigenze di competitività economica e di sviluppo delle attività regolarmente insediate:
- a) il P.A.T. provvede a confermarne la presenza e la consistenza;
 - b) il primo P.I., anche in applicazione della L.R. 23.12.2010, n. 30, interviene a confermare, integrare o specificare opportunamente le modalità attuative per il loro prevedibile mantenimento, adeguamento, implementazione, ovvero conversione nei tempi e nei modi programmati e concertati.
- In fase attuativa si farà ricorso ad eventuali P.U.A. inquadrati nel P.I. (P.d.L., P.I.P., P.d:R) o di altro Strumento utile dove stabilito dal P.A.T. o dove ritenuto utile e opportuno dal P.I. stesso.
- 48.15 In tema di residenza, qualora le destinazioni residenziali dell'ultimo P.R.G. risultassero in eccesso rispetto alle esigenze di sviluppo locale debitamente attualizzate, il P.R.C. provvede - se del caso a destinare in tutto o in parte le aree non ancora urbanizzate e idonee alla più opportuna destinazione tra quelle ammesse nel territorio agricolo.
- In alternativa può confermare la destinazione residenziale con la specifica previsione di possibilità di attribuzione di capacità edificatoria riservata all'utilizzo di eventuali crediti edilizi e/o per la compensazione ai sensi del vigente ordinamento; oppure destinare le aree inerenti ad eventuali servizi in relazione a motivate esigenze di completamento o potenziamento degli stessi.
- 48.16 Nei casi in cui dette aree risultino insufficienti rispetto alle esigenze di sviluppo, salvo specifiche e motivate eccezioni, il P.A.T. provvede a definire linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale localizzate, tenuto conto anche delle aree per realizzare interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata e le stabilisce:
- a) in zone destinate dagli strumenti urbanistici precedenti ad attività economiche del settore secondario già dismesse o da dismettere e convertire, in esito alla prescritta Ricognizione costituente Allegato al P.A.T., se tali aree risultano idonee all'uso residenziale;
 - b) in fondi interclusi o di frangia compresi in abitati consolidati, se idonei all'uso residenziale e suscettibili di organica integrazione localizzativa e morfologica;
 - c) in Nuclei di edificazione diffusa in territorio extraurbano.
- 48.17 In merito al dimensionamento residenziale il P.A.T. e il primo P.I., in merito alla superficie agricola trasformabile (parametro S.A.T.) in rapporto alla S.A.U., tenuto conto delle valenze ambientali sviluppate dal presente P.A.T.I., valutano:
- a) il fabbisogno edilizio arretrato con riferimento alle reali situazioni di sovraffollamento, coabitazioni, condizioni igieniche inadeguate e malsane;
 - b) il fabbisogno edilizio insorgente con riferimento alle variazioni demografiche ed occupazionali e stimato in relazione a:
 - ruolo del Comune nell'economia territoriale, nel sistema locale del lavoro, nel distretto industriale ed artigianale, nel sistema delle infrastrutture di trasporto, ecc.;
 - variazione quantitativa della popolazione;
 - variazione qualitativa del settore demografico (consistenza e numero dei nuclei familiari; condizione lavorativa, autosufficienza ed assistenza, ecc.);
 - flussi migratori, pendolarismo;
 - previsione di assetto, consistenza e persistenza degli insediamenti produttivi sia secondari sia terziari.
- 48.18 In tema di insediamenti produttivi, coerentemente con la strumentazione urbanistica

sovra-ordinata, obiettivo generale del P.A.T.I. e del P.R.C. di Vazzola è quello di concorrere all'interno del quadro normativo regionale e provinciale al sostegno, alla riqualificazione organica e allo sviluppo generale in termini di competitività, di avanzamento tecnologico e di sostenibilità ambientale del sistema insediativo industriale, artigianale, speciale agro-alimentare e commerciale del territorio comunale, coordinandoli in particolare con quelli della residenza, delle reti infrastrutturali, delle reti ecologiche e del paesaggio della Sinistra Piave.

Distretti produttivi. Un particolare riguardo si dovrà riservare alla specializzazione dei settori economici dei distretti industriali riconosciuti dalla Regione nell'ambito del territorio dell'alta pianura trevigiana ed in particolare:

- distretto del legno-arredo;
- distretto dell'inox- elettrodomestico;
- distretto del vino DOC e dell'agroalimentare di eccellenza.

Il P.A.T. di Vazzola, in linea con il P.A.T.I., riconosce la necessità di una maggiore specializzazione dei distretti e con ciò un sostegno delle attività industriali d'eccellenza e la opportunità di una loro dotazione di centri di servizi all'impresa e di ricerca tecnologica, eventualmente gestiti dall'I.P.A.

Eccellenze territoriali e turismo. In questa prospettiva il P.A.T., in linea con il P.A.T.I., sostiene una maggiore valorizzazione dei centri e degli insediamenti con valenza storica, paesaggistica ed architettonica ed promozione dei prodotti agricoli locali potenziando l'attrazione turistica anche con strutture di accoglienza diversificate.

Attività di lavorazione inerti. Il P.A.T., in linea con il PATI, intende evitare l'apertura di nuove cave e si propone la sostituzione /ricomposizione e trasformazione di quelle pregresse in attività turistiche, di servizio, ovvero manifatturiere, con mantenimento dei livelli occupazionali.

48.19

In questo quadro, per contrastare la negativa tendenza alla delocalizzazione delle produzioni manifatturiere più qualificate e prevenire gli effetti della grave congiuntura economica in essere dal 2007, il P.R.C. di Vazzola, in conformità al P.A.T.I. vigente, in risposta a comprovate esigenze di tenuta della produzione manifatturiera locale, riconosce la necessità contingente e indifferibile, di mantenere, completare, ristrutturare, riordinare a livello fondiario ed edilizio le aree più idonee e recenti attualmente in esercizio, al fine di assicurare continuità e tenuta alle attività di produzione esistenti e stabilità occupazionale.

Detta continuità e tenuta, oltre alle attività in essere, includono anche prospettive di rilancio a breve-medio termine come ad esempio:

- a)** l'integrazione verticale e/o orizzontale nella filiera produttiva di settore e/o di settori affini; ed anche l'affiancamento della filiere produttive o loro evoluzione verso prestazioni integrate di servizi alle imprese e/o ai clienti, che precedono e/o accompagnano e/o seguono le forniture, se del caso divenendo nel tempo questi stessi nuovi servizi integrati l'attività prevalente insediata;
- b)** l'eventuale diversificazione e applicazione di nuove modalità produttive;
- c)** lo sviluppo di produzioni più avanzate o di servizi integrati secondo modalità innovative;
- d)** interventi obbligatori o volontari per elevare lo standard ambientale dei luoghi di lavoro;
- e)** la possibilità di partecipare ad incubatoi aziendali e/o ad un Parco tecnologico integrato;
- f)** l'avvio di forme di risparmio energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili di minimo impatto ambientale e visuale.

48.20

In generale il P.R.C. di Vazzola, nelle sue articolazioni strumentali ha la facoltà:

- 1) in fase di P.A.T., di integrare e diversificare le aree produttive esistenti e l'obbligo di individuare e cartografare le stesse nel quadro della Ricognizione sulle Aree Produttive costituente Allegato al PAT;
- 2) in fase di PI e/o attuativa - eventualmente attraverso lo strumento del Piano Recupero delle Aree Produttive, se utile ed opportuno e -nel caso- stabilendo se questo debba essere unico o diversificato per aree, per settori o per fasi temporali, di orientare ed incentivare il trasferimento di attività industriali, artigianali, terziarie (commercio e/o servizi) presenti in zona impropria, ovvero ubicate in zona produttiva "non ampliabile" destinata a

conversione, e di orientare e incentivare il loro trasferimento preferibilmente verso le aree produttive in essere, dove risultino già attrezzate e aventi capienza adeguata, nello stesso Comune oppure nei Comuni contermini, con preferenza per quelli del P.A.T.I.

Nelle aree produttive industriali e nelle aziende agricole, il P.A.T., coerentemente con le previsioni del P.A.T.I., valuta la presenza di condizioni per la conferma o la realizzazione di aree produttive speciali destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di eccellenza provenienti prevalentemente dalle coltivazioni viticole o orticole specializzate o dagli allevamenti locali.

In sede di P.I. verrà stabilito definitivamente:

- a) il perimetro del P.d.R o PUA entro il quale verrà riqualificato il complesso ex SAME tra B.go. Tezze e B.go Malta;
- b) la possibilità di mantenere nella riqualificazione complessiva i volumi esistenti- in tutto o in parte;
- c) la possibilità di convertire il complesso esistente in area produttiva speciale destinata alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di eccellenza locali.

48.21 Classificazione delle aree produttive.

1. Il P.T.C.P. individua cartograficamente e regola all'art.12 delle N.T.A. le aree produttive esistenti nel territorio provinciale suddividendole in:

- a) aree produttive "ampliabili";
- b) aree produttive "non ampliabili".

2. Le aree produttive "non ampliabili" vengono a loro volta classificate come:

- a) aree con "prevalente destinazione terziaria" da convertire completamente a destinazioni di tipo terziario;
- b-1) aree produttive "non ampliabili" superiori a 50.000 mq. da riconvertire a destinazioni residenziali, terziarie o ad altre destinazioni comunque non produttive;
- b-2) aree produttive "non ampliabili" inferiori a 50.000 mq. da riconvertire a destinazioni residenziali, terziarie o ad altre destinazioni comunque non produttive.

3. Il P.A.T.I. ed il P.A.T. di Vazzola recepiscono le summenzionate classificazioni.

Per quanto di specifica competenza il PAT di Vazzola considera "Aree produttive" quelle in prevalenza destinate ad attività tipiche dell'industria e dell'artigianato; aree per "Insediamenti produttivi speciali" quelle destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di eccellenza da coltivazioni viticole o orticole specializzate o dagli allevamenti locali; "Aree produttive commerciali" quelle di cui al successivo art. 49 delle presenti NTA e "Aree a destinazione terziaria", quelle diverse dai servizi di pubblica utilità e destinate a prestazioni di servizi superiori senza cessione di materie o prodotti

Unicamente ai sensi dell'art.77.2 delle presenti Norme per quanto inerente il SUAP, per "attività produttive" si intendono estesamente tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui all'art. 38, c. 3, lett. b) del Decreto-legge n. 112/2008.

48.22 Aree produttive di Vazzola e loro classificazione e disciplina.

1 -Il P.A.T.I., coerentemente con le possibilità di cui all'art. 12 del P.T.C.P., individua come "ampliabile" in Comune di Vazzola l'Area produttiva Vazzola. In tale area sono ammesse funzioni esclusivamente produttive secondarie, quali industria, artigianato e, solo in questo contesto, la connessa dotazione logistica di magazzini, depositi e simili.

2 - In tutte le restanti aree produttive presenti nel territorio e classificate come "non ampliabili", sono transitoriamente fatte salve per l'arco di validità delle rispettive convenzioni, le previsioni dei P.U.A. vigenti, compatibilmente con gli obiettivi di sostenibilità del P.A.T.I., recepiti dal P.A.T., e salvo che un eventuale strumento attuativo come ad es. un Piano Recupero delle Aree Produttive inquadrato nel P.I non intervenga ad assorbirle e/o integrarle.

Tenuto conto delle possibilità di cui agli artt. 13 e 24 del P.T.C.P. che il P.A.T. di Vazzola recepisce, nella prospettiva di riconversione stabilita dalla pianificazione sovraordinata, per tutte le aree “non ampliabili” o equiparate, sprovviste di P.U.A. o il cui P.U.A. sia venuto a scadenza, il P.I. programma attuativamente - eventualmente anche tramite un apposito Piano di Recupero delle Aree Produttive- gli interventi urbanistico-edilizi conformativi riguardanti gli insediamenti esistenti, eventualmente anche interessando aree agricole adiacenti.

3 - Nell’eventuale Piano di Recupero delle Aree Produttive, per gli insediamenti esistenti in contrasto con la destinazione prevista dal P.I., saranno consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’art. 3 lett. a), b), c), d) ed e) del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., fatta salva la possibilità di applicare la procedura di S.U.A.P. in variante al P.A.T. ed alla connessa strumentazione comunale.

In tali aree sono transitoriamente fatte salve le previsioni del P.R.G. e comunque non oltre il Primo P.I. di attuazione del P.A.T.. In tal caso la progettazione dovrà verificare la presenza delle condizioni ambientali ed infrastrutturali necessarie ai sensi dell’art. 15 del P.T.C.P.

4. Dove il P.T.C.P. e il P.A.T.I. non abbiano rilevato insediamenti produttivi effettivamente presenti nel territorio, il P.R.C. di Vazzola provvede a individuare in sede di P. A. T. con la Ricognizione sulle Aree Produttive costituente Allegato al P.A.T. e a qualificarli in base a valutazioni sulla consistenza e sulla necessità del mantenimento come:

a) aree produttive “non ampliabili” della corrispettiva classe di ampiezza;

b) attività produttive in zona impropria;

c) aree o attività produttive presenti in esito a procedura di Sportello Unico.

Con il P.I. e gli Strumenti attuativi di corredo il Comune, aggiorna e disciplina definitivamente tali insediamenti.

5 - Con riferimento alla Relazione del P.A.T.I. e relativi allegati, il P.R.C. di Vazzola nella Ricognizione sulle Aree Produttive costituente Allegato al P.A.T. individua anche gli insediamenti produttivi rilevati dal P.T.C.P. che però non abbiano, o abbiano perso, la destinazione produttiva nel P.R.G. vigente alla data di entrata in vigore del P.T.C.P., affinché a essi non si applichino le norme riservate alle aree produttive.

48.23 In questo quadro, richiamando il P.A.T.I., il P.R.C. di Vazzola, per quanto di competenza, nella Ricognizione sulle Aree Produttive costituente Allegato al P.A.T. precisa, adegua ed eventualmente integra i confini, gli ambiti e la classificazione, come al precedente comma 48.22, delle aree produttive localizzate nel suo territorio, disponendo per ciascuna di esse la disciplina urbanistica in conformità a quanto disposto dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I.

48.24 In sede di redazione del P.A.T.I., in esito a una analisi condotta in sede di pianificazione intercomunale, non si è fatto ricorso alla facoltà prevista dal P.T.C.P. di “trasposizione” e/o “inversione” della classificazione delle aree produttive.

Per motivate necessità, il P.A.T.I. fa comunque salva anche per il Comune di Vazzola in sede di redazione del P.A.T. e/o sue Varianti e del P.I. la possibilità prevista dal P.T.C.P. di trasporre aree produttive “ampliabili” e “non ampliabili”, invertendone la classificazione originariamente effettuata dal Piano Provinciale.

Alle stesse condizioni di motivate necessità è inoltre consentita la riclassificazione di parti omogenee delle aree produttive “ampliabili” individuate dal P.T.C.P. in zone produttive “non ampliabili” da riconvertire per consentirne eventualmente la destinazione non produttiva qualora siano previsti o esistano consistenti insediamenti non produttivi nelle vicinanze o all’interno delle stesse”.

Il P.A.T.I. stabilisce che queste facoltà dovranno essere esercitate previo razionale e conforme riscontro nella Ricognizione delle Aree produttive costituenti Allegato al P.A.T. e sviluppate poi in sede di P.I., se del caso con Piano di Recupero delle Aree Produttive.

In questa procedura in due fasi - la prima di carattere strategico (P.A.T.) e la seconda di carattere attuativo (P.I.)- il P.R.C. di Vazzola dovrà garantire tutte le misure necessarie e utili a qualificare le parti in via di trasformazione, sia per gli aspetti funzionali

e ambientali, sia per l'autonomia delle infrastrutture e dei servizi rispetto alla parte rimanente.

Il P.I. provvederà in questo contesto anche alla concertazione del trasferimento di attività produttive radicate nel territorio presenti in zona impropria, verso idonee aree produttive regolarmente insediate nel medesimo Comune, oppure nei Comuni contermini, eventualmente in regime di Accordo pubblico/privato.

48.25 Direttive per le Aree produttive, industriali e artigianali “ampliabili”.

1 Per le aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. ed il P.A.T.I. considerino “ampliabile”, il P.A.T. di Vazzola conferma la destinazione produttiva uniformandone la disciplina alle prescrizioni di cui al successivo articolo.

2. Ferma restando come principale e prevalente la destinazione produttiva delle aree di cui al presente articolo, il P.A.T. stabilisce che l'area produttiva “ampliabile” accoglie - in via esemplificativa - attività industriali, artigianali e anche attività complementari non prevalenti con esse compatibili a servizio dell'area medesima o di quelle produttive contermini, o comprese nel Comune, nel territorio del P.A.T.I. o nei Comuni finitimi del coneglianese, come ad esempio: incubatori di impresa, parchi tecnologici, logistica di alta qualificazione se già dotata di efficienti raccordi stradali, magazzini, depositi e simili. All'interno di questo tipo di aree il P.R.C. ammette attività per la produzione e distribuzione dell'energia con tecniche di recupero energetico di tipo innovativo con livelli di emissione e di impatto ambientale minimi ed inferiori a quelli convenzionali di tipo corrente. Sono ammesse inoltre, secondo precisi criteri di concentrazione e razionalizzazione, apposite aree interne destinate a spaccio aziendale a servizio dell'ambito produttivo ovvero all'insediamento di attività di servizi all'impresa.

3. Il P.A.T.I. prevede prioritariamente il riassetto razionale del grande insediamento produttivo *Electrolux-Rex*, costruito a cavallo del confine tra i Comuni di S. Lucia di Piave e di Susegana, come prerequisite urbanistico e strategico per la sopravvivenza e il rilancio del settore produttivo, manifatturiero e territoriale dell'intero comprensorio su nuove basi e nuove opportunità.

E' previsto dal PATI che a questo riassetto il P.R.C. pertinente dovrà riservare opportune azioni dirette e tutte quelle complementari necessarie, eventualmente anche in regime di Accordo con i comuni contermini, compreso il Comune di Vazzola il quale, se del caso, esprimerà le proprie manifestazioni di interesse richiamandole anche nel P.I. per tenere conto delle iniziative intercomunali significative nel proprio territorio.

48.26 Direttive per le Aree produttive, industriali e artigianali “non ampliabili”.

1- Il P.A.T.I. recepisce le direttive del Piano Provinciale e il P.A.T. di Vazzola, sulla base dell'accurata analisi, a mezzo di Schede e di Questionari Aziendali, effettuata con la Ricognizione costituente Allegato al Piano e, per quanto attiene alle aree produttive la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. non consideri “ampliabile” a fini produttivi, ne programma la riconversione progressiva e concertata, verificate le seguenti condizioni:

A) se la zona è prossima a nuclei abitativi, la destinazione prevalente sarà residenziale, integrata da servizi per la popolazione, o altra compatibile con la residenza;

B) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o previsti, ma adeguatamente collegata o collegabile alla rete viaria esistente, la riconversione riguarderà:

b-1) servizi pubblici o di interesse generale;

b-2) attività economiche del settore commerciale al minuto e/o all'ingrosso, e/o terziario;

b-3) magazzini, depositi, o simili;

C) se la zona non è prossima a nuclei abitativi esistenti o previsti, né adeguatamente collegata o collegabile alla rete viaria esistente, la riconversione riguarderà:

c.1) nuclei residenziali in territorio extraurbano;

c.2) attività delle “Aree produttive speciali” enologiche/ agroalimentari e/o attività agricole, con prevalenza di allevamenti e serre;

c.3) attività di produzione energetica a basso tenore di emissioni e di minimo impatto ambientale e visuale e di dimostrata reversibilità;

c.4) ogni altra destinazione, ordinaria o speciale, compatibile con la zona agricola e/o in filiera di lavorazione delle sue produzioni agro-alimentari più qualificate dei settori enologico, caseario, molitorio e gastronomico, salvo il rispetto dei vincoli pertinenti.

2- Le attività insediate nelle aree produttive industriali ed artigianali “non ampliabili” resteranno entro le strutture e le aree esistenti, che sono confermate definitivamente in sede di P.A.T. di Vazzola in seguito alla Ricognizione, e conformarsi ai disposti attuativi stabiliti dall’eventuale Piano di Recupero per le Aree Produttive inquadrato nel P.I.

Il P.I. è lo strumento conformativo che regola per fasi e comparti funzionali la conversione in previsione, in funzione di un’organica ricomposizione urbanistica e/o edilizia dei siti.

48.27 Direttive per le aree produttive esistenti a prevalente destinazione commerciale.

1 - Conformemente al P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola considera “ampliabili” gli insediamenti classificabili come grandi strutture di vendita ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. g) della LR 50/2012 e nel regime dell’art. 19,28 e 29 della legge medesima del Regolamento regionale 21.06 2013,n.1, ma in sede di direttiva per il P.I. stabilisce che il loro sviluppo debba esprimersi esclusivamente entro il perimetro degli attuali confini di area di pertinenza, nel rispetto dei vincoli di superficie di sosta in rapporto alle superfici di vendita e di accessibilità ed efficienza viabilistica stabilite dall’ordinamento, e comunque conformarsi alle disposizioni per l’urbanistica ed il commercio convergenti nel Piano degli Interventi.

2 - Per le aree la cui consistenza edilizia in atto il P.T.C.P. consideri “non ampliabile”, in recepimento delle direttive provinciali e del P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola stabilisce che in sede di Ricognizione costituente Allegato si verifichi la possibilità e si incentivi la riconversione delle stesse nelle sole destinazioni e dimensioni commerciali compatibili con gli insediamenti residenziali o misti di tipo civile

Coerentemente con il P.A.T.I., anche in questo caso dette conversioni dovranno essere indirizzate dal P.A.T. e sviluppate - se del caso - in sede di P.I. eventualmente anche con Piano di Recupero o altro strumento assimilabile, con il quale concertare la trasformazione per fasi e per tempi programmati, eventualmente anche in regime di Accordo pubblico/privato.

Il P.R.C. nel suo complesso organico dovrà garantire, in questa procedura di carattere strategico e attuativo, tutte le misure necessarie e utili a qualificare le parti in via di trasformazione, sia per gli aspetti funzionali e ambientali, sia per l’autonomia delle infrastrutture e dei servizi rispetto alla parte rimanente.

Spetta infatti al P.A.T. e al P.I., anche tenendo conto delle verifiche effettuate in sede di Ricognizione, delimitare gli ambiti di riconversione, disporne i tempi, i contenuti e i modi per l’attuazione della prescritta riconversione, dove prevista, anche inglobando aree adiacenti. Per le aree di cui al presente articolo, il P.R.C. di Vazzola provvederà dunque a disporre in ogni caso l’apposita strumentazione destinata a disciplinare l’uso delle aree.

48.28 Direttive per l’individuazione di nuove aree produttive e per l’adeguamento delle aree esistenti.

Coerentemente con P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola non prevede aree produttive nuove oltre a quelle già esistenti, ritenendo che sia urgente e indispensabile sostenere -per quanto possibile e ammesso- il tessuto produttivo manifatturiero esistente, dove prevalgono insediamenti e fabbricati recenti o recentissimi dotati di quasi tutti i dispositivi infrastrutturali, salvo alcune rimediabili carenze da risolvere in sede di P.I., eventualmente anche nell’ambito di Piani di Recupero delle Aree Produttive.

Sono tutte confermate dal PATI le aree produttive “ampliabili” individuate dal P.T.C.P. vigente rispetto alle quali sono specificatamente evidenziate in TAV 4- *Carta delle Trasformabilità* le linee di espansione ammesse per l’ampliamento delle superfici delle aree a destinazione produttiva in continuità con gli insediamenti produttivi consolidati, esistenti o programmati

Qualora per situazioni congiunturali non previste, né prevedibili in fase di redazione del

presente Piano, venisse ad evidenziarsi la reale esigenza di nuove aree produttive, il P.R.C. nella sua organicità, potrà provvedere conseguentemente, secondo le direttive seguenti stabilite dal P.T.C.P. e recepite nella strumentazione sovracomunale e comunale.

1 - Nuove aree a destinazione prevalentemente produttiva potranno essere individuate solamente in continuità alle aree produttive esistenti e definite ampliabili dal P.T.C.P.

2 - Nell'individuare le linee preferenziali di espansione delle aree produttive, il P.A.T. definisce idonee procedure volte a verificare:

- a)** la sufficiente dotazione, in atto o prevista, di adeguate urbanizzazioni primarie, secondarie e accessibilità dalla rete viaria esterna principale;
- b)** il positivo o equilibrato impatto rispetto agli abitati limitrofi e ai caratteri naturalistici e culturali delle aree circostanti, raggiunto anche mediante adeguate opere di mitigazione e riequilibrio; in particolare dovranno essere rispettate distanze minime non inferiori a 250 metri dai centri abitati;
- c)** un'adeguata qualità dei suoli.

3 - In ogni caso il P.A.T. prevede per ogni ampliamento di zone destinate ad attività economiche del settore secondario la prevalente destinazione a:

- a)** trasferimento di attività produttive da zona impropria, anche mediante concentrazione di crediti edilizi;
- b)** adeguamento dei servizi e delle infrastrutture;
- c)** opere di trattamento dei rifiuti, dei reflui, nonché per il recupero ed il riutilizzo delle acque di superficie.

4 - Il Piano di Assetto del Territorio di Vazzola ammette in ogni caso indici di copertura massimi tali da consentire - in base a criteri di valutazione razionali e motivati - la futura espansione dell'attività produttiva sulla medesima area di intervento.

In sede di P.I. dovrà essere altresì verificata la possibilità di favorire, compatibilmente con le esigenze produttive e di sicurezza, l'eventuale motivato innalzamento degli edifici, ammettendo specificatamente la realizzazione di limitati volumi tecnici e di edifici a destinazione produttiva anche multi-piano e consentendo l'edificazione e l'utilizzo di piani sotterranei solo fuori dagli ambiti stabiliti dal PAT e dalle NTA e dalla allegata Valutazione di Compatibilità Idraulica, per la prevenzione degli effetti negativi della risalita delle falda sotterranea.

5 - In sede di scelta discrezionale delle direttrici di espansione delle nuove aree a destinazione produttiva, l'Amministrazione Comunale dovrà individuare le aree soggette a trasformazione, tra quelle ove essa è ammissibile, valutando accuratamente la sostenibilità e la coerenza urbanistica delle scelte, dando prevalenza e preferenza a proposte progettuali che in misura maggiore assicurino e consentano:

- a)** la dotazione di impianti che migliorino le condizioni di qualità ambientale delle aree produttive esistenti contermini e di progetto (impianti di depurazione, impianti di trattamento delle emissioni, dotazione di sistemi energetici da fonti rinnovabili);
- b)** la concentrazione razionale e coerente di tutti i servizi destinati a soddisfare esigenze comuni degli stabilimenti industriali e artigianali ricompresi nella nuova area produttiva ed in quelle esistenti contermini (vasche antincendio, mense, sistemi di generazione energetica o di smaltimento dei rifiuti);
- c)** la gestione coordinata tra le imprese presenti nelle aree, delle strutture e degli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b), mediante idonei e stabili moduli organizzativi.

6 - Nello sviluppo delle aree produttive, lo strumento urbanistico comunale dovrà:

- a)** prevedere, quando possibile, il riutilizzo delle acque depurate da impiegarsi per attività di lavaggi di mezzi e piazzali, per usi antincendio, per usi industriali, per innaffiamento zone verdi e simili;
- b)** prevedere e favorire sistemi per il recupero delle acque piovane da far convogliare,

dopo la selezione delle acque di prima pioggia, in vasche di stoccaggio per il loro successivo riutilizzo;

c) prevedere che lo scarico di acque, depurate e piovane, in un corso d'acqua sia in ogni caso concertato tra la Autorità o il Consorzio interessati per territorio, i comuni coinvolti territorialmente e il Gestore del corso.

Le direttive di cui al presente p.to 6 si applicano se del caso anche alle aree a destinazione terziaria esistenti previste dal PRG vigente e/o divenute tali in esito di processi di conversione.

48.29

Direttive per la partecipazione ad interventi intercomunali affidati a una Società Consortile.

1- Il P.A.T.I dell'Agro Coneglianese prevede (art. 48.29 delle NTA) che Nell'area produttiva *Electrolux-Rex* di Santa Lucia di Piave in promiscuo con il Comune di Susegana, la gestione operativa delle rettifiche necessarie al recupero urbanistico-edilizio e della attuazione dei servizi - se utile ed opportuno - possa avvenire attraverso la costituzione di una Società consortile pubblica o mista pubblica-privata (c.d. Autorità Consortile) che si occupi del razionale riordino fondiario e confinario, della riconversione e adeguamento degli edifici e degli impianti esistenti compresi la diramazione e lo scalo ferroviario e le ribalte autocarrabili, degli ampliamenti, della realizzazione di impianti e costruzioni nuove, della cura generale dell'area (verde, zone di mitigazione ambientale, servizi, ecc.) e della viabilità esistente e di progetto.

Secondo il P.A.T.I. la Società Consortile, salvo diverse eventualità, viene promossa dal Comune di S. Lucia di Piave e dovrà indicativamente comprendere la Provincia, i Comuni interessati, con priorità a quelli del P.A.T.I., le Associazioni di categoria ed altri eventuali compartecipanti pubblici e/o privati aventi competenza e capacità operativa.

Il PATI intende che la formazione e l'attività della Società Consortile risponda tempestivamente ed adeguatamente alle reali esigenze di sviluppo aziendale e di utilizzo dell'area che riveste carattere strategico per il rilancio produttivo della zona.

2 - In questo contesto e con questa prospettiva il P.R.C. di Vazzola:

a) in sede di P.A.T., con riferimento agli esiti della Ricognizione sulle Aree Produttive costituente Allegato, stabilisce che esiste un interesse strategico del Comune di Vazzola a partecipare agli interventi intercomunali ed alle forme di gestione previsti dal P.A.T.I;

b) in sede di P.I. considera gli effetti operativi e gestionali rilevanti per il Comune di Vazzola e li correla a quelli di competenza comunale, per economie di scala e sinergie.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

48.30

Prescrizioni generali per le aree produttive "ampliabili" e "non ampliabili".

1 - Nelle aree indicate ai precedenti commi è sempre ammesso il completamento edilizio delle parti di territorio, purché ricondotto alla pianificazione attuativa vigente o prevista dal P.A.T., in relazione al soddisfacimento di esigenze di infrastrutturazione dell'area produttiva esistente, di miglioramento della qualità insediativa e di mitigazione ambientale delle stesse.

2 - Per tutte le attività regolarmente insediate alla data di adozione del P.A.T. e già dotate di adeguate opere di urbanizzazione, nell'ambito del P.I. o dell'eventuale Piano di Recupero delle Aree Produttive o di altro strumento idoneo inquadrato nel P.I., saranno ammessi all'interno di ogni fondo:

a) il completamento del progetto originariamente depositato o di sue varianti di aggiornamento e adeguamento, per le parti residue mancanti al momento di entrata in vigore del P.A.T.;

b) l'organica ristrutturazione, aggregazione o scorporo di fabbricati nei lotti di pertinenza o tra lotti finitimi, con eventuale rettifica dei confini pertinenziali ai sensi di legge;

c) un limitato ampliamento degli edifici in relazione alla accurata e motivata verifica in sede di pianificazione attuativa della sostenibilità dell'intervento, con riferimento all'indice di copertura fondiario e alle adeguate opere di contenimento, di mitigazione e

compensazione ambientale.

3 - Nelle aree produttive in essere che coprono parti di territorio non ancora oggetto di pianificazione attuativa, il Comune di Vazzola provvede con la Prima Variante al P.I. alla delimitazione delle aree e ad avviare con le priorità del caso le procedure per formare il Piano di Recupero o di altro strumento idoneo attuativo.

Nelle more di formazione dello Strumento attuativo, ampliamenti contenuti, funzionali all'adeguamento e ampliamento di attività già insediate dotate acquedotto e di autonomo impianto di depurazione, sono ammessi se opportunamente motivati in regime di Accordo come stralcio funzionale convenzionato, che anticipa i provvedimenti particolari del Piano di Recupero o di altro strumento idoneo.

4 - In tutte le aree produttive deve essere in ogni caso escluso il prelievo idrico diretto dalla falda profonda sia per le aree esistenti da riqualificare, che per le parti di area di ampliamento o completamento.

Il P.R.C. ed in particolare il P.I con il P.d.R .delle Aree Produttive o altro strumento idoneo, stabiliscono se, dove e a quali condizioni siano ammessi prelievi da falda poco profonda esclusivamente qualora, a fronte della necessità di utilizzare grossi quantitativi d'acqua nel ciclo produttivo (es. lavaggi, raffreddamento), non sia tecnicamente possibile ricorrere a soluzioni alternative, finalizzate a ridurre lo spreco della risorsa (es. allacciamento a reti duali, vasche di raccolta dell'acqua piovana). Gli interventi di completamento delle aree produttive in parola devono essere individuati al di fuori della rete ecologica del P.A.T.I.

Il P.R.C. di Vazzola ed in particolare il PI, con il Piano di Recupero .delle Aree Produttive, o altro strumento idoneo se utile o necessario, stabiliscono le modalità di smaltimento delle acque reflue e le relative condizioni di gestione delle reti separate e del depuratore. Tutte le trasformazioni non devono, in ogni caso, pregiudicare il regolare deflusso delle acque superficiali e sotterranee, garantendo un'adeguata permeabilità dei terreni. A tal proposito, nella pianificazione attuativa deve essere riservata una particolare cura ed attenzione alle superfici scoperte adibite a parcheggio, aree di manovra, cortili interni o esterni di pertinenza dei fabbricati, per i quali è preferibile l'uso di materiali drenanti e assorbenti, posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione nel terreno.

48.31 Prescrizioni tecniche per il P.A.T. nelle aree produttive. Adempimenti.
Coerentemente con il P.T.C.P. e con il P.A.T.I, il P.A.T. di Vazzola attraverso apposita Ricognizione costituente Allegato al Piano strategico stesso, individua le aree produttive e le suddivide e disciplina come segue.

A - Zone produttive industriali ed artigianali “ampliabili”. Coerentemente con le previsioni del P.T.C.P., e del P.A.T.I. che individuano in Comune solo l'area produttiva “Vazzola”, questa zona include aree produttive da mantenere, completare, ristrutturare, riordinare a livello fondiario e confinario, ed eventualmente riqualificare in termini di servizi accessori, destinate alla produzione esistente, all'avvio di nuove modalità produttive o di produzioni più avanzate e/o a elevare lo standard ambientale dei luoghi di lavoro. E' prevista la possibilità di stabilire incubatoi aziendali e/o la formazione di un parco tecnologico integrato dotato di servizi all' impresa anche di tipo avanzato.

In queste aree, per le finalità di qualificazione produttiva o ambientale sopra citate, lo sviluppo può consistere anche in un eventuale ampliamento compatibile con le esigenze di salvaguardia del territorio agricolo. Detto ampliamento si può prevedere come segue:

a) mediante estensione della aree medesime con nuovi lotti o ampliamento degli esistenti secondo le direttrici indicate dalla cartografia del P.A.T.I., ora precisate dal P.A.T., ed entro i limiti da esso stabiliti; dove queste direttrici e questi limiti non compaiano cartograficamente in modo convenzionale, si intende che l'area produttiva “ampliabile” può svilupparsi e trasformarsi solamente entro i propri confini esistenti;

b) con organica e razionale aggregazione di lotti e/o edifici contigui giustificata da comprovate esigenze produttive ed eventuale rettifica dei confini pertinenziali ai sensi

di legge;

c) con incremento della superficie utile lorda, sia produttiva che per uffici e accessori, fermi restando la superficie fondiaria e il limite massimo di copertura fissato dal P.U.A. originario di pertinenza o dai parametri del P.R.G./P.I. intervenuti successivamente, e ciò mediante elevazione dei fabbricati esistenti oppure mediante inserimento di un adeguato piano aggiuntivo o soppalco sotto il coperto esistente;

d) considerando sempre vietati nuovi spazi o ampliamenti degli spazi produttivi se realizzati sotto il piano di campagna.

Corrispondono a questa classificazione e sono considerate “ampliabili” tutte le aree produttive industriali e artigianali presenti e cartografate dal P.A.T. pertinenti alla sola Zona produttiva “Vazzola” e suoi ampliamenti previsti - dotate o meno di PUA – con esclusione di quelle di cui alle seguenti lettere B) e C) e degli insediamenti produttivi in sito improprio.

B - Zone produttive consolidate “non ampliabili” di grandi dimensioni. Sono così classificate dal P.T.C.P. le aree produttive destinate a conversione per quanto all’art. 13 delle N.T. e, come tali, recepite dal P.A.T.I. e dal P.A.T. di Vazzola .

Le modalità e i tempi della conversione sono disciplinati dal P.R.C. del Comune con eventuale apposito Piano di Recupero delle Aree Produttive inserito nel P.I., il quale stabilisce area per area, per fasi e stralci funzionali, la pertinente procedura conformativa e - se del caso - in regime di Accordo pubblico/privato.

Nei tempi e nei modi in cui la pianificazione conformativa/attuativa lo consenta, le attività in essere o le loro filiazioni potranno rimanere entro le aree esistenti e/o previste dal P.A.T. e operare al fine di assicurare competitività e tenuta di mercato alla loro produzione e garantire la stabilità occupazionale nel tempo.

Le attività presenti potranno procedere nei tempi e nei modi stabiliti dalla Strumentazione operativa comunale (P.I. e strumentazione inquadrata) alla conversione programmata in sito, orientandosi gradualmente ad una moderna evoluzione verticale e/o orizzontale delle filiere verso prestazioni integrate di servizi alle imprese e/o ai clienti, che precedono e/o accompagnano e/o seguono le forniture *hardware e/o software* con qualsiasi modalità (ad es. formule tipo “*contract*” con progetto/ realizzazione/ noleggio di attrezzature con manutenzione e/ o gestione per conto terzi) fino a che, nel tempo, questi nuovi servizi integrati risultino essere quota vitale per l’attività insediata.

In questo tipo di conversione le aziende presenti potranno procedere da sole o in forma aggregata, eventualmente in regime di Accordo pubblico/privato con l’Amministrazione, essendo sempre le attività inerenti regolarmente documentate.

La pianificazione attuativa specifica col P.I. o nell’eventuale Piano di Recupero delle Aree produttive inquadrato nel P.I. o con Schede particolareggiate:

- a)** l’eventuale diversificazione e applicazione di nuove modalità produttive;
- b)** lo sviluppo di produzioni più avanzate o di servizi integrati secondo modalità innovative di tipo tecnico e/o di prestazioni verso terzi;
- c)** interventi obbligatori o volontari per elevare lo standard ambientale dei luoghi di lavoro;
- d)** la possibilità di partecipare ad incubatoi aziendali e/o ad un Parco tecnologico integrato;
- e)** l’avvio di forme di risparmio energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili di minimo impatto ambientale e visuale
- f)** le parti inedificate, dove potranno venire completati i progetti depositati o loro varianti di aggiornamento;
- g)** gli edifici esistenti ristrutturabili per una diversa articolazione per piani delle superfici utili per lavorazioni, uffici, magazzini servizi e accessori;
- h)** i lotti e gli edifici contigui organicamente aggregabili o disaggregabili per adeguare la consistenza delle unità produttive e degli accessori;
- i)** i contenuti ampliamenti eventualmente ammessi, anche con nuovi corpi o fabbricati i cui limiti massimi per l’edificazione saranno non superiori a quelli dei fabbricati esistenti nelle pertinenze e/o nelle adiacenze;
- l)** alle zone comprese entro aree dichiarate “esondabili” dagli elaborati del presente

P.A.T. e relativa V.C.I, ancorché già previste nel P.R.G. o in un P.U.A., si applicano le disposizioni del presente comma solo quando siano del tutto risolti i problemi di esondabilità del sito, secondo le disposizioni del P.I. o del P.d.R stesso, o altro strumento attuativo o di settore. Nelle aree a rischio idraulico gli interventi ammissibili non devono pregiudicare la realizzazione di ogni successivo intervento previsto dalla pianificazione di bacino;

f) è di norma vietata la realizzazione di nuovi spazi produttivi sotto il piano di campagna e/o la loro utilizzazione.

C - Zone produttive consolidate “non ampliabili” di piccole dimensioni. Sono così classificate dal P.T.C.P. le aree destinate a conversione per quanto all’art. 13 delle N.T., ovvero aree produttive “non ampliabili” esistenti, ma non evidenziate dal P.T.C.P.. Come tali esse sono recepite ed evidenziate dal P.A.T.I. e dal P.A.T. di Vazzola .

Anche in questo caso le modalità e i tempi della conversione sono regolati in sede comunale nel quadro operativo del P.I con l’eventuale Piano di Recupero delle Aree Produttive o altro Strumento idoneo il quale stabilisce area per area, per fasi e stralci funzionali, la pertinente procedura conformativa e, - se del caso - in regime di Accordo pubblico /privato.

Nei tempi e nei modi in cui la pianificazione conformativa/attuativa lo consenta, le attività in essere e/o le loro filiazioni potranno rimanere entro le aree esistenti e/o previste dal P.A.T.I. e confermate dal P.A.T. Vazzola ed operare al fine di assicurare competitività e tenuta di mercato alla loro produzione e garantire la massima stabilità occupazionale nel tempo.

Le attività presenti potranno procedere nei tempi e nei modi stabiliti dalla Strumentazione operativa comunale (P.I. e strumentazione inquadrata) alla conversione programmata in sito, orientandosi gradualmente ad una moderna evoluzione verticale e/o orizzontale delle filiere verso prestazioni integrate di servizi alle imprese e/o ai clienti, che precedono e/o accompagnano e/o seguono le forniture *hardware e/o software* con qualsiasi modalità (ad es. formule tipo “contract”, progetto/ realizzazione/ noleggio di attrezzature con manutenzione e/ o gestione per conto terzi) fino a che nel tempo questi nuovi servizi integrati risultino essere quota vitale per l’attività insediata.

In questo tipo di conversione le aziende presenti potranno procedere da sole o in ATI, eventualmente in regime di Accordo pubblico/privato con l’Amministrazione, essendo sempre le attività regolarmente documentate

La pianificazione attuativa specifica nel P.I., nell’eventuale Piano di Recupero delle Aree Produttive., o altro Strumento idoneo inquadrato nel P.I.:

a) le parti inedificate dove potranno venire completati i progetti depositati o loro varianti di aggiornamento;

b) gli edifici esistenti ristrutturabili per una diversa articolazione per piani delle superfici utili per lavorazioni, uffici, magazzini servizi e accessori;

c) i lotti e gli edifici contigui organicamente aggregabili o disaggregabili per adeguare la consistenza delle unità produttive e degli accessori;

d) i contenuti ampliamenti eventualmente ammessi, anche con nuovi corpi o fabbricati i cui limiti massimi per l’edificazione saranno non superiori a quelli dei fabbricati esistenti nelle pertinenze e/o nelle adiacenze;

e) alle zone comprese entro aree dichiarate “esondabili” dagli elaborati del presente P.A.T. e relativa V.C.I, ancorché già previste nel P.R.G. o in un P.U.A., si applicano le disposizioni del presente comma solo quando siano del tutto risolti i problemi di esondabilità del sito secondo le specifiche disposizioni secondo le disposizioni del P.I. o del P.d.R stesso, o altro strumento attuativo o di settore. Nelle aree a rischio idraulico gli interventi ammissibili non devono pregiudicare la realizzazione di ogni successivo intervento previsto dalla pianificazione di bacino;

f) è di norma vietata la realizzazione di nuovi spazi produttivi sotto il piano di campagna

g) si definiscono “Insedamenti produttivi speciali” quelli dove sono presenti ed operano aziende per la produzione vinicola, casearia, molitoria e delle attività affini per

la trasformazione dei prodotti agricoli di eccellenza del territorio del Comune di Vazzola, del P.A.T.I. e/o della Sinistra Piave, comunque qualificati.

Tali insediamenti produttivi speciali, individuati dal PAT, possono mantenere la localizzazione e la destinazione in essere ed effettuare eventuali completamenti, ampliamenti e integrazioni funzionali, così come estendere l'operatività anche ad attività complementari come la degustazione, la vendita al pubblico dei prodotti e dei loro derivati in locali appositamente predisposti e distinti dagli spazi di produzione. In questi "insediamenti produttivi speciali" è anche consentita l'integrazione con attività accessorie di ristorazione, e ricettive di tipo agri-turistico o alberghiero - ove ne ricorrano le condizioni - che eventualmente lo Strumento attuativo provvederà a stabilire operativamente.

Questa stessa disciplina speciale si può applicare anche alle aziende agricole locali individuate e perimetrare in Tav. 4, attive alla data di adozione del P.A.T. nei predetti settori agro-alimentari: vinicolo, caseario, molitorio, le quali abbiano una produzione agroalimentare complessiva elevata: di livello industriale/ artigianale e/o largamente eccedente la trasformazione della produzione proveniente dalla sola superficie agricola aziendale coltivata pertinente.

Il livello di produzione va riferito alla media delle cinque annate precedenti l'adozione del P.A.T. ovvero del .P.I. e comunque prima della prevista conversione.

La conversione può avvenire su richiesta della stessa azienda, che propone lo scorporo della parte agro-industriale e delle relative pertinenze immobiliari non agricole, ovvero obbligatoriamente, su previsione del Comune in sede di P.I., quando la obiettiva dimensione produttiva agroindustriale risulti stabilmente prevalente sulle restanti attività praticate. In ogni caso lo scorporo spontaneo o concertato, anche in regime di Accordo Pubblico/privato, deve attuarsi in via conformativa nel quadro del P.I., entro il sito da esso stabilito, e senza che la conversione risulti riduttiva della superficie coltivata aziendale. Dallo scorporo devono risultare due distinte entità giuridiche, immobiliari e funzionali.

D - Attività produttive in sito improprio e/o da Sportello Unico. Esse sono individuate di massima con la Ricognizione costituente Allegato al P.A.T. che dovrà includere tutte quelle presenti e anche quelle eventualmente non individuate dal P.T.C.P. o dal P.A.T.I.

In sede di P.I. con il Piano di Recupero delle Aree Produttive o altro Strumento idoneo il Comune, verificate definitivamente le aziende e le loro esigenze, i siti e le condizioni di convertibilità, stabilisce in dettaglio conformativo le misure amministrative e tecniche da adottarsi correlate al programma - spontaneo o concertato anche in regime di Accordo Pubblico/privato - di trasferimento delle attività produttive in atto, oppure alla loro cessazione o conversione e ciò in base a valutazioni sulla reale consistenza, all'età delle dotazioni e dei manufatti e sulla necessità dei tempi e delle modalità di trasferimento, conversione o cessazione.

La conversione in sito è ammessa anche nel caso che l'azienda si trasformi per produrre e gestire in parte rilevante delle propria attività servizi di pubblico interesse adatti al sito i cui immobili ed impianti saranno di conseguenza inquadrati in ZTO F (ad. es. energia, depurazione, etc.) sulla base di Accordo pubblico/privato sottoscritto con il Comune ed eventuali Enti gestori e in attuazione delle specifiche urbanistiche conformative del P.I.

48.32 Ricognizione delle Aree Produttive costituente Allegato al PAT.

1 - Coerentemente con quanto stabilito tematicamente dal P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola , per quanto di competenza e tenuto conto della L.R. 23.12.2010, n. 30, nell'ambito della Ricognizione costituente Allegato al P.A.T. mantiene - ovvero adegua e precisa in dettaglio- i confini e gli ambiti delle rispettive aree produttive confermate per ubicazione e destinazione d'uso produttivo nel territorio comunale in oggetto, evidenziando in particolare la disciplina attuativa a cui sono sottoposte e, qualora ne fossero sprovviste o carenti, stabilendo per ciascuna di esse la necessità di apposita disciplina urbanistica

aggiornata in conformità a quanto disposto dal presente P.A.T. in attuazione della vigente pianificazione sovra-ordinata.

2 - La Ricognizione delle Aree Produttive costituente Allegato al P.A.T. deve servire come documento di base alla strumentazione urbanistica subordinata di competenza comunale, a stabilire definitivamente quali aree siano da considerarsi “ampliabili” e quali “non ampliabili” in relazione a quanto stabilito dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I.

3 - Il P.A.T., coerentemente con la pianificazione sovra-ordinata e in esito alla puntuale analisi conseguente alla citata Ricognizione, a proposito delle aree produttive industriali e artigianali, stabilisce in generale - e il P.I. definisce in dettaglio - eventualmente anche a mezzo del Piano di Recupero - norme e azioni per consentire:

- a) l'adeguamento impiantistico od organizzativo delle lavorazioni in atto o in programmazione inteso a migliorare il rapporto con l'ambiente con eliminazione o riduzione delle emissioni di inquinanti o riassetto del ciclo dei rifiuti e dei reflui;
- b) il riassetto produttivo finalizzato al recupero di produzione, all'incremento di produttività, alla diversificazione o riqualificazione delle produzioni in atto e alla loro eventuale integrazione verticale od orizzontale nelle filiera di prodotto con altre unità produttive del sito, o diversamente dislocate nel distretto coneglianese;
- c) una diversa o nuova destinazione produttiva nel settore industriale e/o artigianale o destinazione produttiva speciale per la trasformazione di prodotti agricoli subordinata, ogni volta che ciò sia opportuno o riguardi il pubblico interesse, ad Accordi con il Comune per il miglioramento delle condizioni ambientali in essere e ad una previsione occupazionale equivalente o superiore a quella in atto.

4 - Per basilari ragioni ambientali le aree produttive indicate dal P.A.T.I., se in esito alla Ricognizione allegata al P.A.T. ancora ne fossero sprovviste, dovranno essere munite di:

- a) servizio di depurazione acque reflue;
- b) fognatura bianca e fognatura nera separate;
- c) servizio di raccolta e stoccaggio dei rifiuti;
- d) servizi per il personale (mensa, tempo libero, asili, servizi di trasporto);
- e) possibilità di trattamento consorziato di sostanze inquinanti;
- f) adeguata infrastrutturazione;
- g) approvvigionamento idrico da acquedotto;
- h) vasche di raccolta acque piovane;
- i) impianto antincendio centralizzato;
- j) servizio raccolta rifiuti speciali.

In particolare la rete delle acque nere dovrà confluire all'impianto di depurazione e la rete delle acque bianche sarà munita di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia.

Il P.I. e l'eventuale Piano di Recupero delle Aree produttive stabiliscono dettagliatamente tempi e modi per i sopraccitati adempimenti.

In funzione della quantità e tipologia di rifiuti e prodotti dalle aziende, nelle aree produttive e commerciali il P.I. favorisce la realizzazione di idonee attrezzature per la raccolta differenziata e il recupero, per quanto possibile, dei rifiuti prodotti

5. Particolare attenzione verrà posta in sede di P.I. all'individuazione di eventuali stabilimenti o insediamenti “a rischio di incidente rilevante” eventualmente presenti nell'area comunale e non rilevati dal P.A.T., essendo vietati nuovi insediamenti, trasformazioni in variante e/o ampliamento di impianti esistenti.

Sono vietate anche le conversioni produttive senza opere introducendo lavorazioni “a rischio rilevante” di insediamenti produttivi esistenti diversamente destinati.

Unici adeguamenti consentiti riguardano il miglioramento della sicurezza dei lavoratori e la mitigazione dell'impatto sul contesto insediativo circostante se attuabile razionalmente.

Per gli insediamenti “a rischio di incidente rilevante” eventualmente individuati, il P.I.:

- a) dispone l'inserimento obbligatorio nel Piano di Recupero delle Aree Produttive o altro strumento idoneo di tipo conformativo;
- b) stabilisce norme per controllare i pericoli derivanti dagli stabilimenti “a rischio

d'incidente rilevante”, recependo ed eventualmente precisando gli ambiti di rischio individuati nell'allegato “L” del P.T.C.P.;

c) valuta la possibilità di individuare nell'ambito del Piano di Recupero o strumento equivalente, intorno agli stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, una fascia in cui non permettere nuove edificazioni, riconoscendo, se del caso, credito edilizio per la demolizione degli edifici residenziali esistenti, o altri non compatibili.

d) verifica che le “aree di danno” degli stabilimenti “a rischio d'incidente rilevante” non interessino le aree d'incompatibilità assoluta; diversamente prevede le modalità di adeguamento o cessazione;

e) per le attività che il Piano di Recupero delle Aree Produttive, o altro strumento idoneo di tipo conformativo, considera che possano continuare a operare sia in maniera definitiva, sia in maniera transitoria fino a cessazione, prescrive la redazione dell'elaborato tecnico “Rischio d'Incidente Rilevante” (RIR) facendo riferimento ai criteri ed alle conclusioni di cui all'allegato “L” del P.T.C.P..

- 48.33 Attività prevalenti e complementari ammesse nelle aree produttive.
Nel territorio del P.A.T. Vazzola nelle aree produttive industriali, artigianali e di tipo speciale le attività prevalenti ammesse, salvo diversa specificazione particolareggiata della pianificazione attuativa pertinente, comprendono tutti gli usi degli spazi coperti e scoperti compatibili con la produzione manifatturiera, ossia attività di trasformazione industriali e artigianali per realizzare semilavorati, prodotti finiti, con i complementi attinenti logistica, magazzini, depositi e simili.
E' ammessa l'integrazione verticale e/o orizzontale delle attività nella filiera produttiva di settore e in settori affini, l'applicazione di modalità produttive innovative, lo sviluppo di produzioni tecnologicamente avanzate, gli interventi obbligatori o volontari per elevare lo standard ambientale e la sicurezza dei luoghi di lavoro, la partecipazione a incubatoi aziendali e/o a un parco tecnologico integrato.
All'interno delle aree produttive il P.A.T. colloca, secondo precisi criteri di concentrazione e razionalizzazione e salvo speciali limitazioni del P.I. o dell'eventuale Piano di Recupero per le Aree Produttive, gli spazi destinati all'insediamento di incubatori d'impresa, di laboratori di analisi, misurazione o certificazione e di attività di servizio complementari specificamente a servizio dell'ambito produttivo.
Tra le attività complementari alla produzione sono ammessi anche eventuali spazi espositivi e spacci comunque denominati per la vendita diretta o somministrazione al pubblico dei prodotti aziendali entro i limiti fissati dal P.I.
Andranno sempre soddisfatti i rapporti stabiliti dall'ordinamento tra superficie di vendita e parcheggi per il pubblico, da conteggiarsi separatamente da quelli della parte produttiva.
- 48.34 Prescrizioni per gli ampliamenti delle aree produttive.
Come indicato nella cartografia del P.A.T.I., le aree di ampliamento o di completamento e integrazione di quelle a destinazione produttiva potranno essere individuate solamente in continuità con le aree produttive esistenti, definite “ampliabili” dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I. vigenti .come definitivamente confermate e precisate dal P.A.T.
- 48.35 Il P.A.T. definisce idonee le procedure volte a verificare tramite la citata Ricognizione delle aree produttive costituente Allegato :
a) l'effettiva dotazione, in atto o prevista, di adeguate urbanizzazioni primarie, secondarie e accessibilità dalla rete viaria esterna principale;
b) il positivo o equilibrato impatto rispetto agli abitati limitrofi e ai caratteri naturalistici e culturali delle aree circostanti, anche mediante opere di mitigazione e riequilibrio;
c) che vengano rispettati i limiti intercomunali all'edificazione stabiliti dal P.A.T.I., che il P.A.T. recepisce e conferma, intesi a evitare saldature degli insediamenti contigui oppure che vengano a interrompersi Corridoi ecologici o fasce di tutela ambientale.
- 48.36 In ogni caso il P.A.T. deve favorire per ogni ampliamento di zone destinate ad attività economiche del settore secondario ovvero nel recupero di quelle sotto-utilizzate o con parti

in dismissione o dismesse:

- a) il trasferimento di attività produttive da zona impropria, anche mediante concentrazione di crediti edilizi;
- b) l'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture;
- c) la presenza e l'efficienza delle opere di trattamento dei rifiuti, dei reflui, nonché per il recupero ed il riutilizzo delle acque di superficie;
- d) la realizzazione di edifici a destinazione produttiva anche multipiano, sia nuovi che da recupero urbanistico o edilizio di fabbricati esistenti, compatibilmente con le esigenze produttive, statiche e di sicurezza.

48.37 Coerentemente al P.A.T.I., che consente l'estensione anche ad altre aree produttive delle stesse categorie di interventi specificamente programmate per l'area di interesse sovracomunale *Electrolux Rex*, detti interventi possono essere previsti dal P.I. di Vazzola anche nelle aree produttive del Comune; siano esse "ampliabili", non "ampliabili" o "speciali", in risposta a reali esigenze emerse dalla Ricognizione.

1. Nel quadro del Piano di Recupero delle Aree Produttive, previsto dal P.A.T.I. e dal P.A.T. o altro Strumento attuativo idoneo, inquadrato nel P.I. per le zone produttive "ampliabili", potranno eventualmente essere ricavati dalla ristrutturazione degli edifici esistenti mediamente due piani utili entro il medesimo volume, se regolari, ovvero potranno essere costruiti edifici a più piani nella realizzazione dei servizi e/o di nuovi edifici produttivi e accessori, secondo le specificazioni particolareggiate dello Strumento attuativo e nel rispetto della normativa edilizia vigente

Si dovrà tenere conto anche di un imprescindibile inserimento coordinato architettonico e paesaggistico, nonché di una più elevata qualità funzionale.

2 - Oltre alle infrastrutture, agli edifici e alle dotazioni tecnologiche, dovrà essere riorganizzato il sistema dei servizi alla persona a favore degli addetti.

Per questo motivo in sede di P.I. deve essere valutato il mantenimento, il ripristino, l'adeguamento o la istituzione di:

- servizi di trasporto alle persone e di piste ciclabili di accesso all'area dagli insediamenti contermini;
 - punti di ristoro e/o area ricettiva con mensa, bar, disponibilità di locali e sala per riunioni di dimensione anche sovra-aziendale ed eventuale area espositiva per permettere di mostrare, all'occorrenza, le produzioni delle aziende insediate e/o locali; spazi per il relax fisico per usufruirne durante le pause di lavoro;
 - eventuale ufficio postale e/o servizio bancario;
 - eventuale punto commerciale al minuto di prodotti alimentari e/o di prima necessità.
- Potranno essere realizzati impianti a servizio comune delle aziende insediate, insediabili o contermini quali:
- impianto per la produzione autonoma di energia con tecnologie innovative di minimo impatto ambientale e visivo;
 - connessa rete di distribuzione autonoma, utilizzabile anche nei cicli produttivi;
 - eventuale metanizzazione;
 - reti tecnologiche di accesso ai beni immateriali (linea ADSL, fibre ottiche, facilità di mobilità, ecc.);
 - bacino di stoccaggio antincendio unico per l'intera area con rete di distribuzione a servizio di ogni singola azienda;
 - bacino per uso di acque industriali;
 - centro logistico consortile dotato di magazzini, stoccaggi, e ribalte a servizio dell'insediamento.

49 Prescrizioni e vincoli per le aree ed attività commerciali

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità Rif. elaborati tecnici:

Relazione

49.1 Nell'ambito del territorio del PAT la disciplina sul commercio è regolamentata dalla normativa di settore e dalla pianificazione superiore, con particolare riferimento alla LR

50/2012 e dal Regolamento regionale 21.06.2013 n.1.

- 49.2 Fuori delle aree produttive “non ampliabili” soggette alla disciplina di conversione dell’art.13 delle NT. del PTCP, è esclusa la possibilità di cambio d’uso, anche senza opere, di aree ed edifici originariamente a destinazione produttiva, industriale, artigianale o agricola a favore della destinazione commerciale con elevate superfici di vendita o la loro trasformazione in centro commerciale di rilevanza territoriale comunque denominato o connotato.
Sono altresì esclusi in tutto il territorio del P.A.T.I. nuovi insediamenti commerciali di grande o media struttura di vendita o medi centri commerciali o la loro formazione comunque sviluppata, eventualmente anche attraverso la conversione e/o concentrazione di attività esistenti, anche se differita nel tempo.
Quelli esistenti devono restare localizzati esclusivamente nelle aree attualmente occupate, e sviluppano le loro potenzialità di consistenza immobiliare e di superficie di vendita all’interno dei limiti delle aree stesse in conformità con lo strumento urbanistico attuativo originario, se ancora in vigore, ovvero in conformità al P.I. comunale ed all’eventuale Piano di Recupero delle Aree Produttive in esso inquadrato, o altro idoneo Strumento conformativo.
Detta strumentazione dovrà assicurare che tali insediamenti:
a) risultino adeguatamente dotati di aree di parcheggio e connessi al sistema viario principale e in particolare ai nodi infrastrutturali, ovvero soggetti a positiva valutazione dell’impatto sulla viabilità secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di insediamenti commerciali;
b) siano assoggettati a specifica verifica periodica con cadenza stabilita dal P.I. o dal Comune relativa all’entità del traffico sulle arterie di adduzione e alla efficacia delle eventuali misure di mitigazione dell’inquinamento acustico e atmosferico e delle misure di compensazione in termini di viabilità, parcheggi, trasporto di persone e cose e vigilanza. Dette misure andranno attivate se rese necessarie dalla entità del traffico o dell’affollamento nei periodi critici di massimo afflusso ovvero, per converso, nei periodi in cui gli spazi pertinenti risultassero criticamente impresenziati.
- 49.3 Quanto agli insediamenti commerciali classificati “non ampliabili”, nei tempi e nei modi in cui la pianificazione attuativa lo consenta, le attività in essere e/o le loro filiazioni potranno rimanere entro le aree esistenti e/o previste dal P.A.T.I. che il PAT di Vazzola recepisce conferma, ed operare al fine di assicurare competitività e tenuta di mercato alle linee di prodotti in essere o nuove e garantire la massima stabilità occupazionale nel tempo. Nel caso invece che dalla Ricognizione, o da iniziative delle attività presenti, emerga esplicitamente l’opportunità di una conversione, le superfici commerciali in essere, compatibilmente con la sostenibilità del sistema della distribuzione commerciale locale, potranno essere devolute al sistema del commercio al minuto degli “esercizi di vicinato”, compatibili con gli insediamenti residenziali o misti o nei Centri storici, oppure al sistema del commercio all’ingrosso o misto per quelle incluse o adiacenti alle produttive “non ampliabili” soggette a conversione stabilite dal P.A.T., che indica anche eventuali direttrici di ampliamento da attuarsi col P.I. nei limiti della SAU trasformabile.
Con gli adempimenti di competenza comunale di cui alla LR. 50.2012 e del Regolamento regionale 21.06.2013 n.1 e dei connessi adeguamenti degli Strumenti urbanistici del Comune, l’Amministrazione stabilisce le modalità e i tempi della conversione eventualmente regolati con l’apposito Piano di Recupero delle Aree Produttive o altro idoneo Strumento attuativo inserito nel P.I., il quale stabilisca area per area, per fasi e stralci funzionali, la pertinente procedura conformativa - se del caso - in regime di Accordo pubblico/privato o altro strumento equivalente.
- 49.4 In tutto il territorio comunale il P.I. distingue gli insediamenti commerciali al minuto e quelli all’ingrosso, così classificati in relazione alla documentazione di competenza del Comune e della C.C.I.A.

Per quelli all'ingrosso, in cui siano ammessi solo operatori professionali, i requisiti inerenti la connessione al sistema viario principale e in particolare ai nodi infrastrutturali dovranno essere sempre idonei ai mezzi pesanti ed escludere sempre interferenze con le aree residenziali, scolastiche e di pubblico interesse ed i Centri Storici. La relativa dotazione di legge di aree di parcheggio, non sarà mai inferiore a mq. 40 per stalli per le autovetture e mq .60 per uno stallo per un autotreno, più le corsie di manovra, ed in ogni caso sarà riferita alla effettiva superficie di vendita accessibile alla clientela professionale, con esclusione delle aree interne esclusivamente aziendali di deposito, confezionamento, spedizione ed accessori.

In caso di insediamenti commerciali promiscui, dovranno risultare fisicamente distinti gli spazi ed i circuiti per la clientela rispettivamente dedicati al minuto e/o all' ingrosso, e le verifiche di idoneità infrastrutturale ed urbanistica si dovranno soddisfare distintamente.

In caso di usi o attività commerciali temporanee valgono gli stessi criteri di idoneità delle attività permanenti.

- 49.5 Il PAT di Vazzola non prevede "Aree a destinazione terziaria" come definite dall'art. 48.21 pto.3.

50 Sistema ambientale e paesaggio

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

Rif. elaborati tecnici: Relazione

DIRETTIVE

50.1 Direttive per il sistema ambientale e il paesaggio.

Con riferimento al sistema ambientale, al paesaggio e alla valenza storica di siti, ville e centri storici gli obiettivi generali del P.A.T.I. che il P.A.T. conferma e sviluppa sono i seguenti:

a) tutelare e salvaguardare l'area SIC del Monticano e assicurare stabilmente le migliori condizioni per l'attuazione del suo Piano di Gestione;

b) salvaguardare e tutelare nella sua integrità l'area del "megafan", costituente la parte preponderante dell'Agro Coneglianese;

c) salvaguardare e tutelare l'area compresa nella Fascia delle risorgive, costituente parte caratteristica e rilevante del territorio di Vazzola nell'Agro Coneglianese;

d) valorizzare e riqualificare dal punto di vista ambientale e fruitivo, compatibilmente con le tutele proprie del SIC, le aste fluviali e le rogge tributarie e le aree a queste prossime, garantendo la valenza paesaggistica e l'accessibilità visuale, pedonale ed eventualmente ciclabile ai diversi elementi del sistema idrografico naturale ed alla roggia Piavesella;

e) conservare e valorizzare sotto il profilo delle diversità ambientali ed identitarie il territorio agricolo pertinente a ciascuno di detti ambiti, oltre che sostenere e rafforzare le strutture aziendali agricole esistenti;

f) promuovere i servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi e dei nodi di sviluppo turistico indicati dai livelli di pianificazione superiore e più specificamente dal P.T.C.P., dal Piano di Area del Medio Corso del Piave ora riassorbito nella Variante al PTRC 2013 *in itinere* e dal P.A.T.I., coerentemente anche con le Linee guida della Provincia di Treviso per il Progetto Interreg IV-a Italia - Austria *Drava-Piave*, nella previsione che Comune di Vazzola intenda parteciparvi;

g) riconoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale presente, rendendolo più visibile e inscrivendolo entro circuiti turistici o culturali integrati, soprattutto di rango provinciale e/o intercomunale;

h) riconoscere, tutelare e valorizzare i Centri storici e le località di interesse storico presenti nell'Agro Coneglianese in generale e in Comune di Vazzola in particolare, rendendone leggibili la presenza, i limiti, la morfologia, la consistenza del patrimonio architettonico, artistico e paesaggistico, inscrivendoli entro circuiti turistici o culturali integrati, collegati ai centri limitrofi in modo da ricostruire le relazioni e la gerarchia degli insediamenti storici pedemontana della Sinistra Piave.

Il P.R.C. di Vazzola riconosce e recepisce come propri tali obiettivi e li sviluppa nel proprio ambito di competenza.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

50.2 Il P.A.T.I. indica le strategie di tutela e salvaguardia che il P.R.C. di Vazzola recepisce ed assume come obbligo, precisando cartograficamente le aree che a queste strategie sono soggette

a) le aree del SIC del Monticano da tutelare e salvaguardare cercando di assicurare stabilmente le migliori condizioni per l'attuazione di un eventuale Piano di Gestione ZPS, costituente a sua volta Allegato al PRC di Vazzola non appena approvato;

b) l'area del "megafan", costituente la parte preponderante dell'Agro Coneglianese e parte rilevante del territorio di Vazzola, da salvaguardare e tutelare nella sua integrità, attraverso politiche di esclusione di attività cavatoria o affine e/o di ogni tipo di alterazione dei depositi alluvionali naturalmente stratificati, costituenti il suolo di tutto l'Agro Coneglianese, e di ogni forma di trasformazione del paesaggio agrario che ne snaturino le caratteristiche di unicità e di integrità complessiva;

- c) l'area compresa nella Fascia delle Risorgive da salvaguardare e tutelare: specialmente il ciclo delle acque, sia sotterranee che superficiali per la presenza di zone umide, di biotopi, di fasce per la biodiversità e per la particolare articolazione del mosaico delle colture; una particolare tutela riguarda le risorgive stesse quanto a: ricarica, pressione, portata, qualità delle acque, configurazione naturale delle polle e loro corredo di flora e fauna spontanee; aree di prevenzione e tutela e loro integrità;
- d) le aste fluviali, le rogge e le aree a queste prossime, garantendo la valenza paesaggistica e l'accessibilità visuale e -dove opportuno- pedonale ai diversi elementi del sistema idrografico; da valorizzare e riqualificare dal punto di vista ambientale e fruitivo, compatibilmente con le tutele proprie del SIC del Monticano;
- e) il variegato territorio agricolo pertinente a ciascuno di detti ambiti, dove occorre sostenere e rafforzare le strutture aziendali agricole esistenti e conservare e valorizzare sotto il profilo delle diversità ambientali e identitarie;
- f) alla conferma e implementazione di servizi culturali, informativi e tecnici a supporto degli assi e dei nodi di sviluppo turistico indicati dai livelli di pianificazione superiore e più specificamente dal P.T.C.P., dal Piano di Area del Medio corso del Piave ora riassorbito nella variante al PTRC 2013 *in itinere* e dal P.A.T.I., coerentemente anche con le Linee guida della Provincia di Treviso per il Progetto Interreg IV-a Italia Austria *Drava-Piave*, nella previsione che Comune di Vazzola intenda parteciparvi;
- g) le ville venete, i parchi, i siti costituenti il patrimonio storico-culturale presente, che dovrà essere reso più visibile e iscritto entro circuiti turistici o culturali integrati, soprattutto di rango provinciale;
- h) i Centri storici e le località di interesse storico presenti a Vazzola -anche in relazione a quelli limitrofi correlati nell'Agro Coneglianese- in cui i limiti, la morfologia, la consistenza del patrimonio architettonico, artistico e paesaggistico, dovranno essere resi manifesti e valorizzati inscrivendoli entro circuiti turistici o culturali integrati, collegati ai centri limitrofi in modo da ricostruire le relazioni e la gerarchia degli insediamenti storici pedemontani della Sinistra Piave.
- Il P.R.C. di Vazzola riconosce come valide tali prescrizioni, le recepisce e le applica e sviluppa nel proprio ambito di competenza.

51 Aree di urbanizzazione consolidata e programmata

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

Nel territorio del P.A.T. di Vazzola, in coerenza con il P.A.T.I., le Aree di urbanizzazione consolidata e programmata vengono individuate e cartografate in applicazione dell'ordinamento regionale vigente e devono essere rispettate dalla pianificazione di competenza comunale in conformità ai commi che seguono.

- 51.1 Le Aree di urbanizzazione consolidata e programmata sono caratterizzate da insediamenti e urbanizzazioni completate o in via di realizzazione, in cui sono ancora possibili residui interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, attuabili con la diretta applicazione delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente e del Regolamento Edilizio. Si tratta delle zone di completamento e delle aree a servizi (Zone F) già realizzate, con l'aggiunta delle zone in corso di trasformazione.
- 51.2 Le Aree di urbanizzazione consolidata individuano parti di territorio del P.A.T. di Vazzola, che in coerenza con il P.A.T.I., risultano interne al limite fisico della nuova edificazione e dove i processi di trasformazione:
- a) sono sostanzialmente completati;
- b) rappresentano ambiti di P.U.A. con la relativa convenzione già stipulata;
- c) rappresentano ambiti territoriali già programmati dal P.R.G. dell'ordinamento pre-vigente a destinazione prevalentemente residenziale/produttiva, ancorché non sia stata convenzionata la strumentazione attuativa alla data di adozione del presente P.A.T. Qualora lo stesso P.A.T. provveda a confermarli con le sue "linee preferenziali di sviluppo insediativo" nella Carta della Trasformabilità, le Aree a urbanizzazione

consolidata recepiscono e precisandole previsioni urbanistiche sovracomunali del P.A.T.I. L'eventuale mancata approvazione delle stesse, comporta la conseguente riduzione per l'A.T.O. di appartenenza, senza costituire Variante al P.A.T.

- 51.3 Per ragioni ambientali e di risparmio di suolo gli ambiti di urbanizzazione consolidata stabiliti con il P.A.T. comprendono -se del caso- anche aree esterne alle zone edificabili previste dal P.R.G., classificate come Z.T.O. "E", ma che risultino provatamente aver perso ogni significativo carattere di zona agricola. E' escluso sempre il ricorso ad aree incluse dal P.A.T. di Vazzola nel Territorio Agricolo Integro.
- 51.4 Sono considerate nel P.A.T. come pertinenti all'urbanizzazione consolidata, ancorché inedificate o inedificabili, anche le parti dello spazio extraurbano, poste oltre il limite delle aree urbanizzabili, destinate alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche, alle attività ricreative, sociali, turistiche, culturali.
- 51.5 Nel P.A.T. sono altresì compresi tra gli Ambiti di urbanizzazione consolidata le zone edificate di dimensioni più o meno grandi che presentano al loro interno aree inedificate, non urbanizzate o agricole, ma intercluse nell'ambiente contermini ormai divenuto urbano (frange urbane) che per la loro localizzazione presentino vari ordini di problemi:
a) dal punto di vista agricolo non risultino utilizzabili per le produzioni agricole tipiche e/ o loro lavorazioni (nebulizzazioni, concimazioni etc.) in quanto determinano problemi ambientali alle abitazioni o alle attività poste in prossimità;
b) dal punto di vista urbanistico queste realtà territoriali costituiscano un paesaggio non definito, che necessita di processi di riqualificazione.
- 51.6 Con riferimento alla zona agricola individuata dal P.R.G. 1985 e caratterizzate dalla alta densificazione di abitazioni prevalentemente civili o attività artigianali/ industriali, il P.A.T. prevede, in tutto o in parte, la trasformazione in borghi abitativi attrezzati, definiti Nuclei ad Edificazione diffusa in territorio extraurbano.
- 51.7 In tali Nuclei il P.A.T. di Vazzola, in attuazione degli indirizzi strategici del P.A.T.I., favorisce in particolare anche l'insediamento di attività agrituristiche o di servizio connesse con la fruizione sociale, turistica e ricettiva del territorio agricolo circostante (ristorazione, vendita prodotti, servizio alberghiero, aree ludico-ricreative e simili).
- 51.8 Il P.R.C. di Vazzola - se del caso - prevede l'attribuzione di capacità edificatoria, determinata dal P.I., riservata all'utilizzo entro l'ambito dei Nuclei ad edificazione diffusa in territorio extraurbano, di crediti edilizi o compensazioni derivanti da demolizioni di edifici impropri o dismessi disseminati in territorio agricolo, secondo modalità unitarie da precisarsi in sede di P.I.

DIRETTIVE

- 51.9 Dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti.
Nell'ambito delle Aree di urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T.I. - come confermate e precisate dal P.A.T. di Vazzola - il P.I. individua le aree in cui gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti o di ristrutturazione con modificazione della destinazione d'uso tra diverse categorie urbanistiche, sono subordinati a P.U.A. (Art. 19 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.), a Comparto urbanistico / Scheda particolareggiata (Art. 21 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.), o a Titolo abilitativo convenzionato (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), che ne preveda la realizzazione.
A questo proposito va richiamato per il P.R.C. di Vazzola l'obbligo della Ricognizione costituente Allegato al Piano per quanto riguarda le Aree Produttive e la prescrizione di regolare e conformare le trasformazioni e le conversioni previste dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I. eventualmente attraverso lo strumento organico del Piano di Recupero delle Aree Produttive, o altro Strumento idoneo attuativamente inquadrato nel P.I.
- 51.10 Il P.I. può, in relazione alla variazione di scala e/o a particolari situazioni morfologiche,

ambientali e/o catastali, adeguare motivatamente la perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei rispetto alle indicazioni grafiche del P.A.T., fino ad un massimo del 10% in più o in meno della superficie dell'A.T.O. stesso, fermo restando il riferimento al valore originale del P.A.T. al momento delle sua entrata in vigore

In merito alle aree del territorio extraurbano di cui al precedente comma 51.9, il P.I. interviene su queste aree prevedendo le modalità di acquisizione o di messa a disposizione per motivi di pubblico interesse e, se del caso, gli interventi necessari, inserendoli in un progetto complessivo suddiviso per fasi e tenuto conto degli istituti della perequazione e della compensazione prevista dall'ordinamento regionale vigente.

- 51.11 Le aree per le quali il P.I. avrà individuato di intervenire in tempi differiti, per il periodo di *interim*, compatibilmente con il Regolamento di Polizia Rurale potranno essere:
- a) utilizzate per usi agricoli reversibili e di minimo impatto ambientale;
 - b) destinate, a cura e spese del proprietario e di concerto con il Comune, per spontanei sviluppi della natura compatibili con il contesto in previsione e con i programmi e contributi euro-comunitari a favore dell'ambiente naturale.
- 51.12 Ai fini di cui al precedente comma 51.11, il P.I. prevede in quale misura e con quali criteri ogni demolizione e ogni de-localizzazione con demolizione di edifici impropri disseminati nel territorio a carattere agricolo o naturale da riqualificare, può dare luogo al riconoscimento di un credito edilizio o a una compensazione, modulando il carattere premiale del credito in relazione al pregio o all'integrità delle aree da riqualificare ed al fatto che gli edifici oggetto di demolizione siano regolarmente insediati, condonati o abusivi in tutto o in parte.
- 51.13 Il P.I. in ciascun Comune garantisce per i Nuclei ad Edificazione diffusa residenziali in territorio extraurbano un'adeguata compensazione e mitigazione ambientale, prevedendo intorno a ogni Nucleo misure di inserimento paesaggistico basate su un organico riassetto dei margini a contatto con il territorio agricolo e sulla formazione di fasce arboree e arbustive di specie autoctone o acclimatate.
- 51.14 Nell'ambito amministrativo del Comune di Vazzola, il P.I. potrà correggere i refusi grafici e gli errori evidenti nelle planimetrie o nella documentazione del P.A.T.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 51.15 Nelle Aree di urbanizzazione consolidata individuate dal P.A.T.I., come confermate e precisate dal presente P.A.T. sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto delle norme e degli Strumenti pertinenti della pianificazione di competenza comunale

52 Ambiti dei Nuclei ad edificazione diffusa in territorio rurale

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

- 52.1 Gli ambiti dei Nuclei ad edificazione diffusa in territorio rurale individuati dal P.A.T.I., in gran parte già previsti dal P.R.G. vigente, sono ambiti del territorio che il P.A.T. aggiorna previa verifica e che il P.I. precisa definitivamente in dettaglio. A dette parti non viene applicata unicamente la disciplina per l'edificabilità in zona agricola (art. 44 L.R. n. 11/2004 e art. 74 delle presenti NTA). Esse sono infatti sostanzialmente caratterizzate dalla frammentazione fondiaria e da destinazioni prevalenti o interposte non agricole e sono costituite da:
- a) aree edificate insediate lungo il reticolo stradale;
 - b) aggregazioni di edifici formanti nuclei rurali o misti.
- Coerentemente con il P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola promuove il riordino e la valorizzazione totale o parziale degli ambiti dei Nuclei ad edificazione diffusa in territorio extraurbano confermati o in previsione a mezzo di Schede particolareggiate d'insieme per

Nucleo coordinate nel P.I., eventualmente articolate anche per Comparti urbanistici e/o con Schede particolareggiate, per singoli edifici o complessi immobiliari autonomi, se utile ed opportuno.

52.2 Coerentemente con le previsioni della pianificazione sovra-ordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, c.1, lett. c) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il Comune di Vazzola, con il proprio P.A.T. stabilisce i "Limiti fisici alla nuova edificazione" delle zone agricole, con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio e fissa:

- a) i vincoli, le tutele e le invariati previste dai Piani sovra-ordinati;
- b) il perimetro fisico degli ambiti dei Nuclei ad Edificazione diffusa.

Nel Territorio agricolo possono essere autorizzati interventi di nuova edificazione con destinazione diversa da quella specificamente rurale, esclusivamente all'interno degli ambiti de Nuclei ad edificazione diffusa in territorio extraurbano come sopra stabiliti e disciplinati.

Analogamente, le aree produttive speciali operanti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e l'esercizio di attività complementari di promozione delle specialità locali, di degustazione e di connessa ricettività enogastronomica, si considerano scorporate dal territorio agricolo vero e proprio, e soggette ciascuna alle specifiche discipline stabilite da Schede particolareggiate coordinate nel P.I. e dall'Art. 48 comma 31, lett., C pto. g) delle presenti NTA.

52.3 Il Comune di Vazzola in sede di P.I. stabilisce con Schede particolareggiate *ad hoc* inquadrate nel P.I., eventuali interventi ammessi per demolizione, ristrutturazione materiale e/o funzionale ed eventuale ampliamento degli edifici esistenti in zona agricola, in relazione alle caratteristiche dimensionali, funzionali e di conduzione del fondo rustico di pertinenza, ovvero al contesto ambientale e paesaggistico circostante.

Salvo adeguamento alle Schede particolareggiate, ove pertinenti, sono sempre consentiti gli interventi di cui all'Art. 3 comma 1, lett. a), b) c);d) del DPR 380 2001

52.4 Nei Nuclei ad Edificazione diffusa, salvo specifiche limitazioni o divieti, l'edificazione di nuove costruzioni abitative, annessi rustici o con destinazione diversa da quella specificamente rurale come ad es. gli insediamenti produttivi speciali dall'art. 48 comma 31, lett. C pto. g) delle presenti NTA che hanno specifica disciplina, è soggetta alle seguenti condizioni generali, che verranno dettagliatamente precisate in Schede particolareggiate di opportuna delimitazione ed estensione, coordinate nel P.I. che prevedano:

- a) conferma e recupero delle edificazioni storiche e dei fabbricati rurali di tipologia tradizionale da conservare;
- b) aggregazione a preesistenze edilizie salvo motivata impossibilità di aggregarsi a fabbricati esistenti e conseguente motivata necessità di ampliamenti residenziali e/o rustici, ovvero di nuove costruzioni residenziali per l'imprenditore agricolo o per i suoi familiari;
- c) corretto inserimento nell'intorno insediativo e ambientale;
- d) tutela delle componenti della Rete ecologica;
- e) contenimento della contrazione dello spazio rurale utilizzabile;
- f) contenimento dell'abbandono dei boschi privati dove presenti;
- g) tutela delle risorse irrigue e delle risorgive, comprese le loro pertinenze ed aree di rispetto in superficie e in sotterraneo;
- h) sviluppo dei caratteri di naturalità negli ambiti estensivi specializzati.

DIRETTIVE

52.5 Negli ambiti dei Nuclei ad Edificazione diffusa in territorio rurale individuati dal P.A.T.I. e/o confermati/integrati/ aggiornati dal P.A.T., il P.I. di Vazzola

- a) specifica il perimetro, entro il limite massimo ammesso dal P.A.T.;
- b) individua le aree interne al perimetro in cui sono possibili per gli edifici esistenti,

gli interventi di ampliamento e cambio di destinazione d'uso, attuabili nel rispetto delle presenti Norme, in attuazione della L.R. n. 11/2004 e s.m.i; ed eventuali interventi diretti di nuova edificazione alle condizioni di cui al precedente comma 52.4 del presente articolo, ed al seguente art. 74 ai commi 74.15; 74.16; 74.17; 74.18;

c) individua inoltre le aree da consolidare urbanisticamente con interventi: di riordino fondiario e rettifica dei confini, di urbanizzazione primaria, di nuova costruzione, demolizioni, ampliamenti o ristrutturazioni di edifici esistenti, con modificazione di destinazioni d'uso, che debbono essere subordinati ad una progettazione unitaria anche per parti, complessi immobiliari o comparti organicamente coerenti ed autonomi attraverso P.U.A., Scheda particolareggiata o altro Strumento attuativo equivalente.

d) a valere per i casi di cui alle precedenti lett. b) e c) del presente comma, precisa i limiti ed i parametri urbanistici da rispettare, fissandoli per l'intero Nucleo ovvero, articolandoli per le singole aree edifici, complessi immobiliari o Comparti in caso di significativa diversificazione degli interventi

Il Piano degli Interventi può, in relazione alla variazione di scala e/o a situazioni morfologiche, ambientali e/o catastali, modificare la perimetrazione degli ambiti dei Nuclei ad edificazione diffusa rispetto alle indicazioni grafiche del P.A.T. fino ad un massimo del 10% - in più o in meno - della superficie interessata, fermo restando il riferimento al valore originale stabilito dal P.A.T. al momento dell'approvazione.

Il P.I. potrà motivatamente correggere i refusi grafici e gli errori riscontrati nelle planimetrie del P.A.T. senza che queste rettifiche costituiscano Variante.

- 52.6 Il P.I. verifica, aggiorna ed integra l'individuazione operata dal P.A.T. delle opere incongrue e degli elementi di degrado all'interno degli ambiti dei Nuclei ad edificazione diffusa, ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio o della compensazione, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme.
- 52.7 Il P.I. determina, per gli ambiti dei Nuclei ad edificazione diffusa, prescrizioni volte a:
- a) mantenere ovunque una bassa densità edilizia;
 - b) conservare e valorizzare le identità locali;
 - c) migliorare l'accessibilità;
 - d) valorizzare i caratteri formali intesi a dare ordine architettonico e coerenza costruttiva agli edifici sparsi e diffusi;
 - e) completare la dotazione delle opere di urbanizzazione primaria.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 52.9 La riorganizzazione interna degli ambiti dei "Nuclei ad edificazione diffusa" in territorio agricolo non potrà dare seguito a nuove forme improprie di sviluppo insediativo di tipo urbano, né di insediamenti agroindustriali del tipo non ammesso in zona agricola dall'art. 44 comma 7 della LR 11/2004 e s.m.i, esterne a quanto perimetrato nella *Carta della Trasformabilità* del P.A.T., e ammette solo quanto previsto al comma 52.3 e 52.4 e 52.5 del presente articolo ai cui interventi edilizi si applicano i parametri ed i limiti specificati all'Art. 74.15 e 74.16 delle presenti N.T.A., salvo specifiche particolareggiate del P.I. o sue Schede particolareggiate.
- 52.10 Il P.A.T. di Vazzola riconosce con la presente disposizione, ai sensi del vigente ordinamento, che le Schede particolareggiate inquadrate nel P.I. equivalgono in tutto a Comparto Urbanistico ai sensi dell'Art. 21 della LR11/2004 e s.m.i. e possono essere tanto di iniziativa privata quanto pubblica, ed essere applicate con le procedure di legge. Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono i disposti per il regime del Territorio agricolo inseriti al successivo Art. 74 delle presenti Norme

53 Limiti fisici alla nuova edificazione

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

- 53.1 Coerentemente con il P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola individua e conferma i principali Limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento:
- a) alla strategia tematica stabilita nel Documento Preliminare intesa a evitare la saldatura di centri contigui e a mantenerne riconoscibile l'identità;
 - b) agli indirizzi insediativi definiti dalla Pianificazione sovra-ordinata;
 - c) alle caratteristiche paesaggistico - ambientali;
 - d) agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio dell'Agro Coneglianese e di tutela delle diverse identità storicamente consolidate di borghi e frazioni.

DIRETTIVE

- 53.2 Il P.I. può prevedere precisazioni, assestamenti ed anche parziali variazioni dei Limiti fisici alla nuova edificazione conseguenti alla definizione di maggior dettaglio rispetto al P.A.T.I. e al P.A.T.
- Altri Limiti fisici all'edificazione, aventi interesse locale, possono venire stabiliti in aggiunta o ad integrazione di quelli del P.A.T.I., dal P.A.T. oppure dal P.I. stesso ove necessario, utile od opportuno, senza che ciò costituisca Variante strategica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 53.3 All'esterno dei Limiti fisici alla nuova edificazione, come definiti dal P.A.T.I. e recepiti dal P.A.T. di Vazzola, sono ammesse esclusivamente trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal Titolo V della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. per il Territorio agricolo e per gli ambiti dei Nuclei ad Edificazione diffusa in territorio extraurbano, come dettagliatamente specificate dal P.A.T. al successivo art. 74 delle presenti Norme.
- Sono ammesse altresì le opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione e/o approvate secondo le procedure di legge in Variante ai predetti Strumenti.
- 53.4 Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del P.I. adeguato P.A.T.I. ed attuativo del P.A.T., nelle aree ricadenti all'interno del Limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel Piano Regolatore 1985 e successive Varianti approvate, in Zona agricola o in zone ad essa assimilabili, nel caso di decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti come al comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001. lett. a; b; c; d; senza variazione di volume.

54 Dal P.A.T.I. tematico al P.A.T di Vazzola. Linee preferenziali di sviluppo

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

- 54.1 Le previsioni del P.A.T.I. fanno riferimento alle linee tematiche di sviluppo territoriale individuate nella Tav. 4 "Carta della Trasformabilità" intercomunale e indicano cartograficamente le parti del territorio dove, una volta recepite nel P.A.T. da parte del Comune di Vazzola, è previsto di attuare le varie politiche di governo del territorio stabilite e attuarle concretamente, definendone con i P.I. le modalità di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi.
- 54.2 Coerentemente con la pianificazione sovra-ordinata e in particolare con il P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola stabilisce, di conseguenza, gli indirizzi per l'eventuale espansione insediativa potenziale e li esprime in contiguità con gli insediamenti esistenti distinguendo tra sistema insediativo-residenziale e non residenziale, con particolare attenzione agli insediamenti produttivi.
- 54.3 Nel determinare le Linee preferenziali di sviluppo urbanistico il P.A.T. di Vazzola in coerenza con il P.A.T.I., applica strategie di eliminazione o di contenimento dell'impatto da inquinamento elettromagnetico incentivando l'allontanamento dalle fonti più rilevanti e considerando la presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico quale elemento detrattore nella valutazione di nuove consistenze edilizie.

DIRETTIVE

- 54.4 Il P.A.T stabilisce che l'individuazione e la definitiva precisazione a fini attuativi del perimetro delle aree urbane di previsione, da effettuarsi con il P.I., è ordinata dalle seguenti regole:
- a) la nuova espansione non può superare i Limiti fisici della nuova edificazione, così come individuati al precedente articolo 53, fatte salve le eventuali variazioni di assestamento conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche e deve essere funzionalmente coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigua, nei limiti stabiliti dal P.A.T.;
 - b) l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dei nuovi insediamenti di espansione deve interfacciarsi, relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti;
 - c) l'eventuale nuova espansione edilizia deve essere prevista, coerentemente con le Linee preferenziali di sviluppo insediativo, sulla scorta dei criteri e delle modalità applicative della perequazione urbanistica;
 - d) tutte le nuove aree di espansione urbana dovranno essere assoggettate a P.U.A.
- 54.5 In attuazione del PAT, il Comune con il P.I. privilegia la trasformazione urbanistica, e d il recupero degli insediamenti esistenti. Pertanto la localizzazione dei nuovi insediamenti dovrà seguire, nell'ordine, i seguenti criteri prioritari:
- a) aree trasformabili ricadenti in vuoti urbani e dotate - o facilmente dotabili - di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, secondo gli standard di qualità e le dotazioni previsti dal P.A.T. e dal P.I.;
 - b) aree trasformabili significative poste all'interno del Limite fisico alla nuova edificazione da individuarsi in coerenza con le linee preferenziali di sviluppo insediativo, secondo le indicazioni del P.A.T.;
 - c) altre aree trasformabili non interessate da vincoli, ambiti di tutela, invariati, fragilità (aree di trasformazione meno significative e interventi di completamento di dimensione limitata).

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 54.6 Le indicazioni strategiche del P.A.T.I. tematico recepite nel P.A.T. e quelle stabilite dal P.A.T. stesso non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, ma saranno in questo senso definite dal P.I del Comune, ai sensi del vigente ordinamento regionale.
- Tali disposizioni strategiche non possono, pertanto, rappresentare o comportare in alcun modo diritti edificatori acquisiti, né essere legittimamente considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.

55 Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

- 55.1 I servizi e le attrezzature di interesse comune di maggiore rilevanza, che a livello territoriale costituiscono tema specifico del P.A.T.I., riguardano aree e/o complessi di servizi e attrezzature di interesse generale di particolare significato sociale e rilevante interesse pubblico, anche a scala sovra-comunale, esistenti e di nuova collocazione.
- 55.2 Il Comune di Vazzola, singolarmente o in regime di Intesa con gli altri Comuni del P.A.T.I. e/o altri limitrofi, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n. 11/2004 e s.m.i., per dare inquadramento ed attuazione alle previsioni sovra-ordinate e/o del P.A.T. può anche concludere Accordi anche con soggetti privati, per assumere nella propria pianificazione strategica e/o operativa proposte di progetti e iniziative

ritenute di rilevante interesse pubblico per le finalità di cui al presente articolo, così come regolamentati dall'articolo 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

- 55.3 Per la definizione e la realizzazione di Programmi d'intervento che abbiano per oggetto opere pubbliche o di interesse pubblico, compresi i servizi e le attrezzature di cui al presente articolo, che richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune di Vazzola, di altri Comuni, della Provincia e della Regione, nonché Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di Accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come regolamentati dall'articolo 7 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.
- 55.4 Per l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre Amministrazioni pubbliche anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'Art. 32 della L.R. n. 35/2001, può promuovere la conclusione di un Accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
- L'Accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'Accordo stesso; esso è reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. L'Accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti da leggi regionali; esso comporta, per quanto occorra, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori e la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.

DIRETTIVE

- 55.5 In Comune di Vazzola -in attuazione del P.A.T.I. e/o del P.A.T. - il P.I. provvede a disciplinare i nuovi ambiti per attuare le strategie di previsione in materia di servizi di interesse comune e/o degli Accordi procedurali/di programma, nonché le dotazioni minime prescritte dalle disposizioni di legge vigenti in funzione delle specifiche tipologie di servizi interessati. Il P.A.T. e il P.I. del Comune, recepiscono come parte integrante del P.T.C.P., gli interventi già approvati dalla Provincia relativamente agli ex istituti scolastici di Vazzola.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 55.6 L'attuazione delle previsioni in tema di servizi e attrezzature previsti dal P.A.T.I. e/o dal P.A.T. potrà avvenire mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio che verranno disciplinati dal P.I.
- 55.7 Per le finalità di cui al presente articolo, gli Accordi con i soggetti privati costituiscono parte integrante della Pianificazione di competenza del Comune e sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. Essi sono recepiti con il provvedimento di adozione dello Strumento di pianificazione pertinente - P.A.T. o P.I. - e sono condizionati alla conferma per coerenza delle loro previsioni nel corrispettivo Piano approvato.
- 55.8 I procedimenti inerenti Intese, Accordi pubblici e privati, Perequazione urbanistica, Crediti edilizi, Compensazione e simili si svilupperanno a termine di legge e secondo quanto stabilito dalle presenti NTA al Titolo VI – “Norme specifiche sui procedimenti” come agli Artt., 90; 91;92; 93; 94, 95; 96 .

56 Infrastrutture di maggior rilevanza

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

- 56.1 Relativamente al Sistema della viabilità e alle infrastrutture per la mobilità, il P.A.T. di Vazzola, in conformità al P.A.T.I. vigente, si raccorda con il P.T.C.P. che ha operato, sulla base del traffico presente sulle varie strade provinciali, la classificazione delle stesse (o di vari tratti) secondo quanto previsto dal Codice della Strada e rispetto alla quale sono definite le strade di maggior importanza. Conseguentemente sono state determinate le ampiezze delle fasce di non edificabilità a bordo strada.
- 56.2 Il P.A.T. di Vazzola riconosce che un particolare coordinamento è stato fatto dal P.A.T.I. con la Provincia di Treviso recependo la progettazione specifica relativa al Casello autostradale della A27 a S. Lucia di Piave e alla viabilità complementare di previsione, avente finalità di alleggerimento del traffico nei centri urbani dell'Agro Coneglianese o di razionalizzazione gerarchica e funzionale della rete viaria principale.
- 56.3 Il P.A.T. di Vazzola riconosce che, coerentemente con le finalità del P.T.C.P., il P.A.T.I. assume l'obiettivo di completare la dotazione infrastrutturale autostradale e stradale e contemporaneamente riordinare l'accessibilità alle diverse aree del territorio dell'Agro Coneglianese. La classificazione funzionale delle strade esistenti e di previsione operata dal P.A.T.I. consente infatti di rinnovare la gerarchia della rete e una conseguente programmazione degli interventi infrastrutturali e gestionali.
- A questo proposito il P.A.T. considera positivamente che il P.A.T.I. preveda una rete viaria costituita da differenti livelli funzionali che possono essere sintetizzati in un sistema generale per l'intero Agro Coneglianese di questo tipo:
- a - infrastruttura autostradale di primo livello:** Autostrada A27- infrastruttura di grande comunicazione in grado di garantire connessioni di livello nazionale e internazionale anche grazie alla connessione con la A4, la A57 e la A28; e la Pedemontana Veneta
- b - rete viaria di secondo livello:** maglia periferica di arroccamento attorno all'Agro Coneglianese basata su strade statali e regionali (S.S. 13 Pontebbana ad ovest) e provinciali (Cadore-Mare a nord, Circonvallazione di Oderzo e S.P. Postumia ad est e nuova S.P. 93 a sud) a servizio del previsto casello di S. Lucia di Piave per connessioni di tipo interprovinciale/locale e costituente itinerario periferico destinato al traffico pesante fino a raggiungere direttamente gli insediamenti produttivi senza attraversamento dei centri urbani;
- c - rete viaria di terzo livello:** rete interna di distribuzione nel territorio centrale dell'Agro Coneglianese costituita da strade provinciali e comunali prevalentemente dedicate alle connessioni locali con traffico leggero e al trasporto pubblico;
- d - rete ciclabile, pedonale e delle ippovie:** ai fini della classificazione dell'Allegato FF del P.T.C.P., le infrastrutture pertinenti si considerano di interesse sovra-provinciale quando sono pertinenti al progetto *Drava-Piave* o al Piano di Area del Medio Corso del Piave ora riassorbito dalla Variante al PTRC 2013 *in itinere*; diversamente sono di interesse intercomunale.
- 56.4 Il P.A.T. di Vazzola in coerenza con il P.A.T.I., con il P.T.C.P. e con il Piano di Area del Medio Corso del Piave ora riassorbito dalla Variante al PTRC 2013 *in itinere*, sostiene e recepisce la diversificazione della mobilità e prevede - d'intesa con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione- di potenziare i collegamenti interprovinciali e extraprovinciali, e che essi conseguano, grazie alle dotazioni esistenti nelle immediate adiacenze al territorio del Piano, anche:
- a)** l'interscambio ferro-gomma in modo da rafforzare il ruolo della ferrovia S.F.M.R. nelle stazioni di Susegana ed Oderzo e nella prevista fermata di S.Lucia di Piave;
- b)** l'incentivo dello sviluppo di forme della mobilità delle persone alternative all'auto;
- c)** il miglioramento della sicurezza stradale;
- d)** la tutela dei Centri storici e dei centri abitati;
- e)** l'incentivo per la realizzazione di piste ciclabili locali interconnesse tra loro e anche con percorsi sovra-comunali previsti dal P.T.C.P., questi a loro volta collegati agli

itinerari previsti dal Piano Territoriale Turistico e/o con alcune *Green-ways* introdotte dal Piano provinciale medesimo, dal Piano di Area del Medio corso del Piave ora riassorbito dalla Variante 2013 al PTRC *in itinere* ed eventualmente anche dal Progetto transfrontaliero Interreg IV-a *Drava-Piave*.

- 56.5 Il P.T.C.P. provinciale con i propri elaborati, che il P.A.T.I. recepisce e che il P.A.T. a sua volta fa propri e conferma, individua le strade di interesse provinciale alle quali - esternamente ai centri abitati - sono assegnate, fino all'approvazione degli Strumenti urbanistici di competenza comunale, le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. Il P.A.T. di Vazzola riprende la verifica di congruità della classificazione operata dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I., e quindi con il P.I. applica definitivamente le distanze di rispetto previste dal Codice della Strada. Per la viabilità di progetto - sia nuova che per la ristrutturazione e l'adeguamento di quella esistente - le caratteristiche di tracciato, di sezione e ogni altra caratteristica delle sedi viarie, devono conformarsi alle Norme Tecniche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, alla legislazione statale e regionale, alle eventuali direttive date in proposito dall'ANAS, da *Veneto Strade* o dall'Amministrazione provinciale o comunale, in particolare per quanto concerne l'innesto da vie private nella viabilità principale, al fine di ridurre i punti di conflitto e rallentamento. Identicamente il P.R.C. di Vazzola opera per la razionalizzazione e l'adeguamento delle fermate di trasporto pubblico e per l'interscambio modale, per quanto di competenza e in regime di Accordo con le Amministrazioni e/o Aziende interessate.
- 56.6 Nelle fasce di rispetto delle sedi viarie, ai sensi del vigente ordinamento, è vietata qualsiasi costruzione, ma è consentito, salvo che non ostino ragioni di tutela monumentale, paesaggistica o ambientale, l'impianto di:
a) piazzole di fermata per i mezzi pubblici da realizzare a cura dell'Amministrazione proprietaria della sede viaria o dell'Azienda di trasporto autorizzata, con eventuale corredo di parcheggi a raso e aree di sosta;
b) distributori di carburanti, inseriti compatibilmente con i caratteri paesaggistici e culturali dell'ambito;
c) fasce di protezione fonoassorbenti e/o arborate.
Il P.A.T. e il P.I. di Vazzola prevedono la eliminazione di tutte le attrezzature non necessarie e degli ostacoli, anche soltanto visivi, esistenti nelle fasce di rispetto dei tracciati viari o in corrispondenza degli incroci, se del caso mediante l'attribuzione di un credito edilizio o di una compensazione ai sensi del vigente ordinamento. Logicamente è vietato l'impianto ex novo di attrezzature incongrue dello stesso tipo e/o la modifica di quelle esistenti aventi esisti analoghi.
- 56.7 Il P.A.T. di Vazzola per permettere la realizzazione di adeguati parcheggi di interscambio, in prossimità delle fermate delle autocorriere collegate al sistema S.F.M.R., valuta la destinazione d'uso delle aree localizzate nel raggio di circa m. 300, e nel P.I. fissa a fini attuativi, di concerto con Amministrazioni, le Aziende ed i privati interessati, la più opportuna localizzazione e perimetrazione.
- 56.8 Il P.R.C. di Vazzola definisce in maniera dettagliata i percorsi turistici individuati dal P.T.T. (Piano Territoriale Turistico), come riportati nel P.T.C.P. nel Piano di Area del Medio Corso del Piave, ora recepito dalla variante al PTRC 2013 *in itinere* e dal P.A.T.I., garantendo la loro tutela e valorizzazione.
- 56.9 In coerenza con il P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese Sudorientale, il P.A.T. di Vazzola prevede ed incentiva la fruizione turistica di tutti i caratteri distintivi delle risorse del suo territorio conformemente ai seguenti criteri:
a) estensione della fruizione turistica agli ambiti paesistici esterni ed agli ambiti urbani di maggiore rilevanza storico-culturale ad essi connessi;
b) formazione di una rete territoriale di percorsi tematici extraurbani interconnessi;
c) formazione di un sistema di siti turistici extraurbani disposti lungo i percorsi;
d) estensione dei percorsi ai centri e nuclei abitati tradizionali della campagna e del

territorio limitrofo della Sinistra Piave con riferimento anche a quelli della pianificazione sovra-ordinata;

e) caratterizzazione dei percorsi per continuità e varietà tematica e/o naturalistica;

f) destinazione dei siti di cui sopra ad usi, funzioni e attività per l'assistenza, la sosta, l'ospitalità, il tempo libero, l'osservazione naturalistica, l'informazione e ogni altra attività consona;

g) riferimento dei percorsi turistici alle Reti ecologiche, al paesaggio storicamente qualificato, a preesistenze edilizie o insediative da recuperare o recuperate;

h) pedonalizzazione o limitazione al traffico autoveicolare dei soli frontisti di percorsi rurali, arginali o urbani interni a località urbanisticamente o paesaggisticamente qualificate a partire da poli di attestamento d'accesso veicolare;

i) specifica tutela faunistica e floristica lungo i percorsi;

l) valorizzazione turistica della risorsa acqua, da monitorare e mantenere nel suo ambiente più qualificato.

DIRETTIVE

56.10 Il P.I. del Comune di Vazzola deve assicurare la conservazione o la formazione di fasce vegetali di adeguata profondità a fianco di infrastrutture lineari, ossia la piantagione - entro l'area di rispetto determinata - di elementi vegetali autoctoni idonei e ben selezionati, con la finalità di mitigare gli impatti negativi indotti da tali infrastrutture.

56.11 La Strumentazione operativa comunale verifica e, se necessario, assesta e ottimizza allo stato dei luoghi le previsioni concernenti i tracciati viari, sia esistenti che di nuovo impianto, tenendo conto non soltanto delle condizioni di accessibilità, ma anche dei requisiti di sicurezza e di aperta fruizione visiva dell'intorno.

56.12 Di concerto con la Provincia, o altro Ente proprietario delle strade ordinarie di interesse sovracomunale, il P.I. del Comune di Vazzola detta le norme per gli insediamenti in fregio alla viabilità di progetto e agli allargamenti di viabilità esistenti, sia ai fini delle norme di sicurezza, sia ai fini della tutela dall'inquinamento acustico e atmosferico.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

56.13 La viabilità appartenente al primo livello funzionale indicato al precedente comma 56.3.lett.a) dovrà essere caratterizzata come corridoio multifunzionale (infrastrutturale, ambientale e paesistico), e comporta:

a) la salvaguardia delle aree limitrofe da destinare o destinate ad usi agricoli;

b) la creazione di zone da destinare alla ricomposizione paesaggistica ambientale, alla forestazione e a connesse attività ricreative anche in Comune di Vazzola;

c) un efficace utilizzo di sistemi per la mitigazione del rumore e degli altri effetti del traffico, secondo quanto disposto dal P.I. dei singoli Comuni ed in particolare di quello di Vazzola per quanto di interesse competenza, con preferenza per gli interventi con impiego di formazioni vegetali arboree, arbustive o miste.

56.14 Per il rilascio o l'assenso di titoli abilitanti a costruire, il P.R.C. comunale stabilisce, ai livelli pertinenti, le seguenti prescrizioni anche qualora in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali vigenti:

a) non sono ammessi interventi, nuovi o trasformativi dell'esistente, se ricadenti all'interno dei tracciati viari di progetto e loro connessioni, definiti almeno a livello di P.I. o di Progettazione preliminare, e con essi in contrasto

b) si intende per "tracciato viario" il sedime delle opere- a cielo aperto o in sotterraneo - e accessorie, unitamente alle fasce di rispetto previste per ogni singola tipologia stradale dall'art.26 e segg. del D.P.R. 16.12.1992 n.495 e maggiorate secondo quanto previsto dai piani provinciali di settore e urbanistici;

c) nel caso di interventi di trasformazione del territorio ricadenti all'interno dei tracciati

viari di progetto e loro connessioni, così come definiti al punto b) precedente, il cui stadio di progettazione dell'infrastruttura sia inferiore al livello Preliminare e/o risultante da Accordi o Intese formalmente stipulati tra l'Ente competente alla realizzazione della strada e gli Enti locali coinvolti, il Comune dovrà chiedere il Nulla-osta vincolante alla Provincia e all'Ente proprietario o promotore della strada;

d) in caso di modificazioni del tracciato viario, in relazione a fasi successive di progettazione, approvate dall'Ente competente, o risultanti da Accordi o Intese tra l'Ente competente e gli Enti locali coinvolti, il divieto di interventi di cui ai punti precedenti si applica alle aree interessate dalla sola nuova ipotesi progettuale approvata che - se del caso - costituisce Variante agli strumenti urbanistici.

- 56.15 In osservanza del P.T.C.P. e del P.A.T.I. il Comune di Vazzola in sede di P.A.T., e quindi in sede di P.I. con opportuna periodicità, valuta la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete viaria, verificando la capacità delle reti di mobilità esistenti e di progetto. L'entità del traffico di previsione deve essere calcolata in base alla capacità insediativa prevista e all'ambito gravitazionale degli interventi stessi.
- 56.16 Le verifiche di cui ai commi precedenti non si applicano agli interventi che l'ordinamento vigente assoggetta a Valutazione di Impatto Ambientale, se questa - a giudizio unanime delle Amministrazioni competenti in materia - le sviluppa esaurientemente, se sono già disciplinate da specifica normativa.
- 56.17 Il recupero delle pertinenze stradali potrà avvenire privilegiando l'impianto di alberature e mantellate arbustive lungo le strade e procedendo alla ricostituzione del tracciato dei fossi di guardia necessari dal punto di vista idraulico e ambientale. Nelle pertinenze stradali e nelle aree di rispetto è sempre consentita la realizzazione di dotazioni accessorie della strada, come ad esempio marciapiedi, piste ciclabili, fermate del pubblico trasporto, barriere elastiche e segnaletica, arredi conformi al Codice della Strada e relativo Regolamento.
- 56.18 I tracciati pedonali e ciclabili dovranno essere realizzati o adeguati secondo i criteri tecnici e le normative emanati dalla Regione Veneto, privilegiando le infrastrutture riservate e protette e il recupero della viabilità minore e rurale o arginale e anche interpodereale.
- 56.19 La rinaturazione dei fossi e dei corsi d'acqua è favorita dal P.A.T.I. e ripresa e confermata dal P.A.T. e dal P.I. del Comune di Vazzola, con contestuale accordo con Genio Civile, Consorzio di Bonifica e frontisti per quanto di competenza, e in conformità al Piano delle Acque.
- 56.20 In sede di P.I. la pianificazione comunale verifica e, se necessario, assesta le previsioni del P.A.T. di Vazzola in coerenza con il P.T.C.P. e il P.A.T.I., concernenti i tracciati viari in programmazione tenendo conto, non soltanto delle condizioni di accessibilità al territorio che le caratterizzano, ma anche dei requisiti di sicurezza e di aperta fruizione visiva dell'intorno.
- 56.21 Il P.A.T. di Vazzola tiene conto, come fatto di rilevanza territoriale, che il P.A.T.I. recepisce la progettazione del casello dell'autostrada A27 di Santa Lucia di Piave, come approvato nelle sedi competenti sovraordinate e, con esso, la connessa viabilità accessoria costituita dalla S.P. 93 in variante al P.T.C.P., parallelamente all'arginatura del fiume Piave. Su questa base risulta anche effettuata dal P.A.T.I. - nelle aree interessate - la verifica ambientale strategica (V.A.S.) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) inerente la pianificazione ai sensi del vigente ordinamento, che il P.A.T. di Vazzola riconosce e recepisce.
- 56.22 Il P.A.T. di Vazzola tiene conto, come fatto di rilevanza territoriale, che il P.A.T.I. recepisce e adegua opportunamente la viabilità di interesse provinciale,

inerente i Comuni dell'Agro Coneglianese, inclusa nel sistema della "Circonvallazione di Conegliano". Sul tracciato riportato definitivamente nella cartografia del P.A.T.I. risulta effettuata la Verifica Ambientale Strategica (V.A.S.) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) inerente la pianificazione ai sensi del vigente ordinamento, che il P.A.T. di Vazzola riconosce e recepisce.

57 Ambiti territoriali di interesse culturale cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione

Rif. elaborati grafici: av. 4 - Carta delle Trasformabilità

- 57.1 Il P.A.T. di Vazzola tiene conto del fatto che il P.T.C.P. considera il territorio come depositario del patrimonio storico e identitario della Provincia di Treviso e che identicamente il P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese Sudorientale fa della qualità ambientale e culturale del territorio di pertinenza oggetto tematico della propria azione pianificatoria, senza pregiudiziali esclusioni o limitazioni dipendenti dallo stato di ogni sito e/o risorsa.
- 57.2 Coerentemente con il P.T.C.P. e con il P.A.T.I di riferimento, il P.A.T. di Vazzola concorre a stabilire localmente significative condizioni per la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e identitarie dell'Agro Coneglianese e per la qualificazione ambientale e culturale di tutti gli interventi di trasformazione territoriale che esso considera ammissibili.
- Il rispetto di queste condizioni, stabilite dalla pianificazione sovra-ordinata costituisce in sede di Pianificazione di competenza del Comune, presupposto per l'ammissibilità delle trasformazioni nell'interesse generale e, al tempo stesso, garanzia della loro sostenibilità.
- Ne consegue che l'azione di tutela non si riduce alla conservazione/recupero delle risorse valutate di qualità culturale significativa in sé, ma si estende alla trasformazione/recupero anche delle risorse qualificanti in relazione al contesto locale.
- Coerentemente con il Piano provinciale e con il P.A.T.I. per i temi che lo caratterizzano, il P.A.T. di Vazzola considera risorse culturali:
- a) i Centri storici individuati dall'Atlante Regionale ex L.R. 40/80;
 - b) le Ville venete e assimilate
 - c) i complessi e gli edifici di pregio architettonico;
 - d) i siti archeologici e le aree di interesse archeologico;
 - e) gli insediamenti aggregati esistenti e in previsione;
 - f) i siti ed i manufatti di significato antropologico/storico;
 - g) le pertinenze ed i contesti figurativi;
 - h) il paesaggio rurale;
 - i) i paesaggi fluviali della Sinistra Piave e del Monticano e le aree di importanza naturalistica connesse;
 - j) i coni visuali, le quinte ed i panorami e gli scenari di sfondo, collinari prealpini e montani percepibili caratteristicamente nell'ambito del P.A.T.I.
- Gli interventi di conservazione, ripristino, riordino, e -se ammessi- di ristrutturazione o di trasformazione di questi beni dovranno essere particolarmente curati e nelle Norme della Pianificazione attuativa inquadrata dal P.I. del Comune saranno confermate e precisate le necessarie tutele che dovranno essere attuate.
- 57.3 La tutela dei Beni culturali del territorio provinciale costituisce tema normativo sovraordinato e prioritario del P.A.T. del Comune di Vazzola, nel senso che nessuna azione di conservazione, ripristino, riordino ed eventuale ristrutturazione o trasformazione del territorio e dei suoi Beni culturali può essere consentita se, durante e al termine degli interventi, non conserva senza menomazioni o perdite anche il portato culturale e documentario intrinseco alle risorse e al loro assetto tipico.
- In sede di P.A.T. il Comune di Vazzola individua ambiti caratterizzati dalla presenza di Beni culturali ed ambientali dove insediamenti ed edificazione risultino eterogenei o potenzialmente privi di coerenza. La disciplina della trasformazione edilizia in detti ambiti sarà specificata in sede di P.I., di P.U.A.; Comparto edificatorio o Scheda

particolareggiata o altro strumento idoneo per essere finalizzata ad una significativa qualificazione urbanistica d'insieme.

- 57.4 Con il P.A.T. il Comune di Vazzola individua gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, conservazione, riqualificazione e valorizzazione;
- 57.5 Obiettivi del P.A.T. di Vazzola sono:
a) riconoscere gli assetti territoriali, insediativi, agrari o naturalistici di interesse culturale;
b) conservare, ripristinare o reintegrare dove possibile e rendere opportunamente intelligibili questi aspetti caratteristici e qualificanti

DIRETTIVE

- 57.6 Il P.A.T. prevede che il P.I. estenda all'intero territorio comunale una valutazione e selezione dei caratteri culturali delle risorse territoriali; ad essa consegue la normazione di tutela, caratterizzata dall'attribuzione di condizioni agli interventi ammissibili, conformemente ad un'articolazione come la seguente:
a) conservazione;
b) conservazione con limitati cambiamenti/integrazioni ammissibili;
c) cambiamenti ammissibili, raccomandati o prescritti;
d) cambiamenti prescritti;
e) demolizione parziale o totale o trasposizione.
- 57.7 Il Comune di Vazzola con il proprio P.I. prevede procedure idonee di indagine documentaria (rappresentazioni cartografiche, catasti figurativi e non, rilievi, progetti, atti notarili, documenti fotografici e ogni altro documento, pubblico e/o privato di cui si abbia disponibilità) del patrimonio esistente di interesse culturale.
- 57.8 Detta indagine, di norma sarà effettuata sulla base di Schede di analisi coerenti con le procedure proposte dal P.T.C.P. nell'Allegato "M" alla Relazione di Piano.
E' fatto obbligo nel Comune di Vazzola in sede di P.I., per le risorse culturali d'interesse provinciale, di una progettazione articolata in quattro momenti logici distinti, ma coordinati:
a) riabilitazione qualitativa complessiva dell'ambito considerato unitariamente;
b) riabilitazione dei complessi e/o dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito;
c) disciplina degli usi, funzioni e attività ammissibili e verifica di compatibilità delle trasformazioni funzionali, tipologiche e formali
d) disciplina delle procedure e dei programmi d'intervento ammissibili.
La stessa disciplina verrà stabilita in sede di P.I. per gli edifici di particolare pregio architettonico all'interno dei Centri storici.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 57.8 Nel periodo transitorio rispetto alla formazione della Prima Variante al P.I., per gli ambiti territoriali di cui trattasi restano in vigore le norme del P.R.G. vigente, equiparato a P.I. alle condizioni di cui alla L.R. 30/2010.

58 Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete ed altre simili.

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

- 58.1 Nel Comune di Vazzola il P.A.T. - coerentemente con il P.A.T.I. e la pianificazione sovraordinata - tutela le Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "Ville Venete - Catalogo e Atlante del Veneto" e "Ville Venete, la Provincia di Treviso", tutelate o meno ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., comprese le rispettive pertinenze e i contesti figurativi.

- 58.2 Coerentemente con il P.T.C.P. e con il P.A.T.I. di riferimento, il P.A.T. di Vazzola indica, tra le Ville venete e i complessi ed edifici di pregio architettonico, quelli ritenuti di interesse territoriale e/o comunale per le particolari caratteristiche di pregio e importanza per i quali indica le relative pertinenze, i contesti figurativi, i coni visuali principali, le quinte, anche quando non rientrino tra quelli catalogati dall'IRVV, ma rispondano comunque alle medesime finalità delle misure di tutela dei beni culturali ed ambientali

DIRETTIVE

- 58.3 Il P.A.T., coerentemente con il P.A.T.I., individua altresì i parchi e i giardini ritenuti di pregio, o comunque rilevanti per dimensioni o localizzazione, connessi o meno con le Ville venete e gli edifici di pregio di qualsiasi tipo o comunque qualificati in sé e presenti nel territorio del Comune. Il P.A.T. riprende, articola e sviluppa tali determinazioni per quanto di competenza.
- 58.4 In sede di pianificazione operativa il Comune -tramite il P.I.- individua, su idonea cartografia a scala catastale, gli ambiti tutelati, sia in via diretta che indiretta, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. in collaborazione con i competenti Uffici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, confermando ovvero aggiornando e precisando i vincoli riportati in sede di P.A.T.I. e/o di P.A.T.
- 58.5 Il Comune di Vazzola tramite il P.I. tutela le Ville venete, anche quelle non soggette a Decreto di vincolo speciale o non vincolate *ope legis*, o non catalogate dall'IRVV attribuendo a ciascun manufatto, in accordo con la Soprintendenza BB.AA. e con l'Ente Regionale delle Ville Venete, le modalità di tutela e le destinazioni d'uso compatibili, nel rispetto dei vincoli presenti o suggerendo loro eventuali integrazioni finalizzate alla migliore tutela. Il P.I. prevede allo stesso tempo la tutela del contesto ambientale significativo prossimo a tali complessi architettonici, fissando con criteri filologico-documentali l'area di pertinenza degli stessi e salvaguardandone gli inserimenti nel contesto del paesaggio e/o di sequenze insediative significative .
- 58.6 Per le Ville venete, ancorché non comprese nel catalogo pubblicato dall'Istituto Regionale per le Ville Venete, ma tutelate come bellezze individue dalla L.n. 1497/1939 (ora art 136 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) o dal P.A.T , devono essere applicate misure di tutela, salvaguardia e conservazione dei parchi, delle antiche pertinenze e del paesaggio agrario limitrofo, evitando interventi che possano compromettere il godimento delle vedute o danneggiare la conservazione delle aree verdi e delle alberature storiche.
- 58.7 Con riferimento alle Ville venete e agli analoghi complessi ed edifici di pregio architettonico di interesse locale, il P.I. di Vazzola detta la specifica disciplina di tutela graduata motivatamente sulla base del compendio degli approfondimenti effettuati in sede di redazione della Strumentazione urbanistica comunale, utilizzando a tali fine lo Schema tipo di analisi dell'Allegato "M" alla Relazione al P.T.C.P. di Treviso.
- 58.8 Il Comune di Vazzola in sede di P.I. perfeziona in coerenza con P.T.C.P. la disciplina dei contesti figurativi e delle visuali delle Ville di interesse provinciale e la coordina con quella dei Beni culturali di interesse comunale..
Per detti contesti, sottoposti a tutela, devono comunque essere garantiti:
a) la conservazione delle vedute privilegiate e delle vedute panoramiche dei beni, anche mediante la creazione di quinte o di elementi mitigatori naturali atti a valorizzare la percezione d'insieme degli stessi;
b) il mantenimento e la valorizzazione degli aspetti di naturalità progettata o spontanea o degli aspetti caratteristici del paesaggio culturale di appartenenza attraverso:
-- l'eliminazione di cartelloni pubblicitari e di eventuali accessori della dotazione stradale (segnaletica, barriere elastiche, barriere acustiche, arredi, etc.) se deturpanti o incongrui al sito, o loro sostituzione con altre soluzioni più idonee;

-- l'esclusione degli interventi edilizi impropri che possano compromettere il contesto figurativo, quali ampliamenti, aggiunte, demolizioni o modificazioni improprie;

-- il fatto che tutti gli interventi inerenti i contesti figurativi devono essere preventivamente sottoposti al parere della Commissione edilizia integrata e, se del caso, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio,.

-- la tutela e la salvaguardia, anche con elementi mitigatori, quali filari, gruppi arborei ed arbustivi, siepi, ecc., dei contesti figurativi, in modo da escludere dalla percezione qualificata dei contesti stesse eventuali presenze incongrue o negative.

E' ammessa la destinazione delle ville e/o loro annessi o beni assimilabili ad attività ricettiva alberghiera e/o di ristorazione parziale o totale, anche solo temporanea, che possono essere tanto di iniziativa privata quanto pubblica, ed essere applicate con le procedure di legge a condizione che gli obiettivi di tutela sopra citati siano sempre pienamente soddisfatti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 58.9 La valutazione del significato documentario da attribuire alle Ville Venete esistenti nel territorio della Provincia di Treviso è riferita dal P.T.C.P. al documento "*Ville Venete: la Provincia di Treviso*" pubblicato dall'Istituto Regionale delle Ville Venete i criteri di valutazione, le pertinenze, il contesto figurativo e i coni visuali sono riferiti all'allegato "M" e Tav. 4.4.
Coerentemente con il P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola -per quanto di competenza- condivide, recepisce e interpreta localmente, la citata documentazione.
- 58.10 Nel P.A.T. di Vazzola gli interventi relativi a Ville Venete e a tutti i complessi ed edifici di pregio architettonico riconosciuti di interesse provinciale dal P.T.C.P. e dal P.A.T.I. devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
- a)** l'assetto e la consistenza edilizia esistente non possono venire modificate, salvo che per la motivata eliminazione di aggiunte o modifiche improprie e per la qualificata ricomposizione delle parti restanti;
 - b)** la trasformazione materiale, funzionale o formale di un immobile così catalogato o sue parti è ammissibile solo in coerenza con il suo impianto tipologico, strutturale, distributivo e decorativo e previo appropriato inquadramento nel suo intorno insediativo, storico e paesaggistico. Pertanto il progetto trasformativo deve comprendere: programma modi e tempi di riabilitazione materiale formale e funzionale dell'intero complesso, comprese anche le parti eventualmente non soggette ad interventi ;
 - c)** non è consentito alcun intervento che contraddica l'impianto tipologico e strutturale originario dell'edificio principale e degli edifici complementari, se ancora percepibile o di loro qualificate evoluzioni ed aggiunte;
 - d)** la costruzione principale e le costruzioni complementari di un'architettura avente rilevanza culturale possono essere destinate alla attività d'origine; in alternativa, a seconda dei casi e del carattere proprio dell'edificio, a residenza e/o ad attività turistico-ricettive e/o ad attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico, senza alterazioni dell'impianto tipologico e dei caratteri originari qualificanti;
 - e)** la destinazione a parcheggio pubblico degli spazi ineditati a diretto contatto percettivo con gli edifici di carattere culturale è di norma vietata. Detta esigenza andrà risolta in spazi accessori defilati nelle stesse pertinenze o nelle vicinanze
- 58.11 Ai fini della tutela delle pertinenze e dei contesti figurativi delle Ville Venete, dei complessi e degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, sino all'approvazione del P.A.T. di Vazzola in adeguamento al P.T.C.P. ed al P.A.T.I. valgono le seguenti prescrizioni:
- a)** sono generalmente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;
 - b)** eventuali ampliamenti saranno consentiti solo per necessità determinate da esigenze di carattere tecnologico o di adeguamento igienico adeguatamente motivate;

c) non sono consentite nuove edificazioni salvo motivato accertamento, condotto per mezzo di specifica analisi, dell'assenza di interferenze rilevanti tra il progetto e l'oggetto di tutela in relazione a particolari accorgimenti progettuali o alla collocazione dei manufatti;

d) è vietata la demolizione di immobili che, pur essendo esterni alla pertinenza diretta della Villa, risultano storicamente, funzionalmente o visualmente ad essa collegati.

58.12 Interventi di restauro critico saranno possibili solo sulla base di documentate particolari caratteristiche tipologiche e compositive e formali. Gli interventi dovranno obbligatoriamente valutare i riflessi sull'edificio nel suo complesso, le pertinenze e le aree scoperte, pur potendo essere operati per stralci convenzionati. Il P.I. di Vazzola stabilisce in dettaglio le misure di tutela in merito..

58.13 Per i beni di rilevante interesse architettonico individuati dal P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola ed il suo P.I. -dove ricorra il caso- confermano le misure volte all'applicazione dell'art. 25 del P.T.R.C. relativo alle direttive per i parchi e i giardini di interesse storico e architettonico, e in particolare:

a) divieto di smembramento e comunque separazione tra aree a giardino, parco, brolo o altro, ed edifici, rispetto al contesto paesaggistico di appartenenza, per evitare che siano compromesse l'integrità e le relazioni con l'immediato intorno e l'inserimento entro le sequenze storiche di spazi verdi analoghi o collegati: urbani e/o rurali;

b) conservazione degli spazi scoperti di interesse culturale ed artistico attraverso regolari interventi di manutenzione ordinaria e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione floristica delle sistemazioni paesaggistiche in essere, specialmente quelle stagionali;

c) conservazione delle pertinenze a giardino, parco, *brolo* o altro, attraverso interventi straordinari di turnazione degli apparati floristici di durata breve e media, sfoltimento, diradamento ed eventuale sostituzione di arbusti e alberature senescenti per favorire la conservazione o il rinnovo degli impianti qualificanti la struttura spaziale e percettiva;

d) obbligo di manutenzione dei corpi d'acqua, delle peschiere, dei fontanili e dei sistemi di adacquamento tradizionale degli spazi paesaggisticamente qualificati.

e) divieto di introduzione di specie non pertinenti al contesto o non sicure sotto il profilo fito-sanitario e mantenere l'arredo storico presente;

f) obbligo di armonizzazione del colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti con la composizione del contesto figurativo.

59 Edifici e complessi di valore monumentale

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

59.1 Il P.A.T. di Vazzola, coerentemente con il P.A.T.I. tiene presente che il P.T.C.P. considera due grandi insiemi di complessi ed edifici di interesse documentario:

a) beni assoggettati a vincolo in quanto riconosciuti "monumenti di interesse nazionale" (case, palazzi, ruderi, ecc.);

b) complessi ed edifici "di pregio architettonico" (edilizia rurale tipica, case padronali, ville, architetture paleo-industriali) non vincolati, e posti prevalentemente in evidenza dalla tutela cui sono sottoposti dagli strumenti urbanistici locali.

59.2 All'interno dei Centri Storici il P.A.T. ed il P.I. di Vazzola provvedono all'individuazione degli edifici di pregio architettonico e di particolare valenza, da assoggettare a una normativa analoga a quella già indicata per gli edifici di interesse provinciale: normativa che sarà di specifica competenza del P.I.

59.3 Sono egualmente soggetti a tutela anche beni non vincolati, comunque di pregio storico-culturale per i quali la pianificazione comunale operativa in sede di P.I. valuta la presenza del bene sulla cartografia più idonea. Per tali immobili, oltre agli interventi manutentivi, di restauro o di ristrutturazione parziale entro i limiti di volume e di involucro in essere o inferiori se assegnati, se del caso, vengono definite le possibilità

di riuso e dettate precise prescrizioni per il recupero e la valorizzazione dei manufatti e delle aree di pertinenza favorendo un uso compatibile con le loro caratteristiche.

- 59.4 Coerentemente con il P.T.C.P., con il Piano di Area del Medio corso del Piave ora riassorbito dalla Variante 2013 al PTRC e con il P.A.T.I, il P.A.T. di Vazzola. inserisce tra i siti e manufatti di interesse storico-antropologico e luoghi e/o manufatti meritevoli di considerazione e conservazione per l'identità e la memoria locale, il Sistema dei molini tra Vazzola e Visnà.
Nel territorio del Comune il P.A.T. individua ed il P.I. cataloga sistematicamente i siti e i manufatti di interesse storico-antropologico esistenti riprendendo e integrando anche quelli già evidenziati dal P.A.T.I., come le *mutere*, i molini, con particolare riguardo ai luoghi della Grande Guerra, ed opere idrauliche di irrigazione antiche come la Piavesella.

DIRETTIVE

- 59.5 Il Comune, con il P.A.T. in generale e in modo dettagliato con il P.I., individua e assoggetta a tutela tutti gli ambiti e i caratteri culturali di interesse storico-antropologico presenti nel territorio comunale, inclusi anche quelli non individuati dal P.T.C.P., dal Piano di Area del Medio corso del Piave e/o dal P.A.T.I., con particolare riferimento a:
- a) caratteri identitari del paesaggio culturale come: *megafan*, risorgive, fossi, fossetti, scoline, filari di gelsi e viti, siepi, grandi alberi isolati, ecc.;
 - b) caratteri di interesse antropologico culturali come edicole sacre, piccole chiese, oratori, cimiteri, rustici e case coloniche, corti, aie, barchesse, broli, recinzioni e muri storici, arginature, ecc.);
 - c) Invarianti architettoniche e paesaggistiche costituenti ambiti integri connotati da fattori compositivi anche minori, elementi costituiti da architetture moderne e recenti ritenuti di significativi e quindi da tutelare e valorizzare;
 - d) altre risorse locali alle quali sia riconosciuto carattere culturale per tradizione, prova storica o altra motivazione di rilievo locale, come il Sistema dei molini tra Vazzola e Visnà;
 - e) giardini e parchi di dimensioni e pregio particolari, anche di pertinenza di edifici di interesse culturale o indipendenti e/o inseriti in sequenze significative;
 - f) forme colturali particolari come ad es. la *bellussera* o la *bellussera alberata* che documentano caratteri della storia agronomica dell'Agro coneglianese e del Comune.
- Nel caso in cui questi beni si possano ricondurre ad aggregati significativi o a sistemi ordinati, di spazi e manufatti con valore documentale storico-antropologico, anche le componenti accessorie necessarie all'aggregazione o al sistema, sono per questo soggette a tutela.
- 59.6 Il Comune con il P.I. effettua la rilevazione urbanistica degli edifici di pregio architettonico, mediante apposita Schedatura conforme a quella indicata dal P.T.C.P. in Relazione, All. "M", in modo che la loro analisi e classificazione sia condotta in maniera omogenea, estendendo la ricerca alle relative pertinenze e ai contesti figurativi, ai suoli storicamente riferibili alle tenute e a ogni altra testimonianza materiale o documentale attendibile.
La nuova Schedatura farà sempre riferimento per documentazione di base, verifica ed aggiornamento alle ultime Schede particolareggiate per gli edifici a suo tempo redatte per il PRG, registrando tutti gli interventi verificatisi nel tempo: regolari, carenti di regolare titolo edilizio e/o condonati, facendone le debite valutazioni e dando indicazioni operative per gli eventuali adeguamenti autorizzativi e tecnici.
- 59.7 Per i siti e i manufatti di interesse storico-antropologico il P.I. attraverso Schede particolareggiate relative ai siti e/o ai manufatti fissa le modalità per la loro tutela:
- a) disciplinando gli interventi necessari per gli interventi edilizi diretti e per quelli da assoggettare a P.U.A., eventualmente suddivisi in Comparti urbanistici o ulteriormente articolati in Ambiti di progettazione e/o di attuazione edilizia unitaria;
 - b) stabilendo le modalità per verificare l'inserimento di ogni nuovo intervento o

modificazione dell'esistente, delle sue connessioni con l'intorno insediativo, sul paesaggio circostante e sui suoi caratteri naturalistici;

c) selezionando nei modi più opportuni i progettisti degli interventi di iniziativa pubblica e/o degli interventi privati rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse ai sensi della vigente normativa, anche mediante procedura concorsuale di progettazione, dove le proposte migliori costituiscano riferimento prescrittivo alle successive fasi della progettazione.

59.8 Fatta comunque salva l'applicazione di quanto disposto dal precedente comma 59.7, il P.I. del Comune prevede in generale e nelle singole Schede particolareggiate idonee norme di tutela finalizzate ad assicurare che:

a) per l'inserimento di nuovi usi, funzioni e attività nel rispetto dei caratteri strutturali, tipologici, formali, materiali dell'organismo che in altri tempi si è andato formando/trasformando, in relazione al cambiamento dei suoi usi, sul contenitore oggetto del proposto intervento (nella previsione di utilizzi per attività ricettivo-alberghiera e/o di ristorazione parziale o totale, anche solo temporanea) un apposito studio sia effettuato per assicurare che il progetto risponda dettagliatamente agli obiettivi di tutela pertinenti al bene e ai vincoli che lo riguardano specificamente;

b) vi sia l'assunzione di criteri progettuali rispettosi degli impianti tipologici storici e dei loro segni caratterizzanti (scale, solai, androni, strutture portanti e simili) ancora esistenti negli ambiti oggetto d'intervento, in relazione alla complessità dello stato di fatto, come risultante dai diversi usi indotti dalle esigenze e dalle culture dei tempi attraversati dall'edificato;

c) l'eventuale motivata ammissibilità di nuove parti aggiunte di completamento e/o sostitutive di quelle improprie eliminate e/o di parti mancanti di tipologia, materia e immagine, non obbligatoriamente dedotte dagli assetti distributivi, costruttivi, stilistici già presenti nel sito d'intervento o intorno ad esso, avvenga esclusivamente nei casi di stato di dimostrata irrecuperabilità di impianti tipologici storici non tutelati da vincoli legislativi.

59.9 All'interno dei contesti figurativi delle Ville venete, degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale, territoriale o locale, il P.I. di Vazzola individua le quinte significative esistenti o di previsione, formate da elementi edificati o da schermature arboree/arbustive di tipo appropriato, da realizzarsi per la tutela della risorsa culturale da proteggere e per escludere dalla sua percezione situazioni insediative o antropiche incongrue;

59.10 Per i beni storico-culturali di cui al precedente comma 59.9, il P.I. di Vazzola prevede:

a) la conservazione delle vedute privilegiate e delle vedute panoramiche dei beni;

b) la predisposizione di studi e adozione di piani e strategie di controllo dei flussi veicolari con previsione delle zone di parcheggio al di fuori dalla diretta percezione del bene e del suo contesto più prossimo;

c) la previsione intercomunale di itinerari ciclabili e di visita includendo la valorizzazione dei centri rurali minori;

d) le disponibilità fisiche e gli spazi per l'attività scientifica, divulgativa ed espositiva in sede locale dei musei di settore del Coneglianese e dell'Opitergino o di istituzioni scientifiche di alta qualificazione di qualunque provenienza;

e) la promozione di eventuali sottosistemi tipici di settore;

f) l'individuazione eventuale degli Istituti e luoghi della Cultura ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

g) ogni altra disposizione prevista dall'Art. 26 del P.T.R.C., dal Piano di Area del Medio corso del Piave ora riassorbito nel PTRC Variante 2013 *in itinere*, dal P.A.T.I e dal P.A.T., con modalità e indirizzi per la loro fruizione e valorizzazione

h) l'individuazione delle pertinenze coperte e scoperte, quali edifici accessori, aree scoperte e/o dotate di architetture vegetali, parchi, orti, broli, viali e tutto quanto

rilevato attraverso idonea ricognizione storico-critica, come facente parte del complesso monumentale inteso nella sua integrità; in sede di Pianificazione operativa di P.I. vengono formulate le normative di tutela e valorizzazione anche mediante Accordi pubblico-privato, definendo i limiti di compatibilità delle destinazioni d'uso al fine di garantire la sostenibilità degli interventi

- 59.11 Con riferimento alle aree agricole e forestali il P.I. di Vazzola conserva e valorizza il patrimonio storico- culturale del territorio agricolo assicurando:
- a)** difesa dell'integrità del territorio rurale e contrasto del consumo di suolo a fini di urbanizzazione;
 - b)** valorizzazione delle sistemazioni agrarie coerenti con le finalità di salvaguardia dei caratteri e dell'integrità del paesaggio agrario; una particolare attenzione va riservata ai vigneti sistemati a *bellussera* o a *bellussera alberata*, tipica del territorio del Comune di Vazzola, dell'Agro Coneglianese e della Sinistra Piave;
 - c)** incentivazioni di attività complementari a quella agricola tradizionale, come l'agriturismo sulla base di opportune dotazioni ricettive, la vendita diretta al pubblico dei prodotti delle aziende agricole ed enologiche locali, con spacci aziendali e locali di degustazione associati alle cantine, che garantiscano la sostenibilità ambientale e agevolino il conseguimento degli obiettivi di tutela;
 - d)** percorsi tematici, culturali e/o ricreativi per la riscoperta dei fattori identitari storico-territoriali;
 - e)** la ricostituzione, ove possibile e conveniente, delle componenti storico-territoriali e naturalistiche tradizionali qualificanti siti ed ambienti;
 - f)** controllo sulla qualità dei nuovi interventi edificatori ammessi;
 - g)** disciplina intesa a favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e in particolare per il recupero degli immobili che presentano una particolare valenza storico-architettonica, associando all'edificio il contesto territoriale di appartenenza.
- A Vazzola il P.I. individua e classifica tali immobili in modo da indirizzare nei loro confronti, in funzione del loro livello di qualità, gli interventi di tutela e valorizzazione, anche mediante incentivi economici, se previsti in ordinamento.

- 59.12 Sistema dei Centri di spiritualità.
- Il P.A.T. di Vazzola individua i principali edifici religiosi: chiese, e altri manufatti di culto. Con i necessari approfondimenti il Piano degli Interventi provvede a salvaguardare anche le aree esterne e pertinenziali storicamente adibite a sacro e alle funzioni connesse. Se necessario, istituendo idonee zone di rispetto, si provvederà a escludere ogni attività incongrua evitando edificazioni non coerenti con l'utilizzo sociale e pastorale delle costruzioni principali e accessorie e degli spazi contigui, escludendo o deviando il traffico veicolare e regolando quello del turismo religioso.
- Fino all'adeguamento del P.R.C. ai disposti del P.T.C.P. dove pertinenti, nei Centri di spiritualità presenti e per disposizione locale del P.A.T. da precisarsi nel P.I. in modalità attuativa, non è consentito:
- a)** modificare la consistenza edilizia esistente, salvo per demolizione di superfetazioni o altre presenze deturpanti;
 - b)** effettuare trasformazioni materiali, formali, funzionali di parti di un immobile, a meno che non sia inserita in un programma di conversione dell'intero complesso, che consideri in un assetto unitario coerente anche le parti non soggette ad interventi;
 - c)** modificare l'impianto tipologico originale degli edifici;
 - d)** modificare posizione e caratteri di scale e pavimenti interni ed esterni, anche qualora le condizioni statiche ne rendano necessaria la sostituzione.
- E' comunque possibile destinare gli edifici a centri di accoglienza e/o attività turistico-ricettive e/o attrezzature pubbliche, senza alterazioni improprie e compatibilmente con le effettive capacità di parcheggio ammissibili.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 59.13 Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e paesaggi storici da tutelare e valorizzare.

Il P.I. del Comune, in ottemperanza agli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R.V. n. 3178/2004, individua gli Ambiti di pregio paesaggistico da tutelare e i paesaggi storici. Per tali ambiti, rappresentati dai siti del programma *Bioitaly* - Natura 2000 di cui alla Direttiva Comunitaria 92/43 CEE, nota come “Direttiva Habitat”, garantisce un’analisi storico-ambientale dei siti e ricerca soluzioni per la tutela e la conservazione del paesaggio e dei manufatti di interesse storico ambientale presenti, considerando tali ambiti quali Invarianti urbanistiche e adottando strumenti attuativi di riqualificazione ambientale.

59.14 Nelle pertinenze e nei contesti di edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale, fino all’entrata in vigore del P.I.:

a) sono consentite manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e critico, consolidamento statico ed adeguamento igienico;

b) salvo impedimenti dipendenti da vincolo o tutela permanente, gli ampliamenti sono consentiti solo per esigenze tecnologiche o di adeguamento igienico non differibili, una volta dimostrata l’assenza d’interferenze negative con l’oggetto della tutela.

c) non sono consentite nuove edificazioni, salvo che specifiche analisi determinino l’assenza d’interferenze con l’oggetto della tutela a parere della competente Soprintendenza. ;

d) è vietata la demolizione di edifici esterni all’ambito di tutela, ma storicamente e funzionalmente collegati con esso salvo specifiche disposizioni della competente Soprintendenza motivate da d’interferenze con l’oggetto della tutela .

59.15 Sistema delle Strade Storiche in Sinistra Piave

In Comune di Vazzola il P.I. provvede a:

a) promuovere la conservazione delle caratteristiche della viabilità di impianto storico con particolare riguardo al sistema dei vari tracciati in Sinistra Piave;

b) favorire la tutela e la valenza paesaggistica della viabilità minore, anche di tipo rurale e/o arginale in riva al Monticano o di collegamento al Piave, nei contesti riconosciuti in sede di P.T.C.P., del Piano di Area del Medio corso del Piave ora riassorbito dalla Variante 2013 al PTRC *in itinere*, del P.A.T.I. e del P.A.T., come ambiti di particolare pregio ambientale;

c) salvaguardare le opere superstiti e gli elementi materiali e/o documentali di valore storico testimoniale comunque connessi alla viabilità storica;

d) valorizzare tracciati storici ed opere e manufatti pertinenziali;

e) individuare e qualificare la presenza delle alberate storiche prossime alle strade, ai centri abitati, alle Ville venete e ai complessi ed edifici di pregio architettonico;

f) per questi enti culturali il P.I. di Vazzola prevede, inoltre, la conservazione dei coni visuali privilegiati e delle vedute panoramiche.

g) in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale il Comune provvede, in particolare, a prescrivere procedure atte a non compromettere l’apparato radicale delle componenti arboree delle strade alberate storiche;

59.16 Per quanto concerne il sistema delle strade storiche, connesse o meno con tracce di centuriazioni in ambito di “interesse archeologico” o in eventuali altri siti “a rischio archeologico”, il P.A.T di Vazzola in adeguamento al P.T.C.P vigente, stabilisce che per i lavori agricoli, edili e stradali e simili che dovessero prevedere scavi fino alla giacitura di attenzione compresa tra -0,80 m. e -1,90 m. dal piano di campagna ed oltre, vige l’obbligo di preventiva comunicazione e, sentita sempre la competente Soprintendenza, si applicheranno le eventuali disposizioni intese a non compromettere eventuali reperti inerenti all’area di interesse archeologico della centuriazione romana ipoteticamente soggiacente.

60 Pertinenze scoperte da tutelare

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

60.1 Coerentemente con il P.T.C.P., con il Piano di Area del Medio Corso del Piave ora

riassorbito nella Variante al PTRC 2013 in itinere, e con il P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola individua, ed il P.I. precisa dettagliatamente, le più significative pertinenze scoperte che definiscono un rapporto di stretta connessione paesaggistico e funzionale dei complessi di rilevanza architettonica e/o monumentale. Queste pertinenze comprendono anche ambiti ineditati pertinentziali di modesta valenza paesaggistica, ma in un equilibrato rapporto con il sistema insediativo consolidato o monumentale, tale da dover essere conservato o fatto oggetto di migliorie complementari.

Nel quadro del P.I. del Comune di Vazzola ogni programma e progetto di intervento sulle pertinenze scoperte da tutelare dovrà venire sostenuto da una ricerca documentaria (rappresentazioni cartografiche, iconografiche, atti notarili, pubblicazioni e simili) degli edifici esistenti e del loro immediato intorno ineditato che consenta di identificare – precisandolo definitivamente- perimetro, consistenza e caratteri complessivi degli immobili oggetto del programma/progetto d'intervento e del suo contesto pertinentziale.

- 60.2 Gli esiti di detta ricerca dovranno essere riportati -per documentazione, aggiornamento ed eventuale adeguamento- nella/e Scheda/e particolareggiate nella quali eventualmente la pertinenza scoperta venisse a ricadere.

DIRETTIVE

- 60.3 Il P.I. del Comune considera le pertinenze individuate quali *Invarianti* territoriali del P.A.T. al fine della definitiva normazione di tutela secondo le seguenti direttive:
- a)** deve essere salvaguardata la visibilità complessiva e i limiti delle pertinenze con elementi di schermatura arborea da realizzarsi per mascherare situazioni insediative o antropiche esterne all'ambito e/o incongrue con la tutela della risorsa culturale da proteggere;
 - b)** vanno mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali e antropici del paesaggio agrario storico, specialmente se integri, evitando smembramenti e/o separazione tra edifici e contesto paesaggistico, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno, costituito da parchi e giardini, *broli*, viali, filari, siepi autoctone, fossati, impianti a *bellussera e bellussera alberata* di tipo ornamentale;
 - c)** deve essere vietata ogni forma di intrusione visuale impropria o di edificazione incongrua e favorita l'eliminazione di eventuali elementi detrattori per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio incentivato;
 - d)** eventuali aree edificabili previste dallo Strumento urbanistico comunale ricadenti all'interno degli ambiti di cui al presente articolo, dovranno essere oggetto di Piano Attuativo o Scheda particolareggiata oppure, se del caso, riconsiderate e per le stesse verranno attuate forme di perequazione edilizia mediante assegnazione di crediti.
- 60.4 Coerentemente con quanto stabilito dalla pianificazione sovra-ordinata, il P.I. Vazzola adotta misure volte a:
- a)** vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra i suddetti beni ed il loro immediato intorno e l'eventuale inserimento in sequenze storiche di spazi verdi analoghi o collegati: urbani e/o rurali;
 - b)** riconoscere, catalogare e tutelare le aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione e relativa documentazione se disponibile;
 - c)** conservare i beni storico-architettonici attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse arboree;
 - d)** evitare la sostituzione e/o l'integrazione con specie non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti;
 - e)** approntare lo studio botanico e artistico del bene al fine di identificarne gli autori, la

presenza di alberature particolarmente qualificate per specie, età, allevo, la presenza di opere artistiche, utilitarie o di arredo di interesse particolare.

Tutti gli interventi inerenti i contesti figurativi sono oggetto di Relazione Paesaggistica in merito alla quale il Comune di Vazzola risulta Ente idoneo al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica in base alla D.G.R n. 2945 del 14.12.2010 e preventivamente sottoposti al parere della Commissione edilizia integrata e, se del caso, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 60.5 In Comune di Vazzola -nel periodo transitorio, rispetto alla formazione della Prima Variante al P.I. adeguata alle direttive sopra richiamate- sugli edifici tutelati, sulle pertinenze scoperte e relativo contesto figurativo, sono ammessi esclusivamente interventi diretti nei limiti di cui all'Art. 3, c. 1, lett. a);b);c);d) del D.P.R. n.380/2001, fatte salve diverse indicazioni puntuali vigenti. Per gli immobili assoggettati a provvedimenti di vincolo, è fatta salva la specifica disciplina inerente. Pertanto nelle pertinenze e nei contesti in oggetto, fino al primo P.I:
- a) sono consentite manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e critico, consolidamento statico ed adeguamento igienico, ristrutturazione senza variazioni di volume e/o di involucro;
 - b) salvo impedimenti dipendenti da vincolo o tutela permanente gli ampliamenti sono consentiti solo per esigenze tecnologiche o di adeguamento igienico non differibili, una volta dimostrata l'assenza d'interferenze negative con l'oggetto della tutela.
 - c) non sono consentite nuove edificazioni, salvo che specifiche analisi determinino l'assenza d'interferenze con l'oggetto della tutela a parere della competente Soprintendenza. ;
 - d) è vietata la demolizione di edifici esterni all'ambito di tutela, ma storicamente e funzionalmente collegati con esso, salvo specifiche disposizioni della competente Soprintendenza motivate da d'interferenze con l'oggetto della tutela

61 Contesti figurativi dei complessi monumentali e visuali di pubblico interesse

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

- 61.1 Ogni complesso monumentale va considerato come unità insediativa riferita al proprio "contesto figurativo" e come espressione particolare della cultura d'origine e delle sue evoluzioni.
- 61.2 Ogni programma e progetto di intervento sui contesti figurativi dei complessi monumentali dovrà venire sostenuto da una ricerca documentaria (rappresentazioni cartografiche, atti notarili, pubblicazioni e simili) degli edifici esistenti e del loro intorno e l'eventuale inserimento in sequenze storiche di spazi aperti collegati -sia urbani , sia rurali- significativamente percepibile, che consenta di identificare perimetro, consistenza e caratteri complessivi degli immobili oggetto del programma/progetto d'intervento e del suo contesto pertinenziale.
- 61.3 La Tav. 4 - *Carta della Trasformabilità* - individua, ai sensi del comma 4 dell'art. 40 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. i "contesti figurativi" dei complessi monumentali la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi.
- 61.4 La finalità è la tutela delle aree comprese all'interno dei contesti con la qualificazione dei percorsi, il mantenimento degli elementi costitutivi del paesaggio, degli accessi, degli assi prospettici e della percezione da diversi punti visuali.
- 61.5 All'interno dei contesti figurativi non possono essere realizzate senza le prescritte autorizzazioni preventive, opere di modifica dei tracciati stradali storici esistenti, dei

viali, del sistema ambientale storicamente formatosi, con particolare riferimento alle composizioni paesaggistiche, agrarie e vegetazionali e/ o loro aggregati o sequenze significative.

DIRETTIVE

- 61.6 Contesti figurativi. Il P.I. considera i contesti figurativi individuati dalla pianificazione sovra-ordinata del P.A.T.I. e confermati dal P.A.T., quali Invarianti territoriali, al fine della definitiva normazione di tutela secondo le seguenti direttive:
- a)** devono essere salvaguardate la visibilità complessiva e i limiti delle pertinenze con elementi di schermatura arborea da realizzarsi ogni volta che situazioni insediative o antropiche esterne all'ambito risultino di fatto o potenzialmente incongrue alla tutela della risorsa culturale da proteggere;
 - b)** vanno mantenuti e valorizzati gli aspetti naturali ed antropici del paesaggio agrario storico, specialmente se integri, evitando smembramenti fondiari e/o separazione tra edifici e tra edifici e contesto paesaggistico di pertinenza culturale e/o documentaria, che possano compromettere l'integrità e le relazioni con l'intorno, costituito da parchi e giardini, broli, viali, filari, siepi autoctone, fossati, isolati o in aggregati e/o sequenze;
 - c)** deve essere vietata ogni forma di intrusione visuale impropria o di edificazione incongrua e favorita l'eliminazione di eventuali elementi detrattori per migliorare la percezione visiva del contesto, anche mediante forme di credito edilizio incentivato;
 - d)** eventuali aree edificabili previste dal P.A.T. e ricadenti all'interno degli ambiti di cui al presente articolo, dovranno essere oggetto di Piano Attuativo, o di Scheda particolareggiata oppure, se del caso, riconsiderate, e per le stesse aree devono venire attuate forme di perequazione o compensazione o in alternativa mediante assegnazione di crediti edilizi
- 61.7 Il P.I., sulla scorta della Schedatura particolareggiata dei singoli manufatti e degli spazi liberi costituenti il contesto figurativo connesso recepisce e precisa la delimitazione delle aree e completa ed integra, ove necessario, l'individuazione degli ambiti interessati, precisando le perimetrazioni stabilite dalla pianificazione sovra-ordinata e dal P.A.T. Il P.I. effettua inoltre un'aggiornata analisi dello stato di fatto, e nei PUA o nelle Schede particolareggiate, o in altra forma utile ed opportuna, provvede a definire per ciascuno dei contesti figurativi le modalità di intervento di dettaglio con esclusione di interventi edilizi, infrastrutturali e tecnologici incompatibili con il contesto da tutelare. In ogni caso, secondo la finalità della massima tutela storico ambientale delle aree, saranno garantiti:
- a)** la conservazione dei con visuali privilegiati e delle vedute panoramiche dei beni, anche mediante la creazione di quinte atte a valorizzare la visibilità d'insieme degli stessi;
 - b)** la qualificazione degli aspetti caratteristici del territorio storico.
- 61.8 Il P.I. di Vazzola adotta misure volte a:
- a)** vietare smembramenti e comunque separazione tra aree verdi, edifici e loro contesto paesaggistico significativo che possano compromettere l'integrità dei beni succitati e le relazioni tra i suddetti beni e il loro immediato intorno e l'eventuale inserimento in sequenze storiche di spazi verdi analoghi o collegati: urbani e/o rurali;
 - b)** riconoscere, catalogare e tutelare le aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione e relativa documentazione se disponibile;
 - c)** conservare i beni storico-architettonici attraverso interventi di manutenzione continua e programmata in rapporto al tipo di uso previsto, alla tipologia e alla composizione delle masse vegetali;
 - d)** evitare la sostituzione e/o l'integrazione con specie non pertinenti e mantenere in efficienza gli elementi di arredo storico presenti ed eventualmente restaurarli o

ricostituirli;

e) approntare lo studio botanico, architettonico e documentario del bene e delle sue parti accessorie al fine di identificarne gli autori, la presenza di alberature particolarmente qualificate per specie, età, allevo, la presenza di opere artistiche, utilitarie o di arredo di interesse particolare.

- 61.9 Negli ambiti classificati come Contesti figurativi sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché eliminazione delle aggiunte improprie. Il colore delle facciate, dei manufatti e degli spazi scoperti deve essere in armonia con la composizione generale del contesto figurativo e filologicamente documentato o giustificato.
- 61.10 Il P.I. di Vazzola individua - se del caso - gli edifici destinati a demolizione parziale o totale perché risultano in insanabile contrasto con gli obiettivi di tutela e disciplina i procedimenti e stabilisce le modalità di attribuzione della compensazione urbanistica o, in alternativa del credito edilizio, in accordo con i criteri previsti dalle presenti norme e ai sensi del vigente ordinamento. Nelle more di formazione della Prima Variante al P.I. è vietata la demolizione di edifici, manufatti e di formazioni vegetali funzionalmente o storicamente o paesaggisticamente connessi al contesto figurativo del complesso monumentale.
- 61.11 In sede di P.I. all'interno di alcuni contesti figurativi, ove il bene culturale da tutelare risulti inserito in un ambito territoriale in qualche misura compromesso, il Comune di Vazzola eventualmente di concerto con quelli limitrofi aderenti al P.A.T.I., individua forme di schermatura da realizzarsi con le modalità più appropriate per la tutela della risorsa culturale da proteggere e riqualificare .
- 61.12 Il P.I. recepisce e integra le previsioni del P.A.T. dettando la normativa che disciplina - anche sotto forma di Scheda particolareggiata- specificamente i singoli contesti interessati in relazione alle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, salvaguardando gli elementi di tutela. In particolare
- a) verifica la posizione, l'orientamento, l'apertura e la profondità di campo dei coni visuali e individua eventuali altri coni visuali correlati, riferiti allo stesso paesaggio, cosa che è di per sé oggetto di specifica tutela;
- b) indica gli elementi positivi per la qualità ambientale che rientrano nei coni visuali ed evidenzia anche gli elementi che intervengono negativamente; di conseguenza stabilisce le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico dei luoghi e per migliorare e qualificare la percezione visiva degli stessi.
- 61.13 Vedute. Il Comune, con il P.I. assicura la conservazione delle vedute individuate dal P.A.T. e sottoposte a tutela disponendo - anche sotto forma di Scheda particolareggiata- apposita normativa volta a:
- a) salvaguardare le vedute individuando per ciascuna il punto di vista di normale accessibilità, l'ampiezza del rispettivo angolo visuale, la profondità del campo interessato; gli elementi costituenti l'oggetto principale della percezione, quelli accessori e di contesto, quinte, sfondi ed elementi detrattori; ogni veduta sotto tutela è oggetto di una Scheda particolareggiata con documentazione fotografica ed elaborazioni standardizzate per stabile documentazione e le verifiche di compatibilità e ogni altro controllo;
- b) tenuto conto dello studio sulle vedute e della relativa Schedatura si deve evitare l'interferenza di infrastrutture, edifici civili o industriali o rurali incongrui ai contesti sotto tutela o manufatti come antenne di telefonia mobile, cabine, tralicci e linee elettriche, insegne e cartelloni pubblicitari e rilevanti modificazioni dell'assetto storico al fine di non compromettere il pubblico godimento dell'ambito percettivo di interesse culturale;
- c) verificare sistematicamente sulla base della Schedatura la qualità urbanistica e architettonica degli insediamenti interessati dalle visuali oggetto di tutela anche mediante

il controllo delle altezze dei fabbricati, il corretto uso dei materiali e dei colori, la sistemazione degli spazi scoperti, la regolamentazione per l'installazione di cartelli pubblicitari e di reti tecnologiche;

d) conservare e valorizzare culturalmente le visuali anche mediante la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali funzionali a itinerari tematici storico-culturali e paesaggistici coerenti con le previsioni della pianificazione sovra-ordinata;

PRESCRIZIONI E VINCOLI

61.14 Contesti figurativi. All'interno delle zone di cui al presente articolo sono vietati interventi o attività che possano comportare il deterioramento delle caratteristiche fondamentali dei luoghi stessi o comprometterne la potenziale riqualificazione, come segue.

a) All'interno dei contesti figurativi non possono essere realizzate opere di modifica degli eventuali tracciati stradali storici esistenti, del sistema ambientale, delle modalità di insediamento, di appoderamento e di sistemazione agraria, né è ammessa l'introduzione di trasformazioni irreversibili del suolo, in profondità e in superficie, con particolare riferimento alle escavazioni, ai riempimenti ed alle livellazioni, agli elementi vegetali permanenti, coltivati e/o spontanei, come alberature, macchie boscate, formazioni riparali, "mutere", ecc.;

b) Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione della Prima Variante al P.I. adeguato alle direttive sopra richiamate, nell'ambito dei contesti figurativi, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, è vietato ogni nuovo edificio isolato e l'installazione di infrastrutture (elettrdoti, impianti di telefonia mobile, ecc.) ovvero l'effettuazione di interventi di movimentazione terra di qualsiasi tipo, che incidano significativamente sul contesto figurativo o sulla sua matrice morfologica o geo-morfologica. Sugli immobili esistenti ricadenti nei contesti figurativi sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all'Art. 3, c. 1, lett. a), b) c), d) senza variazioni di volume e/o di involucro. Eventuali ampliamenti sono consentiti solo per esigenze tecnologiche o di adeguamento igienico non differibili, una volta dimostrata l'assenza d'interferenze negative con l'oggetto della tutela. Non sono consentite nuove edificazioni, salvo che specifiche analisi determinino l'assenza d'interferenze con l'oggetto della tutela a parere della competente Soprintendenza.

c) Tutti gli interventi inerenti i contesti figurativi sono oggetto di Relazione Paesaggistica in merito alla quale il Comune di Vazzola risulta Ente idoneo al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica in base alla D.G.R n. 2945 del 14.12.2010 e preventivamente sottoposti al parere della Commissione edilizia integrata e, se del caso, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

61.15 Vedute. Nel campo visivo interessato dalle Vedute indicate nelle Tav. 4- del PAT e debitamente richiamate e precisate dal P.I, sono vietati interventi di modificazione del territorio tali da alterare o impedire la percezione d'insieme a cui la visuale si riferisce e vanno previste operazioni atte a valorizzarne la fruizione percettiva.

Nel campo visivo interessato da vedute aperte o di campo lungo. sono vietati interventi tali da alterare in maniera significativa la linea dell'orizzonte e vanno favorite operazioni atte a ricomporre gli elementi caratterizzanti il paesaggio.

Nel territorio del P.A.T., con riferimento al P.A.T.I, la tutela della veduta si estende fino alla quinta architettonico-edilizia o naturale (ad es. alberate o quinta collinare), - anche remota- di percepibile chiusura del campo visivo inerente, in condizioni di massima visibilità..

È vietata l'interposizione di ostacoli (edifici, oggetti, segnali e cartellonistica pubblicitaria) tra il punto di vista tutelato e/o i percorsi panoramici, e il quadro visuale tutelato, che ne alterino in modo significativo la percezione.

61.16 Il P.I. di Vazzola stabilisce che, fermo restando quanto disposto al punto precedente, la salvaguardia della veduta oggetto di tutela è assicurata, sulla base della Schedatura

particolareggiata pertinente - eventualmente integrata e aggiornata, mediante puntuale istruttoria e prescrizioni- dal fatto che tutti gli interventi inerenti le vedute soggette a tutela devono essere preventivamente sottoposti al parere della Commissione edilizia integrata e, se del caso, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per verifica del rispetto delle condizioni sopra indicate inerenti la localizzazione e il dimensionamento delle opere consentite.

- 61.17 Il Comune in sede di P.A.T. sviluppa un primo studio delle Vedute di interesse culturale e paesaggistico soggette a tutela che viene opportunamente inserito nelle tavole di Progetto. Queste disposizioni avranno valore strategico e potranno limitare o anche inibire sviluppi e trasformazioni territoriali che fossero in contrasto con l'organica ed articolata tutela delle visuali così stabilita. Il P.I sviluppa e disciplina in modo dettagliato e conformativo la tutela delle le vedute di interesse culturale e paesaggistico.

62 Centri storici

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

- 62.1 Il P.T.C.P. distingue, relativamente ai Centri storici, la loro funzione insediativa, il loro significato documentario in funzione del fatto che il loro impianto urbanistico, strutturale e morfologico, per quanto modificato dalle successive trasformazioni, ha caratteri particolari e non ripetibili, così come particolari sono state, nel succedersi delle età, le funzioni politiche, sociali, economiche e culturali che vi si sono sviluppate.
- 62.2 Il tema posto dal P.T.C.P. della gerarchia dei Centri storici nel contesto insediativo dell'Agro Coneglianese Sudorientale è compito che un Comune ad insediamento policentrico come Vazzola affronta nel P.A.T. in coerenza con il P.A.T.I. Una specifica attenzione viene riservata all'analisi degli insediamenti di antica origine esistenti nel territorio comunale, anche se hanno subito recenti trasformazioni, per identificare eventuali altri documenti materiali di interesse culturale da tutelare o da tutelare diversamente, provvedendo così, oltre che alla loro tutela, all'integrazione nel sistema informativo comunale .
- 62.3 Coerentemente con P.T.C.P., con il Piano di Area del Medio corso del Piave ora riassorbito nella Variante al P.T.R.C. 2013 *in itinere*, e con il P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola individua e perimetra gli insediamenti di antica origine come configurati nell'Atlante dei Centri Storici Regionali e li mette debitamente in relazione con le Ville venete, i complessi e gli edifici di pregio architettonico esterni ai Centri storici e comprensivi dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, delle opere storiche di protezione idraulica, dei sistemi irrigui, dell'archeologia industriale e di tutte le altre risorse culturali, in esecuzione di quanto disposto dagli Atti Regionali di Indirizzo e Coordinamento.
- 62.4 In questo contesto nel rispetto dei criteri informatori del P.T.C.P., del Piano di Area del Medio Corso del Piave ora riassorbito nella Variante al P.T.R.C. 2013 *in itinere* e del P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola considera i Centri storici la risorsa principale per il mantenimento del valore dell'identità culturale degli insediamenti e delle comunità locali presenti nel suo territorio e per l'incremento della fruizione turistica culturale e ambientale del territorio comunale.
- 62.5 Sono pertanto individuati dal P.A.T. i Centri storici di cui all'art.3 della L.R. n. 80/1980, così come recepiti dall'art.24 delle N.T.A. del P.T.R.C., secondo quanto riportato nell'*Atlante dei Centri Storici Censimento, Catalogazione ed Individuazione dei Centri Storici del Veneto*, a cura della Regione Veneto - Segreteria Regionale per il Territorio e successive modifiche introdotte dal P.R.G.

DIRETTIVE

- 62.6 Con riferimento ai Centri Storici identificati nei modi di cui al comma 62.5 precedente, e tenuto conto dell'art.4 della Normativa del P.T.C.P. e della pianificazione sovraordinata, il P.A.T. di Vazzola definisce il perimetro dei singoli centri sulla base anche di risultanze documentali integrative disponibili localmente.
- 62.7 Il P.I. di Vazzola, per quanto di competenza, recepisce il perimetro indicato nella cartografia del P.A.T.I. e del P.A.T. e provvede a verificarne in dettaglio attraverso riscontri materiali in sito, la coerenza con la documentazione e la cartografia utilizzata, prevedendo eventuali giustificati assestamenti definitivi delle aree dei Centri Storici.
- 62.8 Per ciascun ambito identificato e classificato come Centro storico, con eventuale PUA oppure con Scheda/e particolareggiata/e, il P.I. prevede, altresì, la speciale disciplina delle azioni mirate finalizzate:

1- alla conservazione, recupero urbanistico e riqualificazione di insieme di ciascun insediamento storico, unitamente al suo immediato intorno urbano e alle sue significative connessioni al paesaggio rurale secondo i seguenti criteri:

- a)** ricostruzione della localizzazione, consistenza ed articolazione dell'insediamento storico attraverso documentazione cartografica, iconografica e dei reperti fisici;
- b)** attendibile ricostruzione della struttura insediativa (strade, piazze, altri spazi aperti e/o di interesse o uso comune) e conseguenti determinazioni per la sua conservazione, il recupero, la ricostituzione, ed eventuali completamenti, integrazioni, inerenti spazi pubblici e privati;
- c)** ricostruzione del/i modello/i del tessuto urbano corrente e conseguenti determinazioni per la sua conservazione, il recupero, la ricostituzione, ed eventuali completamenti ed integrazioni nelle parti che risultassero incerte, carenti, o incongrue, sia pubbliche o comuni, sia private;
- d)** ricostruzione delle relazioni funzionali, culturali e visuali con il contesto territoriale significativo (altri centri, ville, viabilità, acque e loro corsi, etc..)

2- alla conservazione e recupero dei complessi edilizi e/o dei singoli edifici significativi, in coerenza con le indagini di insieme di cui al pto.1 precedente, uniformandosi ai seguenti criteri:

- a)** censire i beni culturali presenti nel territorio comunale conformemente alle Schede di analisi e valutazione proposte dal P.T.C.P. nell'allegato "M" alla Relazione di Piano;
- b)** prevedere alla ricostruzione documentaria più attendibile, degli immobili esistenti;
- c)** valorizzare con le cortine edificate e relativi spazi di pertinenza le prevalenti continuità di percorso, pubblico o privato, lungo le sedi viarie, i percorsi pedonali o pedonalizzabili, per consentire la ricostruzione di fronti lungo i quali aprire l'accesso pubblico ad attività economiche e a residenze compatibili con le strutture storiche;
- d)** valorizzare l'identità dei siti riferibili alla memoria collettiva storica e/o contemporanea sia pubblica che privata (piazze, sagrati, giardini, parchi, alberi o formazioni vegetali singolari o monumentali; ecc.);
- e)** prevedere nell'eventuale PUA oppure nelle Scheda/e particolareggiata/e una qualificata coerenza progettuale, sia urbanistica che architettonica, tra singole trasformazioni proposte e conseguente trasformazione del complesso dell'insediamento con riferimento a contesti edificati e contiguità paesaggistiche;
- f)** promuovere interventi di manutenzione/rinnovo delle cortine edificate, comunque coordinati secondo indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale, sia con Piani Attuativi, Piani del Colore, Schede particolareggiate o con prescrizioni approvate dalla Commissione Edilizia e finalizzate alla prevenzione, eliminazione o trasformazione di situazioni architettoniche improprie;
- g)** attuare in sede di strumentazione urbanistica di competenza municipale il coordinamento intercomunale delle politiche comunali di recupero dei Centri Storici previsto dal P.A.T.I. e finalizzato alla coerenza dei singoli interventi con l'assetto delle reti insediative del territorio e che presentano caratteri unitari per una fruizione culturale e turistica lungo itinerari esistenti o in previsione.

Il P.A.T., in applicazione di quanto previsto all'Art. 40, c.3, lett. a) e b) della L.R. n.11/2004 e s.m.i., previa analisi dei manufatti e degli spazi liberi esistenti:

1- provvede a definire per gli “Ambiti di centro storico” appositi “Schemi di indirizzo per la riqualificazione urbanistico ambientale” e ad individuare a livello edilizio le categorie generali in cui gli stessi possono venire articolati per le loro caratteristiche tipo, ai fini dell'attribuzione dei valori di tutela in funzione degli specifici contesti da tutelare e salvaguardare; queste categorie, per disposizione del P.A.T., si riprendono dal PRG 1985 e s.m.i. e saranno prima sottoposte a valutazione critica e a revisione come strumento e quindi utilizzate :

a) nella redazione del P.I;

b) nella redazione di eventuali P.U.A., nei Comparti urbanistici e/o nelle Schede particolareggiate d'insieme che devono essere sviluppate per ogni ambito di Centro Storico stabilito dal PAT;

c) nelle Schede particolareggiate redatte per singoli Comparti urbanistici , e per complessi o unità edilizie o Ambiti di progettazione unitaria;

2- determina in generale per ogni categoria gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili e stabilisce che con le Schede particolareggiate, in relazione alle specifiche esigenze di tutela, vengano fissati i margini di flessibilità ammessi dal P.I. a livello di dettaglio attuativo.

62.9

Il P.I. di Vazzola in ogni complesso provvede sulla base delle presenti direttive:

a) ad attribuire a ciascun manufatto le caratteristiche tipo pertinenti e a precisarle dettagliatamente, così da stabilire le conseguenti categorie di interventi edilizi ammessi;

b) a privilegiare il recupero e la destinazione residenziale, favorendo - se del caso e nei limiti della migliore compatibilità - l'integrazione della residenza con altre funzioni compatibili artigianali, commerciali (secondo le previsioni del Capo VIII della L.R. n. 15/2004), direzionali e turistiche o a servizi; in questa ipotesi vanno temperati i principi di sostenibilità in rapporto alle esigenze di tutela del tessuto edilizio storico e delle capacità infrastrutturali e di mobilità dei Centri storici, nonché di integrazione della popolazione per evitare o ridurre fenomeni di degrado edilizio e sociale;

c) a contenere e razionalizzare la modificazione del numero e/o della consistenza delle unità immobiliari, anche per singolo edificio, per evitare un irreversibile frazionamento o una eccessiva aggregazione delle unità immobiliari e impedire alterazioni improprie del tessuto edilizio tutelato e del carico urbanistico;

d) a prevedere con un P.U.A. e/o Schede particolareggiate l'eventuale completamento o integrazione del sistema insediativo esistente, in coerenza con la singolarità dei luoghi, ponendo particolare attenzione alla natura degli spazi esterni, sia di pertinenza dell'immobile, sia pubblici (parchi, giardini, piazze, slarghi, “corridoi urbani” e spazi di collegamento, fronti d'acqua, etc..) e prevedendo norme per la loro conservazione, riuso e valorizzazione.

Il P.I. integra le previsioni del P.A.T.I. e del P.A.T. e individua gli edifici che risultano in insanabile contrasto con gli obiettivi di tutela previsti dal presente articolo e perciò sono destinati a demolizione parziale o totale.

Il P.I. disciplina, inoltre, il procedimento e le modalità di perequazione, compensazione e di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dal vigente ordinamento e dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme.

Il P.I. prevede norme per la realizzazione di un sistema di parcheggi con particolare riguardo al valore dei luoghi e del contesto architettonico in cui si inseriscono, limitatamente al carico urbanistico prodotto dai residenti e dalle attività insediate e insediabili nei Centri Storici individuati e tutelati. Nel caso di comprovata indisponibilità di superfici, i parcheggi saranno reperiti dal P.I. in aree limitrofe, anche

esterne al Centro Storico, attivando le più opportune procedure di perequazione, compensazione e di gestione del credito edilizio connesso.

62.10 Il P.I. di Vazzola, individua gli ambiti per la realizzazione *ex novo*, l'ampliamento o l'adeguamento di strutture per la ricettività alberghiera e assimilata per il turismo sociale e per la ristorazione in attuazione delle linee di sviluppo turistico del presente P.A.T.I. che privilegia i Centri storici per localizzare questo tipo di esercizi. Dette strutture e attività possono essere previste solo se corredate direttamente o nelle immediate adiacenze di idonee disponibilità di parcheggio e tali da trovare organico inserimento nel tessuto storico presente. Nel caso siano interessati edifici di carattere monumentale, ambientale e relative pertinenze, le attività ricettive e di ristorazione sono ammesse solo nella misura compatibile con i valori culturali degli immobili interessati.

62.11 I perimetri dei Centri storici riportati dal P.A.T., potranno essere motivatamente ridefiniti in sede di formazione del P.I. in funzione degli obiettivi di salvaguardia e tutela di cui alle presenti Norme e di quelle del PTCP e del PATI.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

62.12 Il Comune di Vazzola in sede di P.I. individua definitivamente gli ambiti di degrado edilizio e/o di carente assetto urbanistico inerenti i Centri Storici e conseguentemente forma e/ o stimola ogni volta che ciò sia necessario e/o opportuno Piani di Recupero urbanistico, di iniziativa privata e/o pubblica, inerenti le aree interessate, opportunamente suddiviso in Comparti edificatori.

In particolare ciascun Piano di Recupero nel suo insieme e nei Comparti cercherà di:

a) riordinare lo spazio pubblico ricavando reti di percorsi e spazi pedonali meglio disponibili alla vita sociale;

b) riordinare nel contesto le presenze e le pertinenze di palazzi, ville e degli edifici pubblici recuperandone gli originari assetti storici ovvero qualificando gli scoperti con appropriate sistemazioni a verde;

c) riordinare le pertinenze private di palazzi, ville, case, corti e giardini, stabilendo da contiguità e affinità relazioni sistemiche, con particolare riguardo a parchi, alberate e altre sistemazioni a verde.

d) agevolare con opportuna autonomia nei tempi e nelle modalità attuative, con funzionali Unità di progetto e Unità/fasi di attuazione, gli interventi di ciascun Comparto o Sub-comparto ammesso dal P.I. nel Piano di Recupero

e) procedere per tutti i manufatti o complessi immobiliari il P.I. ad una revisione critica e ad un aggiornamento delle rispettive Schede particolareggiate e dei connessi Gradi di protezione per tener conto dell'avanzamento del degrado, degli eventuali interventi effettuati di manutenzione o recupero, delle trasformazioni del contesto pertinenziale ed insediativo. Le nuove determinazioni sui Gradi di protezione, saranno aggiornate di pari passo con gli eventi/ interventi occorsi, oppure riviste ed aggiornate ad ogni Variante al P.I.

62.13 Il Comune di Vazzola, in sede di P.A.T. e di P.I., persegue per gradi e fasi funzionali la strategia di affrancare i Centri storici dall'attraversamento del traffico, specialmente quello dei mezzi pesanti, salvo quelli del trasporto pubblico.

62.14 Dall'adozione del PAT nel periodo transitorio rispetto alla formazione e d approvazione della Prima Variante al P.I. adeguata alle direttive sopra richiamate e dei Piani di Recupero urbanistico suddiviso in Comparti e/o Subcomparti edificatori dove previsti, sugli immobili ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente:

a) gli interventi in attuazione delle previsioni degli Strumenti Urbanistici attuativi vigenti;

b) gli interventi in attuazione delle previsioni della normativa vigente del P.R.G. 85 e

s.m.i, disciplinante i “Gradi di protezione” degli edifici dei Centri storici.

c) sugli edifici esistenti non rientranti nelle previsioni della normativa del P.R.G. 85 e s.m.i, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, di cui all’Art. 3, c. 1, lett. a), b), c); d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

62.15 Dall’adozione del PAT nel periodo transitorio rispetto alla formazione ed approvazione della Prima Variante al P.I. negli ambiti di Centro storico individuati dal P.A.T. non sono ammessi:

a) autorizzazioni per interventi di riduzione delle potenzialità edificatoria espressa o potenziale secondo il PRG.1985;

b) interventi attivi o passivi dai quali derivi in qualsiasi modo menomazione o perdita dei caratteri fisici, funzionali, culturali degli edifici e/o dei complessi immobiliari;

c) declassificazione del Grado di protezione degli edifici stabilite dal PRG 85 e s.m.i.

d) demolizione di edifici esistenti inseriti in fronti stradali, cortine edilizie, corti rurali,;

e) costruzione di nuovi edifici entro le volumetrie previste, senza preventivo inquadramento in uno S.U.A ovvero Scheda particolareggiata equivalente, di iniziativa privata e/o pubblica.

63 Insedimenti agricoli, edifici e fabbricati rurali, manufatti rurali da salvaguardare e valorizzare

Rif. elaborati grafici: Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale

Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

63.1 Sono da considerarsi soggetti a tutela del P.A.T.:

a- gli edifici e complessi di valore storico-ambientale presenti nel territorio agricolo individuati dal P.R.C. di competenza del Comune di Vazzola inclusi quelli già tutelati nel P.R.G. 1985 ai sensi dell’art.10 della L.R. n. 24/1985;

b- gli insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali da salvaguardare e valorizzare ai sensi dell’art.2, c.1, della L. n. 378/2003.

La categoria comprende anche: corti, colmelli e altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine e di fabbricati o manufatti, di qualunque materiale o tipo, aventi particolari caratteristiche ambientali e architettoniche di Beni culturali tipici della zona rurale.

63.2 Il Comune di Vazzola ai sensi dell’art. 43, c.1, lett.a) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., con il P.A.T. conferma nel territorio agricolo gli edifici aventi valore storico-ambientale già identificati dal PRG 1985 ed assoggettati ad un determinato Grado di protezione, riconoscendo nei documenti materiali della tradizione e della cultura rurale importanti espressioni dell’identità territoriale e locale.

Il P.A.T. stabilisce anche che in sede di P.I. per detti manufatti si debba procedere ad una revisione critica e ad un aggiornamento delle rispettive Schede particolareggiate per tener conto dell’avanzamento del degrado, degli eventuali interventi effettuati di manutenzione o recupero, delle trasformazioni del contesto pertinenziale ed insediativo.

Le nuove determinazioni sui Gradi di protezione, saranno aggiornate di pari passo con gli eventi/ interventi occorsi, oppure riviste ed aggiornate ad ogni Variante al P.I.

63.3 Il Comune di Vazzola farà riferimento alla Direttiva 30.10.2008 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di interventi per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale, in attuazione del combinato disposto dell’art. 4, comma 3 del D.M. 6.10.2005 e art. 2, comma 1 della L. 378/2003.

La Direttiva indica le modalità applicative delle disposizioni di cui alle citate norme che hanno l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare le forme insediative e costruttive tipiche dell’architettura rurale tradizionale, attraverso l’attuazione di programmi di intervento di risanamento conservativo e recupero funzionale, di tutela delle aree circostanti, preservazione dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, avvio e recupero di attività compatibili con le tradizioni culturali proprie del sito, garantendo la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche

e ambientali degli insediamenti oggetto del provvedimento.

Sono oggetto di tali disposizioni gli insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza significativa della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio, compresi gli elementi tipici degli insediamenti rurali specificati all'Art. 1, commi 2 e 3 del D.M. 6.10.2005.

DIRETTIVE

- 63.4 Il P.I. di Vazzola individua le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti evidenziando motivatamente quelle non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale di cui al presente articolo.
- 63.5 In coerenza con i livelli di pianificazione sovra-ordinata il P.I. di Vazzola promuove la fruizione integrata del patrimonio culturale ed ambientale anche attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali-paesaggistiche, storiche e culturali e la loro integrazione con i servizi ricettivi turistici e agrituristici, le attività della filiera agro-alimentare e le reti di accessibilità e di fruizione.
- 63.6 In particolare il P.I. di Vazzola, coerentemente con gli orientamenti del Piano di Area del Medio corso del Piave, ora riassorbito nella Variante al P.T.R.C. 2013 *in itinere* e del P.A.T.I., se del caso, valuta la promozione dei punti di degustazione enogastronomica e dell'offerta ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera nel territorio rurale mediante opportune articolazioni ambientali e secondo le specializzazioni funzionali del territorio, anche attraverso il recupero di nuclei rurali con valenza storica e paesistico- ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 63.7 In regime di salvaguardia del P.A.T adottato, e successivamente fino all'entrata in vigore della Prima Variante al P.I, per le parti non in contrasto con gli strumenti *in itinere*, sono fatte salve le previsioni del P.R.G. 1985 e smi. in Comune di Vazzola in merito alle destinazioni d'uso, alle tipologie e alle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni e le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti aventi particolari caratteristiche ambientali e architettoniche di beni culturali tipici della zona rurale, così come individuati dal P.A.T.I. e recepiti dalla pianificazione comunale subordinata .

64 Rete ecologica locale

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

- 64.1 La Rete ecologica è un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi caratterizzati dalla presenza di popolazioni vegetali e/o animali, configurato dal P.T.C.P., recepito ed integrato dal P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese Sudorientale e confermato dal P.A.T. di Vazzola per le finalità più ampie di:
- a) conservazione della natura specialmente nelle forme proprie del suo sviluppo spontaneo;
 - b) tutela della biodiversità;
 - c) sostenibilità ambientale delle trasformazioni insediative territoriali;
 - d) conservazione e riproduzione delle risorse naturali del territorio.
- 64.2 In coerenza con quanto stabilito dal P.T.C.P. le componenti strutturali della Rete ecologica individuate dal P.A.T.I. e recepite nel P.A.T. di Vazzola sono:
- a) le Aree Nucleo (Core Area) che comprendono le zone SIC IT3240029 *Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano*, IBA, biotopi, aree naturali protette ai sensi della L. 394/1991. Esse sono ambiti entro i quali mantenere nel tempo e favorire la regolare riproduzione delle specie-guida delle popolazioni florofaunistiche presenti nel territorio e di rilevante interesse naturalistico;
 - b) le Aree di connessione, che comprendono: le Zone cuscinetto o Zone Filtro (*Buffer zone*) di protezione e transizione mirate a ridurre i fattori di minaccia o disturbo alle aree nucleo e ai corridoi;
 - c) i Corridoi ecologici costituenti fasce di connessione che consentono la continuità di scambio dei flussi vitali tra aree nucleo limitrofe, così da ridurre il rischio di estinzione delle singole popolazioni florofaunistiche locali, che comprendono:
 - *Corridoi principali*, ovvero ambiti continui di territorio costituiti dai rami più compatti delle aree idonee alla conservazione degli ecosistemi della naturalità, che si diramano da ovest verso est nel territorio dell'Agro Coneglianese Sudorientale, proseguendo nelle aree contigue del Medio Corso del Piave;
 - *Corridoi secondari*, costituiti da fasce continue di territorio più o meno estese che connettono trasversalmente, dal Piave al Monticano, i rami della rete principale incentrati sui corsi d'acqua, e alla quale è demandata la funzione prioritaria del miglioramento della qualità ambientale dei sistemi di pianura;
 - d) Connessioni discontinue (Stepping stones) intese come Isole di naturalità, sono ambiti isolati nel territorio rurale o urbanizzato, dove si verificano condizioni qualificate di naturalità, assimilabili in tutto o in parte a quelle delle Aree Nucleo o dei Corridoi e che consentono il transito della fauna anche dove la rete ecologica non riesce a avere continuità territoriale;
 - e) Ambiti di potenziale completamento della Rete ecologica: fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
- 64.3 La progettazione degli interventi nella Rete ecologica provinciale e territoriale dell'Agro Coneglianese Sudorientale, e in particolare il Piano complessivo del P.A.T.I. che li preordina, costituiscono per il P.A.T. di Vazzola :
- a) sistema strategico coordinato degli interventi mirati alla conservazione della biodiversità;
 - b) fattore di ordinamento delle trasformazioni ammissibili;
 - c) strumento per contenimento del consumo di suolo agricolo e per il suo riordino;
 - d) sostegno delle previsioni del P.T.C.P. e del P.A.T.I. per la compattezza dei sistemi insediativi;
 - e) supporto fondativo per la riqualificazione e per la valorizzazione del paesaggio agrario e fluviale;
 - f) dispositivo territoriale per il contenimento della vulnerabilità ambientale.
- Coerentemente con P.T.C.P. e il P.A.T.I., il P.A.T. di Vazzola riconosce alla Rete ecologica territoriale e locale il ruolo di fattori fondativi di riferimento per la

conservazione degli equilibri ambientali e della qualità del paesaggio dell'Agro Coneglianese Sudorientale e del territorio comunale, oltre che fonte di risorse economiche diversificate.

- 64.4 In riferimento a tali finalità, la Rete ecologica compresa nell'ambito del P.A.T. di Vazzola ed inquadrata nel contesto territoriale di riferimento dell'Agro Coneglianese Sudorientale si pone come obiettivo di:
- a) favorire l'interconnessione ecologica del territorio;
 - b) sottrarre progressivamente alla pressione antropica esercitata dal sistema insediativo su ambiti territoriali dotati di continuità per la riconnessione e la ricostituzione della Rete, formando anche attorno ai centri abitati - quando possibile ed opportuno - una cintura di naturalità spontanea o pros-naturale;
 - c) individuare le aste fluviali o di altri corsi d'acqua e le loro pertinenze ripariali come gli ambiti naturali vocati alla connessione delle componenti della Rete ecologica e al sostegno della biodiversità a scala territoriale, ove escludere o anche eliminare forme improprie di artificilizzazione delle sorgenti, dell'alveo e/ delle rive;
 - d) estendere, per contiguità fisica e per coerenza di finalità e obiettivi di tutela, le azioni volte alla riconnessione della Rete ecologica anche alle aree a elevato rischio idraulico o soggette a ristagno idrico, o a risorgenza degli acquiferi;
 - e) promuovere la gestione ecologica del paesaggio rurale attraverso la conservazione dei residui impianti arborei e arbustivi interpoderali e la loro integrazione o ripristino o estensione con l'introduzione di siepi campestri o impianti per nuclei misti arborei - arbustivi;
 - f) sostenere la conservazione dei Corridoi ecologici esistenti a carattere diffuso che, attraverso ricuciture e implementazioni, si traduca in una successione organica di macro- e micro-corridoi e di piccole unità di habitat a vantaggio della biodiversità e dello stato dell'ambiente naturale;
 - g) promuovere interventi di ingegneria naturalistica nella gestione, manutenzione e trasformazione di fiumi, fossi e canali e delle relative sponde, evitando ovunque azioni non necessarie di tombinatura, la creazione di sponde cementificate, l'inserimento di nuovi manufatti artificiali impropri come centraline idroelettriche od opere di presa, l'eliminazione di opportunità di ossigenazione delle acque, l'artificializzazione degli spazi per la laminazione della corrente, la soppressione degli specchi di abbeverata della fauna stanziale e di passo;
 - h) includere nei Corridoi ecologici zone agricole abbandonate o degradate, parchi pubblici e di ville, se e in quanto collegabili alla direttrice principale dei Corridoi stessi ed alle finalità ecologiche loro assegnate;
 - i) integrare i Corridoi ecologici con aree boscate, prative e zone umide ogni volta che il Corridoio si possa rendere più consistente e bio-diversificato.
- 64.5 Coerentemente con il P.T.C.P. e con il P.A.T.I, il P.A.T. di Vazzola assume gli obiettivi di cui al comma precedente 64.4 come condizioni alle trasformazioni ammissibili. Nel rispetto di detti obiettivi il P.A.T. ed il P.I. di competenza del Comune di Vazzola nello sviluppo dettagliato dei Corridoi ecologici, intende ottimizzarne le risorse, i livelli di biodiversità e le condizioni di gestione con opportuni adeguamenti ed assestamenti., anche parziali, di dimostrata convenienza ambientale e paesaggistica.

DIRETTIVE

- 64.6 Il Comune di Vazzola , in sede di P.I.:
- a) promuove l'inserimento di diversi tipi di siepi campestri e impianti arborei e arbustivi formati con specie autoctone nelle zone di maggiore fragilità ambientale o in presenza di paesaggi agrari portatori di valori naturalistici rilevanti, lungo i corsi d'acqua minori, intorno alle polle di risorgiva e nelle zone limitrofe ai parchi, ecc.;
 - b) tutela le aree limitrofe e le fasce di rispetto dei corsi e degli specchi d'acqua di rilevanza paesaggistica attraverso la creazione di Zone filtro (*Buffer zone*) per

evidenziarne e valorizzarne la leggibilità o segnalare la presenza di paleo-alvei, golene, risorgive e fontanazzi e qualsiasi segno, anche storico, prodotto dall'acqua nel territorio; la presenza e la profondità della Zona filtro stabilisce anche il limite di rispetto ecologico imposto all'attività agricola;

c) organizza accessi, percorsi e punti di sosta ricreativi/ didattici se e dove opportuno;

d) favorisce l'introduzione di colture e tecniche con carico inquinante sugli acquiferi ridotto o nullo e, se del caso, la creazione di centri per la raccolta e il trattamento dei reflui zootecnici, ove assenti, ovvero l'adeguamento tecnico e normativo di quelli esistenti;

e) valorizza l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e il recupero di edifici dismessi per scopi di degustazione enogastronomica, ricettivi, scientifici o didattici se e dove opportuno e compatibile con le finalità di tutela delle Rete ecologica.

64.7 Il Comune di Vazzola, con le previsioni del P.A.T. e poi in sede di P.I. con il Regolamento di Polizia Rurale, provvede a identificare e normare, anche con prescrizioni, gli interventi paesaggistici da effettuarsi per quanto riguarda:

a) le Aree Nucleo e i nodi che rappresentano tipi di habitat principali e che ne assicurano la conservazione;

b) i Corridoi e le aree di sosta nelle connessioni discontinue tipo Isole di naturalità (*Stepping stones*) che permettono alle specie di disperdersi e di migrare tra differenti nodi, riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione del sistema naturale;

c) le Zone filtro che proteggono la rete da influenze esterne potenzialmente negative;

d) le aree comunque denominate finalizzate alla generale riqualificazione ambientale che si aggiungono e completano i nodi e le Aree Nucleo permettendo alla rete di raggiungere una dimensione ottimale

64.8 Il Comune di Vazzola in sede in sede di P.A.T. e di P.I. e con il Regolamento di Polizia rurale, incentiva in vari modi e prevede il ricorso a forme di agevolazioni euro-comunitarie, regionali o di altro tipo, per quei soggetti che realizzano interventi a favore della Rete ecologica e delle sue articolazioni significative, come ad es. mantenimento e/o creazione di siepi interpoderali, di fasce filtro, di fasce tampone boscate, boschetti e altre aree a sviluppo spontaneo conformi al regime di *set aside* o altre forme assimilabili di coltivazioni "a perdere" o di dismissione delle coltivazioni.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

64.9 La progettazione, l'attuazione e la gestione della Rete ecologica sono soggette alle prescrizioni e agli indirizzi generali seguenti, accompagnate dalle prescrizioni e indirizzi specifici delle singole componenti della Rete ecologica. Particolare rilevanza sarà data alle tecniche di ingegneria naturalistica

Prescrizioni generali per la tutela della Rete ecologica:

Per la tutela della Rete ecologica in generale, ovvero delle Aree nucleo, del completamento del nucleo, nei Corridoi e nelle Isole di naturalità (*Stepping stones*), salvo diversa giustificata determinazione del P.A.T. recepita dal P.I. che eventualmente prevede le opportune mitigazioni, è vietato:

a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati e a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;

b) formare nuovi sentieri o aree di sosta;

c) realizzare nuove edificazioni sparse.

64.10 Il P.A.T. stabilisce in generale ed il P.I. precisa attuativamente con il Regolamento di Polizia rurale che sono ammessi esclusivamente interventi di :

a) riconnessione di parti discontinue della Rete ecologica;

b) dotazione delle strade esistenti o di nuova previsione di idonei sistemi di ecodotti per

l'attraversamento della fauna;

c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;

d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;

e) interventi per il mantenimento dei prati delle praterie naturali;

f) interventi di ingegneria naturalistica per il miglioramento dell'assetto idro-geologico;

g) realizzazione di siepi e fasce boscate.

Gli ampliamenti di preesistenze edilizie e di trasformazione del territorio agricolo, localizzati preferibilmente nelle aree marginali della Rete, sono ammessi esclusivamente per usi agricoli coerenti con la disciplina di Zona, con il Piano aziendale approvato e coerente con il P.I., con gli esiti della V.Inc.A. e comunque soggetti a compensazione ambientale. Nella Rete ecologica non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.

64.11 Nelle aree SIC IT3240029 del Monticano del Comune di Vazzola sono prescritti:

a) la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi d'acqua;

b) l'utilizzo esclusivo di specie autoctone per opere di mitigazione ambientale .

Queste prescrizioni non si applicano nelle aree riconosciute come urbane ai sensi dell'art.41 del P.T.C.P. e riportate più dettagliatamente nella cartografia del P.A.T.I, che il P.A.T. di Vazzola recepisce ed il P.I. verifica ed eventualmente precisa ed aggiorna a fini attuativi e di applicazione del Regolamento di Polizia rurale

64.12 Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione della Prima Variante al P.I. e del Regolamento di Polizia rurale adeguati alle direttive del P.A.T. sopra richiamate, valgono le seguenti prescrizioni e vincoli:

a) gli elementi vegetali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo le rive dei corsi d'acqua e a delimitazione di infrastrutture stradali, arginali o riparali vanno conservati e fatti oggetto di manutenzione regolare e in caso di deperienza o moria, tempestivamente ricostituiti o rinnovati;

b) i nuclei boscati e le siepi interpoderali vanno conservati, quali elementi importanti per la qualità dell'ecologia rurale e i rispettivi habitat opportunamente rispettati;

c) gli interventi per la realizzazione di infrastrutture ricadenti all'interno degli ambiti individuati dalla Rete ecologica, oltre a osservare la normativa vigente, devono garantire il mantenimento o, se possibile, l'incremento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti, oppure prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione, redigendo le valutazioni ambientali e di incidenza, secondo i casi e con le metodologie previste dalla legislazione vigente in materia;

d) gli interventi per il completamento degli insediamenti produttivi e/o i Piani Urbanistici Attuativi (Art.19 L.R. n.11/2004 e s.m.i.), eventualmente ricadenti all'interno degli ambiti individuati dalla Rete ecologica, oltre a osservare la normativa vigente, devono garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività necessari stabiliti dal P.A.T.I. e confermati e precisati dal P.A.T. di Vazzola oppure prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione, redigendo le Valutazioni Ambientali e di Incidenza, secondo i casi e con le metodologie previste dalla legislazione vigente in materia;

e) negli ambiti pertinenti alla Rete ecologica, il P.I. stabilisce aree di manutenzione ambientale nelle quali è prescritta e incentivata l'agricoltura di servizio da affidare al competente Consorzio di Bonifica, oppure ad agricoltori selezionati con idonea procedura, per svolgere attività e funzioni d'interesse generale di tutela della rete ecologica, in conformità con i disposti inerenti del Regolamento di Polizia rurale

65 Rete ecologica: Area Nucleo (Core Area)

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

- 65.1 Coerentemente con il P.T.C.P., con il Piano di Area del Medio corso del Piave ora riassorbito nella Variante al PTRC *in itinere* e con il P.A.T.I., il P.A.T. individua le aree naturali in grado di costituire sorgente di diffusione ai fini della diversità biologica, denominate anche Nodi o Aree Nucleo (*Core Area*), che costituiscono l'ossatura base della rete stessa. Si tratta di unità di elevato valore funzionale relative ai differenti tipi di collegamento ambientale che nell'ambito dell'Agro-Coneglianese costituiscono anche i parchi naturalistici di rilevanza territoriale regolati dalla pianificazione sovra-comunale che il presente Piano riconosce e recepisce.
- 65.2 Concorrono a costituire le Aree nucleo i siti della Rete Natura 2000 e le Aree Naturali Protette: tali aree sono parte integrante della Rete ecologica locale, cioè l'insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto, messe tra loro in connessione in modo da garantire la continuità degli habitat, la loro vitalità, e la presenza di specie animali e vegetali sul territorio.
- 65.3 L'Area nucleo è costituita da:
a) matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità;
b) fasce di appoggio alle matrici naturali primarie;
c) Nodi della Rete ecologica
 In tale contesto assumono particolare rilievo, quali elementi funzionali alla coerenza della rete, le aree naturali di maggiore estensione e con notevole differenziazione degli habitat.
- 65.4 Con riferimento alle aree I.B.A., alle aree di completamento delle Aree nucleo, ai Corridoi ecologici e alle Isole di naturalità (*Stepping stones*), il P.A.T. di Vazzola recependo il P.A.T.I. perimetra i loro confini e individua, nell'ambito delle zone di tutela naturalistica, le aree di più significativa valenza da destinare eventualmente, in sede di P.I. a riserve naturali e/o ad aree protette ai sensi della L 394/1991, e quelle ove l'attività agricola e la presenza antropica esistono significativamente e sono compatibili, applicando le norme del Regolamento di Polizia Rurale.
- 65.5 A Vazzola gli strumenti urbanistici comunali, P.A.T. e P.I. con gli Strumenti e Regolamenti operativi in esso inquadrati, negli ambiti pertinenti pongono conseguentemente in evidenza e sottopongono a specifica valutazione e disciplina:
a) le attività e gli interventi mirati alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali rilevanti e dei relativi equilibri;
b) percorsi e spazi di sosta, punti di ristorazione, degustazione enogastronomica e di ricettività turistica e agrituristica, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione;
c) le opere necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili pubbliche e private, nonché i provvedimenti a tutela delle risorgive, sia nelle aree di ricarica in alta pianura, sia entro la Fascia di risorgive/fontanili e nello scorrimento superficiale;
d) i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi;
e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo per le attività primarie in agricoltura ;
f) le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività primarie;
g) la gestione delle aree boschive e forestali;
h) l'adeguamento e il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, assicurando diffusamente nel territorio la presenza di specchi di acque libere per l'abbverata e lo sviluppo della vegetazione spontanea;
i) il miglioramento/adeguamento in sede delle infrastrutture viarie esistenti; eventuali integrazioni dei tracciati di queste potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti, prevedendo altresì la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi;
j) l'attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale provinciale o

comunale la e/o la riqualificazione delle esistenti. Questa attività è comunque ammessa e, se non soggetta a VIA per dettato di legge, è subordinata a verifica della compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/ o compensazione in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia.

- 65.6 Con riferimento alle aree di cui al presente articolo, il Comune con il proprio P.I. e con il Regolamento di Polizia rurale dispone apposita disciplina finalizzata a:
- a) conservare e valorizzare le presenze boschive esistenti;
 - b) contenere o regolare l'avanzamento del bosco circostante in zone come arbusteti e prati di rilevante interesse faunistico;
 - c) in presenza di accertato rischio idrogeologico, incrementare la naturalità diffusa per il tramite di interventi di ingegneria naturalistica nelle zone inerenti, con arbusteti e prati;
 - d) valorizzare le aree limitrofe ai corsi d'acqua prevedendo in particolare interventi atti a favorire il tamponamento dei nitriti, il filtro delle acque e l'auto-depurazione;
 - e) rimodellazione e rinaturalizzazione polle di risorgiva e delle sponde, mirate anche a garantire l'estensione ottimale delle aree golenali e a creare fasce filtro;
 - f) creazione di una rete di percorsi faunistici di collegamento;
 - g) creazione di casse di espansione a carattere naturale;
 - h) creazione di percorsi turistici e/o di tempo libero contestuali agli interventi di riqualificazione spondale.
- 65.7 Per le Aree Critiche (A.C.) ed i varchi, minacciati da occlusione causata da pressione insediativa o presenza consistente di infrastrutture, sono da prevedersi in sede di P.I. interventi sistemici anche intensivi di recupero ambientale e divieto di ulteriori menomazioni delle naturalità esistenti o potenziali.
- 65.8 In sede di P.I. il Comune di Vazzola, di concerto con la Provincia e con l'eventuale Piano di Gestione ZPS per il SIC IT3240029 del Monticano, provvede a definire i livelli di Idoneità faunistica all'interno di queste aree e dettare norme differenziate secondo il livello di idoneità da conferire o conservare.
- 65.9 Per le direttrici di permeabilità verso l'esterno sono da incentivare Accordi finalizzati a progetti condivisi anche con i Comuni confinanti.
- 65.10 Il Comune di Vazzola con il P.I., sulla base delle previsioni del P.A.T.I. e del P.A.T. provvederà ad identificare e normare, anche con prescrizioni, gli interventi da attuarsi coerentemente con il Piano di Gestione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 65.11 Con riferimento alla specifica tutela delle Aree Nucleo (zone SIC, IBA, biotopi, aree naturali protette), si prescrive quanto segue:
- a) la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici per i quali non vi siano soluzioni alternative per evitare interferenze o impatti, è subordinata a efficaci misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità di movimento faunistico nei punti abituali e/o critici di passaggio, e inoltre con l'inserimento di strutture utili all'attraversamento faunistico e con la costituzione di aree o fasce di rispetto formate con associazioni di elementi arborei e arbustivi finalizzate alla conservazione della biodiversità;
 - b) la gestione dell'agricoltura in prossimità di queste aree, se consentita e regolata dal Regolamento di Polizia Rurale di cui all'art. 74.11 delle presenti NTA, deve essere indirizzata, anche mediante interventi di incentivazione e sostegno tecnico, al mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva;
 - c) le aree individuate come critiche per presenza di infrastrutture, aree insediative e Corridoi ecologici nei siti della Rete Natura 2000 sono considerate dalla normazione tutelare degli Strumenti urbanistici comunali di Vazzola come ambiti prioritari verso i

quali fare convergere gli interventi di riorganizzazione mediante azioni di mitigazione e compensazione.

- 65.12 Coerentemente con il P.T.C.P., nelle Aree nucleo e nelle aree di completamento delle stesse così come individuate dal P.A.T.I. e confermate dal P.A.T. di Vazzola, i progetti ammissibili che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) ai sensi della normativa vigente in materia, la quale dovrà essere coerente con la V.Inc.A allegata al P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese Sudorientale.
- 65.13 All'interno delle Aree Nucleo esistenti o di previsione è fatto divieto, di formare nuove infrastrutture o nuovi sentieri e realizzare nuove edificazioni non conformi a quelli previsti dalla pianificazione sovraordinata e/o locale (PAT e P.I.) o al Piano di Gestione della ZPS del SIC del Monticano, ove presente.
- 65.14 Nello specifico in dette Aree Nucleo sono ammessi solamente:
a) riconnessione di parti discontinue della Rete ecologica con interventi di rinaturazione spontanea o governata, ovvero con opere (casce di laminazione idraulica con valenza naturalistica, opere di mitigazione, ecc.);
b) dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade o altre barriere artificiali esistenti o di nuova realizzazione;
c) riqualificazione floro-faunistica degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;
d) interventi forestali che prevedano la regolare conduzione o la riconversione delle presenze boscate o gruppi arborei e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle prati naturali;
f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
g) realizzazione di siepi, fasce filtro, fasce tampone boscate o altre forme di forestazione assimilabili.
- 65.15 Nel periodo transitorio dalla formazione del P.A.T. fino alla formazione della Prima Variante al P.I. e del suo Regolamento di Polizia rurale adeguato alle direttive sopra richiamate, vanno conservati i nuclei e/o macchie alberati e le siepi interpoderali quali elementi importanti per la qualità e la produttività degli ecosistemi agrari.
Non sono consentiti interventi che possano occludere o, comunque, limitare significativamente la permeabilità e la funzionalità delle Aree nucleo.

66 Rete ecologica: Aree cuscinetto di connessione naturalistica (*Buffer Zones*) e Fasce Tampone
Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

- 66.1 Le Aree cuscinetto o Aree filtro (*Buffer Zones*) individuate dal P.A.T.I., vengono recepite e confermate dal P.A.T. di Vazzola.

DIRETTIVE

- 66.2 Le Aree cuscinetto recepite e confermate dal P.A.T.I., vengono recepite e confermate dal P.A.T. di Vazzola e attuate in relazione all'individuazione e all'attuazione delle aree trasformabili operativamente stabilite dal P.I. che determina anche, in analogia alle disposizioni del Piano di Gestione ZPS dell'Area Nucleo adiacente, ove presente, la coerente disciplina per la gestione delle aree di connessione ecologica in oggetto.
- 66.3 Compatibilmente con le previsioni del P.T.C.P., nelle Aree cuscinetto e nelle aree di potenziale completamento della Rete ecologica site al di fuori delle aree urbanizzate, quali risultano dal P.A.T.I. e confermate/precisate dal P.A.T. di Vazzola, in conformità al Regolamento di Polizia Rurale di cui all'art. 74.11 delle presenti NTA, possono svolgersi

opportunamente:

- a) attività specializzate di eccellenza viticola a vocazione enologica se ricadenti nel Territorio Agricolo Integro;
- b) attività di agricoltura non intensiva;
- c) attività agrituristiche;
- d) centri di didattica ambientale, agraria, botanica, faunistica;
- e) attività ricreative e per il tempo libero a limitato impatto, come operativamente stabilito in sede di P.I.

- 66.4 Salvo motivata eccezione, non sono ammesse nuove edificazioni isolate, ma solo completamenti, adeguamenti o ristrutturazioni ed eventuali ampliamenti delle costruzioni o delle infrastrutture esistenti conformi alla presente normativa. Per gli interventi ammessi, soggetti a preventivo rilascio del Permesso di costruzione o altro titolo abilitativo, le modalità ed i limiti inerenti sono fatti oggetto di Scheda particolareggiata inquadrata nel P.I.; nei casi più complessi per la presenza di vincoli, aspetti ambientali paesaggistici o altri interessi di pubblica rilevanza; la Scheda può essere di iniziativa privata, pubblica o d'ufficio.
Diversamente, nei casi in cui completamenti, adeguamenti o ristrutturazioni ed eventuali ampliamenti delle costruzioni o delle infrastrutture esistenti riguardino un'unica proprietà o azienda con interventi ed interventi edilizi di tipo semplice, il P.I. può ammettere Interventi Edilizi Diretti
- 66.5 Il P.I. perimetra in maniera definitiva le Aree cuscinetto, indicando le aree di idoneità faunistica comprese in esse e dettando norme differenziate in relazione al livello di idoneità, in analogia a quanto disposto per le aree faunistiche comprese nelle altre aree della Rete ecologica.
- 66.6 Per i corsi d'acqua il P.I. del Comune, anche con il Regolamento di Polizia rurale ed il Regolamento di Polizia Idraulica, prevede interventi di tutela e conservazione /riqualificazione degli stati di fatto, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti nelle Aree nucleo.
- 66.7 In Comune di Vazzola per le Aree Critiche (A.C.) e per i varchi minacciati da occlusione causata da pressione insediativa o presenza consistente di infrastrutture, il P.I. prevede interventi sistemici, anche intensivi, di recupero ambientale e divieto di ulteriori artificializzazioni della natura esistente o potenziale.
- 66.8 Per il reticolo stradale principale, particolarmente nei tratti di maggiore interferenza, il P.I. di Vazzola prevede:
a) divieto di ulteriori artificializzazioni della natura esistente o potenziale;
b) incremento degli interventi di deframmentazione;
c) incremento degli interventi, anche intensivi, di recupero ambientale.
- 66.9 L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale, provinciale e comunale e/o la riqualificazione delle esistenti è comunque ammessa e, se non soggetta a V.I.A. per dettato di legge, resta comunque sempre subordinata alla Verifica di compatibilità ambientale, finalizzata a individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 66.10 Il P.I. provvede a individuare e a organizzare gli spazi delle Aree cuscinetto mediante la conservazione l'integrazione e la formazione di siepi, boschetti, ecc., con le seguenti caratteristiche generali stabilite dal P.A.T.I. e precisate dal P.A.T.
- 66.11 In questi ambiti, i progetti eventualmente ammissibili che implicano modificazioni di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a Valutazione di incidenza (V.Inc.A.) in

prossimità delle aree SIC IT3240029 del Monticano ai sensi della normativa statale e regionale in materia.

- 66.12 L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali e/o la riqualificazione delle esistenti, se non soggette a V.I.A. per dettato di legge, è subordinata a Verifica di compatibilità ambientale, finalizzata a individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione.
- 66.13 Nelle Aree cuscinetto non sono ammesse coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.
- 66.14 Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle aree riconosciute come urbane ai sensi dell'art. 41 delle presenti NTA.

67 Rete ecologica: Corridoi ecologici principali

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta della Trasformabilità

- 67.1 All'interno di questa categoria sono comprese tutte le aree in grado di svolgere funzioni di collegamento per alcune specie - o gruppi di specie - in grado di spostarsi, sia autonomamente (animali), sia tramite vettori (piante o parti di esse).
I Corridoi ecologici principali collegano direttamente le differenti Aree nucleo; viene così individuato per il territorio del P.A.T.I., e confermato in sede di P.A.T. di Vazzola per quanto di competenza, il quadro di connessioni eco-sistemiche coerente con la programmazione provinciale tale da costituire la Rete ecologica locale.
I Corridoi sono parte integrante della Rete ecologica stessa (*Core Areas, Stepping stones*, ecc.) e si localizzano prevalentemente lungo il sistema idrografico, sia di origine naturale (corsi vincolati dapprima ai sensi della L. n. 431/85 e succ., ora dal D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), sia artificiale.
- 67.2 Premesso che il P.A.T.I. ridefinisce gli elementi della Rete ecologica provinciale in modo da garantire comunque la continuità ecologica e la tutela delle valenze naturalistiche presenti nel territorio dell'Agro Coneglianese, il P.A.T. di Vazzola le recepisce apportando - se del caso - eventuali precisazioni o integrazioni, che in via definitiva si completano in sede di P.I.
- 67.3 Qualora nel P.R.G. 1985 vigente alla data di approvazione del P.T.C.P. risultassero pianificate aree urbane non previste in Tav. 3.1 del P.T.C.P., in tali ambiti non sono comunque efficaci le prescrizioni di cui agli art. 39 e 40 delle N.T. del P.T.C.P. Valgono invece le previsioni del P.A.T.I. 2015 approvato.

DIRETTIVE

- 67.4 Al fine di garantire uno stato di conservazione sostenibile degli habitat e delle specie presenti, il Comune di Vazzola, coerentemente con quanto previsto dal P.A.T.I. e dal P.A.T., con il P.I. elabora il Progetto comunale di Rete ecologica, organico a quello territoriale dell'Agro Coneglianese, il quale costituisce, con efficacia di direttiva, riferimento strategico per detta progettazione in merito a:
- a) continuità della rete;
 - b) estensione e perimetri delle Aree Nucleo con esclusione delle I.B.A.;
 - c) direttrici dei corridoi principali;
 - d) localizzazione dei varchi;
 - e) normativa di tutela delle singole aree di tutela.
- 67.5 Con riferimento agli elementi della Rete ecologica diversi da quelli di cui al comma precedente 67.4, e con riguardo alle indicazioni del P.A.T.I. e del P.A.T., il P.I. di Vazzola, sulla base di informazioni e dati specificamente approfonditi, integra e modifica:
- a) estensione e perimetri delle aree nucleo limitatamente agli I.B.A. e le aree di completamento delle Aree nucleo;

- b) le dimensioni dei Corridoi ecologici;
- c) estensione e perimetri delle Fasce tampone e delle aree urbanizzate;
- d) estensione e perimetri delle Isole di Naturalità (*stepping stones*);
- e) l'estensione dei varchi.

- 67.6 A fronte dell'impossibilità di raggiungere dimensioni ottimali, sono ammissibili eventuali riduzioni, ma a condizione che la qualità di habitat di questi varchi più contenuti sia opportunamente elevata, anche con impiego di vegetazione almeno in parte già sviluppata, di Fasce tampone capaci di ridurre significativamente i disturbi d'origine esterna, di reti laterali di protezione della fauna selvatica, di aree-invito opportunamente configurate.
- 67.7 Nel dare configurazione definitiva alle indicazioni concernenti i Corridoi ecologici il P.I. di Vazzola utilizza preferibilmente zone agricole abbandonate o degradate se collegabili alla direttrice principale dei corridoi. Ove non siano disponibili aree utili alla formazione dei Corridoi ecologici il Comune, in sede di P.I. e/o col Regolamento di Polizia rurale, darà direttive per prevedere programmi di riconversione di altre aree.
- 67.8 Il Comune di Vazzola in sede di P.I.:
- a) precisa ed adegua la posizione e l'ampiezza della fascia del Corridoio ecologico (in particolare quelli fluviali e dei corsi d'acqua naturali vengono individuati spazialmente in dimensione minima da unghia esterna a unghia esterna dell'argine o dal limite demaniale pertinente; quelli terrestri vengono precisati sulla base di rilievi floristici e faunistici);
 - b) stabilisce come migliorare l'assetto ecologico dell'alveo del Monticano, dei corsi minori e delle rispettive aree golenali conservando e ricostituendo habitat propri dell'ambiente fluviale attraverso il mantenimento della vegetazione erbacea elofitica e delle formazioni prative umide nella banca arginale interna;
 - c) favorisce la formazione di nuovi ecosistemi umidi lungo il corso del Monticano e dei corsi minori ad esso paralleli o confluenti;
 - d) tutela le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di Aree cuscinetto (*Buffer zones*);
 - e) evidenzia e valorizza la leggibilità e la presenza di *megafan*, paleo-alvei, golene, guadi, risorgive e qualsiasi segno nel territorio di valenza naturalistica permanente;
 - f) aumenta le caratteristiche di biodiversità della vegetazione ripariale/spondale, garantendo e/o monitorando la qualità chimico-fisica delle acque in collaborazione con gli Enti preposti;
 - g) organizza accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.
 - f) assicura con il Regolamento di Polizia Rurale di cui all'art. 74.11 delle presenti NTA che l'attività agricola si armonizzi con i disposti del presente comma e con il Regolamento di Polizia idraulica coordinato col P.I.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 67.9 L'estensione delle aree dove si ravvisa la necessità della Valutazione d'Incidenza è stabilita dal P.A.T.I. a livello territoriale e dal P.A.T. di Vazzola a livello comunale, sulla base della vigente normativa e delle risultanze del Quadro Conoscitivo più aggiornato. In ogni caso dovrà essere redatta un'analisi che dimostri la compatibilità dell'opera in previsione o in istanza con il particolare carattere dei luoghi. Ogni intervento in questi ambiti, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione / mitigazione.
- 67.10 Negli ambiti oggetto del presente articolo, vigono altresì le disposizioni di cui al precedente art. 65 commi 4, 12; 13 e 14.

68 Rete ecologica: Corridoi ecologici secondari e Corridoi rurali

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità

68.1 Si definiscono Corridoi ecologici secondari, come individuati dal P.A.T.I., e confermati dal P.A.T. quelli che collegano Aree di connessione naturalistica e garantiscono il mantenimento di varchi di naturalità tra gli insediamenti o le infrastrutture che assicurano la connessione ecologica tra ambienti naturali anche diversi. All'interno di questa categoria sono comprese tutte quelle aree in grado di svolgere vitali funzioni di collegamento per alcune specie o gruppi di specie viventi in grado di spostarsi, sia autonomamente come la fauna, sia tramite vettori come semenze o parti floristiche.

Si individuano come Corridoi ecologici secondari:

- a) i corsi d'acqua della rete idrografica minore (*Blue-ways*), anche consorziale, caratterizzati da capacità di connessione intercomunale esistente o potenziale (ad es. la Roggia Piavesella);
- b) le dorsali delle aree di connessione naturalistica, come i Corridoi terrestri (*Green-ways*) esistenti, latenti da esplicitare, o di progetto.

La Tav.4 *Carta delle Trasformabilità* individua come *Corridoi rurali* i residui varchi liberi di territorio agricolo, prevalentemente non occupati da costruzioni, che risultano interposti tra gli insediamenti urbani e/o rurali, e/o tra campagna e infrastrutture, ed assicurano per questo la connessione diretta e stabile tra ambienti agrari, anche diversi, specialmente quelli del Territorio Agricolo Integro (TAI).

Con la loro presenza e permanenza durevole nei punti più fragili, i Corridoi rurali nel territorio agricolo del Comune ne prevengono ogni ulteriore potenziale frammentazione, eventuali forme di destrutturazione del mosaico poderale di pregio esistente, la alterazione delle reti irrigue e di scolo in essere o stabilite dal Piano delle Acque e la manomissione delle viabilità rurale.

All'interno di questa categoria sono comprese tutte quelle aree rurali, regolarmente coltivate, coltivabili o anche di naturalità spontanea, private e/o pubbliche, in grado di svolgere vitali funzioni di continuità e di equilibrio connesse alla conduzione dei fondi agricoli ed alle infrastrutture rurali a carattere vicinale o di uso civico o assimilabili.

DIRETTIVE

68.2 In attuazione del P.A.T.I. approvato, il Comune di Vazzola recepisce nel P.A.T. i Corridoi ecologici secondari indicati dal piano territoriale e in sede di P.I.:

- a) delimita con precisione la fascia del corridoio ecologico. In particolare i Corridoi fluviali (c.d. *Blue-ways*) vengono individuati spazialmente in dimensione minima da unghia esterna ad unghia esterna delle arginature o delle rive argine o dal limite demaniale pertinente, salvo diverse delimitazioni determinate dalle condizioni idrogeologiche locali. I Corridoi terrestri (c.d. *Green-ways*) vengono precisati sulla base di rilievi floristici e faunistico aggiornati;
- b) tutela le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di Zone cuscinetto (*Buffer zones*) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleo-alvei, ondulazioni del *megafan* ed altre singolarità geologiche, golene, risorgive e qualsiasi segno nel territorio di valenza naturalistica;
- c) sostiene le caratteristiche di biodiversità della vegetazione sia quella riparia e spondale, che di quella campestre;
- d) prevede il raccordo di siepi e filari alberati in modo che interventi anche limitati possano ricomporsi in un sistema continuo e favorisce l'integrazione di una potenziale rete unitaria e stabile dove porzioni di siepi e vegetazione riparia sono già presenti;
- e) promuove e la creazione di filari lungo le strade di maggiore traffico;
- f) promuove la creazione di nuove presenze vegetazionali nel paesaggio dove ne risulti povero o privo;
- g) promuove la ri-naturazione dei corsi d'acqua e delle risorgive;

h) stabilisce accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili;

i) assicura con il Regolamento di Polizia Rurale di cui all'art. 74.11 delle presenti NTA e con il Regolamento di Polizia Idraulica che l'attività agricola e la gestione delle rete idrica minore si armonizzino con i disposti del presente comma.

h) precisa conformativamente le aree interessate dai Corridoi rurali indicati dal PAT e gli edifici opere o infrastrutture presenti con essi compatibili, soggetti a conservazione, eventuale ampliamento o ristrutturazione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

68.3 Ogni intervento nei Corridoi ecologici secondari, oltre a osservare la normativa vigente, dovrà quanto meno garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti e prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

Ogni progetto che modifichi usi funzioni, attività in atto, è soggetto ad Analisi di compatibilità ambientale, salvo che il Responsabile del procedimento disponga la V.Inc.A. in relazione alla prossimità al SIC del Monticano, dedotta dalla cartografia dal P.A.T.I e del P.A.T di Vazzola e dalla sua VAS di corredo o del P.I. in caso di motivati adeguamenti e precisazioni locali.

Ogni intervento nei Corridoi rurali, oltre a osservare la normativa vigente, dovrà quanto meno garantire il mantenimento delle condizioni di ruralità e connettività esistenti tra parti del territorio agricolo anche diverse e prevedere, se del caso, adeguate misure di compensazione/mitigazione specificate nel quadro del P.I. e del Regolamento di Polizia Rurale.

Sono vietati gli interventi trasformativi che interrompono, o deteriorano le funzioni connettive garantite dai Corridoi rurali.

68.4 Negli ambiti oggetto del presente articolo, vigono altresì le disposizioni di cui al precedente art. 65 commi 4, 12; 13 e 14.

69 Rete ecologica: Isole di naturalità (*Stepping stones*)

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità.

69.1 Si definiscono Isole di naturalità (*stepping stones*) le aree naturali che per contenuti ecologici sarebbero in grado di costituire dei nodi locali, ma che per dimensione o per limitata connessione alle rete territoriale non possono assumere il ruolo di Aree nucleo. Esse rivestono ugualmente una importante funzione eco-sistemica, come appoggio necessario per vitali trasferimenti faunistici, soprattutto se in prossimità di altri nodi o di altri elementi della rete. Esse completano quindi il sistema dei Corridoi ecologici individuati, rappresentando un elemento di collegamento ed appoggio ambientale, necessario anche se spazialmente non continuo. .

69.2 Nel P.A.T.I. approvato e in coerenza con esso, negli strumenti P.A.T., P.I. con Regolamento di Polizia Rurale e Regolamento di Polizia Idraulica di Vazzola, si individuano queste caratteristiche in:

a) area di risorgiva attiva e relativa fascia di rispetto;

b) aree eventualmente cartografate nella "*Carta regionale dei tipi forestali*";

c) aree naturalistiche "minori" di interesse regionale (censimento ARPAV);

d) aree umide di origine antropica;

e) ambiti di golena fluviale originati da paleo-alvei;

f) aree naturali importanti già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione;

g) parchi e giardini urbani o suburbani di rilevanti dimensioni;

h) altre aree di rilevanza ambientale segnalate nella documentazione comunale.

DIRETTIVE

- 69.3 Per le Isole di naturalità il Comune di Vazzola in sede di P.I.:
- a) per la conservazione delle risorgive e delle loro fasce di rispetto:
 - tutela la risorgenza, la purezza e il regolare deflusso delle acque;
 - prevede le azioni finalizzate a garantire, recuperare o ripristinare l'integrità e la portata delle polle, l'integrità delle sponde e dell'invaso;
 - favorisce la naturale diversificazione delle formazioni vegetazionali acquatiche e riparie in condizioni prossime all'omeostasi, prevenendo la dominanza di specie infestanti e le cause dell'ipertrofizzazione algale;
 - b) per i nuclei boscati individuati nella "*Carta regionale dei tipi forestali*" prevede interventi per:
 - conservare, implementare e/o qualificare le superfici boschive;
 - favorire lo sviluppo bilanciato di specie autoctone;
 - favorire la differenziazione in struttura verticale e il rinnovamento della formazione;
 - c) organizza gli accessi e i percorsi ricreativi e didattici ammessi, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili;
 - d) favorisce l'introduzione di colture e tecniche con ridotto carico inquinante sugli acquiferi e promuove l'introduzione di colture a basso impatto ambientale, in particolare produzione di specie legnose per il loro utilizzo come fonte di energia o per legname d'opera;
 - e) valorizza l'attività agrituristica attraverso la creazione di itinerari e il recupero a scopi ricettivi di edifici dismessi presenti nel territorio agricolo.
 - f) assicura con il Regolamento di Polizia Rurale di cui all'art.74.11 delle presenti N.T.A che l'attività agricola si armonizzi con i disposti del presente comma e con il Regolamento di Polizia Idraulica coordinato col P.I.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 69.4 In queste aree, in fase di attuazione di un qualsiasi articolo delle N.T.A. del P.A.T. di Vazzola, dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni di naturalità esistenti, o prevedere adeguate misure di compensazione ambientale.
- Ogni progetto che modifichi usi, funzioni, attività in atto, è soggetto ad Analisi di compatibilità ambientale salvo che il Responsabile del procedimento disponga la V.Inc.A. in relazione alla prossimità al SIC IT3240029 del Monticano, dedotta dalla cartografia dal P.A.T.I e del P.A.T. di Vazzola, del SIC e dalla sua VAS di corredo o del P.I. in caso di motivati adeguamenti e precisazioni locali.
- Nelle aree classificate in sede di PAT come "Territorio Agricolo Integro" o ripristinabili nell'assetto agrario classificabile "integro" come specificato all'art. 26.11 delle presenti Norme, ogni intervento di trasformazione agraria o infrastrutturale si potrà ammettere solo se rispettivamente:
- a) compatibile con la tutela delle colture di eccellenza tipiche dell'Agro Coneglianese Sudoccidentale e delle filiere produttive agroalimentari connesse qualificate da marchio d'origine;
 - b) rispondente a dimostrate necessità aziendali senza compromissione dei caratteri qualificanti del territorio agricolo;
 - c) conforme ai disposti del Regolamento di Polizia Rurale di cui all'art. 74.11 delle presenti N.T.A.
- 69.5 Negli ambiti oggetto del presente articolo, vigono altresì le disposizioni di cui al precedente Art. 65 commi 4, 12; 13 e 14.

70 Barriere infrastrutturali e naturali

Rif. elaborati grafici: Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

- 70.1 Relativamente al territorio di Vazzola il P.A.T.I. ed il P.A.T. concordemente indicano nelle infrastrutture viarie, negli insediamenti industriali e artigianali, i principali elementi che costituiscono:
- a) limitazione e ostacolo per le relazioni funzionali e di mobilità ecologica tra parti di

territorio aperto o insediamenti contigui esistenti o previsti;

b) interruzione della continuità della Rete ecologica territoriale e fattore di disturbo. In caso di intersezioni tra nuovi interventi infrastrutturali e i Corridoi ecologici, è possibile che si creino barriere infrastrutturali in punti che sono da considerare sempre critici e oggetto di adeguati provvedimenti di mitigazione e/o compensazione ambientale.

DIRETTIVE

- 70.2 In Comune di Vazzola, in attuazione delle strategie del P.A.T.I. e del P.A.T., il P.I. prevede l'eliminazione preventiva, il contenimento e/o la mitigazione dell'effetto-barriera esercitato da detti elementi e in particolare:
- a)** interventi destinati a ricucire e ricostituire le relazioni interrotte dall'interposizione delle infrastrutture, anche attraverso l'inserimento, tra le parti di territorio separate, di connessioni ambientali e/o faunistiche adeguate, per tipologia, caratteristiche e dimensioni, alle esigenze specifiche dei contesti attraversati (viarie, pedonali, ciclabili, destinate ai mezzi agricoli, ecc.);
 - b)** adeguati ed efficaci dispositivi nella modellazione del suolo e di copertura vegetale o acqua, per il ripristino della continuità delle principali componenti della rete ecologica territoriale;
 - c)** la riqualificazione ambientale degli insediamenti delle aree adiacenti alle barriere;
 - d)** assicura con il Regolamento di Polizia Rurale di cui all'art. 74.11 delle presenti NTA che l'attività agricola in sito si armonizzi con i disposti del presente comma

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 70.3 In sede di pianificazione di competenza del Comune di Vazzola, per ogni nuovo intervento di trasformazione del territorio (infrastruttura o insediamento produttivo) che generi barriere infrastrutturali, oltre che essere osservata la normativa vigente, dovrà sempre essere garantito il mantenimento della connettività della Rete ecologica, predisponendo nel progetto delle opere adeguati passaggi ed eco-dotti, nonché adeguate opere di prevenzione, contenimento e/o mitigazione.
- 70.4 Esse dovranno essere localizzate nelle fasce di rispetto esterne dell'arteria principale, compresi incroci, raccordi, aree di servizio e tutte le opere e i manufatti previsti a servizio dell'infrastruttura.
- 70.5 In sede di P.I. va stabilito che i costi di realizzazione e di successiva gestione delle opere di mitigazione, per tutta la durata del tempo di esercizio dell'infrastruttura /insediamento, sono regolati da apposita Convenzione riguardante tutti i soggetti pubblici e privati interessati
- 70.6 La medesima Convenzione regola anche il regime dei suoli interessati dalle opere di mitigazione relative alle infrastrutture, e delle eventuali azioni coordinate pubblico-privato.
- 70.7 Le opere di mitigazione, in termini qualitativi e quantitativi, si devono aggiungere agli standard urbanistici dovuti per legge e ad essi devono armonizzarsi e integrarsi.
- 70.8 Le opere di mitigazione paesaggistico-ambientale relative agli insediamenti produttivi da completare o ristrutturare, sono da realizzarsi all'interno dell'area interessata dall'insediamento medesimo, ovvero secondo le disposizioni di un P.U.A., di una Scheda particolareggiata o altro strumento adeguato stabilito dal P.I..
- 70.9 Gli interventi di mitigazione riferiti alle infrastrutture stradali dovranno:

a) abbattere l'inquinamento acustico e da polveri e isolare visivamente le infrastrutture e/o gli insediamenti rispetto al contesto paesaggistico da tutelare tramite la realizzazione di siepi e fasce vegetali arboree, arbustive o miste; allo scopo dovranno essere predisposti studi sulla vegetazione adeguata a conseguire gli obiettivi della mitigazione;

b) con riferimento alla risultanze della V.A.S. l'inserimento di dette barriere di norma è sempre dovuto e attuabile, fatte salve solo le norme di Polizia idraulica a tutela delle arginature e nel rispetto del Regolamento di Polizia Rurale.

Dove le opere di mitigazione vegetale non si possano attuare e l'impiego di barriere artificiali possa risultare controproducente per la percezione paesaggistica del corso del Monticano o di altri siti sensibili, le barriere artificiali sono da evitarsi e andranno invece prescritte nelle aree adiacenti opportunamente scelte opere di compensazione ambientale di pari importo e pari efficacia ambientale a carico dell'avente titolo/obbligo, da precisarsi operativamente in sede di P.I.;

c) predisporre, in corrispondenza di infrastrutture o barriere, adeguati passaggi ed ecodotti, ossia strutture predisposte al fine di consentire la continuità dei flussi di vitale transizione faunistica; la posizione, la frequenza e le caratteristiche progettuali degli attraversamenti, costituiti da sottopassi e sovrappassi, si individuano in base alle specie faunistiche rilevanti e alle loro abitudini in base a studi specifici.

71 Insediamenti, A.T.O. e servizi

Rif. elaborati tecnici: Relazione

- 71.1 Il presente P.A.T. effettuata la ricognizione generale e la dotazione di servizi presenti nel Comune di Vazzola, riconosce che sul territorio comunale sono ovunque presenti i servizi di base necessari alla vita delle singole comunità nei principali nuclei insediativi.
Per contro la dimensione demografica di ciascun nucleo e del Comune in aggregato fa sì che tutti i servizi di livello superiore siano concentrati nei maggiori centri limitrofi come Conegliano Veneto e Oderzo, gerarchicamente superiori nella rete insediativa provinciale e agevolmente accessibili da Vazzola con la rete viaria ed i trasporti.
- 71.2 Il P.A.T. di Vazzola, per garantire adeguati livelli di qualità insediativa, provvede alla ricognizione della dotazione di aree per servizi nel territorio comunale in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso.
I dati inerenti alla ricognizione effettuata sono riportati nella Relazione al Progetto di PAT e si basano sui dati desunti dal PRG 1985 e successive Varianti approvate fino alla N.9 compresa
- 71.3 Il P.A.T. di Vazzola determina, per gli Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili, coerentemente con l' art. 75 delle presenti NTA.
I dati inerenti alle determinazioni effettuate, suddivise per A.T.O ed in aggregato sono riportate nella Relazione al Progetto di P.A.T .
- 71.4 Coerentemente con P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese vigente, il P.A.T. di Vazzola nella Relazione al Progetto di P.A.T. conferma. come idonei i valori di riferimento del vigente ordinamento specialmente in riferimento a:
a) insediamenti produttivi;
b) insediamenti turistico-ricettivi, agriturismo, punti di degustazione enogastronomica e spaccio di prodotti d'eccellenza tipici del territorio ;
c) attrezzature e servizi inseriti nei centri urbani e di preferenza nei Centri Storici l'istruzione, l'assistenza, i servizi sociali e sanitari, la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile, attività culturali, associative e politiche, gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i

parchi urbani, le aree boscate pubbliche, gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi; gli elementi di riqualificazione urbana, paesaggistica e ambientale a dimensione territoriale i trasporti, i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani.

- 71.5 In Comune di Vazzola conseguentemente alla ricognizione sui servizi in essere e quelli di attendibile attuazione, il P.A.T articola e differenzia le dotazioni minime in relazione alle caratteristiche del tessuto insediativo di ciascun A.T.O. come si riporta nella Relazione al Progetto di PAT.
- 71.6 Per le nuove strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere di cui alla L.R. n. 33/2002 e s.m.i. e per le ristrutturazioni e ampliamenti di strutture esistenti valgono i disposti di cui all' art.75.4 delle presenti NTA.
- 71.7 Nei Centri storici è ammessa la deroga al valore minimo di aree per servizi ed anche la stipula di Convenzioni per parcheggi esterni pubblici o privati nei termini di cui al successivo art. 75.5 delle presenti NTA
- 71.8 Dal Contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo, il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è scomputabile nei termini stabiliti dall'art. 75.6 delle presenti NTA
- 71.9 In sede di P.U.A. di Comparti edificatori e/o di Schede particolareggiate, le dotazioni di aree per servizi e standard urbanistici devono essere assicurate secondo le modalità di cui all' art. 75.7 delle presenti NTA.
- 71.10 Le verifiche tecniche inerenti sono riportate nella specifica trattazione nella Relazione al Progetto di PAT

DIRETTIVE

- 71.11 In attuazione dell'ordinamento vigente il Comune di Vazzola con il P.I. tenuto conto degli A.T.O. del P.A.T. provvede alla suddivisione del territorio comunale in ambiti a carattere omogeneo, privilegiando l'analisi dei modi insediativi in funzione della loro complessità e articolazione.
- 71.12 Il P.I. di Vazzola nel definire le modalità per l'attuazione degli interventi di conservazione e/o di trasformazione, individua e definisce a fini operativi gli interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale previsti dal P.A.T.I. e confermati dal P.A.T.
- 71.13 Il P.I. di Vazzola, per quanto concerne la classificazione delle zone destinate a ospitare servizi alla popolazione, adotta il criterio generale, da coordinare con l'Atto di indirizzo relativo al dimensionamento dei Piani e degli standard di aree per servizi di cui all' Art. 46, c. 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., di identificare tali zone:
- a)** con aree di proprietà pubblica;
 - b)** con aree che, ancorché di proprietà privata, siano asservite ad uso pubblico;
 - c)** con aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici, e/o ONLUS;
 - d)** con altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono comunque uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (es. parchi, ecc.), anche per effetto di Convenzioni o Accordi con il Comune precisando, peraltro, che esse possono sempre essere specificatamente individuate all'interno delle varie zone aventi un tessuto insediativo omogeneo diverso.
- 71.14 Il P.I. di Vazzola in ogni caso subordina gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nei singoli ambiti insediativi omogenei, alla realizzazione e/o adeguamento dei servizi anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della perequazione e/ o della compensazione

urbanistica;

- 71.15 Il Comune di Vazzola, nel procedere al dimensionamento residenziale ordinario, riserva una quota speciale - non superiore al 10% - utilizzabile esclusivamente mediante Accordi di pianificazione che prevedano la localizzazione come credito edilizio dell'eventuale parte eccedente il volume liberamente utilizzabile negli interventi di riqualificazione ambientale in zona agricola.
- 71.16 In sede di P.A.T. e di P.I. il carico insediativo aggiuntivo è comprensivo dell'edificabilità residua prevista dal P.R.G. vigente, escludendo quella legata a P.U.A. o progetti per i quali i lavori siano iniziati e/o convenzionati.
Sono inoltre escluse dal carico insediativo aggiuntivo relativo alle attività produttive:
a) le zone già destinate a tale funzione all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttive, per le quali i relativi lavori siano iniziati e/o convenzionati;
b) le zone individuate per la gestione (conferma o trasferimento) di strutture produttive esistenti in zona impropria.
- 71.17 Per la residenza nel P.I. si ammettono modifiche al dimensionamento di ciascun ambito territoriale omogeneo entro i limiti di flessibilità stabiliti dal P.A.T. e, in particolare:
a) il P.I. può aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli A.T.O. di una quantità non maggiore del 10% in più o in meno, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo stabilito dal P.A.T. approvato;
b) il P.I. a favore delle aziende che conservino o impiantino vigneti sistemati a *bellussera* e *bellusera alberata* per almeno il 10% della superficie aziendale, può consentire un incremento dell'edificazione massima ammessa per la zona agricola nella misura del 10% e lo mantengano per un periodo di almeno anni dieci dalla data di approvazione del P.A.T.
Detta maggiore edificabilità potrà essere determinata e utilizzata come credito edilizio in aree edificabili del Comune che ne consentano regolarmente l'utilizzo.
- 71.18 Per le attività produttive, commerciali e direzionali esistenti, oltre al carico insediativo aggiuntivo definito dal P.A.T., il P.I. può individuare specifiche zone nelle Aree produttive "ampliabili" o "non ampliabili", destinate al trasferimento delle attività in zona impropria e definire le possibilità di:
a) eventuali limitati adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi interni previsti per legge, se carenti;
b) di realizzazione di opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori ed olfattivi sul contesto circostante, per migliorare la qualità degli immobili.
- 71.19 In generale nelle Aree produttive "ampliabili" e/o "non ampliabili", il P.I. di Vazzola può perseguire a fini di riqualificazione urbanistica, edilizia e di adeguamenti tecnologici o di ampliamento, soluzioni compositive diverse, passando dalle tipologie edilizie più correnti, a quelle di tipo aggregativo, come capannoni a schiera o altro.
Relativamente alle altezze alle superfici coperte, le Norme Tecniche del P.I. di Vazzola potranno prescrivere anche a mezzo di Schede particolareggiate, regole speciali legate alle effettive esigenze della produzione e dei suoi sviluppi.
- 71.20 Il P.I. può riclassificare e/o accorpare le aree a servizi previste dal P.R.G. all'interno dell'urbanizzazione consolidata, sempre nel rispetto del dimensionamento minimo dei servizi previsti dall'Art. 31 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. ed anche attuare quanto all'art. 48 delle presenti NTA.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 71.21 Nel periodo transitorio, rispetto alla formazione del primo P.I. adeguato alle

direttive sopra richiamate, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art.3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., ricadenti all'interno del perimetro dei limiti fisici alla nuova edificazione definiti dal P.A.T. di Vazzola, se e dove ammessi, sono subordinati:

a) all'accertamento dell'esistenza effettiva di tutte le opere di urbanizzazione primaria adeguate al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante Convenzione e/o Atto unilaterale d'obbligo;

b) all'accertamento dell'esistenza effettiva delle opere di urbanizzazione secondaria, nonché delle opere necessarie ai collegamenti ai pubblici servizi e alla viabilità esistente, strettamente connesse al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante Convenzione e/o Atto unilaterale d'obbligo.

71.22 Ai sensi dell'art.18 bis della L.R. n.11/2004 sono sempre ammessi in diretta attuazione dello Strumento Urbanistico Generale, anche in assenza dei Piani attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c): d), dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

71.23 In merito alle opere di urbanizzazione realizzate da privati dal 17 ottobre 2008 per il D. Lgs. n. 152 del 2008 (terzo decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici) trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 32, c.1, lett. g) e 122, c. 8, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i..

72 Mitigazioni e Compensazioni

Rif. elaborati tecnici: V.A.S.

72.1 Con il termine "mitigazioni e compensazioni" si intendono le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile, gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano.

Esse seguono in linea logica ed ambientale già le prime fasi progettuali dove le scelte siano consapevolmente intese a prevenire e/o a contenere gli impatti ambientali significativi di una trasformazione in previsione, assicurandone la sostenibilità.. Solo nella misura in cui sia dimostrato che queste opzioni non si possano ragionevolmente attuare, in tutto o in parte, occorre stabilire le necessarie misure di mitigazione o compensazione a favore della sostenibilità ambientale.

72.2 In attuazione dell'art.10 della Direttiva 2001/42/CE, il P.A.T. con il Piano di Monitoraggio di cui all'art. 73 delle presenti NTA determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del Piano di Monitoraggio di cui all'art.73 che segue, al fine di individuare tempestivamente gli impatti ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive

DIRETTIVE

72.3 Il Rapporto Ambientale Definitivo, sulla base di quanto disposto dalla Direttiva comunitaria 42/2001, quando non è possibile evitare o eliminare impatti ambientali rilevanti, prevede l'applicazione obbligatoria di misure di mitigazione per ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.

72.4 Le misure di compensazione, a differenza delle mitigazioni, non riducono gli impatti attribuibili al progetto, ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata

depauperata con una risorsa considerata almeno equivalente.

- 72.5 Il P.I. definisce dettagliatamente modalità e procedure per l'attuazione delle misure di mitigazione e compensazione riportate nel Rapporto Ambientale della V.A.S. accompagnatoria del P.A.T., anche in attuazione delle corrispettive direttive, prescrizioni e vincoli del P.A.T.I..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 72.6 In generale le misure di mitigazione e di compensazione sono quelle indicate nella V.A.S. a corredo del P.A.T. di Vazzola, in coerenza con quella del P.A.T.I. approvato.
- 72.7 La V.A.S., individua alcune delle tipologie più frequenti di effetti negativi su cui adottare interventi di mitigazione:
- a)** fisico-territoriale (scavi, riporti, modifiche morfologiche, messa a nudo di litologie, impoverimento del suolo in genere, ecc.);
 - b)** naturalistiche (riduzione di aree vegetate, frammentazione e interferenze con habitat faunistici, interruzione e impoverimento in genere di ecosistemi e reti ecologiche, ecc.);
 - c)** antropiche - salute pubblica (inquinamenti da rumore e atmosferico, inquinamento di acquiferi vulnerabili, interferenze funzionali, urbanistiche, ecc.);
 - d)** paesaggistiche o sulla biodiversità quale interazione delle precedenti.
- 72.8 La V.A.S. per opere di mitigazione indica diverse categorie di interventi:
- a)** le vere e proprie opere di mitigazione, cioè quelle direttamente collegate agli impatti (ad esempio barriere antirumore a lato strada per mitigare l'impatto da rumore prodotto dal traffico veicolare);
 - b)** quelle di "ottimizzazione" del progetto (ad esempio la creazione di fasce vegetate di riambientazione di una strada in zona agricola e non necessariamente collegate con un eventuale impatto su vegetazione preesistente);
 - c)** le opere di compensazione, cioè gli interventi non strettamente collegati con l'opera, che vengono realizzati a titolo di "compensazione" ambientale (ad esempio creazione di habitat umidi o zone boscate in aree di ex cave presenti nell'area, bonifica e rinaturazione di siti devastati, anche se non prodotti dal progetto in esame).
- 72.9 Le possibili opere di mitigazione comprendono, a titolo di esempio: canalizzazioni e vasche di raccolta e decantazione delle acque; drenaggi per il mantenimento dei flussi e delle portate di falda; consolidamento e rinverdimento spondale; ricostituzione e ripiantumazione della vegetazione danneggiata; ricostituzione dei percorsi abituali della fauna; barriere arboree; piantumazione di essenze anti-gas; misure di inserimento paesaggistico; interventi a verde; schermature e zone tampone; fasce tampone con funzione di vegetazione riparia per la protezione dell'ambiente acquatico; aree boscate; contenimento del consumo di suolo; ripristino della funzionalità e della fruibilità delle aree; uso di fonti energetiche rinnovabili, edilizia ecosostenibile, etc..
- 72.10 Le opere e gli interventi di mitigazione dovranno essere effettuati almeno contemporaneamente, ma non successivamente, alla realizzazione delle azioni strategiche di Piano che sono state all'origine degli effetti ambientali negativi che, a loro volta, hanno richiesto tali mitigazioni che sono comunque da attuare, indipendentemente dal possibile assoggettamento successivo dei progetti di realizzazione delle azioni strategiche alla procedura di V.I.A.
- 72.11 La V.A.S. prevede che le misure di compensazione nascano dal confronto tra le differenti istanze e dalla negoziazione tra i vari soggetti interessati: del settore pubblico o portatori di interesse in generale, la pubblica amministrazione e il proponente dell'opera.
- 72.12 Il P.I. assicura con il Regolamento di Polizia Rurale di cui all'art. 74.11 delle

presenti NTA che l'attività agricola si armonizzi con i disposti del presente articolo e quella idraulica attui opere di mitigazione in conformità con il Piano delle Acque e con il Regolamento di Polizia idraulica coordinati col P.I.

73 Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del P.A.T., in rapporto alla V.A.S..

Rif. elaborati tecnici: VAS

- 73.1 La V.A.S., ai sensi dell'Art.10 della Direttiva 42/2001/CE, prevede l'obbligo di controllare gli effetti significativi sull'ambiente derivanti dell'attuazione di piani e programmi mediante monitoraggio, al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisi ed essere in grado di adottare le misure correttive ritenute opportune.
- 73.2 La V.A.S., ai sensi delle linee guida di Attuazione della Direttiva 42/2001/CE, intende il monitoraggio come un'attività di osservazione dello sviluppo dei parametri di interesse per quanto attiene l'entità, al tempo e allo spazio il monitoraggio può anche essere inteso come un mezzo per verificare le informazioni contenute nel Rapporto Ambientale medesimo.
- 73.3 Il monitoraggio include gli effetti ambientali significativi, descritti nel Rapporto Ambientale e consente la pianificazione di eventuali azioni correttive adeguate nel caso in cui dovesse rivelare effetti ambientali negativi non considerati nella valutazione ambientale.

DIRETTIVE

- 73.4 In merito all'informazione, ogni anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di Piano triennale delle opere pubbliche inquadrato nel P.I., l'Amministrazione Comunale presenta una Relazione sullo stato di attuazione del P.R.C. di Vazzola e sugli esiti del Monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione. La Relazione evidenzia, sulla base dell'aggiornamento dei dati significativi del Quadro Conoscitivo e in rapporto agli indicatori utilizzati per la V.A.S., nonché sulla base dei dati rilevati dal Rapporto annuale sullo Stato dell'ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la V.A.S. in rapporto allo stato effettivo di attuazione delle previsioni del P.A.T..
- 73.5 Prima della scadenza del termine di cui all'art. 18, c.7, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., e in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione del P.I., la Giunta presenta al Consiglio Comunale un Rapporto di aggiornamento che verifichi puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla V.A.S., rispetto alle previsioni, attuate e in attuazione, relative all'occupazione di nuovi suoli.
In relazione a tale verifica aggiornata la Giunta può proporre l'adozione di eventuali misure cautelative/correttive nell'attuazione del P.A.T. per tramite dei P.I.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 73.6 Il monitoraggio in linea di principio include in forma comparativa gli stessi fenomeni ambientali significativi considerati nel Rapporto Ambientale ai fini della V.A.S.; esso può tuttavia focalizzarsi su alcuni fenomeni ambientali e/o includere aspetti aggiuntivi che non erano inizialmente manifesti o significativi.
- 73.7 Nel monitoraggio si devono individuare e selezionare le informazioni ambientali necessarie a controllare gli effetti ambientali pertinenti. Gli impatti ambientali possono anche essere controllati indirettamente monitorando le cause degli effetti stessi come i fattori di pressione, o le misure di mitigazione.

- 73.8 I sistemi generali di monitoraggio ambientale forniscono dati che individuano i cambiamenti dell'ambiente. Tali dati aiutano a verificare il raggiungimento di obiettivi e traguardi ambientali, ma consentono solo in misura limitata di attribuire i cambiamenti ambientali all'attuazione del Piano o del programma inerente.
- 73.9 Il monitoraggio di interesse locale di Vazzola è strutturalmente integrato nel sistema di pianificazione di competenza comunale come previsto dalla V.A.S. di corredo del P.A.T. e va effettuato -per sinergia e confrontabilità dei dati- con modalità coerenti con quelle già stabilite nella V.A.S. del P.A.T.I. e con l'Allegato XII del Rapporto Ambientale del P.T.C.P.
- 73.10 Un monitoraggio efficace richiede in generale valori certificati dalla determinazione di una o più Autorità responsabili e la programmazione dei tempi e della frequenza delle misure di monitoraggio. Esso svolge un'azione di controllo e/o correttiva: infatti è utile per determinare o confermare i criteri che portano a valutare la necessità di una azione che può essere intrapresa a livello di pianificazione e/o a livello di attuazione.
- 73.11 Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e quindi adottare le opportune misure correttive, da parte del Comune di Vazzola, contestualmente al P.A.T. ed alla sua V.A.S di corredo, è stabilito il **Piano di Monitoraggio**. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la V.A.S. le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio e le periodicità dei rilevamenti sono quelle della **Tabella** in chiusura del presente comma. Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Comune di Vazzola, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto o di altri Enti competenti ufficialmente riconosciuti. Il Monitoraggio e la sua evoluzione nel tempo ed i Rapporti periodici inerenti costituiscono documentazione di pubblico interesse, costantemente disponibile per l'accesso del pubblico nella sede e nel sito del Comune. Nella fase di attuazione tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

L'Amministrazione comunale, d'intesa con le Autorità e gli Enti competenti (Regione Veneto; ARPAV; ASL, Provincia di Treviso; etc.) con i Comuni limitrofi se utile ed opportuno:

- a) attiva il processo di verifica del Monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica,
- b) verifica gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale;
- c) provvede a redigere ogni tre anni specifico Rapporto sullo Stato dell'Ambiente al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

(segue tabella Piano di Monitoraggio)

COMUNE di VAZZOLA											
PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE – PAT +VAS- 2016											
n.	INDICATORE	A27 + SP 93	Com.	Prov .	Reg.	Altro	Frequenza Misure			Stazioni Mb. Per.	
							g.	m. 3m	a.		
1	INQ. ACUSTICO Press. sonora dB(a)	X		X		ARPAV				X	X
2	INQ. ATMOSF.	X		X	X	ARPAV	X	3m		X	X
	SO2	X		X	X	ARPAV	X			X	X
	NO e NO2	X		X	X	ARPAV	X			X	X
	O3	X		X	X	ARPAV	X			X	X
	CO	X		X	X	ARPAV	X			X	X
	C6 H6	X		X	X	ARPAV	X			X	X
	PM10	X		X	X	ARPAV	X			X	X
	IBL				X	ARPAV		3m	X	X	X
3a	INQ. ACQUE			X	X	ARPAV	X	3m		X	X
	LIM			X	X	ARPAV		3m		X	X
	IBE			X	X	ARPAV		3m		X	X
	SECA			X	X	ARPAV		3m		X	X
	SQuAS			X	X	ARPAV		3m		X	X
	SAAS			X	X	ARPAV		3m		X	X
	Piombo			X	X	ARPAV		3m		X	X
	Risorgive: numero					ARPAV		3m			X
	Risorgive: area polla					ARPAV		3m			X
	Risorgive: livelli					ARPAV		3m			X
	Risorgive: prelievi					ARPAV		3m			X
3b	INQ. SUOLO					ARPAV			X	X	X
4	TRAFFICO su SP. n. veicoli/cat.			X		Provincia	X	3m	X	X	X
	Traff. attrav./h	X				Provincia	X	3m	X		X
	Traff. in-out/h	X				Provincia	X	3m	X		
	Traff. locale /h			X		Provincia		3m	X	X	
5	OPERE MITIGAZIONE	N.B. Le voci 5a;b;c;d;e;f si intendono come potenziali migliorie di tipo generale a favore dello Stato dell'Ambiente									
a	Forestazione (ha)		X						X		
b	FTB(m.; ha)		X						X		
c	Biomassa (mc. specie/classi/cenosi)		X						X		
d	Ecotono %			X					X		
e	Habitat specie +/- in %			X					X		
f	Habitat/specie prot. +/- in %			X					X		

74 Regime per il Territorio Agricolo e Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola

Rif. elaborati grafici: Dimensionamento Territoriale Rif. elaborati tecnici: Relazione – Allegato C

DIRETTIVE

- 74.1 Il P.A.T. di Vazzola, in via di prima applicazione della LR 14/2017 riconosce che la superficie di Territorio agricolo complessivamente trasformabile in nuove zone con destinazione diversa, è indicata dalla Regione Veneto con **DGRV 10.09.2018, n.1325 Allegato A** e s.m.i. e richiamata al successivo comma 25 del presente articolo.
- 74.2 Tale limite potrà eventualmente essere derogato con le modalità stabilite dalla Regione per interventi di rilievo sovracomunale, ovvero per la eventuale realizzazione di impianti consortili per la produzione locale di energie da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al seguente comma 74.21
- 74.3 La S.A.T., superficie di Territorio agricolo complessivamente trasformabile, è un dato progettuale territoriale strategico del P.A.T. che trova l'applicazione operativa nel P.I., il quale individua e determina le aree trasformabili in modalità conformativa.
- 74.4 La S.A.T., superficie di Territorio agricolo complessivamente trasformabile determinata dal presente P.A.T. è il limite strategico alla trasformabilità della Zona agricola in sede di formazione della Prima Variante al P.I. del Comune di Vazzola.
- 74.5 Dalla sua adozione il P.A.T. disciplina la transizione del vigente P.R.G. 1985 (e successive Varianti approvate) in "Primo P.I." e può inoltre valutare come compatibili eventuali Varianti al P.R.G., anche solo adottate; in questo caso il limite alla trasformabilità della Zona Agricola andrà riferito al P.R.G. così come ritenuto compatibile.
- 74.6 Con riferimento solo indicativo alle previsioni del P.A.T.I dell'Agro Coneglianese Sudorientale e/ o nel caso di Accordi di pianificazione fra Comuni, la percentuale di trasformabilità della Zona agricola sarà riferita proporzionalmente alla somma delle singole S.A.T., superfici di Territorio agricolo complessivamente trasformabile dei Comuni interessati, indipendentemente dalla specifica localizzazione dell'area trasformata.
- 74.7 Dalle quantità di S.A.T., superficie di territorio agricolo complessivamente trasformabile, è comunque esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o di quelle di competenza regionale.
- 74.8 Dalla S.A.T, superficie di territorio agricolo complessivamente trasformabile, é inoltre esclusa in generale dal PAT e precisata in dettaglio dal P.I., la superficie agricola destinata alla realizzazione di aree ricreative a verde, attività sportive e della Protezione Civile, l' Area nucleo del SIC del Monticano, parchi e giardini storici o assimilati, formazioni boscate di pianura, risorgive e loro ambiti di tutela, fermo restando il computo e la perimetrazione delle superfici eventualmente interessate da edificazione.
- 74.9 È ammessa in sede di P.I. la eventuale ricollocazione, all'interno del territorio comunale, delle aree interessate da precedenti previsioni di Piano non attuate, nonché di quelle che, ancorché adottate, sono modificate dal P.A.T. o risultano incompatibili con esso. Tali aree, se del caso, sono escluse dalla quantità di Territorio agricolo trasformabile in destinazioni non agricole.
- 74.10 In riferimento alla modifica introdotta dalla L.R. n. 4/2008 all' Art. 13, lett. f), della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la quale prevede che il limite quantitativo massimo della Zona Agricola Trasformabile in zone con destinazione diversa da quella rurale può essere derogato solo previa autorizzazione della Giunta Regionale, sentita eventualmente la Provincia interessata,

per interventi di rilievo sovracomunale, il P.A.T. fissa per le eventualità future i seguenti criteri applicativi.

a) L'istituto della deroga costituisce un procedimento di carattere eccezionale che richiede, di volta in volta, la preventiva valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare altri strumenti ordinari dell'ordinamento o alla necessità di far fronte con la Strumentazione urbanistica ad esigenze imprevedute di pubblica rilevanza non diversamente soddisfabili.

b) La deroga riconosce la non applicabilità del limite quantitativo massimo della Zona Agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella rurale, e va riferita ad interventi di rilevanza sovracomunale, se assumono particolare significato territoriale per la loro collocazione rispetto alle reti e ai nodi infrastrutturali di rango regionale;

c) Il Comune deve valutare e motivare l'opportunità di richiedere la deroga sulla base di adeguati approfondimenti ed analisi, inviando la richiesta alla Direzione Urbanistica regionale e -se del caso- alla Provincia, corredata di idonea documentazione a dimostrazione del rispetto delle scelte strategiche individuate nel P.A.T. e nel rispetto dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S., nonché in attuazione anche degli strumenti di pianificazione sovraordinati.

d) Tali interventi in deroga dovranno inoltre tenere conto ed essere compatibili con le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle eccellenze vitivinicole di Vazzola e delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.

74.11. Con riferimento al *Titolo V – Tutela ed edificabilità del territorio agricolo* ed all'art. 43 – *Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale*. della LR. 11/2004 e s.m.i. gli Strumenti comunali costituenti il P.R.C. si articolano come ai punti che seguono.

1. Il P.A.T. individua e/o stabilisce:

a) gli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili;

b) le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero dei Centri storici e loro Ambiti e degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli di cui alla precedente lettera a);

c) i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio;

d) l'obbligo di assoggettare ai sensi del vigente ordinamento tutto il Territorio Agricolo ad un Regolamento di Polizia rurale organico ed esaustivo, inquadrato nel P.I. distinguendo ove utile ed opportuno tra "Territorio Agricolo Integro" TAI., Territorio agricolo generico o periurbano e "Nuclei ad edificazione diffusa".

2. Il P.I. individua e/o stabilisce:

a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti;

b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti di cui al precedente punto 1, lettera c);

c) gli ambiti dei "Nuclei ad edificazione diffusa" in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria ed attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre, oppure occorra utilizzare del credito edilizio non spendibile nel Territorio Agricolo Integro;

d) le destinazioni d'uso ed il regime urbanistico ed edificatorio delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale di cui al precedente punto 1, lettera a) ed il regime previsto per i "Nuclei ad edificazione diffusa";

e) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività.

f) uno specifico Regolamento di Polizia rurale a carattere conformativo/attuativo, organico ed esaustivo ovvero sulle materie pertinenti il territorio rurale ai sensi della normativa vigente.

g) il Regolamento di Polizia idraulica coordinato col Piano delle Acque e col P.I.

- 74.12 Con riferimento all'art.44, comma 1, L.R. 11/2004 e s.m.i in materia di *Edificabilità nel territorio agricolo*, nella Zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza, che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3.
- 74.13 Gli interventi di cui al comma 1 e 2 dell'art. 44 L.R. 11/2004 e s.m.i sono consentiti, sulla base di un Piano Aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola con i seguenti requisiti minimi:
- a) iscrizione all'anagrafe regionale nell'ambito del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) di cui all'articolo 11 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;
 - b) occupazione di almeno una unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS ¹
 - c) redditività minima definita sulla base dei parametri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 1 della citata L.R. 11/2004.
 - d) Gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 44 L.R.11/2004 e s.m.i sono consentiti agli imprenditori agricoli, in deroga ai requisiti di cui al comma 2 della medesima Legge regionale, qualora si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari ed il benessere degli animali.
 - e) Al fine di garantire la tutela delle differenti realtà socio-economiche e agro-ambientali presenti nel territorio, in deroga ai requisiti di cui al comma 2 dell'art. 44 L.R.11/2004, gli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive di cui al comma 1 sono consentiti, qualora siano realizzati da Fondazioni ed Istituti nonché dagli Enti pubblici territoriali e da società o enti dagli stessi costituiti o prevalentemente partecipati.
- 74.14 Il Piano Aziendale di cui al comma 2 dell'art. 44 L.R. 11/2004 e s.m.i, redatto da un tecnico abilitato del settore secondo i parametri indicati dal provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 2, della citata L.R. 11/2004 è approvato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura (IRA) e contiene in particolare:
- a) la certificazione dei requisiti di cui al comma 2 citato;
 - b) la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'Azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;
 - c) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi, residenziali o agricolo-produttivi che si ritengono necessari per l'Azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi della loro realizzazione, nonché la dichiarazione motivata che nell'Azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti.
Per gli interventi con finalità agricolo-produttive il Piano Aziendale deve dimostrare analiticamente la congruità del loro dimensionamento rispetto alle attività aziendali.
 - d) Al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura sono consentiti gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 44. L.R.11/2004 e s.m.i. in deroga ai requisiti di cui al comma 2 e, limitatamente alle iniziative del Programma di Sviluppo Rurale vigente, riferite al pacchetto giovani relative agli interventi edilizi destinati a strutture agricolo-produttive. L'approvazione del Piano Aziendale per lo sviluppo dell'impresa, ai fini del finanziamento a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), sostituisce l'approvazione del Piano Aziendale prevista dal comma 3.

La deroga al comma 3 art. 44. LR.11/2004 e s.m.i è altresì consentita per coloro che sono stati ammessi alle agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) nel caso in cui l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) di cui alla LR n. 31/2001, "*Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura*" certifichi l'esistenza di un Piano aziendale che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3.

- 74.15 Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal P.I. ai sensi dell'articolo 43 della L.R. 11/2004 e s.m.i.
Sono sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia*" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ai limiti stabiliti dal seguente comma 74.16.
- 74.16 Gli interventi edilizi di **nuova costruzione** conformi ai commi 74.12; 74.13 e 74.14 del presente articolo sono consentiti alle condizioni di legge.
Per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali sono ammesse:
- ristrutturazioni e/o, ampliamenti di annessi rustici **entro e non oltre il 20%** delle parte rustica esistente effettivamente utilizzata, mentre per eventuali ristrutturazioni o ampliamenti speciali di entità superiore, ove ammissibili, è sempre prescritta la Scheda particolareggiata di inserimento urbanistico, ambientale paesaggistico ed edilizio, corredata del Piano di sviluppo aziendale e del Parere preventivo dell'organo competente al rilascio, con il limite delle funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali previste, da allegarsi in Convenzione;
 - nuovi annessi per aziende totalmente sprovviste al momento dell'adozione del PAT, fino al massimo di mc. 800, compatibilmente con gli indici di zona stabiliti dal PI e Scheda particolareggiata di inserimento paesaggistico ambientale ed urbanistico:
Ove comprovatamente compatibile, i fabbricati o loro parti e contesti insediativi sottoposti a tutela come beni culturali e /o ambientali sono soggetti a Schede particolareggiate urbanistiche e/ o edilizie e sono sempre fatte salve eventuali scelte più restrittive del Piano di Assetto del territorio o del P.I. conformativo.
- 74.17 Al fine di garantire completezza all'offerta turistica nel territorio agricolo:
- a)** salvo diversa disposizione particolare del P.I, fuori dal Territorio Agricolo Integro, dai Contesti figurativi, dalle Pertinenze scoperte da tutelare, fuori dalla Rete ecologica e nel rispetto dei caratteri costituenti Vincoli, Invarianti e Fragilità o siti ambientali sensibili dell'ambito comunale, è consentita la realizzazione di piscine da parte delle aziende agrituristiche da parte delle attività ricettive a conduzione familiare - *bed & breakfast*, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, nonché delle attività ricettive in residenze rurali, di cui alle lettere c), d) e f) del comma 1 dell'articolo 25 della LR 4 novembre 2002, n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*".
- b)** diversamente, all'interno del Territorio Agricolo Integro, dei Contesti figurativi, delle Pertinenze scoperte da tutelare (comunque sempre fuori dalla Rete ecologica) e nel rispetto dei caratteri costituenti Vincoli, Invarianti e Fragilità o siti ambientali sensibili, la realizzazione di piscine e le deroghe di cui al presente comma lett.a) si attuano se compatibili in tutto o in parte con le prevalenti discipline di tutela ambientale generale, sulla base di una Convenzione corredata da apposita Scheda particolareggiata di inserimento paesaggistico- ambientale inquadrata nel P.I:
- 74.18 Il Comune, applicando l'art. 44, comma 5.ter della LR.11/2004 e s.m.i. in deroga a quanto stabilito ai commi 2 e 3 della medesima legge, disciplina nel P.I. e con il Regolamento di Polizia Rurale in esso inquadrato, la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo

esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, e tiene conto dei prevalenti interessi culturali, paesaggistici ed ambientali., dando le opportune prescrizioni.

- 74.19 Il Comune disciplina nel P.I. e con il Regolamento di Polizia Rurale in esso coordinato, le eventuali modalità di realizzazione di serre fisse e mobili secondo il vigente ordinamento
- 74.20 I fabbricati per nuovi insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola, dovendo il Piano degli Interventi (P.I.) individuare - se del caso- specifiche ubicazioni nelle aree produttive stabilite dal P.A.T. Sono consentite solo le trasformazioni di fabbricati esistenti ammesse all'art.48 comma31; lett. C; pto. g) delle presenti NTA
- 74.21 Le società, i consorzi e le cooperative agricole, di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti derivanti dalle aziende dei soci, sulla base di una Piano Aziendale e/o Energetico ad *hoc* possono realizzare in zona agricola, impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e assimilate di origine agricola, sulla base di una Convenzione corredata da apposita Scheda particolareggiata di inserimento ambientale.
Nel Territorio agricolo sono ammessi solamente impianti e lavorazioni pertinenti al ciclo delle biomasse da viticoltura o assimilabili.
- 74.22 La realizzazione di nuove strutture agricolo-produttive destinate ad allevamento, ferma restando la normativa vigente in materia igienico - sanitaria, è consentita a condizione che, essa non contrasti con le prevalenti tutele d'insieme del mosaico delle colture d'eccellenza del Territorio Agricolo Integro e con il Regolamento di Polizia Rurale inquadrato nel P.I. di cui all'art. 74.11 delle presenti Norme.
Tali strutture possono essere realizzate previo rilascio di uno specifico parere da parte dell'Unità Locale Socio-Sanitaria competente per territorio, che attesti la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta Regionale di cui all'Articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4. e Valutazione sulla compatibilità con le prevalenti tutele del Territorio Agricolo Integro rilasciato da Istituto Pubblico specializzato consultato dal Comune.
Se detto intervento riguarda un sito del Territorio Agricolo Integro, il titolo abilitativo è corredato da una Convenzione con apposita Scheda particolareggiata di inserimento, agronomico, ambientale e paesaggistico.
- 74.23 Il Comune disciplina nel P.I. e con il Regolamento di Polizia Rurale in esso coordinato, le eventuali condizioni di realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi secondo il vigente ordinamento.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 74.24 **Applicazione dell'Art. 45 – Vincoli della LR 11/20014 e s.m.i .**
1. All'atto del rilascio del permesso di costruire delle nuove edificazioni ad uso abitativo è istituito, a cura del richiedente, sul fondo di pertinenza un vincolo di non edificazione trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
 2. Le abitazioni esistenti mantengono il vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza.
 - 3.L'ampiezza del fondo di pertinenza citato al pto.1 è determinato sulla base del provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, lett. d), n. 7, LR 11/20014 e s.m.i;
 4. Le abitazioni e gli edifici destinati a strutture agricolo-produttive determinano un vincolo di destinazione d'uso fino alla eventuale variazione del Piano degli Interventi (PI).
 5. La demolizione, parziale o totale, delle abitazioni o delle strutture agricolo-produttive, riduce o elimina il vincolo. La sua cancellazione in Conservatoria dei registri immobiliari avverrà, a cura di che ne abbia titolo, contestualmente all'aggiornamento del Registro Fondiario comunale, di cui al pto. 6 seguente.
 6. Il Comune di Vazzola ai sensi dell'art. 45 della LR 11/20014 e s.m.i. dalla data di adozione del P.A.T. si dota di un Registro Fondiario sul quale trascrive, i dati catastali degli

immobili e dei fondi vincolati ai sensi dei precedenti p.ti. 1; 2; 3; 4; 5 e di una Planimetria in scala idonea su cui risultano individuate tali aree vincolate ad edifici costruiti nel proprio territorio o in quello dei Comuni vicini, qualora il fondo interessato alla costruzione ricada in più di un Comune. Tale Registro Fondiario, va costantemente aggiornato con l'attività edilizia a cura del R.U.P., e costituisce Allegato urbanistico al P.I. di Vazzola.

- 74.25 In via di prima applicazione della LR 14/2017 e della **DGRV 10.09.2018, n.1325 Allegato A**, la S.A.T., superficie di Territorio agricolo complessivamente trasformabile in nuove zone con destinazione diversa, è indicata dalla Regione Veneto e risulta di **ha. 16,25**.
Detta superficie trasformabile S.A.T. sarà formata, fino al massimo consentito dalla Regione, dalla sommatoria degli interventi di ampliamento urbanistico strategicamente ammessi dal PAT nelle aree/ direttrici di potenziale sviluppo, selezionati dal Comune ed inseriti in via conformativa /operativa/ attuativa nel P.I. ai sensi dell'ordinamento regionale. Considerate queste caratteristiche, per il P.A.T. di Vazzola appare difficilmente giustificabile sotto il profilo urbanistico l'eventualità di motivato adito alle procedure di cui all'Art.7 della LR. 16.03.2015 n.4.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGETTAZIONE

75 Dimensionamento insediativo e dei servizi

Rif. elaborati grafici: Tav. C.01.06 Dimensionamento Territoriale

Rif. elaborati tecnici: Relazione di progetto del P.A.T Cap.05 e Allegati

(Dimensionamento residenziale, Verifica Standards per singoli A.T.O.)

- 75.1 Il P.A.T., per garantire adeguati livelli di qualità degli insediamenti, prevede una dotazione di aree per servizi in rapporto al dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d'uso.
Il P.A.T. determina, per gli ambiti territoriali omogenei (A.T.O.):
- a)** i parametri teorici di dimensionamento;
 - b)** i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi;
 - c)** i parametri per i cambi di destinazione d'uso, favorendo l'integrazione delle funzioni compatibili.
- 75.2 A Vazzola le attrezzature ed i servizi pubblici / privati di uso pubblico, di competenza del P.A.T. , riguardano luoghi per :
- a)** istruzione scolastica, cultura e manifestazioni;
 - b)** assistenza, servizi sociali e sanitari anche di tipo integrato (compreso quelli che erogano prestazioni di assistenza, anche residenziale extra-ospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di carattere intensivo ed estensivo, compreso i servizi da offrire a persone non autosufficienti, di norma anziani);
 - c)** pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e la protezione civile;
 - d)** attività associative e politiche;
 - e)** spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi, le nuove centralità urbane con particolare riferimento agli spazi aggregativi e le aree pubbliche in generale;
 - f)** spazi pedonali, mercati, fiere ed altri spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;
 - g)** parcheggi, spazi di sosta pubblici, attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclopeditoni urbani ed extraurbani;
 - h)** gli elementi di riqualificazione urbana.
- 75.3 Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d'uso non possono essere inferiori ai valori stabiliti dall'art. 31 LR 11/2004 in relazione alla varie destinazioni:
- a)** residenza mq 30 per abitante teorico;
 - b)** industria e artigianato, mq. 10 ogni mq. 100 di superficie territoriale delle singole zone;
 - c)** commercio al minuto mq 100 ogni mq. 100 di superficie lorda di pavimento destinata alla vendita; commercio all'ingrosso: come stabilito all'art. 49.4 delle presenti NTA.
 - d)** attività direzionale, mq 100 ogni mq. 100 di superficie lorda di pavimento;
 - e)** relativamente al turismo, mq 15. ogni 100 mc. oppure mq 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti all'aperto.
- Il P.A.T. articola e differenzia le dotazioni minime in relazione alle caratteristiche del tessuto insediativo di ciascun A.T.O.
- 75.4 Relativamente alle nuove strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere di cui alla L.R. n. 33/2002 e s.m.i. e relativamente a ristrutturazioni e ampliamenti di strutture esistenti che comportino aumento del numero dei posti letto, è fatto obbligo di realizzare almeno un posto auto per ogni camera, ovvero la dotazione di parcheggi studiata appositamente e fissata nel quadro della Scheda particolareggiata inerente l'intero insediamento ricettivo ed il suo contesto significativo.

- 75.5 Nei Centri storici individuati del P.A.T.I. e precisati dal P.A.T. del Comune di Vazzola è ammessa la deroga al valore minimo di aree per servizi pari a mq 30 per abitante teorico ed è prevista anche la stipula di Convenzioni per parcheggi esterni pubblici o privati
- 75.6 Ai sensi del vigente ordinamento il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è scomputabile dal Contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del Titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard.
- 75.7 Le dotazioni di cui al precedente comma 75.3 lett.a) devono essere assicurate in sede di P.U.A. o di Schede particolareggiate equivalenti, mentre quelle di cui alle lett. b), c), d) devono essere assicurate in tutti gli interventi, ad esclusione di quelli a carattere conservativo come manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
- 75.8 Nel P.A.T di Vazzola, come dimostrano le verifiche tecniche di corredo alla Relazione di Progetto del P.A.T., trovano applicazione e riscontro le disposizioni di cui all'Art. 31 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.

DIRETTIVE

- 75.9 All' interno di ogni singolo A.T.O il P.I. provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone a tessuto insediativo omogeneo, privilegiando l'analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità ed articolazione.
- 75.10 Il P.I. nel definire all'interno di ogni singolo A.T.O le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione, individua altresì le eventuali trasformazioni di contestuale valorizzazione e sostenibilità ambientale e di realizzazione dei servizi necessari per raggiungere gli standard di qualità previsti dalle presenti norme.
- 75.11 Le zone dovranno essere definite in funzione di un'organizzazione urbanistica/edilizia la cui omogeneità morfologica sia la risultante di più processi, come ad esempio: la formazione storica e le sue successive fasi di trasformazione, il rapporto tra la tipologia edilizia ed il lotto edificabile, il rapporto sotto l'aspetto formale e dimensionale fra spazi pubblici e privati ed infine per la prevalenza di una o più funzioni urbanistiche significative.
- 75.12 Il P.I., per quanto concerne la classificazione delle zone per servizi alla popolazione adotta il criterio generale, da coordinare con l'Atto di indirizzo relativo al dimensionamento dei Piani e degli standard di aree per servizi di cui all'Art. 46, c. 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., di identificare tali zone con:
- a)** aree di proprietà pubblica;
 - b)** aree, anche private, ma asservite ad uso pubblico;
 - c)** aree di interesse generale, di proprietà e/o in gestione a Enti pubblici, e/o di diritto pubblico, gestori di servizi pubblici, e/o ONLUS;
 - d)** altre aree che, pur conservando un regime privato dei suoli, rivestono comunque uno specifico interesse pubblico per le loro caratteristiche intrinseche (es. parchi, corti, piazzali, aree verdi o pavimentate di uso promiscuo ecc.), anche per effetto di convenzioni con il Comune. Esse possono sempre essere specificatamente individuate dal P.I. all'interno delle varie zone aventi un tessuto insediativo omogeneo diverso.
- 75.13 Il P.I., rispetto al dimensionamento dei servizi operato per ogni singolo A.T.O., potrà motivatamente prevedere trasferimenti di quantità o tipo in altri A.T.O. comunque fatte salve le dotazioni minime afferenti al dimensionamento complessivo indicato dal P.A.T.
- 75.14 Il P.I. - ai sensi del vigente ordinamento- deve in ogni caso subordinare gli interventi di sviluppo e/o trasformazione, nelle singole zone a tessuto insediativo omogeneo, alla

realizzazione e/o adeguamento dei servizi anche ai fini dell'applicazione dell'istituto della perequazione urbanistica.

75.15 Nel quadro del dimensionamento residenziale il P.I. distingue al suo interno ed articola una quota fino al 15% utilizzabile mediante Accordi di pianificazione che prevedano la localizzazione dell'eventuale volume riconosciuto come Credito edilizio negli interventi di riqualificazione ambientale in zona agricola, secondo le modalità definite nelle presenti Norme. Tale quota, che non consiste in nuovo volume aggiuntivo rispetto al dimensionamento del P.A.T., dovrà essere riferita a trasposizioni di volume o potenzialità volumetriche già riconosciute dallo Strumento Urbanistico vigente.

75.16 Il carico insediativo aggiuntivo stabilito dal P.A.T. è comprensivo dell'edificabilità residua prevista dal P.R.G. 1985 vigente e successive Varianti approvate al momento dell'adozione del P.A.T., escludendo quella legata a P.U.A. o progetti per i quali i lavori siano iniziati e/o convenzionati.

Sono, inoltre, escluse dal carico insediativo aggiuntivo relativo alle attività produttive, le zone già destinate a tale funzione all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente produttive, per le quali i relativi lavori siano iniziati e/o convenzionati, e l'individuazione di zone per la gestione (conferma o trasferimento) di strutture produttive esistenti in zona impropria.

Con riferimento alla Tabella di TAV. 14 del PRG 1985 e successive Varianti, i dati riepilogativi ufficiali del Dimensionamento del presente **PAT 2017** e delle connessa Verifica degli standards urbanistici atualizzati e validi ai sensi dell'ordinamento, sono quelli esposti nella **Tabella "ART. 75.16 DIMENSIONAMENTO ATO E VERIFICA STANDARDS"** qui di seguito riportata.

In sede conformativa di P.I., la S.A.T. ammissibile, ovvero la superficie massima trasformabile in conformità a quanto stabilito dalla LR 14/2017 e dalla DGRV 10.09.2018 n. 1325 Allegato A, dovrà rispettare il limite regionale riportato al precedente Art. 74.25 delle presenti NTA.

TABELLA ART. 75.16 NTA – DIMENSIONAMENTO ATO E VERIFICA STANDARDS

PAT VAZZOLA 2017		Carico insediativo aggiuntivo									
		Residenziale (mc)	Commerciale(mq)	Direzionale(mc)	Produttivo (mq)	Standard urbanistici primari (mq/ab)	Standard urbanistici secondari (mq/ab)	Numero abitanti teorici PR.G vigente	Numero abitanti teorici Progetto PAT	Carico insediativo turistico (mc)	Superficie
ATO											
1	1- RESIDENZIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.1 Vazzola	589.820	0	0	0	161.720		3.649	2.683	0	526.720
3	1.01 Zone Comm. compl. Vazz.	0	45.080	0	0	0	0	51	0	0	45.080
4	1.01 Zone Comm. Vazzola	0	14.058	0	0	0	0	0	0	0	14.058
5	01.02 Via Fontane Vsnà	0	0	0	27.975	0	0	0	0	0	27.975
6	01.02 D4	0	0	0	56.389	0	0	0	0	0	56.389
7	01.03 D4	0	0	0	13.750	0	0	0	0	0	13.750
8	1.2 Vsnà	236.428	0	0	0	49.708	0	1.458	1.458	0	240.060
9	1.3 Tezze	386.270	0	0	0	61.515	0	1.646	1.646	0	379.298
10		1.192.518	59.138	0	98.114	272.943	0	6.804	5.787	0	1.303.330
11	2-MONTICANO										
12	Territorio Agricolo	24.140	0	0	0	0	0	487	437	0	5.971.077
13											
14	3- AGRO CONEGLIANESE										
15	Territorio Agricolo	56.327	0	0	0	0	0	1.061	1.050	0	13.777.944
16	3.1 Borgo Zanetti	46.722	0	0	0	(con Tezze)	0	149	149	0	47.340
17	3.2 Borgo Bellussi	589.820	0	0	0	(con Tezze)	0	298	298	0	157.691
18		692.869	0	0	0	0	0	1.996	1.935	0	13.982.971
19	4-PRODUTTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4.1 Completamenti+Priant	0	0	0	542.900	0	0	0	0	0	542.900
21	4.1 Via Moretto	0	0	0	68.356	0	0	0	0	0	68.356
22	4.1 PIP	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
23	4.2 Zona Art. compl. Vsnà	0	0	0	36.800	0	0	0	0	0	36.800
24	4.3 Zone Art. compl. Tezze	0	0	0	222.320	0	0	0	0	0	222.320
25	04.02 Z. ind. Roverbasso Vsnà	0	0	0	91.100	0	0	0	0	0	91.100
26	04.03 Zone Comm. Tezze	0	12.250	0	0	0	0	0	0	0	12.250
27		0	12.250	0	1.007.476	0	0	200	200	0	1.019.726
28	TOTALE	1.909.527	71.388	0	1.105.590	272.943	0	9000	7.922	0	22.097.104
29	Acque, viabilità e reliquati, etc.										3.979.618
30	Superficie totale comunale										26.076.722
31	Verifica standards										30.321 mq/ab 34.65 mq/ab

- 75.17 Per la residenza si prevedono modifiche al dimensionamento di ciascun ambito territoriale omogeneo entro i limiti di flessibilità stabiliti dal P.A.T. e, in particolare:
- il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli A.T.O. di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal P.A.T.;
 - il P.I. potrà consentire, in sede di P.U.A., un incremento dell'indice territoriale complessivo delle aree interessate dalle linee preferenziali di sviluppo insediativo di cui al precedente Art. 55 non maggiore del 10 % qualora il soggetto attuatore esegua interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica ed ambientale aggiuntivi rispetto a quelli corrispondenti al proprio campo di intervento;
 - in aggiunta al fabbisogno abitativo definito dal P.A.T. sono comunque consentiti (ad eccezione dei Centri Storici e delle Zone Agricole) gli ampliamenti funzionali agli alloggi esistenti (fino ad un massimo di mc 150 per unità edilizia), senza incrementi del numero di unità immobiliari, che vengono definiti dal P.I. per migliorare la qualità abitativa e funzionale degli immobili.
- 75.18 Per le attività produttive, commerciali e direzionali esistenti il P.I. può, se del caso, individuare nelle aree produttive “ampliabili” e in quelle e “non ampliabili”, specifiche zone destinate al trasferimento delle attività produttive/commerciali da zona impropria in coerenza con le strategie di sviluppo produttivo definite dal P.T.C.P. dal P.A.T.I e dal P.A.T. Diversamente, si intenderà che il P.I. in attuazione del P.A.T. considera tutte le aree produttive previste dal PAT come idonee a ricevere detti trasferimenti, e che le attività trasferite possono attuare gli interventi ivi consentiti.
- 75.19 Nelle aree produttive “ampliabili” e “non ampliabili”, al fine di contenere l'estensione del territorio urbano occupato da costruzioni, il P.I. potrà consentire motivatamente nei P.U.A., nel caso di ricorso al Piano di Recupero delle aree produttive o a Schede particolareggiate, previa verifica di compatibilità:
- a) aumenti della percentuale massima ammissibile di superficie coperta, fino al limite massimo complessivo del 60% della superficie fondiaria edificabile;
 - b) aumenti dell'altezza massima fuori terra fino a m. 12 per gli spazi operativi, e fino a m.15 solo per volumi tecnici, così da favorire la aggregazione delle masse edificate/edificabili nel rispetto comunque delle norme del Codice Civile, del Codice della Strada e di sicurezza idraulica, antincendio, ecc.
- Relativamente alle altezze ed alle superfici coperte, le Norme tecniche del P.I. potranno prescrivere con le modalità di cui alle lett. a) e b) del presente comma e previa definizione di procedure per l'approvazione di progetti presentati direttamente dai soggetti abilitati sulla base di specifiche e documentate necessità, eventuali regole particolari legate alle effettive speciali esigenze della produzione in essere o in programma.
- Il P.I. potrà favorire, dove utile ed opportuno, soluzioni aggregative alternative a quelle più diffuse caratterizzate da fabbricati isolati, come ad es. capannoni a schiera, o sopraelevazioni ove opportune, compatibili ed organicamente inserite nella composizione generale.
- 75.20 Il P.I. ha facoltà di riclassificare e/o accorpare, scorporare, ottimizzare ed eventualmente integrare, le aree a servizi pubblici e /o di pubblico interesse già previste dal P.R.G. all'interno dell'urbanizzazione consolidata, sempre nel rispetto del dimensionamento minimo dei servizi previsti dall' Art. 31 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.
- In sede di P.I. potrà essere motivatamente riconosciuta la classificazione di servizio pubblico o di pubblico interesse ad attività culturali, sportive e simili, regolarmente esistenti alla data di adozione del P.A.T. che ne facciano domanda, alle quali in caso di accoglimento, in sede di P.I. sarà consentito mantenere, adeguare e/o implementare le dotazioni inerenti in regime di Convenzione speciale con il Comune di Vazzola, e ciò senza riduzione o trasformazione irreversibile di suolo agricolo, se esterne al territorio urbanizzato/ urbanizzabile.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 75.21 Nel periodo transitorio intercorrente tra l'adozione del P.A.T. la sua approvazione e la successiva adozione della prima Variante al P.I., o dell'adozione di Varianti successive, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., ricadenti all'interno del perimetro dei limiti fisici alla nuova edificazione definiti dal P.A.T. sono:
- a) subordinati all'accertamento dell'esistenza effettiva di tutte le opere di urbanizzazione primaria adeguate al carico urbanistico indotto dall'intervento, oppure alla previsione amministrativa da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante Convenzione e/o Atto unilaterale d'obbligo;
 - b) subordinati all'accertamento dell'esistenza effettiva delle opere di urbanizzazione secondaria, nonché delle opere necessarie ai collegamenti ai pubblici servizi ed alla viabilità esistente, strettamente connesse al carico urbanistico indotto dall'intervento o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento mediante Convenzione e/o Atto unilaterale d'obbligo.
- 75.22 Ai sensi dell'Art. 18 bis della L.R. n. 11/2004 sono sempre ammessi in diretta attuazione dello Strumento urbanistico generale di tipo conformativo, anche in assenza dei Piani Attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c); d); dell'Art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
- 75.23 In assenza dei presupposti di cui al comma precedente, gli interventi sono subordinati all'approvazione di un P.U.A. o di Scheda Particolareggiata inerente il contesto urbanistico significativo.
- 75.24 Nell'ambito degli Strumenti attuativi e degli Atti e delle Schede particolareggiate equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello Strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'Art. 28, c. 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del Permesso di costruire e non trova applicazione il D.Lgs. n. 163/2006 (art.16, c.2-bis, D.P.R. n. 380/2001, così come introdotto dall'art. 45, c.1, della L. n. 214/2011).

76 Criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell'esistente, condizioni preferenziali di sviluppo insediativo ed infrastrutturale, e per l'edilizia ecosostenibile

- 76.1 Il P.A.T. in attuazione dell'ordinamento urbanistico regionale detta i seguenti criteri ed indirizzi per la trasformazione urbanistica dell'esistente ad opera del P.I., e stabilisce le localizzazioni preferenziali delle direttrici di sviluppo insediativo ed infrastrutturale

DIRETTIVE

- 76.2 Il P.A.T. privilegia la trasformazione urbanistica ed il recupero degli insediamenti esistenti, che il P.I. sviluppa dettagliatamente con l'articolazione degli Strumenti urbanistici attuativi come i P.U.A. e/ o le Schede particolareggiate dove necessario o opportuno.
Per altro verso, la localizzazione dei nuovi insediamenti riguarda, nell'ordine:
- a) aree non interessate da vincoli di tutela, invariante e/o penalità ai fini edificatori;
 - b) aree dotate o dotabili di idonee opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di servizi, previsti dal P.A.T. e dal P.I.;
 - c) altre aree idonee all'interno del limite fisico alla nuova edificazione previsto dal P.A.T..

- 76.3 Il P.I., ferma restando la possibilità di ricorrere a procedura di evidenza pubblica, anche con ricorso all'istituto del Credito edilizio e/o alla previsione di indici di edificabilità differenziati, incentiva l'edilizia ecosostenibile:
- a) privilegiando gli insediamenti a basso grado di interferenza con i vincoli, con le invariati e le tutele previste dal P.A.T., prevedendo in ogni caso, a carico dei soggetti attuatori, l'adozione e realizzazione di idonee misure preventive, mitigative e compensative;
 - b) favorendo l'inserimento paesaggistico e ambientale degli interventi e delle opere mediante un progetto specifico e l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - c) favorendo l'utilizzo di metodi di progettazione bioecologica, l'utilizzo di materiali biocompatibili ed energie rinnovabili, processi e tecnologie di risparmio energetico;
 - d) privilegiando insediamenti che complessivamente, per le soluzioni tecniche proposte o disponibili, presentino un approccio cautelativo nei confronti delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali ed un effettivo alto grado di sostenibilità ambientale in relazione alla tutela dell'ambiente, del suolo, delle risorse idriche, dell'atmosfera, con prestazioni superiori a quelli minimi previsti dalla legislazione vigente e dagli strumenti di pianificazione.
- 76.4 Per il riconoscimento degli incentivi di cui al presente articolo, il P.I. deve prevedere obiettivi raggiungibili e misurabili, standard oggettivi e predeterminati, controlli efficaci per la verifica degli impegni assunti dai soggetti attuatori e clausole per inadempimento che annullino i profitti illegittimamente acquisiti per effetto degli incentivi concessi, fatte salve le sanzioni di legge.
- 76.5 Il P.I. subordina la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, alla stipula di un Accordo procedimentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, che renda vincolanti contrattualmente gli obiettivi, gli standard prestazionali, i controlli e le penali per inadempimento.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 76.6 Nel periodo transitorio fino all'adozione della Prima Variante al P.I., o Varianti successive, si dovranno prevedere:
- a) il mantenimento delle alberature esistenti, comprensivo del piano degli interventi di manutenzione e di sostituzione delle stesse;
 - b) la eventuale messa a dimora di nuovi filari di alberi, o fasce alberate/ boscate utilizzando prevalentemente specie latifoglie caduche appartenenti alla vegetazione tipica della zona;
 - c) la eventuale sistemazione delle aree di recupero ambientale in margine alle strade, ai corsi d'acqua, etc.

77 Criteri per l'applicazione della procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive

- 77.1 Il P.A.T., ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. n) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., detta i seguenti criteri generali per gli interventi inerenti attività produttive in zona impropria, i quali potranno essere:
- a) di miglioramento (igienico, di sicurezza, di adeguamento impianti, messa a norma, etc.)
 - b) di ampliamento (estensione superfici o volumi produttivi o tecnici, parcheggi, etc.)
 - c) per la dismissione delle attività in caso di irrimediabile inidoneità del sito o incompatibilità con il contesto;
- Il PAT stabilisce anche i criteri per l'applicazione della procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i., in relazione alle specificità territoriali del Comune, trovando applicazione le disposizioni di cui alla L.R. n. 55/2012 in merito alle procedure urbanistiche semplificate di S.U.A.P. E' fatto comunque salvo quanto specificatamente dettato dall'art. 38, c.3, della L. n. 133/06.08.2008. Il P.I. determina in via definitiva e conformativa, con le necessarie articolazioni, quanto sopra stabilito, come specificato al comma 77.9 seguente.

- 77.2 Unicamente ai sensi del presente articolo n. 77 delle NTA per “attività produttive” si intendono le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui all’art. 38, c. 3, lett. b) del decreto-legge n. 112/2008.
- 77.3 Ai sensi dell’art. 2, c. 1, del D.P.R. n. 160/2010, per le finalità di cui all’art. 38, c. 3, della L. n.133/2008 (conversione del Decreto-Legge n. 112/2008), è individuato il S.U.A.P. quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di “attività produttive” e di prestazione di servizi, di cui al precedente comma 77.2 del presente articolo, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. n. 59/2010 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
- 77.4 Gli interventi oggetto di procedimento SUAP non si configurano come Variante allo Strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 gli interventi di cui all’art. 2 della L.R. n. 55/2012
Ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 55/2012 sono soggetti al Procedimento unico di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi che comportino ampliamento di “attività produttive”, nella particolare accezione del presente articolo, in difformità dallo strumento urbanistico (interventi realizzati in deroga), purché entro il limite dell’80% della superficie coperta esistente e comunque in misura non superiore a mq 1.500 escludendo, di norma e fatti salvi casi particolari, gli ampliamenti che comportino:
 1. la demolizione e ricostruzione anche parziale degli edifici produttivi esistenti, con un investimento aziendale tale da far propendere al trasferimento dell’attività in zona propria;
 2. aumento del numero delle unità immobiliari e l’inserimento di ulteriori e diverse attività, rispetto a quelle regolarmente insediate alla data di adozione del P.A.T.;
 3. l’ampliamento di strutture precarie;
 4. il trasferimento di attività esistenti in altri siti diversi da zone proprie;
 5. nuove costruzioni di edifici isolati rispetto al fabbricato produttivo esistente;
 6. ampliamenti incompatibili con le valenze architettoniche di edifici di particolare pregio o con le loro pertinenze scoperte tutelate o contesti figurativi;
 7. ampliamenti lesivi delle integrità ambientali e paesaggistiche di aree di pregio, parchi, ville venete, crinali, visuali panoramiche etc.

Nel caso in cui l’ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazioni d’uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all’interno del medesimo lotto sul quale insiste l’attività da ampliare o in adiacenza e costituire con questa un unico aggregato immobiliare e produttivo efficiente e razionale, una volta attuato l’intervento.
Il limite massimo di ampliamento può essere conseguito anche con più stralci funzionali programmati, purché il limite di mq 1.500 non sia complessivamente superato.
Il parere del Consiglio Comunale deve essere reso entro sessanta giorni dalla trasmissione dell’esito favorevole della Conferenza di servizi o dell’Istruttoria del responsabile S.U.A.P., decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso positivo.
Si richiamano nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione i contenuti dell’Allegato A alla D.G.R.V. n. 832 del 15.03.2010 (Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 46, c. 2, lett. c), della L.R. n. 11/2004 “*Criteri per l’applicazione della procedura dello Sportello Unico di cui all’articolo 13, comma 1, lettera n) della L.R. 11/2004.*”
Inoltre, nel rispetto del principio dello sviluppo ambientalmente sostenibile, gli ampliamenti sono consentiti a condizione si favorisca un approccio ecosostenibile da prevedersi nella fase di progettazione.
Dovrà essere quantificata e dimostrata la “capacità di carico ambientale”, ossia il livello soglia di attività antropiche associabile ad una determinata scelta progettuale oltre il quale si verifica il degrado delle risorse naturali, ossia degli ecosistemi presenti nel territorio, quindi la necessità di approntare interventi compensativi/mitigativi maggiori o minori (es.

contenimento consumo energetico) a tutela dell'ecosistema di cui fanno parte le aree interessate dalle nuove antropizzazioni.

- 77.5 Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, qualora il progetto relativo agli impianti per "attività produttive" - come intese unicamente ai sensi del presente articolo- non risulti conforme allo Strumento urbanistico generale (interventi di edilizia produttiva in Variante) trova applicazione l'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 integrato con le disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. n. 55/2012.
- 77.6 La realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 77.4 e 77.5 è subordinata alla stipula di una Convenzione con il Comune secondo quanto disposto dall'art.5 della L.R. n. 55/2012.
- 77.7 Gli interventi in Variante alla pianificazione urbanistica mediante S.U.A.P. devono in ogni caso rispettare quanto previsto da:
- D.G.R.V. n. 791 del 31.03.09 avente per oggetto "*Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 Indicazioni metodologiche e procedurali.*" e s.m.i.;
- disposizioni relative alle Varianti al Piano che si intende modificare (P.A.T.I; P.A.T. o P.I. e suoi Strumenti attuativi), in relazione alle procedure di legge afferenti deposito-pubblicazione- osservazioni.
Per l'approvazione definitiva della Variante è necessario l'assenso della Provincia o dell'Ente competente, nelle forme previste dalle norme vigenti.
- 77.8 Qualora si tratti di interventi di realizzazione o localizzazione di nuovi impianti produttivi, la variante al P.A.T.I. e/ o al P.A.T. o al P.I. sarà ammissibile entro i limiti, criteri e condizioni di cui agli articoli 8, 9 e 86 delle presenti N.T.A., fatte salve tutte le procedure valutative necessarie cui la Variante è sottoposta (Valutazione Ambientale Strategica, Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica, Valutazione di Incidenza Ambientale, ecc.), ai sensi della D.G.R.V. n. 832/2010 – Allegato A – punto 3.
- 77.9 In attuazione di quanto al precedente comma 77.1 il P.I. individua, aggiorna l'individuazione e disciplina le attività produttive presenti in zona impropria e gli eventuali adeguamenti per le eventuali messe a norma; può individuare e disciplinare puntualmente attività ricadenti in zona propria, nonché disciplinare quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento.
In fase di applicazione transitoria si farà riferimento all'Allegato A alla D.G.R.V. n. 832 del 15.03.2010 (Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46, c. 2, lett. c), della L.R. n. 11/2004 "*Criteri per l'applicazione della procedura dello Sportello Unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della L.R. 11/2004.*"
- 77.10 La procedura SUAP è comunque soggetta alle disposizioni contenute nella L.R. n. 55/2012.

78 Criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate

- 78.1 Il P.A.T. di Vazzola, in coerenza con il P.A.T.I. dell' Agro Coneglianese Sudorientale **non** individua ulteriori ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate, rispetto a quelli esistenti, coerentemente con il P.R.G. 1985 e successive Varianti approvate, che vengono confermati nelle rispettive localizzazioni e pertinenze.

79 Criteri per l'individuazione delle aree di emergenza per la Protezione Civile

- 79.1 Con il P.I nel territorio comunale sono individuate le aree di emergenza per la Protezione Civile oggetto di apposito Piano settoriale, il quale una volta divenuto operativo, costituisce elemento vincolante di analisi per la predisposizione della Pianificazione di competenza comunale e sovracomunale. In questo contesto le aree di emergenza possono assumere destinazioni polifunzionali, così da assicurare attività alternative di servizio al territorio in condizioni ordinarie.
- 79.2 Il Comune di Vazzola è impegnato a sviluppare un progetto coordinato assieme ai Comuni dell'ambito territoriale di riferimento del P.A.T.I, con Consorzio di Bonifica, Genio Civile, Autorità di Bacino, Protezione Civile, ecc., e a conseguire gli obiettivi di tutela idraulica e da altri rischi che possano interessare la popolazione. Con il P.I e sue Varianti il Comune organicamente prevede, individua, e coordina nel quadro territoriale gli *“Edifici strategici ed aree di emergenza per la Protezione Civile”* di sua competenza, secondo quanto previsto dall'art. 35 del P.T.R.C.
- 79.3 Il P.I. dovrà inquadrare e risultare sempre coordinato con il Piano di Protezione Civile qualora già approvato dal Comune, ed essere aggiornato con i suoi sviluppi nel tempo.

80 Promozione di iniziative volte al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili

- 80.1 La protezione del clima rappresenta un aspetto fondamentale della politica di sostenibilità del Comune di Vazzola che, nel perseguire gli obiettivi della riduzione delle emissioni dei c.d. gas serra, intende contribuire a creare una diffusa consapevolezza sulle problematiche legate al cambiamento climatico ed ottenere una progressiva riduzione dei gas serra rispetto alla quantità globale di emissioni nel proprio territorio.
- 80.2 Il P.A.T. di Vazzola – facendo proprio lo spirito dei Protocolli internazionali sottoscritti dall'Italia, e dagli indirizzi della Regione- contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 2, c. 1, lett. a) della L.R. n 11/2004 e s.m.i., recependo quanto disposto dal D.Lgs. n. 387/2003 – che dà attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
- 80.3 Nel perseguire obiettivi tesi a migliorare la qualità dell'edilizia e dell'ambiente mediante costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli immobili, il contenimento del consumo idrico ed energetico, l'accessibilità e la sicurezza per gli utenti, le presenti N.T.A. stabiliscono che tutti gli interventi edificatori dovranno adottare i migliori criteri di inserimento ambientale e paesaggistico, di pianificazione ed edificazione sostenibile, intervenendo sempre secondo i prevalenti principi di cautela ambientale e di armonizzazione paesaggistica.
- 80.4 In materia di energia, la L.R. n. 11/2001 ha attribuito alla Giunta regionale, fino all'approvazione del Piano Energetico Regionale, le funzioni relative all'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW, con esclusione di quelli che producono energia da rifiuti.
In questo senso vengono richiamate le *“Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”* di cui alla D.G.R.V. n. 2204 del 08.08.2008.
- 80.5 Il P.A.T. di Vazzola tiene conto dei criteri informativi e procedurali relativi a provvedimenti statali e regionali emanati ai fini di favorire interventi aventi per obiettivo la promozione dell'installazione di impianti fotovoltaici.
Per quanto di competenza comunale i relativi provvedimenti normativi verranno recepiti in tutto o in parte e sviluppati e definitivamente disciplinati sotto il profilo urbanistico edilizio

paesaggistico ed ambientale urbanisticamente in sede di P.I. intervenendo sempre secondo i prevalenti principi di cautela ambientale e di armonizzazione paesaggistica

DIRETTIVE

80.6 In linea generale il P.A.T. per quanto di competenza strategica stabilisce motivatamente:
a) i siti di interesse ambientale e paesaggistico individuati dalla Pianificazione sovraordinata e comunale in cui viene di norma determinata conformativamente dal P.I. l'installazione di nuovi impianti e infrastrutture funzionali alla produzione di energia rinnovabile di tutti i tipi o di alcuni soltanto; ed eventualmente anche l'ampliamento ed il rinnovo di quelli esistenti al fine di:

- evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici;
- tutelare gli interessi storici, artistici, architettonici;

b) In particolare è determinata conformativamente dal P.I. l'installazione di nuovi impianti e infrastrutture funzionali alla produzione di energia rinnovabile nelle seguenti aree o ambiti definiti dal P.A.T.:

- Ambito SIC del Monticano,
- Centri Storici e loro Ambiti complementari;
- aree vincolate ai sensi dell'articolo 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- aree vincolate ai sensi dell'articolo 157 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
- Rete Ecologica comunale
- Ville venete, loro ambiti e contesti figurativi;
- Ambiti a "rischio archeologico".

In questi ambiti è esclusa l'installazione di nuovi impianti idroelettrici, ed è ammesso solamente il ripristino delle ruote dei molini storici esistenti per un compatibile moderno utilizzo idroelettrico, se effettuato contestualmente al recupero conservativo ed all'esercizio convenzionato dei fabbricati molitori superstiti quando l'uso fosse diverso dalla residenza.

Nei suddetti ambiti l'utilizzo di acque di falda per usi impiantistici di qualunque tipo e l'installazione di impianti geotermici è limitato ai soli ambiti perimetrati e alle discipline stabilite dal Piano delle Acque come articolazione particolare del P.I. ai fini di tutela degli acquiferi pertinenti alla Fascia delle Risorgive soggette a tutela, in attuazione degli Artt. 63; 68 e 69 delle NT del PTCP di Treviso..

Nei suddetti ambiti e salvo precisazioni particolari del P.I. per eventuali installazioni di uso domestico, è esclusa l'installazione di torri eoliche di qualunque tipo per produzione elettrica.

c) Nel preminente rispetto degli aspetti paesaggistici ed ambientali e del patrimonio storico-artistico documentale di contesto, i nuovi impianti e le infrastrutture funzionali alla produzione di energia rinnovabile di tipo fotovoltaico o di co-generazione da biomassa, ovvero gli ampliamenti o ristrutturazione di quelli esistenti, possono essere ammessi motivatamente e disciplinati dal P.I. nelle Aree produttive "ampliabili" ed eventualmente in quelle "non ampliabili" esistenti e di previsione del P.A.T. o per aree a servizi esistenti e /nuove esterne ai Centri Storici ed ai loro Ambiti complementari.

In alternativa detti interventi fotovoltaici o di co-generazione possono essere previsti e disciplinati come fattore concorrente alla riqualificazione di ambiti territoriali degradati soggetti a recupero produttivo dal punto di vista urbanistico-edilizio, nel quadro di un eventuale Piano di Recupero produttivo, di P.U.A, o di Schede particolareggiate equipollenti inerenti detti ambiti.

d) In generale le installazioni fotovoltaiche - nuove o rinnovate/ ristrutturate/ ampliate- possono riguardare le falde di copertura di fabbricati e tettoie industriali a shed e dei frangisole nelle aree produttive "ampliabili" e "non ampliabili", o a servizi, con esclusione delle pareti.

- 80.7 Viene richiamato quanto disposto dall'Art. 44, comma 7 bis, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
- 80.8 Tenuto conto di quanto stabilito ai commi 80.5; 80.6; precedenti il P.I. valuta le modalità di attuazione degli interventi occorrenti per favorire l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza non superiore a 6 kWp, da realizzare sulle abitazioni esistenti o di progetto, anche in zona agricola e nei Nuclei ad edificazione diffusa, fissando precisi riferimenti alla formazione delle cubature urbanistiche ed ai necessari titoli abilitativi all'intervento.
- 80.9 Tenuto conto di quanto stabilito ai commi 80.5; 80.6; precedenti il P.I. disciplina la realizzazione di serre solari bioclimatiche (spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata trasparente di logge o terrazze in immobili soggetti ad abitabilità/agibilità), quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio energetico e siano conformi alle prescrizioni che seguono:
- a) ogni serra solare non deve determinare nuovi locali abitabili o agibili o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone;
 - b) la specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell'irraggiamento solare, su tutta la stagione di riscaldamento;
 - c) le serre solari dovranno essere progettate in modo da integrarsi armonicamente nell'organismo edilizio e nel contesto insediativo, ambientale e paesaggistico, con speciali verifiche di compatibilità al riguardo per Centri storici, Territorio Agricolo Integro e Rete ecologica.
- 80.10 Dall'adozione del P.A.T., nel periodo transitorio rispetto alla formazione del P.I. adeguato alle direttive sopra richiamate, il Comune valuta l'opportunità di introdurre con urgenza le opportune e coerenti modifiche al Regolamento Edilizio vigente.
- 80.12 In sede di redazione del P.I., o successive Varianti, il Comune individua gli interventi che:
- favoriscano o almeno consentano sistemi edilizi a basso consumo energetico in relazione alle previsioni relative alle trasformazioni urbanistiche ed un efficace utilizzo delle fonti rinnovabili di energia;
 - localizzino aree idonee all'applicazione di eventuali fonti rinnovabili di energia presenti o ipotizzabili sul territorio comunale, specialmente in relazione alla disponibilità di biomassa da viticoltura.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 80.13 Sono fatti salvi gli incentivi urbanistici ed edilizi per la promozione dell'edilizia sostenibile, ai sensi dell'art. 3, c. 2 della L.R. n. 14/2009, nonché quanto dettato dalla L.R. n. 4/2007 e relativa D.G.R.V. n. 2499 del 04.08.2009 in merito alle iniziative e interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile.

81 Compatibilità ambientale degli interventi edilizi

DIRETTIVE

- 81.1 Il P.I., nell'assegnazione delle carature urbanistiche e degli indici di zona, può riservare, nel rispetto del dimensionamento, parte del volume previsto nelle singole zone come incentivo, sotto forma di incremento dell'indice stesso e fino ad un massimo del 10%, per:
- a) i singoli interventi edilizi ad elevata sostenibilità ambientale finalizzati al miglioramento della qualità abitativa;
 - b) preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente;
 - c) favorire l'utilizzo compatibile con il contesto urbanistico e paesaggistico delle fonti di energia rinnovabile con l'utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia, nel rispetto di quanto stabilito del dimensionamento di ciascun A.T.O. e comunque di quello complessivo approvato.

82 Mitigazioni, Compensazioni ed accorgimenti da adottare in fase attuativa

Rif. elaborati tecnici: Rapporto Ambientale

- 82.1 Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano, il Rapporto Ambientale Definitivo della V.A.S. individua in generale le misure di mitigazione, compensazione e accorgimenti relativi a diverse tematiche ambientali, che una volta sviluppate le ragionevoli opzioni progettuali intese alla prevenzione e/o al contenimento degli impatti, ancora si rendano necessarie alla sostenibilità del P.A.T.
- 82.2 Con i termini “mitigazioni e compensazioni” si intendono le misure previste per ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano, che la progettazione attenta ed ispirata a principi cautelativi non abbia ragionevolmente potuto escludere o contenere.
Le misure di compensazione, a differenza delle mitigazioni, non riducono gli impatti attribuibili alle trasformazioni indotte dal Piano, ma provvedono a sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa reale considerata equivalente.

DIRETTIVE

- 82.3 Il P.I. assume e fa proprie le misure e gli accorgimenti individuati in linea generale nella V.A.S. e riportati all’art. 73.11 delle presenti NTA e nell’annessa Tabella - Programma di Monitoraggio, le recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza, articolandole opportunamente
Il P.I. a sua volta definisce opportunamente tutte le ulteriori modalità e procedure per l’attuazione delle stesse ed eventuali ulteriori mitigazioni o compensazioni che si rendessero necessarie e che la progettazione attenta ed ispirata a principi cautelativi non abbia ragionevolmente potuto escludere o contenere.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 82.4 Le categorie di opere e degli interventi compresi nei commi seguenti del presente articolo, dovranno essere attuati contemporaneamente, ma non successivamente, alla realizzazione delle Azioni strategiche di Piano che hanno generato effetti ambientali negativi.
Si riportano di seguito le misure da osservare in fase di attuazione del Piano, nella predisposizione della pianificazione degli interventi (P.I.) ed attuativa (P.U.A.).
- 82.5 **Attività produttive classificate “da trasferire” nel PRG 1985**
a) Tutte le attività produttive classificate “da trasferire” nel P.R.G. 1985 così come confermate, integrate o aggiornate dalla Ricognizione delle Aree produttive costituente Allegato al P.A.T. e/o dal P.I., costituiscono elementi non congruenti con il contesto insediativo, ambientale e paesaggistico in cui sono inserite.
b) Al fine di perseguire l’obiettivo generale di riqualificazione dell’ambito interessato dalle localizzazioni in sito improprio, dalle opere incongrue e dagli elementi di degrado, il P.I. promuove per le suddette attività “da trasferire”, la compensazione urbanistica e/o l’utilizzo del credito edilizio per agevolare il loro trasferimento in zona produttiva regolarmente insediata, nel rispetto delle delle previsioni urbanistiche, dei limiti e delle norme ivi vigenti.
c) Il PI, oltre ad aggiornare ed adeguare la Ricognizione delle Aree produttive costituente Allegato al P.A.T. individuando eventuali fabbricati e manufatti costituenti o divenuti nel tempo opere incongrue e di degrado, definisce e coordina eventualmente con Progetto di ripristino ambientale o Scheda particolareggiata equivalente, le più appropriate modalità per ripristinare o ricostituire, mitigare o compensare idonee condizioni ambientali e paesaggistiche nelle aree interessate, nonché le destinazioni d’uso ed i tipi d’intervento ammessi sugli edifici destinati restare.

- 82.6 **Nuova viabilità di progetto.**

Il Comune di Vazzola con la propria strumentazione e progettazione ed in ogni forma consentita, promuove in tutte le sedi competenti, ed attua per quanto di competenza la realizzazione dello schema viabilistico di Area vasta previsto dal PTCP e precisato dal P.A.T.I. dell'Agro Coneglianese Sudorientale.

In particolare il Comune sostiene il previsto nuovo assetto gerarchico ad anello della viabilità principale, portata su itinerari di arroccamento ai margini dell'Agro Coneglianese, (SS. n14 Pontebbana; S.P. 15 Cadore-Mare a nord; S.P.93 dir. con casello A27 di S. Lucia lungo la riva sinistra del Piave a sud; collegamenti alla Circonvallazione di Oderzo ad est.)

In questo modo il Comune di Vazzola, di concerto con i Comuni precedenti dal PATI ed altri Comuni contermini ed Enti competenti, punta ad una consistente riduzione del traffico di attraversamento e del traffico pesante negli insediamenti civili, a instradare l'accesso dei mezzi pesanti alle aree produttive industriali solo dalla viabilità principale secondo il nuovo assetto, e a riservare la circolazione nel cuore del territorio comunale e nei centri abitati solamente ai mezzi leggeri, a quelli agricoli, al trasporto pubblico, favorendo la mobilità ciclistica e pedonale. In tutti i casi il Comune punta alla massima sicurezza sulla strada ed all'incremento della vivibilità negli insediamenti

I progetti della rete stradale di attraversamento e collegamento interno tra i vari nuclei insediativi del territorio Comunale previsti dal P.A.T., sono principalmente volti alla riqualificazione della viabilità esistente in forma di adattamento specifico per la mobilità locale di tutte le infrastrutture in essere, con realizzazione, delle piste ciclabili dove previste, dei marciapiedi, delle piazzole di fermata dei mezzi pubblici, degli attraversamenti protetti, di eventuali rotonde o installazioni semaforiche, di alberature stradali dove mancanti e di ripristino di quelle deperienti, di formazione di ecodotti per eliminare l'effetto barriera in per la fauna in corrispondenza dei Corridoi ecologici.

Dove previsto dal P.A.T. i nuovi tratti stradali saranno progettati previo Studio di Incidenza Ambientale e se del caso anche la conseguente valutazione VINCA a norma di legge.

Dove previsti, gli accorgimenti di qualificazione, contenimento e/o di mitigazione ambientale andranno attuati secondo le procedure e prescrizioni in ordinamento, distinguendo sempre tra fase di cantiere e fase a regime.

82.7 **Riequilibrio ecologico per il miglioramento della qualità ambientale.**

a) Gli interventi di urbanizzazione, di nuova edificazione o ampliamenti di edifici ad uso residenziale, produttivo, commerciale, direzionale, ecc., così come gli interventi di nuova viabilità; realizzazione di aree a servizi compresi parcheggi, ecc., devono sempre concorrere, mediante la realizzazione di interventi di qualificazione e riequilibrio ecologico, al miglioramento della qualità ambientale.

b) Il P.I. stabilisce opportunamente e se del caso aggiorna ed integra, i tipi e le caratteristiche tecniche delle opere di riequilibrio ecologico e miglioramento paesaggistico ambientale utili ad integrare o implementare la Rete ecologica comunale e specifica gli ambiti del territorio comunale dove realizzare gli interventi di qualificazione, miglioramento e riequilibrio ecologico, di mitigazione e di compensazione ambientale, selezionando preferenzialmente il SIC del Monticano o sue parti, ovvero aree pertinenti alla Rete ecologica o ad Isole di Naturalità; alla Fascia delle Risorgive e loro aree di tutela

c) Nelle N.T.A del P.I., gli interventi di trasformazione edilizia soggetti a Concessione o Autorizzazione, o altro Titolo abilitativo nonché gli interventi di trasformazione fondiaria soggetti a Concessione o Autorizzazione o altro Titolo abilitativo, devono assicurare sotto tutti i profili il riequilibrio ecologico a regime *post operam*, ma anche la sostenibilità ecologica per la fase di cantiere e di ripopolamento/ attecchimento.

L'esecuzione degli interventi necessari ad assicurare il riequilibrio ecologico dovrà essere effettuata entro i termini di validità della Concessione edilizia o dell'Autorizzazione, salvo eventuali congrui termini differiti per la verifica dell'efficace riuscita di ripopolazione/ attecchimento e per il definitivo rilascio delle certificazioni di abitabilità/ agibilità degli interventi correlati. Il P.I con le sue Norme deve prevedere l'eventualità di rifacimento delle opere di riequilibrio ecologico –anche d'ufficio e in danno- in caso di insuccesso.

82.8 **Protezione acustica.**

a) In fase di predisposizione del P.I. in applicazione del P.A.T., o delle Varianti successive, deve essere aggiornato il Piano di Classificazione Acustica della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, recependo quanto disposto dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (D.G.R. n. 4313 del 21 settembre 1993) e prevedendo -se del caso- Piani di risanamento acustico.

Per le aree residenziali esistenti e quelle di previsione dovrà essere valutata in sede di P.I. la eventuale necessità di misure di protezione, mitigazione acustica, in considerazione delle previste strategie di allontanamento e dissuasione del traffico di attraversamento e pesante nei confronti dei nuclei insediativi civili ed in particolare dei Centri Storici, prevista dal P.A.T.I e dal P.A.T di Vazzola.

Per gli interventi relativi alla nuova edificazione ad uso produttivo ed alla conversione di quella esistente dovrà essere effettuata, in sede di progettazione e definizione del tipo di azienda e del tipo di lavorazioni previste, un'analisi complessiva dei possibili impatti acustici relativi all'esercizio delle attività sugli edifici e negli spazi circostanti (industriali, artigianali, servizi, residenziali, rurali

Nel caso in cui lo Studio di Impatto Acustico evidenziasse il superamento dei limiti di legge vanno individuate adeguate mitigazioni (es. creazione di fasce di mitigazione di elementi vegetazionali, barriere fonoassorbenti, lavorazioni o macchinari a bassa emissione di rumori ecc.) se sufficienti ed efficaci. Diversamente l'intervento per essere ammesso, dovrà essere opportunamente adeguato fino a rientrare nella norma.

b) Il P.I. nel coordinare Piani settoriali come quello della Classificazione Acustica con altre attività pianificatorie dovrà stabilire, in considerazione della valutazione di clima acustico, le modalità con cui le Fasce di mitigazione acustica e paesaggistica dovranno essere predisposte nel caso di vicinanza tra aree residenziali e produttive di nuova realizzazione, anche quando gli interventi si riferiscano ad ambiti non attuati già previsti dal P.R.G. 1985 e successive Varianti approvate. Dette fasce dovranno sempre prevedere, tra l'altro, la predisposizione di elementi vegetazionali (cespugli e alberature) e le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro primaria funzione mitigatoria.

82.9 **Rifiuti e terre da scavo**

a. Risulta di primaria importanza l'adozione di procedure e di materiali che minimizzino la produzione di rifiuti, in particolare di quelli non riciclabili e particolarmente dannosi per l'ambiente, oltre che incentivare il riciclo dei rifiuti garantendo la sicurezza nella gestione degli stessi.

b. Al fine di mantenere le originarie qualità naturali dei suoli evitandone manomissioni e sostituzioni gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente così da evitare fenomeni di cedimento, percolazione, di inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria, sia ad effetto immediato, sia differito negli anni.

c. In fase di realizzazione degli interventi comunque autorizzati, dichiarati, comunicati ed eseguiti, il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente in materia di "Terre e rocce da scavo" in ordinamento con particolare riguardo alla D.G.R. 11.02.2013 n.179 ed Allegato "A" alla medesima e le eventuali prescrizioni particolari stabilite dalle Autorità competenti o dal Comune.

82.10 **Inquinamento luminoso**

In merito al fenomeno dell'inquinamento luminoso viene richiamata integralmente la L.R. n.17/2009 recante "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici". L'art. 5 della L.R. n. 17/2009 individua, tra i compiti dei Comuni, quello di dotarsi del Piano dell'Illuminazione per il Contenimento

dell'Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.), che è l'atto comunale di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale, con gli obiettivi di contenimento dell'inquinamento luminoso per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone ed il risparmio energetico.

82.11 Recupero delle acque meteoriche e sensibilizzazione della collettività .

a) Gli edifici nuovi o oggetto di interventi di demolizione/ricostruzione devono essere concepiti e realizzati anche in modo da consentire la gestione idraulica ed il recupero per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture, al fine di ridurre il consumo di acqua potabile (e/o di falda), per consentirne l'impiego per usi compatibili (annaffiatura delle aree verdi, usi tecnologici relativi a sistemi di climatizzazione passiva/attiva, alimentazione delle cassette di scarico dei W.C., ecc.) e se del caso viene contestualmente predisposta una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque (rete duale) all'interno e all'esterno dell'organismo edilizio, in conformità al Piano delle Acque .

b) Devono essere previste efficaci modalità per l'immissione nel sistema di smaltimento, di una quantità d'acqua controllata, in caso di concentrazione di fenomeni meteorici.

c) Il Comune, di concerto con il Consorzio di Bonifica, provvede sistematicamente alla sensibilizzazione dei committenti di interventi residenziali e dei responsabili delle attività produttive e delle attività agricole in merito alla tutela delle risorse idriche e dell'ambiente naturale collegato e della connessa gestione idraulica in conformità alla VCI allegata al PAT, al Piano delle Acque ed al Regolamento di Polizia idraulica coordinati col P.I.

82.12 Razionalizzazione del consumo di risorsa idrica e di energia per illuminazione

a) Nei tempi e nei modi più favorevoli il P.I., per la tutela della risorsa idrica sotterranea e del suolo, prevede ed incentiva l'adozione di opportuni sistemi di collettamento, regimazione e smaltimento delle acque reflue, in particolare adottando -se del caso- lo smaltimento a reti separate e sistemi di depurazione dei reflui che riducano l'impatto ambientale dei processi depurativi, nel quadro del P.I. che coordina il Piano delle Acque ed il Regolamento di Polizia idraulica.

Va prevista in sede di P.I. la riqualificazione delle risorgive naturali e la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione degli usi, anche attraverso l'adozione di sistemi per il riutilizzo dell'acqua meteorica e dei reflui recuperabili.

b) In merito alle azioni strutturali per la tutela quantitativa del bene acqua viene richiamato quanto specificatamente previsto dal P.T.R.C. e dal P.A.T.I. vigente.

c) Nei tempi e nei modi più favorevoli il P.I. prevede di ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale ed artificiale negli ambienti interni pubblici e privati ai fini del risparmio energetico, del comfort microclimatico e visivo e di perseguire il contenimento dell'inquinamento luminoso nell'illuminazione privata attraverso l'utilizzo di lampade opportunamente schermate verso la volta celeste.

Gli stessi accorgimenti sono prescritti per la pubblica illuminazione.

TITOLO V
NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI.

83 Efficacia del P.A.T., criteri e limiti entro i quali il P.I. può modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una Variante dello stesso

Rif L.R. n. 11/2004 e s.m.i.

- 83.1 Ai sensi dell'Art. 14, comma 11, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. l'approvazione del P.A.T. e delle sue Varianti comporta la immediata decadenza dei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) vigenti e/ o loro Varianti, limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori non siano regolarmente già iniziati e che in seguito siano rispettati i termini stabiliti per la loro ultimazione. In questo caso detti P.U.A. restano validi e fanno parte del c.d. "Primo" P.I. di Vazzola.
- 83.2 Con l'entrata in vigore del P.A.T. e fino alla Prima Variante al P.I., rimangono valide tutte le previsioni del P.R.G. vigente riguardanti le prescrizioni puntuali di cui alle Schede degli edifici produttivi in zona impropria e alle Schede degli edifici di valenza storico-testimoniale derivanti dalla L.R. n. 11/1987, dalla L.R. n. 24/1985 e dalla L.R. n. 61/1985 oltre agli Accordi pubblico/privato già sottoscritti quali gli atti unilaterali d'obbligo e le Convenzioni, limitatamente a quanto previsto in tema di compatibilità nel precedente comma del presente articolo.
La Prima Variante al P.I. di Vazzola:
a- effettuerà una completa ricognizione a fini di revisione per motivati aggiornamenti/integrazioni o eventuali abrogazioni di ciascuna di dette Schede particolareggiate già in essere, e farà riferimento alla Ricognizione delle Aree produttive allegata al P.A.T, ovvero agli ambiti di Centro storico, ai Contesti figurativi, alle Pertinenze soggette a tutela, o aree di interesse ambientale e paesaggistico individuate dal P.A.T. per quanto attinente
b- stabilirà quali altre ulteriori Schede particolareggiate inserire eventualmente nel quadro degli Interventi in previsione e programmazione pertinente.
- 83.3 L'entrata in vigore del P.A.T. comporta altresì la decadenza dei Titoli abilitativi e/o delle Denunce di Inizio Attività (D.I.A.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e/o altri titoli simili in ordinamento con esso incompatibili, salvo che, a quella data, i lavori non siano già regolarmente iniziati e successivamente siano conclusi nei termini di validità stabiliti dal provvedimento abilitativo.
Nel periodo transitorio dall'adozione fino alla data di approvazione del P.A.T, in materia di Titoli abilitativi, Denunce di Inizio Attività (DIA) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e/o altri titoli simili in ordinamento si continuano ad applicare le previsioni e le norme del P.R.G. ancora vigente, limitatamente alle parti compatibili con il PAT adottato e nelle forme stabilite dall'ordinamento vigente in aggiornamento del Codice dell'Edilizia.
- 83.4 Al momento dell'adozione e dell'entrata in vigore del P.A.T. persiste l'obbligo di rinnovo dell'accertamento di conformità dei Lavori pubblici per i quali:
a) non sia stato approvato il Progetto definitivo;
b) non sia stato confermato l'inserimento nel Programma triennale delle opere pubbliche. pur ricorrendo l'ipotesi di cui al punto a) del presente comma.
- 83.5 Ai sensi e per gli effetti dell'Art.3, comma 3 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il P.I. può modificare il P.A.T. senza che sia necessario procedere ad una Variante dello stesso:
a) per la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e dalla L.R. n. 27/2003 e s.m.i., sempre che la Variante non alteri i criteri informativi ed i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal P.A.T. e non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati nella V.A.S.;
b) in tutti gli altri casi previsti da Norme ed Atti di pianificazione di livello superiore.

- 83.6 La variazione e/o sostituzione dei riferimenti normativi e degli Strumenti di pianificazione richiamati nelle presenti N.T.A., opera automaticamente il rinvio dinamico al nuovo testo vigente senza necessità di alcun procedimento di Variante, ma di semplice aggiornamento delle presenti N.T.A., con opportuna pubblicizzazione per la trasparenza amministrativa. In caso di abrogazione senza sostituzione con altra norma o atto di pianificazione, o nel caso in cui la modifica comporti una variazione non automatica delle previsioni del Piano, continuano ad applicarsi al P.A.T. i soli contenuti funzionali alla sua attuazione, sino all'adozione della Variante di adeguamento conformativo.
- 83.7 Nel caso in cui, in accordo con i Comuni limitrofi, in sede di P.I. dovessero essere motivatamente modificati i confini comunali a suo tempo già concordati, dette modifiche ed i necessari adeguamenti cartografici del P.A.T., non costituiscono Variante al P.A.T. a condizione che non alterino i criteri informativi ed i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale del P.A.T., e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati nella V.A.S. di corredo.

84 Regime transitorio dal P.R.G. vigente al Primo P.I. in seguito all'adozione del P.A.T.

Rif L.R. n. 11/2004 e s.m.i.

- 84.1 Nel periodo transitorio dall'adozione del P.A.T. fino alla data della sua approvazione, nel regime di salvaguardia stabilito dall'art.29 della LR. 11/2004 -già richiamato all'art. 8.8 delle presenti NTA- si continuano ad applicare le previsioni e le norme del P.R.G. ancora vigente, limitatamente alle parti con esso compatibili. Nell'assetto compatibile con il P.A.T. approvato, il P.R.G. si trasforma nel "Primo P.I." in attesa della successiva Prima Variante al P.I. con le modalità del comma 84.2 seguente del presente articolo.
- 84.2 Con l'approvazione del P.A.T. e la sua entrata in vigore, nel periodo di transizione intercorrente fino alla approvazione della Prima Variante al P.I., il P.R.G. pre-vigente viene riassorbito nel nuovo P.R.C. di Vazzola ed assume la valenza di "Primo P.I.," per assicurare la continuità e la coerenza delle discipline conformative per le parti e con i limiti compatibili con il P.A.T. approvato. Tale funzione transitoria cessa definitivamente con l'approvazione della "Prima Variante al P.I.," interamente concepita nel quadro del presente P.A.T.

85- Contenuti del P.I. e delle sue Varianti

Rif L.R. n. 11/2004 e s.m.i.

- 85.1 Ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 11/2004 nel vigente ordinamento regionale il Piano degli Interventi (P.I.) fa parte integrante del P.R.C. del Comune ed è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. Il P.I. con i propri disposti: ha funzione di programmazione e di coordinamento intersoggettivo e di coordinamento temporale degli interventi ammessi sul territorio comunale, pubblici e privati. Con i suoi disposti assume carattere conformativo in tema di regime dei suoli e degli immobili e costituisce quadro per le Dichiarazioni di pubblica utilità e per la eventuale esecuzione di occupazioni temporanee ed espropri dove necessari. Ai sensi dell' art. 17 comma 1 della L.R. 11/2004 il Piano degli Interventi (P.I.) si rapporta con il Bilancio pluriennale comunale, con il Programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), Comparti e Subcomparti Urbanistici e Schede particolareggiate

- 85.2. Il P.I. in coerenza e in attuazione del P.A.T. sulla base del Quadro Conoscitivo opportunamente aggiornato provvede a:
- a)** suddividere il territorio comunale in Zone Territoriali Omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b);
 - b)** individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di P.U.A., di eventuale Piano/i di Recupero delle Aree produttive, di Comparti e Sub compartimenti Urbanistici e/o di Schede particolareggiate e a dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei citati strumenti equipollenti a carattere attuativo;
 - c)** definire i parametri per la individuazione delle Varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14 della L.R. 11/2004 e/ o agli strumenti equipollenti a carattere attuativo ;
 - d)** individuare le Unità Minime di Intervento e stabilire in modo particolareggiato le destinazioni d'uso, gli indici edilizi e/o le quantità minime e massime edificabili;
 - e)** definire in modalità particolareggiata, se del caso con Schede, le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
 - f)** definire, sempre con Schede particolareggiate, le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione riguardanti immobili di rilevanza storica, culturali, paesaggistico-ambientale, provvedendo contestualmente all'aggiornamento di quelle già integrate al P.R.G., che il P.A.T. recepisce.
 - g)** individuare e definire con Piani, Schede particolareggiate, anche con valenza di Progetti di ricomposizione ambientale, le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale, come ad es. il Piano di Recupero delle Risorgive;
 - h)** definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al Decreto Legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare, e quelle eventualmente da ristrutturare o trasferire;
 - i)** con riferimento ai disposti in materia del P.T.C.P., e del P.A.T.I. ora recepiti dal P.A.T., individuare e disciplinare:
 - le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti o trasformazioni ammessi;
 - quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'Art. 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di cui all'Art.37 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
 - j)** dettare specifiche discipline con riferimento:
 - ai Centri Storici sviluppando gli Schemi inerenti delineati dal P.A.T.,
 - alle fasce di rispetto;
 - alle zone agricole, con particolare attenzione al Territorio Agricolo Integro soggetto a tutela delimitato dal P.A.T. ai sensi degli Artt. 40, 41 e 43 della L.R. 11/2004 e s.m.i. a mezzo del Regolamento di Polizia Rurale, corredato da idonee planimetrie per la prevenzione di danni ai Gruppi vulnerabili, a servizi, attrezzature, insediamenti sensibili all'impiego e diffusione di Prodotti Fitosanitari in agricoltura alle Aree di Tutela, Aree di rispetto assoluto ex art.94 DLgs 152/2006 ed aree di rispetto secondo l'ordinamento vigente;
 - k)** dettare organicamente le Norme Tecniche Operative (N.T.O) derivanti da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento a:
 - Piano di Protezione Civile;
 - Piano delle Acque;
 - Piano di Riqualificazione delle Risorgive
 - Regolamento di Polizia Rurale
 - Regolamento di Polizia Idraulica
 - Piano di Microzonazione Sismica;
 - Piano Urbano del Traffico; dei parcheggi e per la Mobilità ciclistica;
 - Piano per la Classificazione Acustica redatto in relazione alle previsioni attuative del P.I.;
 - Piano per l'Inquinamento Luminoso (P.R.I.P.I.L.),
 - attività commerciali ed eventuali Varianti al Piano degli Interventi finalizzate all'individuazione di aree commerciali ai sensi e per gli effetti della LR 28 12.2012, n. 50 *"Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"*.

- h)** recepire come parte integrante e coordinare operativamente sul territorio Comunale ogni altro Piano settoriale pertinente: comunale o di altri Enti, ad. es. Piano di Gestione ZPS - SIC.
- 85.3. Il P.I. può altresì definire, motivatamente, distanze inferiori rispetto a quelle previste dall'Art.9 del Decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968, n. 1444:
- a)** nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA con adeguati sviluppi planivolumetrici;
 - b)** nei casi di interventi disciplinati puntualmente ad es. con Scheda particolareggiata o Comparto o Subcomparto urbanistico.
- 85.4 Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, il Comune può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi di qualità urbana, culturale, ecologica, ambientale e paesaggistica definiti dal P.A.T. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'Art. 6. della L.R. 11/2004.
- 85.5 Il P.I. di Vazzola è formato da:
- a)** una Relazione programmatica, che per tutti gli interventi in modo coordinato indica i tempi, le priorità operative, il quadro economico, le eventuali sinergie con programmi e progetti sovraordinati e le prevedibili opportunità di accesso a contributi;
 - b)** gli Elaborati grafici generali e - se del caso - particolareggiati che rappresentano le indicazioni progettuali del P.I.;
 - c)** le Norme Tecniche Operative (N.T.O.);
 - d)** i criteri finalizzati all'incremento della qualità urbanistica e architettonica, con indicazioni ed esemplificazioni articolate in tema di :
 - analisi morfologica e tipologica dei tessuti urbani esistenti, per la formazione dei nuovi e la ricucitura o qualificazione di quelli incerti o incompleti;
 - recupero, la riqualificazione ed eventuale ampliamento degli edifici esistenti;
 - adeguamento energetico degli edifici civili ed industriali ed installazione di dispositivi solari, fotovoltaici, etc. e relativo inserimento ambientale e paesaggistico;
 - progettazione architettonica e linguaggio figurativo rispettoso delle identità locali qualificate e pertinente al contesto;
 - e)** il Registro dei Crediti Edilizi, delle compensazioni;
 - f)** la documentazione di sintesi e la cartografia d'insieme inerente gli immobili soggetti a regimi particolari in quanto:
 - sottoposti a tutela culturale, ambientale e paesaggistica con Schede particolareggiate inerenti il PRG, che il P.A.T. recepisce e che il P.I. aggiorna;
 - aree o edifici produttivi in sito improprio individuati dal P.R.G., che il P.A.T. recepisce nella sua Ricognizione delle Aree Produttive costituente Allegato, e per le quali il P.I. debitamente assume i provvedimenti definitivi di valenza conformativa.;
 - oggetto di Condoni Edilizi concessi o di eventuali difformità urbanistico edilizie riscontrate ed ancora in via di definizione;
 - oggetto di provvedimenti in deroga urbanistica o edilizia del SUAP;
 - oggetto di interventi in regime di "Piano Casa" inclusi negli elenchi e nel relativo piano di monitoraggio ai sensi dell'art. 8 LR.29.11.2013 ,n.32
 - oggetto di "miglioramenti fondiari" regolarmente autorizzati o eseguiti in difformità ed in via di definizione;
 - inclusi nella Fascia delle Risorgive soggette a tutela, o nelle aree "Idonee a condizione" come individuate dal P.A.T.
 - inerenti gli impianti di trattamento rifiuti regolarmente censiti comprese le rispettive attività autorizzate. • interessati da interventi di mitigazione e/o compensazione individuati dal rapporto Ambientale e dagli adempimenti di cui all' Art 47.18 delle presenti NTA
 - interessati da interventi di mitigazione e/o compensazione individuati dal Rapporto Ambientale e dagli adempimenti di cui all' Art 47.18 delle presenti NTA.

g) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere precedenti del presente comma.

86 – Procedimento di formazione, efficacia e Varianti del Piano degli interventi.

- 86.1 Ai sensi dell' Art. 18 della L.R. 11/2044 e sm.i .il Sindaco predisporre un Documento in cui sono evidenziati, nel quadro delle urgenze, opportunità e conseguenti priorità delineate dal P.I., le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del Comune nel corso di un apposito Consiglio Comunale.
In seguito alla Deliberazione consiliare, nei termini e nelle forme assegnati, il Sindaco avvia le forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri Enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
- 86.2 terminate le procedure pubbliche di consultazione, di partecipazione e di concertazione, con una specifica rendicontazione costituente Allegato., il Piano degli Interventi è adottato ed approvato dal Consiglio Comunale.
- 86.3. Entro otto giorni dall'adozione, il Piano degli Interventi è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni.
Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'Albo pretorio del Comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale. Oltre alla pubblicazione nel proprio sito Internet il Comune, può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
- 86.4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle Osservazioni, il Consiglio Comunale decide motivatamente sulle stesse ed approva il Piano.
- 86.5 Copia integrale del Piano degli Interventi approvato è trasmessa alla Provincia ed è depositata presso la sede del Comune per la libera consultazione.
86. 6 Il Piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune.
- 86.7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano degli Interventi decadono le previsioni relative a:
a) aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati,
b) nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi;
c) i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34 della LR.11/2004 e s.m.i.
Nelle ipotesi di cui alle precedenti lett. a);b;c), fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'articolo 33 della medesima LR.11/2004 e s.m.i.
- 86.8. Le Varianti al Piano degli Interventi sono adottate e approvate con le procedure di cui all'Art. 18 della LR.11/2004 e s.m.i .
- 86.9. L'approvazione del Piano degli Interventi e delle sue Varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti, limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di Convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.
86. 10 Per quanto disposto dall'art. 18 bis della L.R.11 /2004 e s.m.i sono sempre ammessi in diretta attuazione degli strumenti urbanistici generali, anche in assenza dei Piani Attuativi dagli stessi richiesti, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e quelli di completamento su parti del territorio già dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

- 86.11. Per quanto disposto dall'art.18 bis della L.R. 11/2004 e s.m.i eventuali Varianti al Piano degli Interventi finalizzate all'individuazione di aree commerciali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 18, comma 1, e dell'articolo 21, comma 1, della L.R. 28 12 2012, n. 50 *“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”*, in deroga a quanto previsto all'articolo 18, comma 8 della Legge urbanistica regionale, sono effettuate con le procedure *ad hoc* in ordinamento.
- 86.12. La Giunta Comunale, anche su richiesta dei soggetti interessati, può adottare la Variante urbanistica di cui al comma 86.11 precedente e la deposita per dieci giorni presso la Segreteria del Comune.
Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'Albo Pretorio del Comune, il quale, oltre alla pubblicazione nel proprio sito Internet, può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.
- 86.13. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per proporre Osservazioni, il Consiglio Comunale delibera sulla Variante, decidendo anche sulle osservazioni presentate.

87 – Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

- 87.1. Il Piano Urbanistico Attuativo può essere d'iniziativa pubblica o privata o, congiuntamente, di iniziativa pubblica e privata. Esso definisce l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un insediamento ed assume, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia:
- a) del Piano Particolareggiato Esecutivo (PPE) e del Piani di Lottizzazione, di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i
 - b) del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP) di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e s.m.i
 - c) del Piano delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi (PIP) di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
 - d) del Piano di Recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
 - e) del Piano ambientale di cui all'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali" e s.m.i
 - f) del Programma Integrato di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 *“Norme per l'edilizia residenziale pubblica”* e s.m.i. quale strumento di attuazione della pianificazione urbanistica per la realizzazione coordinata, tra soggetti pubblici e privati, degli interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale. *ù*
Tale riqualificazione si attua mediante il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l'ammmodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell'arredo urbano, il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche con il completamento dell'edificato.
- 87.2. In funzione degli specifici contenuti, il Piano urbanistico attuativo è formato dagli elaborati necessari individuati tra quelli di seguito elencati:
- a) l'estratto del piano di assetto del territorio e del piano degli interventi nonché, qualora attinenti alle tematiche svolte, gli estratti di altri strumenti di pianificazione;
 - b) la cartografia dello stato di fatto riportante il perimetro dell'intervento;
 - c) la planimetria delle infrastrutture a rete esistenti;
 - d) la verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell'intervento;
 - e) i vincoli gravanti sull'area;
 - f) l'estratto catastale e l'elenco delle proprietà;
 - g) il progetto planivolumetrico e l'eventuale individuazione dei comparti;

- h) l'individuazione delle aree da cedere o vincolare;
- i) lo schema delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a rete;
- j) la relazione illustrativa che, nel caso dei programmi integrati, precisa la rappresentazione del programma in termini economico-sintetici con particolare riguardo ai benefici derivanti ai soggetti pubblici e agli altri soggetti attuatori, nonché il piano finanziario di attuazione;
- k) le norme di attuazione;
- l) il prontuario per la mitigazione ambientale;
- m) la convenzione o gli atti unilaterali d'obbligo;
- n) il capitolato e il preventivo sommario di spesa.

87.3. I PUA sono attuati dagli aventi titolo, anche mediante comparti urbanistici e relativi consorzi ai sensi dell'articolo 21 della L.R. 11 / 2004 e s.m.i.

87.4. Per i PUA di iniziativa privata, l'esecuzione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, come disciplinata dalla normativa vigente, non ricade nella disciplina degli appalti di lavori pubblici quando le singole opere da realizzare abbiano un valore pari o inferiore alla soglia comunitaria di cui alla direttiva 14 giugno 1993, 93/37/CEE "Direttive del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori" e successive modificazioni.

PRESCRIZIONI

87.5. I PUA ai sensi e per gli effetti dell' Art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011, convertito in legge dall' Art.1, L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell' Art. 12 DLgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR n.1646 del 07.08 2012 e DGR n.1717 del 03.10.2013.

88 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano Urbanistico Attuativo

Rif. L.R. 23 .04 2004, n. 11; L.R.; 16.02. 2010, n. 11; L.R. 08.07 2011, n. 13¹

88.1. L'Art. 20 della L.R. 11/2004 e s.m.i stabilisce che il Piano Urbanistico Attuativo (PUA). è adottato dalla Giunta comunale ed approvato dal Consiglio comunale, con le procedure specificate di seguito.

88.2. Qualora il Piano sia di iniziativa privata, la Giunta comunale, entro il termine di settantacinque giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti, adotta il Piano oppure lo restituisce qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.

88.3. Entro cinque giorni dall'adozione il Piano è depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune, mediante l'affissione di manifesti. Oltre alla pubblicazione nel sito Internet dell' Amministrazione, il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili possono presentare Opposizioni mentre chiunque può presentare Osservazioni.

88.4. Entro settantacinque giorni dal decorso del termine di cui al comma 88.3 precedente , il Consiglio Comunale approva il P.U.A decidendo sulle Osservazioni e sulle Opposizioni presentate. Il Consiglio Comunale in sede di approvazione del Piano dichiara, altresì, la sussistenza delle eventuali disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive contenute nel Piano urbanistico attuativo (PUA) al fine di consentire la realizzazione degli interventi mediante denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo

22, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni

I termini previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'Art. 20 della LR.11/2004 e s.m.i , richiamati ai precedenti comma 88.2 ; 88.3 ed al presente comma 88.4, sono perentori.

Qualora decorrano inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4 dell'Art. 20 della Legge Urbanistica regionale qui richiamati, il Piano si intende adottato o approvato e le Opposizioni e Osservazioni eventualmente presentate, respinte.

- 88.5 Il Piano approvato è depositato presso la Segreteria del Comune ed il relativo deposito, nel caso di Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica, è notificato a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal Piano stesso nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale, entro quindici giorni (dall'avviso dell'avvenuto deposito).
- 88.6. I Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata sono redatti e presentati dagli aventi titolo che rappresentino almeno il 51% del valore degli immobili ricompresi nell'ambito, in base al relativo imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle aree inserite nell'ambito medesimo.
Il Piano approvato è depositato ed il relativo deposito è notificato ai proprietari dissenzienti nelle forme previste per gli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale.
Dopo l'entrata in vigore del Piano, l'inutile decorso dei termini previsti per la sua attuazione costituisce titolo per procedere all'espropriazione degli immobili degli aventi titolo dissenzienti secondo le modalità e per gli effetti previsti dall'articolo 21 della LR.11/2004 e s.m.i.
- 88.7 Per i Programmi Integrati può essere seguita la procedura dell'Accordo di Programma di cui all'articolo 7.della L.R.11 /2004 e s.m.i e al successivo art. 91 delle presenti NTA .
- 88.8. Il Piano Urbanistico Attuativo entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune del provvedimento di approvazione.
- 88.9. Il Piano ha efficacia per dieci anni, rimanendo fermo a tempo indeterminato soltanto l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel Piano Attuativo stesso. La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione.
- 88.10 Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del Piano, lo stesso diventa inefficace per le parti non attuate.
- 88.11 Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del Piano Urbanistico Attuativo è possibile presentare un nuovo Piano dello stesso genere per il completamento della parte rimasta inattuata.
Prima della scadenza, il Comune può prorogare motivatamente la validità del Piano per un periodo non superiore a cinque anni.
- 88.12. L'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo comporta la contestuale Dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la durata di dieci anni, salvo diverse disposizioni di legge per la singola fattispecie, prorogabile dal Comune per un periodo non superiore a cinque anni.
- 88.13. Le Varianti al Piano Urbanistico Attuativo sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo entro il termine di efficacia dello Strumento medesimo.
- 88.14. Possono essere approvate Varianti sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella Variante, purché le medesime non incidano sui criteri informativi del PUA, secondo i parametri definiti dal Piano degli Interventi.

89 – Comparto Urbanistico e Schede particolareggiate

Rif. L.R. 23 .04 2004, n. 11

- 89.1 L'Art. 21 della L.R.11 / 2004 detta le norme in tema di Comparto Urbanistico, e stabilisce che, nell'ambito di un P.U.A., il Comparto Urbanistico è costituito dall'insieme degli immobili da trasformare appartenenti a più proprietari o soggetti aventi titolo ad edificare o trasformati, e costituenti una Unità Minima d'Intervento.
- 89.2. La delimitazione dell'ambito territoriale del Comparto e i termini per la costituzione del Consorzio e per la presentazione di Denuncia di Inizio di Attività (DIA), ovvero di un'unica istanza di Permesso di Costruire, sono stabiliti dal P.U.A. oppure dal Piano degli Interventi. Il Comparto Urbanistico può riguardare tutto o parte del PUA, oppure ricomprendere organicamente in Subcomparti gli interventi singoli spettanti a più soggetti, ovvero in attuazione diretta del Piano degli Interventi (PI).
- 89.3. Il Comparto si realizza attraverso la costituzione di un Consorzio, aperto a tutti i proprietari o aventi titolo compresi nel Comparto, e finalizzato alla presentazione di un unico Titolo abilitativo, previa stipula di una apposita Convenzione. Lo stesso vale per il Subcomparto
- 89.4 Il Consorzio è regolarmente costituito dai soggetti interessati se rappresentanti almeno il 51% del valore degli immobili del Comparto sulla base dell'imponibile catastale e, comunque, che rappresentino almeno il 75% delle superfici utili di pavimento esistenti oggetto degli interventi, mediante atto sottoscritto ove, in particolare, sono fissati i criteri per un equo riparto degli oneri e dei benefici tra gli aventi titolo, secondo quanto stabilito all'articolo 35 della LR.11/2004 2e s.m.i. Dell'avvenuta costituzione è data notizia a tutti i proprietari o aventi titolo compresi nel Comparto nelle forme di legge. Lo stesso vale per il Subcomparto
- 89.5. Il Consorzio, costituito ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della L.R. 11/2004 e s.m.i richiamato al precedente comma 89.4 del presente articolo, ha titolo per procedere all'Occupazione Temporanea degli immobili dei dissenzienti per l'esecuzione degli interventi previsti, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all'Espropriazione degli stessi immobili ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio.
- 89.6 L'Occupazione temporanea o l'Espropriazione sono notificate ai proprietari e agli aventi titolo nelle forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale.
- 89.7 Ai sensi dell' Art. 7 del DPR 08.06.2001 n.327 il Comune può infatti espropriare:
- a)** le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione a seguito dell'approvazione del P.I.;
 - b)** l'immobile al quale va incorporata un'area non utilizzata inserita in un P.U.A o altro Strumento equipollente attuativo particolareggiato, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;
 - c)** gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il P.I.; nel caso di mancato accordo tra i proprietari del Comparto o di un equipollente comprensorio ;
 - d)** le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del Consorzio, notificato ai proprietari
- 89.8 In conformità all'Art.8 del DPR 08.06.2001 n.327 il Decreto di esproprio può essere emanato dal Comune qualora:

- a) l'opera da realizzare sia prevista nel P.I. o nei suoi Piani Attuativi o nei suoi Strumenti attuativi particolareggiati i equipollenti , o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
- b) vi sia stata la Dichiarazione di pubblica utilità;
- c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'Indennità di esproprio.

89.9 Schede particolareggiate urbanistiche . Quando in sede di P.I: si tratti:

- a) di ricomprendere organicamente e coordinare gli interventi singoli spettanti a più soggetti in attuazione diretta del Piano degli Interventi (PI) e non inclusi in un PUA o in un Comparto o Subcomparto urbanistico formalmente costituiti;
- b) di assicurare puntualmente le necessarie condizioni urbanistiche ed edilizie per il rispetto del grado di protezione degli immobili classificati come beni di interesse culturale ed ambientale, o per risolvere situazioni edilizie inidonee;

le pertinenti determinazioni - conformi alla presenti N.T.A. ai fini del rilascio dei Titoli abilitativi e delle Denunce di Inizio Attività (D.I.A.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) o altro titolo in ordinamento sono stabilite a mezzo di Schede particolareggiate- scritte e disegnate o opportunamente illustrate - di iniziativa pubblica o privata o mista, costituenti Allegato al P.I: ed alle sue Norme tecniche operative ai sensi del vigente ordinamento.

TITOLO VI

NORME SPECIFICHE SUI PROCEDIMENTI

Forme di concertazione e partecipazione nella pianificazione (L.R. n. 11/2004: Titolo I – Capo II)

90 Accordi tra soggetti pubblici e privati

Rif. L.R. n. 11/2004: Titolo I – Capo II

- 90 .1 La funzione di governo del territorio espressa dal P.A.T. di Vazzola ha natura pubblica, persegue interessi generali e si esplica in atti generali di pianificazione.
In questa attività assumono decisiva importanza il rapporto tra l'Amministrazione e i soggetti privati, sia in termini di partecipazione al momento di definizione dei contenuti delle scelte urbanistiche generale e di dettaglio, sia di coinvolgimento diretto nell'attuazione delle previsioni.
- 90.2 Ai sensi della Legge urbanistica regionale - ove necessario, utile od opportuno - il Comune può pertanto concludere eventuali Accordi con soggetti privati per l'assunzione nell'attività di pianificazione, tra le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio, di proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico aventi per oggetto previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata e sempre senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
- 90 .3 La conclusione di eventuali Accordi pubblico-privato non può modificare la natura (di indirizzo, di coordinamento, strategica, operativa) degli Strumenti territoriali e urbanistici cui accede, né porsi in contrasto o deviare anche solo parzialmente riguardo alle indicazioni, direttive e prescrizioni dei relativi documenti programmatici e preliminari
- 90 .4 Gli Accordi si considerano nel vigente ordinamento come uno strumento per garantire principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. con risparmio di tempo, allargamento della partecipazione e del consenso dei soggetti privati interessati ed accettazione sottoscritta delle negoziazioni e conseguenti impegni attuativi.
- 90 .5 I benefici finanziari pubblici e privati connessi ad eventuali Accordi tra soggetti pubblici e privati si esprimono in forme di plusvalore immobiliare, ma anche morfologico, funzionale, architettonico ambientale e paesaggistico, generato attraverso processi articolati di qualificazione e valorizzazione urbanistica.
Sotto il profilo tecnico si tratta stabilire la differenza, stimata con procedure razionali e riconosciute in linea tecnica e giuridica, tra valori non solo venali considerati *ante- e post-operam*, di uno o più immobili e pertinenze connesse suscettibile/i di trasformazione/i, come ammesso dalla strumentazione urbanistica.
- 90.6 La convenienza pubblica in genere è determinata con procedimento a matrice multifattoriale e valutata come incremento reale e composito della consistenza: economica, urbanistica, ambientale, culturale e paesaggistica derivante dalla trasformazione di un'area o di uno o più immobili, e cioè della combinazione ponderata delle articolate differenze tra rispettivi valori finali conseguenti alla trasformazione urbanistica operata dal P.I. ed i valori iniziali degli stessi.
In questa valutazione di aspetti positivi, indifferenti e negativi, va tenuto espresso conto degli oneri e delle spese necessarie per attuare le opere di trasformazione previste, compresi quelli di eventuale preventiva bonifica o messa in sicurezza o condizionamento dell'area dove previsto, necessario o utile.
- 90 .7 In merito alla articolazione degli interessi pubblici, in funzione della scala di pianificazione, per tramite della Deliberazione di Consiglio che approva il P.I., il Comune fissa in termini di

indirizzi, direttive, prescrizioni e vincoli, anche le tracce in bozza degli Accordi inerenti le previsioni e programmazioni oggetto della pianificazione attuativa inerenti il P.I. medesimo.

DIRETTIVE

- 90.8 Per gli interventi attuativi di Accordi pubblico-privato definiti nel rispetto degli obiettivi del P.A.T. di Vazzola, tra i contenuti dovranno essere inclusi e quindi analiticamente studiati e progettualmente sviluppati:
- a)** i caratteri morfologici degli interventi in relazione a quelli dei principali tessuti insediativi ed identitari caratterizzanti il sito e il suo contesto urbanistico, ambientale e paesaggistico significativo;
 - b)** i caratteri tipologici ed architettonici degli edifici e dei complessi di edifici di interesse storico – culturale, ovvero riferiti ad impianti speciali pubblici e/o di uso pubblico;
 - c)** i principali sistemi delle aree verdi e degli spazi aperti pubblici e/o di uso pubblico in ambito urbano e delle loro connessioni qualificate con i “contesti figurativi”, con pertinenze soggette a tutele e con il territorio agricolo, in particolare con la Rete ecologica ed il SIC del Monticano;
 - d)** i rapporti con la gerarchia funzionale della viabilità ed principali caratteri ambientali e paesaggistici delle aree stradali interessate;
 - e)** i caratteri funzionali degli interventi in relazione all’A.T.O. di appartenenza;
 - f)** le modalità operative per la realizzazione dei singoli interventi previsti in relazione ai diversi tempi e soggetti dell’attuazione, anche per ridurre gli impatti dei cantieri.
 - g)** la verifica preventiva simulata di corretto inserimento viabilistico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale, rispetto alle visuali soggette a tutela indicate dal P.A.T e/o dal P.I. e/ o quelle particolari fissate dall’ Accordo come rilevanti in relazione all’ intervento;
 - g)** la dimostrazione del valore di trasformazione del bene e la ripartizione tra beneficio privato e beneficio pubblico derivante dall’attuazione dell’accordo, quindi della convenienza pubblica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 90.9 In tutti i casi in cui l’Amministrazione, in attuazione del P.R.C. concluda un Accordo pubblico-privato, la stipulazione dello stesso è preceduta da una Determinazione dell’organo competente per l’adozione del provvedimento..
- 90.10 Nel caso in cui l’Amministrazione procedente decida di avviare i meccanismi negoziali disciplinati dall’art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i, nel rispetto della legislazione sovraordinata, essa predetermina e pubblica con procedimento di pubblica evidenza, i criteri e le modalità a cui intende attenersi per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, fissando quindi:
- a)** le condizioni urbanistiche, per la definizione dei contenuti dell’Accordo;
 - b)** le garanzie per il rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti eventualmente interessati.
- 90.11 In caso di eventuali “Accordi procedurali a struttura corrispettiva” sulle prescrizioni urbanistiche i quali attribuiscono al provvedimento un contenuto che esso non avrebbe potuto legittimamente assumere senza accordo con contraenti privati, il soggetto privato interessato deve obbligarsi a realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità – di cui sia dimostrata la reale necessità o utilità e la congruità funzionale e sostenibilità gestionale- in misura maggiore di quanto previsto dalle tabelle parametriche regionali.
- La codeterminazione pubblico-privata delle scelte urbanistiche è ammissibile come espressione consensuale solo se non comporta la rinuncia all’applicazione dei principi e delle regole che tutelano in generale e nell’iter di formazione della decisione amministrativa, valori di rilevanza costituzionale.

- 90.12 Gli “Interventi complessi”, gli “Accordi procedimentali a struttura corrispettiva” e quelli ai sensi dell’Art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’ art. 12 del Dlgs152/2006 e s.m.i., non risultando definiti in modo specifico nel PAT i contenuti, le azioni e gli effetti degli stessi.

91 Accordi di Programma

Rif. L.R. 23 .04 2004, n. 11; D. Lgs. n. 267/2000 "T.U: delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. DPR n. 327 del 2001 come sostituito dal D.lgs. n. 302 del 2002

- 91.1 Per la definizione e l’attuazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comune, Provincia, Regione, Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, può essere promossa la conclusione di Accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.
- 91.2 Il P.A.T. di Vazzola considera, per quanto di competenza, che per l'attuazione organica e coordinata di Piani e Progetti che richiedono per la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di altre Amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la conclusione di un Accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
Per verificare la possibilità di concordare l'Accordo di programma, il Presidente della Giunta regionale convoca una Conferenza fra i soggetti interessati.
L'Accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai contenuti dell'Accordo stesso.
Esso è reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel B.U.R. del Veneto.
Il P.A.T. di Vazzola considera - per quanto di competenza- che, ai sensi del vigente ordinamento:
a) l'Accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i Nulla osta previsti da leggi regionali ;
b) esso comporta, per quanto occorra, la Dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa agli Strumenti urbanistici, senza necessità di ulteriori adempimenti.
- 91 3 Attraverso l'Accordo di programma in conformità e con le modalità dell’art.7 L.R. n. 11/2004² le Amministrazioni e soggetti privati interessati assumono reciproci impegni operativi e di leale collaborazione, strumentali al soddisfacimento del medesimo obiettivo di pubblico interesse.
I rapporti con i soggetti privati sono disciplinati, a seconda dei casi, da un Atto unilaterale d’obbligo o da una Convenzione costituente Allegato all’Accordo di programma, al fine di :
a) assicurare il coordinamento delle azioni e dei procedimenti oggetto dell’Accordo ;
b) determinare i tempi di realizzazione, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
c) prevedere anche l’eventualità di procedimenti di arbitrato in caso di controversie;
d) stabilire le modalità di vigilanza e controllo tecnico amministrativo sull’esecuzione dell'accordo.
- 91 .4 Qualora l’Accordo di programma comporti Variante agli strumenti urbanistici in vigore, lo stesso è approvato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e con le modalità di cui all’art. 19 del DPR n. 327 del 2001 come sostituito dal D.lgs. n. 302 del 2002.

L'Accordo di programma in Variante urbanistica è sottoscritto dai rappresentanti delle Amministrazioni e dai soggetti pubblici che partecipano all'Accordo.

Ove l'Accordo di programma comporti Variante al P.A.T., è necessaria l'adesione della Provincia e l'Accordo è approvato dal Presidente.

Ove esso comporti Variante al P.I., l'Accordo è approvato dal Sindaco. L'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo di programma a pena di decadenza.

Qualora l'Accordo di programma non venga realizzato nei termini previsti, l'eventuale Variante urbanistica decade e lo Strumento viene sollecitamente ed esplicitamente ripristinato nei suoi elaborati.

Gli interventi in Accordo oggetto di Variante urbanistica dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell' art. 12 del Dlgs152/2006 e s.m.i.

91.5 Nel caso in cui l'approvazione dell'Accordo di programma abbia comportato la contestuale Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni..

91.6 Gli Accordi di programma possono essere promossi e riguardare anche opere o interventi di natura privata che si siano manifestati nella loro concreta realizzabilità successivamente all'approvazione del P.A.T e del P.I., purché:

a) al momento della presentazione dell'iniziativa e del relativo Accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale alla Provincia e/o alla Regione , il Comune abbia già precisamente identificato e attestato con apposita deliberazione:

- l'interesse pubblico comunque presente negli interventi proposti, nella sua natura, finalità, composizione e funzione;

- le concrete modalità di perseguimento del medesimo pubblico interesse attraverso l'iniziativa proposta e il suo mantenimento nel tempo;

- la comparazione dell'interesse pubblico anche rispetto agli altri interessi coinvolti o potenzialmente esclusi o penalizzati dall'iniziativa e ciò sia in termini quantitativi e qualitativi, sia in termini funzionali ed economici, con le relative ricadute;

- l'esplicitazione dei concreti benefici, diretti o indiretti, sia in termini di opere, sia di altre utilità o vantaggi pubblici;

- le garanzie finanziarie e fideiussorie per assicurare l'attuazione dell'accordo, quindi il raggiungimento dell'interesse pubblico;

b) il rilievo funzionale, economico ed occupazionale/sociale dell'intervento proposto giustifichi comunque l'opportunità di adozione della procedura speciale dell'Accordo di programma, e si renda necessaria per assicurare il coordinamento delle azioni pubbliche/private e per determinare adeguati tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro connesso adempimento;

c) sia dimostrato che l'intervento assicuri e non contrasti con un equilibrato ed ordinato sviluppo del territorio, nel rispetto dei valori fondamentali e dei vincoli presenti nell'area interessata, e con analisi e valutazione degli effetti indotti dall'intervento anche sul territorio circostante;

d) la variazione delle previsioni urbanistiche comunali non deve comunque risultare in contrasto con la pianificazione sovraordinata intercomunale del P.A.T.I e provinciale contenuta nel P.T.C.P., e con le normative in ordinamento

e) la proposta di intervento sia corredata di tutti gli elaborati - anche pianificatori e/o progettuali - coerenti con il tipo e la scala dell'intervento stesso e in particolare necessari per garantire preventivamente il perseguimento:

- della qualità architettonica garantendo un adeguato inserimento dell'intervento nel contesto urbano o territoriale circostante;

- della qualificazione ambientale paesaggistica del sito e delle sue relazioni significative;

- dell'eventuale appropriato utilizzo di sistemi innovativi per il contenimento del consumo di energia e per la produzione energetica derivante da fonti rinnovabili.

L'area interessata dall'Accordo di programma, nonché tutte le indicazioni stereometriche, di sistemazione del contesto ambientale e paesaggistico e di destinazione d'uso contenute negli

elaborati progettuali non sono modificabili se non motivatamente e con la stipula di un nuovo Accordo di programma.

92 Norme particolari su procedimenti. Intese

Rif. L.R. n. 11/2004: Titolo II – Capo IV; L. n. 241/1990 e s.m.i

- 92 .1 Il P.A.T. stabilisce criteri e modalità per l'applicazione delle Intese ai sensi del vigente ordinamento.
- 92 .2 Relativamente ad ambiti ed immobili demaniali o di proprietà di Enti regionali, successivamente al deposito del P.A.T. e del P.I. adottati, il Comune deve acquisire, in sede di Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i., l'assenso alle modifiche delle vigenti previsioni, ovvero delle destinazioni d'uso proposte con lo strumento urbanistico adottato.
- 92 .3 Il Comune - secondo le modalità di legge - convoca la Conferenza dei servizi individuando i soggetti pubblici da invitare alla in relazione alle competenze istituzionali e alle materie oggetto di valutazione e determina le modalità di svolgimento della Conferenza indicando il termine entro il quale la decisione finale è assunta.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

- 92 .4 Si applicano le procedure previste dall'Art. 28, comma 2, della L.R. n. 11/2004 e dall'Art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Gli interventi in Variante urbanistica vanno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del Dlgs152/2006 e s.m.i.

93 Perequazione urbanistica

Rif. L.R. n. 11/2004: Titolo IV

- 93 .1 La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi:
- a)** dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica;
 - b)** dei corrispettivi oneri derivanti dalle dotazioni territoriali e dalle sistemazioni ambientali in previsione, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.
- 93.2 A partire dalle indicazioni normative contenute nell'Art. 35 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il processo attuativo della perequazione urbanistica è il seguente:
- 1.** il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica, all' art. 90 della presenti NTA.
 - 2.** il P.I., i P.U.A., i Comparti urbanistici, le Schede particolareggiate e gli Atti di programmazione negoziata attuano la perequazione disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, assicurando l'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree, ma in proporzione all'incidenza degli imponibili catastali di ciascun avente titolo sul totale dell'aggregato immobiliare interessato
 - 3.** Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall'indice di edificabilità attribuito all'area o da determinazioni particolareggiate sui singoli immobili, i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), i Comparti Urbanistici o le Schede particolareggiate e gli Atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione, dando esatto rilievo dello stato di fatto della consistenza immobiliare prima degli interventi.

4 Con riferimento a detto rilievo i P.U.A., i Comparti Urbanistici o le Schede particolareggiate e gli Atti di programmazione negoziata determinano, con lo stato di trasformazione in progetto:

- a) le aree di concentrazione dell'edificato;
- b) le dotazioni territoriali oggetto di cessione,
- c) il nuovo quadro confinario, particellare e/o millesimale degli immobili risultante.
- d) le aree da cedersi gratuitamente al Comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche ai sensi dell'ArtA 37 della LR 11/2004 e s.m.i.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

- 93.3 Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con quelli di carattere ambientale in ambito rurale. Sono fatti salvi i criteri per l'omogenea applicazione della perequazione di cui all'Art. 35 della L.R. n. 11/2004 che verranno emanati dalla Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, c. 1, lett. c); il recepimento di detti criteri, che costituiscono Atto di indirizzo e di coordinamento per l'applicazione della perequazione, dovrà avvenire mediante l'adeguamento delle parti ritenute contrastanti rispetto a quanto indicato nel presente articolo; la procedura di adeguamento avviene in maniera diretta, ossia senza costituire Variante al P.A.T.

94 Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica

Rif. L.R. n. 11/2004: Titolo IV

- 94.1 Nel Piano degli Interventi (P.I.), vengono individuate le aree destinate alla trasformazione urbanistica di cui si valutano le caratteristiche giuridiche, ovvero i vincoli e le funzioni previste dallo strumento urbanistico vigente, nonché fattuali, ossia le qualità intrinseche di ciascuna area.
- 94.2 Sulla base di tale ricognizione il P.I. avrà quindi il compito di individuare gli ambiti di applicazione, elaborare la classificazione dei suoli e di identificare le capacità edificatorie associate alle regole perequative e di definire le regole di trasformazione; in questo caso, regole generali contenute nel P.A.T. potranno essere motivatamente e documentatamente modulate e articolate anche diversamente nei successivi P.I. in ragione degli ambiti d'impiego, delle scelte circa il carico urbanistico e lo sviluppo urbanistico delle aree e dei contenuti qualitativi / quantitativi delle dotazioni territoriali che si intendono promuovere con riferimento al principio perequativo.
- 94.3 Ad ogni classe di immobili viene attribuito un indice di edificabilità ovvero una volumetria assegnata (minima e massima), assegnata indistintamente sia alle aree destinate ad usi privati, sia a quelle ad usi pubblici; i suoli soggetti a perequazione sono quindi suddivisi in Comparti, al cui interno i proprietari si dovranno accordare per attuare le previsioni del Piano; la fase di sviluppo dei Comparti è demandata alla pianificazione attuativa che dettaglia e specifica i contenuti della pianificazione di carattere generale.
- 94.4 In base al principio perequativo, i proprietari dei suoli destinati alle dotazioni territoriali ed infrastrutture pubbliche sono titolari di diritti edificatori che possono essere impiegati sulle aree predisposte dal P.I. a tale scopo; i proprietari dei suoli destinati all'edificazione privata impiegano la capacità edificatoria sulle aree di loro proprietà e "ospitano" i diritti di eventuali altri proprietari; la condizione necessaria per l'attuazione dei comparti è rappresentata dall'accordo con la proprietà circa la cessione gratuita delle dotazioni territoriali previste dallo strumento urbanistico.
- 94.5 La perequazione urbanistica si applica di norma alle sole aree destinate a trasformazione urbanistica, ovvero alle aree che nel Piano sono destinate a mutare sotto il profilo

funzionale, morfologico o edilizio sulla base di rinnovate indicazioni normative e progettuali.

- 94.6 Le aree di trasformazione urbanistica possono essere rappresentate da:
- aree di trasformazione e riqualificazione caratterizzate dal completamento del disegno urbano esistente, ovvero da trasformazioni del disegno stesso; questa tipologia di aree è rappresentata, ad esempio, dalle aree dismesse, da aree sotto utilizzate destinate ad un nuovo disegno pubblico e privato dello spazio urbano;
 - aree a servizi non attuate, ovvero le aree che il Piano indicava con vincolo preordinato all'esproprio che diventano città pubblica e privata attraverso il principio perequativo;
 - aree che da agricole divengono urbane, poiché destinate ad ospitare nuovi insediamenti.
- 94.7 In questa prospettiva, le aree del centro edificato, il tessuto consolidato e le aree confermate alla funzione agricola non sono, di norma, oggetto di trasformazione e sviluppo urbanistico e quindi non sono destinate a divenire ambiti di applicazione della perequazione urbanistica; unica eccezione è rappresentata da eventuali aree di completamento nelle quali trasformazioni di rilievo (cambi d'uso estesi, vuoti urbani da saturare, ambiti nei quali sono decaduti i vincoli preordinati all'esproprio, ecc.) possono essere subordinate – in relazione alla scala degli interventi – ad una consistente integrazione o al rinnovo delle opere di urbanizzazione.
- 94.8 Il P.A.T. prevede la possibilità di applicare l'istituto della perequazione urbanistica per l'attuazione:
- a) del P.I.;
 - b) dei P.U.A. e degli Atti di programmazione negoziata;
 - c) dei Comparti urbanistici;
 - d) degli interventi edilizi diretti e convenzionati, qualora ricadano in aree nelle quali è previsto un indice di edificabilità differenziato e solo qualora utilizzi un indice maggiore di quello minimo, con riferimento alle "linee preferenziali di sviluppo" e/o agli ambiti di riqualificazione previsti nella Carta della Trasformabilità.
- Il P.U.A. perequato definirà l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica dell'insediamento assumendo, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia dei piani attuativi di cui all'Art. 19 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
- Ai sensi dell'Art. 17, comma 4, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., il P.I. per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione può attivare procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili, nonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T. In questo caso l'Amministrazione comunale seleziona la proposta di accordo pubblico-privato più idonea a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana indicati nell'avviso pubblico, da attuarsi mediante P.U.A..
- La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'Art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
- 94.9 Per gli interventi di nuova urbanizzazione o riqualificazione, nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di attuare attraverso procedure ad evidenza pubblica, il relativo avviso dovrà contenere:
- i criteri di valutazione delle proposte;
 - i principali obiettivi di interesse pubblico e gli standard di qualità urbana rapportati con il Bilancio pluriennale comunale, con il Programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali che l'Amministrazione comunale banditrice intende perseguire all'interno di ogni singolo A.T.O. nei termini di validità del P.I.;
 - l'indice di perequazione rapportato alla superficie territoriale (mc/mq) del P.U.A. in funzione della quantità massima di territorio agricolo S.A.T. trasformabile in ogni singolo

A.T.O. nei termini di validità del P.I., nel rispetto della quantità massima complessiva prevista dal P.A.T.;

- destinazioni d'uso e parametri dimensionali;
- schema tipo di Atto unilaterale d'obbligo da sottoscrivere a cura dei soggetti proponenti con i seguenti contenuti minimi:
 - definizione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti proponenti ed il Comune;
 - modello economico con la ripartizione degli oneri distinguendo in merito alle risorse finanziarie private;
 - garanzie di carattere finanziario;
 - tempi e fasi per la realizzazione del programma;
 - la previsione di sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi assunti;
- schema tipo della Relazione illustrativa della proposta, finalizzata alla rappresentazione del programma sotto il profilo ambientale, urbanistico ed economico, con particolare riguardo ai benefici attesi derivanti al Comune ed ai soggetti proponenti.

- 94.10 Prima dell'adozione del P.I. da parte del Consiglio Comunale, dovranno essere presentati dai soggetti proponenti - titolari delle proposte risultate più idonee a soddisfare gli obiettivi di interesse pubblico, gli standard o soluzioni particolari di qualità urbana proposti e la maggiore convenienza pubblica - atti unilaterali d'obbligo, con i contenuti innanzi descritti, corredati da polizza fideiussoria di importo non inferiore al valore della convenienza pubblica complessiva rispetto al profitto conseguito dal proponente, desunta dal modello economico di cui al comma precedente, nonché di una scheda urbanistica che definisca:
- ambiti ed interventi previsti;
 - parametri dimensionali;
 - elaborati grafici - in scala 1:500 -rappresentativi delle indicazioni progettuali.
- 94.11 Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda attuare i nuovi interventi di urbanizzazione o riqualificazione con la procedura del bando e della relativa selezione, in alternativa deve adottare una Delibera di indirizzo, di Giunta comunale, che riporti:
- i parametri dimensionali dell'intervento;
 - i criteri economici valutativi dell'intervento e le relative risorse finanziarie previste;
 - elaborati, documentazione e garanzie richieste;
 - tempo di validità della Delibera.

DIRETTIVE

- 94.12 A fini perequativi, potranno comprendersi anche aree distinte e non contigue, ma funzionalmente collegate ed idonee, in particolare per quanto riguarda la dotazione di servizi a scala territoriale.
- 94.13 Qualora aree diverse da quelle di urbanizzazione primaria, ma strategiche per la sostenibilità dell'intervento e necessarie per le dotazioni territoriali, non siano reperibili all'interno del perimetro degli interventi, o lo siano solo parzialmente, il P.I. può prevedere la loro monetizzazione, ovvero la compensazione con aree destinate a servizi anche esterne all'A.T.O. di riferimento.
- 94.14 Qualora il P.I. accerti che alcuni interventi di trasformazione non necessitano, o necessitano solo parzialmente, delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali secondo gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale, può prevedere la compensazione per la mancata o parziale realizzazione delle opere di urbanizzazione e dotazioni territoriali sino alla concorrenza dello standard predeterminato, con la realizzazione, per un valore equivalente, di altre opere finalizzate al miglioramento dell'arredo urbano e delle infrastrutture pubbliche.
- 94.15 Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante dall'indice di edificabilità attribuito per tramite del P.I., gli Strumenti urbanistici attuativi, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedere gratuitamente al

comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche.

- 94.16 Il P.I., ferme restando le dotazioni territoriali ed i criteri di perequazione tra gli aventi titolo interessati, qualora ritenuto necessario, assicura la riserva o cessione delle aree per l'edilizia residenziale pubblica prevedendo, nelle zone residenziali soggette a P.U.A., quote di superficie o di volume di riserva non inferiore al 20% dei diritti edificatori complessivamente attribuiti. Provvede altresì, per l'equa distribuzione tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali, a suddividere le quote di E.R.P. in edilizia convenzionata, sovvenzionata ed agevolata.
- 94.17 Di diritto possono far parte dell'ambito territoriale assoggettato a perequazione urbanistica tutte le aree destinate alle dotazioni territoriali (servizi), ad esclusione di quelle già in disponibilità dell'Amministrazione comunale alla data di adozione del P.A.T., qualora ritenute idonee – dal punto di vista morfologico e funzionale – a garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio.
- 94.18 Al fine di raggiungere gli obiettivi di perequazione e gli standard di qualità urbana e/o soluzioni particolari di qualità urbana ed ecologico- ambientale definiti dal P.A.T., il P.I. determina per singoli ambiti indici di edificabilità compresi tra il minimo ed il massimo assegnato, da raggiungere obbligatoriamente per l'approvazione dello Strumento di pianificazione o per il rilascio del Titolo abilitativo.
- 94.19 Il P.I., per garantire adeguati livelli di qualità:
- a) della vita;
 - b) degli insediamenti;
 - c) delle opere di urbanizzazione e dei servizi;
- in conformità agli standard e/o soluzioni particolari di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T. e della sostenibilità di cui al Rapporto Ambientale, può determinare l'entità delle dotazioni territoriali, delle opere di urbanizzazione e dei servizi, in relazione ai diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica.
- 94.20 Le modalità di attuazione della perequazione urbanistica saranno definite, nello specifico, in ciascun atto di programmazione negoziata, facendo riferimento ai criteri di perequazione di cui alle presenti Norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 94.21 Le previsioni impositive di cessione di volumetria e di pagamento di contributi in cambio di edificabilità possono essere previste qualora connesse alla possibile attribuzione di volumetria edificabile ulteriore rispetto a quella riconosciuta ai suoli dallo strumento urbanistico, nonché dall'essere quest'ultima corrispondente a quella già attribuita ai medesimi suoli dai pregressi strumenti urbanistici.
- 94.22 Considerando che la disciplina perequativa si regge su due pilastri fondamentali:
1. da un lato, la potestà conformativa del territori di cui l'Amministrazione pubblica è titolare nell'esercizio della propria attività di pianificazione;
 2. dall'altro la possibilità di ricorrere a modelli privatistici e consensuali per il perseguimento di finalità di interesse pubblico, l'Amministrazione pubblica può procedere dapprima all'assegnazione a ciascuna zona di un proprio indice di edificabilità, poi ponendo le basi per possibili incrementi futuri della cubatura edificabile, predisponendo – tramite il P.I. – i meccanismi con i quali questa potrà essere riconosciuta ai vari suoli in ragione della loro zonizzazione e tipologia, lasciando ai proprietari interessati la facoltà o meno dei relativi incentivi.

Nel caso di un Comparto perequativo, quindi, la richiesta da parte dell'Amministrazione di maggiori prestazioni ai privati oltre la cessione delle aree per standard e la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione, è possibile solo trovando un accordo con il consorzio dei proprietari.

- 94.23 In merito a “provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, tenuto conto che:
- a) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
 - b) l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui trattasi;
 - c) quando l'Amministrazione procedente decide di innescare i meccanismi negoziali, nel rispetto della legislazione sovraordinata, risulta essere necessario che essa predetermini e pubblichi i criteri e le modalità cui dovrà attenersi per “assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico”, quindi le condizioni urbanistiche, non solo per la definizione dei contenuti dell'Accordo, ma anche per il rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati.

95 Credito edilizio. Indirizzi e criteri per l'applicazione

Rif. L.R. n. 11/2004e s.m.i.

- 95.1 Il P.A.T., per tramite delle presenti N.T.A., stabilisce criteri e modalità per l'applicazione dell'istituto del Credito edilizio.
- 95.2 Sono fatti salvi i criteri per l'omogenea applicazione del Credito edilizio di cui all'art. 36 della L.R. n. 11/2004 che verranno emanati dalla Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, c. 1, lett. c); il recepimento di detti criteri, che costituiscono Atto di indirizzo e di coordinamento per l'applicazione del credito edilizio, dovrà avvenire mediante l'adeguamento delle parti ritenute contrastanti rispetto a quanto indicato nel presente articolo; la procedura di adeguamento avviene in maniera diretta, ossia senza costituire variante al P.A.T..
- 95.3 Per Credito edilizio si intende una quantità volumetrica o di superficie edificabile riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale tramite la demolizione di opere incongrue, l'eliminazione di elementi di degrado, la realizzazione degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e di riordino della Zona agricola, individuati nell'ambito del P.A.T., ovvero a seguito della compensazione urbanistica di cui all'art. 37 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., come definita al successivo articolo.
- 95.4 Il P.I., in conformità con le strategie di trasformabilità previste dal P.A.T., individua gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo di detti Crediti e disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare che determinano un credito edilizio prevedendo l'attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione degli obiettivi da raggiungere, ai sensi dell'Art. 36, comma 4, della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

DIRETTIVE

- 95.5 Salvi i casi in cui sia intervenuta la Sanatoria secondo la normativa vigente, le opere, realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ovvero realizzate in assenza e difformità dai Titoli abilitativi, non possono dare luogo al riconoscimento del Credito edilizio.

- 95.6 Il Credito edilizio si concretizza per tramite del P.I., ad opera del soggetto avente titolo, nel rispetto delle specifiche norme relative alle distanze minime dai confini e dalla strada, delle altezze massime e della superficie massima coperta, senza pregiudizio dei diritti di terzi.
- 95.7 L'utilizzo del Credito edilizio è, in ogni caso, soggetto a verifica degli standard urbanistici essendo fatte salve le dotazioni minime di aree per servizi di cui all'Art. 32 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..
- 95.8 La quantità di Credito edilizio, espressa nei termini di volume urbanistico o superficie lorda di pavimento, è data dal rapporto tra il valore venale dell'immobile da demolire (fabbricato principale, strutture accessorie, compreso spazi pertinenziali) incrementato dal costo delle opere di ripristino ambientale, ed il valore venale – per unità di volume o di superficie – riferito all'ambito territoriale all'uopo individuato per l'utilizzo del credito (c.d. "area di atterraggio"), maggiorato di una percentuale nella misura massima del 20% (incentivo premiante), da definire in sede di Accordo pubblico-privato, con criteri rapportati all'interesse pubblico.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

- 95.9 Il P.I. integra l'individuazione e la disciplina degli ambiti e degli immobili in relazione ai quali può essere riconosciuto un Credito edilizio, in particolare per i tematismi del presente P.A.T., nell'ambito delle seguenti categorie:
- a)** elementi di degrado, in quanto contrastanti con i vincoli e la tutela definiti dal P.A.T.;
 - b)** immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
 - c)** interventi di miglioramento della qualità urbana (ricomposizione degli ambiti dei Centri storici, arredo urbano, piste ciclabili, reti ecologiche, adeguamenti stradali e relativi incroci);
 - d)** riordino della zona agricola mediante la demolizione di strutture agricolo-produttive non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola ed il trasferimento di insediamenti produttivi ubicati in zona impropria, ecc.;
 - e)** interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità e invarianti, ne risultano in contrasto;
 - f)** realizzazione di invasi a cielo aperto e di superfici boscate ai fini della realizzazione ed implementazione della Rete ecologica;
 - g)** cessione al demanio pubblico di aree relative al "riequilibrio ecologico" o alla implementazione delle Rete ecologica e/o a protezione delle polle di risorgiva derivante dalla perequazione ambientale;
 - h)** vincolo di utilizzo a ambiti boscati o Fasce tampone boscate ad integrazione delle Rete ecologica, comprese le garanzie fideiussorie.
- 95.10 Per ogni ambito di Credito edilizio individuato dal P.I. dovrà essere predisposta la relativa Scheda urbanistica particolareggiata che definisca:
- a)** la localizzazione dell'intervento in conformità con le strategie di trasformabilità definite dal P.A.T., gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
 - b)** la contestuale quantificazione del Credito edilizio.
- 95.11 I Crediti edilizi, liberamente commerciabili, sono annotati in un apposito Registro riportante:
- i dati anagrafici del titolare del Credito e di eventuali terzi cessionari;
 - la quantificazione del credito in relazione alla sede di utilizzo;
 - i termini temporali di utilizzo.
- 95.12 La procedura si potrà concludere con le forme e nei modi previsti dall'Art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

- 95.13 Il P.I., per conseguire gli obiettivi di cui ai commi precedenti, disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare individuando, in conformità con le strategie di trasformabilità definite dal P.A.T., gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei Crediti edilizi, prevedendo – per favorire la commerciabilità degli stessi – l'attribuzione di Indici di edificabilità differenziati ed un Indice minimo di edificabilità fondiaria alle varie zone omogenee.
- 95.14 Il P.I. prevede adeguata riserva di volume per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Normativa, nel rispetto del dimensionamento di ogni singolo A.T.O. e comunque di quello complessivo approvato.
- 95.15 Il P.I. determina, nei singoli A.T.O., la quota di diritti edificatori da accantonarsi per finalità di Credito edilizio.
- 95.16 In merito a d eventuali connessi “provvedimenti attributivi di vantaggi economici”,. si applicano, ove del caso, i disposti di cui al precedente art. 94.23.

96 Compensazione urbanistica. Indirizzi e criteri per l'applicazione

Rif. L.R. n. 11/2004; D.P.R. n. 327/2001.

- 96.1 Il P.A.T., per tramite delle presenti N.T.A, stabilisce criteri e modalità per l'applicazione della Compensazione urbanistica.
- 96.2 Sono fatti salvi i criteri per l'omogenea applicazione della Compensazione urbanistica di cui all'Art.37 della L.R. n. 11/2004 che verranno emanati dalla Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 46, comma 1, lett. c); il recepimento di detti criteri, che costituiscono Atto di indirizzo e di coordinamento per l'applicazione della Compensazione urbanistica, dovrà avvenire mediante l'adeguamento delle parti ritenute contrastanti rispetto a quanto indicato nel presente articolo; la procedura di adeguamento avviene in maniera diretta, ossia senza costituire variante al P.A.T.
- 96.3 La Compensazione urbanistica consente ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del Credito edilizio, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione Comunale dell'area oggetto di vincolo.
- 96.4 L'Amministrazione Comunale, all'approvazione del Progetto preliminare di un'opera pubblica ed al suo conseguente inserimento nell'Elenco annuale delle opere pubbliche può, in luogo della procedura espropriativa, acquisire dall'espropriando il preventivo consenso alla Compensazione urbanistica, basata sull'equivalenza economica tra l'indennità di esproprio ed il valore della corrispondente capacità edificatoria da utilizzare in altra sede appropriata, rimessa alle scelte del P.I., secondo i criteri e le modalità di applicazione e di attuazione del credito edilizio di cui all'articolo precedente.
- 96.5 Per la Compensazione urbanistica trovano applicazione le procedure previste agli Artt. 7; 20 e 21 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i..

DIRETTIVE

- 96.6 Il P.I. determina la quota di diritti edificatori, con riferimento ai singoli A.T.O., da riservarsi per finalità compensative.
- 96.7 La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata, per quantità e destinazioni d'uso, sulla base del principio dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi concessi.

- 96.8 Il P.I. per conseguire gli obiettivi di cui al comma precedente, disciplina gli interventi di trasformazione da realizzare individuando gli ambiti in cui è consentito l'utilizzo dei Crediti edilizi e prevedendo a tal fine, per favorire la commerciabilità dei crediti edilizi, l'attribuzione alle varie zone omogenee di indici di edificabilità differenziati e un indice minimo di edificabilità fondiaria.
- 96.9 Ai soli fini compensativi, per la determinazione del valore degli immobili (indennità) si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del D.P.R. n. 327/2001.
- 96.10 Il P.I. determina le modalità di connessione tra diritti compensativi ed edificatori, con riferimento a valori unitari standard riferiti alla categoria urbanistica, alla destinazione d'uso ed all'andamento del mercato immobiliare, come valutato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e, se del caso, anche con riferimento alle singole micro-zone catastali.
- 96.11 Il P.I., nell'ambito della Relazione programmatica ed annesso Quadro economico, evidenzia la sostenibilità economico-finanziaria (rapportata con il bilancio pluriennale comunale, con il Programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri Strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali) degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali secondo gli standard e/o soluzioni particolari di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dal P.A.T., anche in rapporto al valore degli oneri derivanti da vincoli espropriativi compensati con ricorso all'istituto della compensazione urbanistica.

97 Espropriazione e procedure alternative.

Rif. DPR 08.06.2001 n.327; D.P.R. 06.06 2001, n. 380; ; L.R. n. 11/2004

- 97.1 Ai sensi dell' Art.7 del DPR 08.06.2001 n.327 il Comune può infatti espropriare:
- a)** le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione a seguito dell'approvazione del P.I.;
 - b)** l'immobile al quale va incorporata un'area non utilizzata inserita in un P.U.A o altro Strumento equipollente attuativo particolareggiato, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;
 - c)** gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il P.I., nel caso di mancato accordo tra i proprietari del Comparto o di un equipollente comprensorio ;
 - d)** le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del Consorzio, notificato ai proprietari
- 97.2 In conformità all'Art.8 del DPR 08.06.2001 n.327 il Decreto di esproprio può essere emanato dal Comune qualora:
- a)** l'opera da realizzare sia prevista nel P.I. o nei suoi Piani Attuativi o nei suoi Strumenti attuativi particolareggiati equipollenti , o in un Atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
 - b)** vi sia stata la Dichiarazione di pubblica utilità;
 - c)** sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'Indennità di esproprio.
- 97.3 L'Art.9 del DPR 08.06.2001 n.327 in tema di vincoli derivanti da Piani urbanistici stabilisce quanto segue.
- 1-** Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'Atto di approvazione del Piano conformativo ovvero una sua Variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.
 - 2-** Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la Dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

3- Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del Testo Unico in materia edilizia approvato con D.P.R. 06.06 2001, n. 380.

4- Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al pto. 1 del presente comma e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard.

5 Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il Consiglio Comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel Piano urbanistico inerente. In tal caso, se la Regione o l'Ente da questa delegato all'approvazione del Piano non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio Comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio Comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.

97.4 L'art. 34 della LR.11/2004e s.m.i stabilisce inoltre che:

a) il Piano degli interventi (PI) quantifica le risorse finanziarie occorrenti per le espropriazioni degli immobili vincolati dal Piano medesimo, ne stabilisce i criteri e le modalità per provvedervi nonché le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari.

b) Il Comune, anche su proposta dei proprietari interessati, può definire forme alternative all'espropriazione.

Tali forme seguono i criteri della perequazione di cui all'articolo 35 della medesima LR 11/2004, ovvero possono consistere nella permuta con altri immobili o con quote edificatorie all'interno dei Piani urbanistici, oppure nella partecipazione dei proprietari medesimi alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici localizzati dal piano degli interventi su immobili dagli stessi posseduti.

c) Qualora il Comune reiteri il vincolo decaduto ai sensi del comma 1, sono dovuti al proprietario o agli aventi titolo un indennizzo nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero adeguate forme di compensazione ai sensi dell'articolo 37.della medesima L.R.11 / 2004 e sm.i

98 Aree non pianificate.

Rif. L.R.11 /2004 e s.m.i

98.1 Si intendono aree non pianificate ai sensi dell'Art.34 della L.R. 11/2004 e s.m.i quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all'Articolo 18, comma 7.della L.R. medesima

98.2. Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo Piano degli Interventi o di una sua Variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la Zona agricola pertinente, limitatamente alla residenza.

98.3 Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo Piano degli Interventi o di una sua Variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 3 del DPR n. 380 del 2001

99 Regime giuridico delle opere oggetto di Sanatoria edilizia (Condono Edilizio)

99.1 Il rilascio della Sanatoria edilizia (c.d. Condono edilizio), se da un lato rende legittimo l'edificio o le opere per le parti strutturalmente e funzionalmente abusive e sanate, dall'altro non conferisce nessun ulteriore automatico beneficio o vantaggio, attuale o potenziale.

99.2 Con l'ottenimento della Sanatoria edilizia non è automaticamente variata la destinazione urbanistica del suolo dove insistono le opere condonate, e nemmeno può ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica.